Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 205 del 14 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1155.**

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1156.**

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle provincie di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 1155.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 9 aprile 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959, per gli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani, la F.I.L.L.E.A., la S.I.L.D.E., l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Vicenza, in data 15 luglio 1961, n. 26 della provincia di Venezia, in data 17 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende artigiane esercenti la lavorazione dei materiali lapidei:

— per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 9 aprile 1959;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 15 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del marmo e della pietra nella provincia di Vicenza e dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 63. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 9 APRILE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI NELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 9 aprile 1959 si sono riuniti presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Vicenza, alla presenza del dott. *Antonio Facchin*, capo servizio « Rapporti di Lavoro » i signori:

— avv. *Bonato Gian Pietro,* direttore dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VICENZA, assistito dai signori: *Lovison Giuseppe, Pcotta Cesare* e *Barbieri Angelo;*

— sig. *Cumerlato Giuseppe* della CAMERA DEL LAVORO DI VICENZA e il sig. *Bagnara Gino,* assistito dal signor *Vendramin Gaetano;*

— sig. *Parozzani Nicola* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI VICENZA:

per stipulare il seguente Contratto Provinciale di Lavoro per gli addetti alla lavorazione del marmo e pietra, dipendenti da aziende artigiane.

PARTE NORMATIVA

Art. 1

Viene data integrale applicazione a tutte le norme del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 23 aprile 1954 e rinnovato l'11 agosto 1955, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Art. 2.

Viene pure data integrale applicazione a tutte le modifiche che venissero apportate per il futuro al predetto Contratto Nazionale di Lavoro.

PARTE SALARIALE

Art. 1.

Viene riconosciuta la retribuzione prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei: tale retribuzione però viene decurtata di una percentuale pari all'8%.

La retribuzione è, pertanto, quella dell'allegata tabella.

Art. 2.

Viene pure dato pieno riconoscimento a tutte le variazioni delle retribuzioni che si verificassero per il futuro.

Art. 3.

Viene riconosciuto il meccanismo di scala mobile vigente nel settore dell'industria e adottato con gli accordi interconfederali del 21 marzo 1956 e del 15 gennaio 1957.

APPRENDISTATO

Art. 1

DURATA

La durata dell'apprendistato è la seguente:
— assunti all'età di 14 e 15 anni: anni 4;
— assunti all'età di 16 anni: anni 3½;
— assunti all'età di 17 anni: anni 3;
— assunti all'età di 18 e 19 anni: anni 2.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

La retribuzione per gli apprendisti viene fissata come segue:

— per gli assunti all'età di 14, 15, 16 e 17 anni i minimi di paga saranno calcolati in relazione alla paga degli operai qualificati dai 18 ai 20 anni con la percentuale di cui all'allegata tabella;

— per gli assunti all'età di 18 e 19 anni i minimi di paga saranno calcolati in relazione alla paga degli operai qualificati di età oltre i 20 anni con la percentuale di cui all'allegata tabella.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza per gli apprendisti viene calcolata in riferimento a quella del manovale comune, corrispondente all'età nel momento in cui si svolge il lavoro.

ORARIO SETTIMANALE DI INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE

Art. 1.

Agli apprendisti devono essere concesse 3 ore settimanali di permesso, interamente retribuito, per poter

frequentare i corsi di insegnamento complementare che verranno istituiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalle Aziende.

Viene riconosciuta validità alle qualifiche di cui all'allegata tabella.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° febbraio 1959 ed ha la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, se non verrà disdetto un mese prima dalla sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il presente accordo si intenderà decaduto una settimana prima della eventuale entrata in vigore della legge sulla validità dei contratti di lavoro *erga omnes*.

La Camera del Lavoro e l'Unione Sindacale Provinciale accettano in via provvisoria la riduzione dell'8% della tabella salariale del C.C.N.L. e ciò non può costituire, sotto alcun aspetto, un precedente per la contrattazione nazionale e provinciale, in quanto ritengono che i lavoratori abbiano diritto al riconoscimento del trattamento economico previsto dal C.C.N.L.

TABELLA *A*

Retribuzione oraria per gli addetti alla lavorazione del marmo e pietra dipendenti da aziende artigiane della provincia di Vicenza.

QUALIFICHE	Min. congl.	Conting.	TOTALE
Operaio specializzato:			
sup. ai 20 anni	155,18	29,12	184,30
dai 18-20 anni	150,89	28,31	179,20
dai 16-18 anni	133,55	25,06	158,61
Operaio qualificato:			
sup. ai 20 anni	139,06	26,18	165,24
dai 18-20 anni	134,99	25,43	160,42
dai 16-18 anni	118,58	22,31	140,89
Manovale specializzato:			
sup. ai 20 anni	131,57	24,81	156,38
dai 18-20 anni	122,77	23,12	145,89
dai 16-18 anni	96,89	18,25	115,14
inf. ai 16 anni	76,26	14,37	90,63
Manovale comune:			
sup. ai 20 anni	123,16	23,25	146,41
dai 18-20 anni	115,05	21,75	136,80
dai 16-18 anni	90,90	17,18	108,08
inf. ai 16 anni	63,22	11,93	75,15

RETRIBUZIONE ORARIA DONNE CATEGORIA MARMO E PIETRA

QUALIFICHE	Min. congl.	Conting.	TOTALE
1ª *Categoria*:			
sup. ai 20 anni	116,84	22,12	138,96
dai 18-20 anni	97,85	18,56	116,41
dai 16-18 anni	92,20	17,43	109,63
2ª *Categoria*:			
sup. ai 20 anni	110,50	20,93	131,43
dai 18-20 anni	92,55	17,56	110,11
dai 16-18 anni	82,06	15,56	97,62
inf. ai 16 anni	71,35	13,50	84,85
3ª *Categoria*:			
sup. ai 20 anni	103,45	19,62	123,07
dai 18-20 anni	87,08	16,56	103,64
dai 16-18 anni	77,74	14,75	92,49
inf. ai 16 anni	60,24	11,81	72,05

RETRIBUZIONE APPRENDISTI SETTORE ARTIGIANO MARMO E PIETRA

Età di assunzione

	Anni 14 e 15	Anni 16	Anni 17	Anni 18 e 19
	Durata anni 4	Durata anni 3½	Durata anni 3	Durata anni 2
1° semestre	40%	45%	45%	60%
2° semestre	50%	50%	55%	70%
3° semestre	55%	60%	65%	80%
4° semestre	60%	70%	75%	90%
5° semestre	70%	80%	85%	—
6° semestre	80%	90%	95%	—
7° semestre	90%	95%	—	—
8° semestre	95%	—	—	—

TABELLA *B*

Qualifiche operai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Vicenza - Lavorazione del marmo e pietra

Operai specializzati

— smodellatore;
— ornatista;
— scalpellino provetto capace di intagliare ed intarsiare alla perfezione;
— capolizza;
— sorvegliante di cava, di cantiere e di laboratorio che presta anche la sua opera come lavoratore.

Operai qualificati

— cavatore e riquadratore;
— tornitore;
— scalpellino comune;
— minatore;
— fresatore, sagomatore che esegue su disegno;
— filista armatore di cava;
— lucidatore capace di lucidare e stuccare tutti i materiali lapidei.

Manovali specializzati

— addetti alla preparazione dei fori per mina e al martello pneumatico;
— rifilatore (colui che esegue solo lavori di refilatura);

— lucidatore comune;

— filista comune di cava e di cantiere;

— segantino;

— mollatòre di lizza;

— cabinista semplice di cava (colui che è adibito alla sorveglianza di una cabina di cava, ne cura l'ordinaria manutenzione, con il compito di provvedere semplicement alla messa in moto e all'arresto dei motori);

— manovale di cava e di laboratorio addetti alla manovra dei blocchi e delle pietre lavorate.

Manovali comuni

— badilanti;

— carriolanti;

— addetti con continuità al carico, trasporto e scarico dei detriti e di altri materiali;

— addetti alla pulizia di locali di lavoro e di ufficio;

— addetti alla manutenzione ordinaria stradale;

— in genere tutti coloro che non sono specificati nelle categorie precedenti.

Ausiliari

— meccanico aggiustatore, operaio specializzato;

— tornitore meccanico, operaio specializzato;

— macchinista patentato, operaio specializzato;

— autista meccanico, operaio specializzato;

— meccanico, operaio qualificato;

— autista conducente, operaio qualificato;

— elettricista comune, operaio qualificato;

— fabbro, operaio qualificato;

— falegname, operaio qualificato;

— mugnaio alla battitura delle mole, operaio qualificato;

— carrettiere, manovale specializzato;

— custode e portinaio, manovale specializzato;

— addetto al magazzino, manovale specializzato;

— guardiano notturno e diurno, manovale specializzato;

— frantoista, manovale specializzato.

Per i lavori previsti dal 1° capoverso dell'articolo 20 del Contratto Nazionale di Lavoro verrà corrisposto una maggiorazione del 25% della retribuzione.

Per i lavori previsti dal 2° capoverso dell'articolo predetto verrà corrisposta una maggiorazione del 30% della retribuzione.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI VENEZIA, rappresentata dai signori: *Dall'Era Bruno* e *Pietro Ongaro*, assistiti dal dott. *Luigi Scaramuzza*,

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal segretario provinciale sig. *S. Fanelli*,

e

la S.I.L.D.E. (C.I.S.L.), rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Alessandro Cescato*,

e

l'U.I.L., rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani*,

si stipula

in data 15 ottobre 1959

il presente Accordo da valere per gli operai dipendenti da Aziende Artigiane che esercitano l'attività della lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1959 le aziende applicheranno, nei confronti degli operai dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato l'11 luglio 1959 in Roma.

Art. 2.

QUALIFICHE

Con riferimento agli articoli 5 e 58 del Contratto nazionale su menzionato, la classificazione degli operai e l'attribuzione delle mansioni viene concordata come in appresso:

Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati gli scalpellini provetti che sanno leggere il disegno, rilevare la sagoma, eseguire su disegno ed a regola d'arte qualsiasi modanatura piana e curva e sono capaci di intagliare ed intarsiare alla perfezione.

Operai qualificati: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati gli scalpellini riquadratori capaci di eseguire normali modanature piane e curve.

Manovali specializzati: sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico ma che comunque non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche sopraindicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione.

A titolo di esempio sono considerati manovali specializzati gli addetti alle macchine, i lucidatori e i rifilatori.

Manovali comuni: sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportano responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni. A titolo di esempio sono considerati manovali comuni i badilanti, addetti al carico e trasporto e scarico detriti, addetti alla pulizia dei locali di lavoro e di ufficio e in genere tutti coloro che non sono specificati nelle categorie precedenti.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° luglio 1959 agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caropane per i lavori pesanti nonchè dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 3,75 orarie) di cui al successivo art. 4.

Operaio specializzato:	Uomini	Donne
sup. 20 anni	186,60	—
dai 18-20 anni	181,50	—
dai 16-18 anni	161,10	—

	Uomini	Donne
Operaio qualificato:		
sup. 20 anni	167,45	141,35
dai 18-20 anni	162,65	118,90
dai 16-18 anni	143,30	112,20
inf. 16 anni	119,15	99,70
Manovale specializzato:		
sup. 20 anni	160,30	135,20
dai 18-20 anni	149,85	113,90
dai 16-18 anni	119 —	101,30
inf. 16 anni	94,50	88,65
Manovale comune:		
sup. 20 anni	147,10	124,40
dai 18-20 anni	137,65	105,10
dai 16-18 anni	109,55	94,30
inf. 16 anni	77,30	76,15

Art. 4.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA E INDENNITÀ DI CAROPANE

Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo Provinciale 13 luglio 1956 redatto presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, si riconosce che l'indennità sostitutiva di mensa è, nella Provincia di Venezia, di L. 20 giornaliere.

Inoltre, sempre in forza dell'art. 3 dell'Accordo sopra citato ai lavoratori adibiti alla lavorazione dei materiali lapidei viene corrisposta l'indennità di caro pane nella misura di L. 10 giornaliere.

Tali indennità frazionate ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore od a quel maggior orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, sono state riportate in cifra (L. 2,50 all'ora per l'indennità sostitutiva di mensa e L. 1.25 all'ora per l'indennità supplementare caropane) nei minimi di paga di cui al precedente art. 3: per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa e dell'indennità supplementare di caropane.

Art. 5.

SOSTITUZIONE FESTIVITÀ S. PATRONO

Con riferimento all'art. 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 la festività del S. Patrono coincidente con una delle altre festività indicate sotto la lettera *B* e *C* del sopra citato art. 16, viene fissato alla data 21 novembre od in altra giornata da concordarsi aziendalmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

LAVORI SPECIALI

In applicazione di quanto previsto nell'art. 20 e nell'art. 58 del Contratto nazionale di lavoro, l'indennità per lavori speciali, indicati nell'articolo stesso, è stata fissata nella misura del 10% della paga di fatto.

Art. 7.

INDUMENTI DI LAVORO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le aziende corrisponderanno ai lavoratori in sostituzione di un paio di calzature e di un paio di pantaloni, una indennità sostitutiva annua di L. 7.800 erogabili a rate mensili di L. 650.

Nell'ipotesi in cui l'importo globale sopra indicato venisse concesso in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno, l'azienda tratterrà dalle competenze dell'operaio tanti dodicesimi dell'importo stesso per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno.

Art. 8.

APPRENDISTI

Si conviene di continuare a dare applicazione a Contratto collettivo provinciale di lavoro per la disciplina del rapprto di tirocinio nell'artigianato stipulato in Venezia presso l'Ufficio Regionale del Lavoro il 23 settembre 1955.

Art. 9.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1959 ed valido fino al 30 giugno 1962.

Esso si intende tacitamente rinnovato salvo disdett di una delle parti con preavviso di mesi tre a mezz lettera raccomandata.

NORME TRANSITORIE

I minimi di paga base di cui all'art. 3 del present accordo verranno corrisposti nelle misure ivi indicat dal 1° novembre p. v.

Per il periodo anteriore (1° luglio 1959-31 ottob 1959) il minimo di paga oraria spettante ai lavorator deve venire corrisposto deducendo dai minimi sop indicati, l'importo di L. 3,75 all'ora (L. 2,50+L. 1,2 in quanto nel periodo considerato i lavoratori hann percepito l'indennità di mensa e l'indennità suppl mentare di caropane rispettivamente di L. 20 e L. 1 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1156.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle provincie di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741:

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si sommininistrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visti, per la provincia di Ancona:

— il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 15 febbraio 1960, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi e Termali — F.I.S.A S.C.A Provinciale —, il Sindacato Provinciale U.I. D.A.C. — U.I.L.; e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale C.I.S.N.A.L. Commercio;

— il contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960; stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto collettivo pari data;

Visti, per la provincia di Bari:

— l'accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, — FISASCA —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi — F.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi — U.I.L.A.M. —; al quale ha aderito il Settore Provinciale Commercio della C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Esercenti Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio — FISASCA —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi — F.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi — U.I. L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Pubblici Esercizi — C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Belluno:

— il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa;

— il contratto collettivo integrativo, pari data, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede;

Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Italiana del Lavoro:

Visti, per la provincia di Brescia:

— il contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi Bresciani e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale dei Lavoratori — C.I.S.N.A.L. —;

— il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto 23 settembre 1959;

Visti, per la provincia di Catania:

— l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1949, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti — Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina — e il Sindacato Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M., il Fronte Nazionale Lavoratori d'Italia;

— l'accordo collettivo 26 maggio 1950, stipulato tra l'Associazione Commercianti — Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina — e il Sindacato F.I. L.A.M. — Camera del Lavoro —, il Sindacato Albergo Mensa e Caffè — C.I.S.L. —;

— l'accordo collettivo 28 giugno 1954, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la C.G.I.L., la C.I.S. N.A.L., la C.I.S.L.;

— l'accordo collettivo 15 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti — Sezione Pubblici Esercizi — e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa, Caffè e Affini — C.I.S.L. —, il Sindacato F.I.L.A.M. — Camera del Lavoro —;

— l'accordo collettivo 21 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti — Sezione Bar, Caffè e Pasticcerie — e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. — Camera del Lavoro —, l'Unione Sindacale Lavoratori C.I.S.L., la C.I.S.N.A.L., la U.I.L.;

Visti, per la provincia di Ferrara:

— il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Ristoranti e Alberghi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I.S.A.C.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale Caffè e Bars, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale F.I. S.A.C.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Visti, per la provincia di Firenze:

— l'accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari di Ristoranti e Trattorie, l'Unione Commercianti di Prato e Mandamento e la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Proprietari Caffè, Bars, Pasticcerie, l'Unione Commercianti di Prato e Mandamento e la Sezione Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L.;

Visti, per la provincia di Lucca:

— l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie e la F.I.L.C.A.M.S., il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;

— l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Titolari di Bar, Caffè e la F.I.L.C.A.M.S., il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;

Visti, per la provincia di Macerata:

— il contratto collettivo integrativo 18 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L. Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la U.I.L. Provinciale;

— il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 18 giugno 1955;

Visti, per la provincia di Milano:

— l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1956, e relative tabelle, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Milanesi e la Sezione Provinciale del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. —;

— l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1956, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 15 novembre 1956;

Visti, per la provincia di Napoli:

— l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Esercenti Ristoranti, Trattorie, Osterie, Piccole Pensioni, Locande, Pizzerie ed Esercizi Similari e la C.I.S.L. Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, la U.I.L.A.M. Unione Provinciale Italiana Lavoratori Alberghi e Mensa, la C.I.S.N.A.L., Sindacato Provinciale Alberghi e Mensa;

— l'accordo collettivo 2 febbraio 1954, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. provinciale;

Visti, per la provincia di Novara:

— l'accordo collettivo 20 dicembre 1946, stipulato tra l'Associazione Provinciale Novarese dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini della Camera Confederale del Lavoro;

— l'accordo collettivo 21 luglio 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale Novarese dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini, la Federazione Provinciale dei Liberi Sindacati Addetti al Commercio;

— l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Pubblici Esercizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini, la Federazione Provinciale Sindacati dei Lavoratori Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini, la Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini;

— l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Esercenti di Caffè, Bars, Birrerie, Pasticcerie, Gelaterie, Locali Notturni e Sale da Ballo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio — C.G.I.L. —, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini — C.I.S.L. —, l'Unione Provinciale Dipendenti da Aziende Commerciali e Affini;

Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Visti, per la provincia di Parma:

— il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa C.G.I.L. , il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali C.I.S.L. , la Camera Sindacale Provinciale Lavoro U.I.L. ;

— il contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 1 luglio 1960.

Visti, per la provincia di Pistoia:

— l'accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, e relativa tabella, stipulato tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, la F.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.L. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale;

— l'accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo che precede;

— l'accordo collettivo 27 luglio 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi dell'Associazione Provinciale dei Commercianti e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.;

Visti, per la provincia di Reggio Calabria:

— il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Alberghi e Ristoranti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi — FISASCA — C.I.S.L. —, il Sindacato U.I.L.A.M. —;

— il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi — FISASCA —, l'Unione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. —;

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

— il contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

— il contratto collettivo integrativo, pari data, e relativa tabella, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto che precede;

Visti, per la provincia di Roma:

— l'accordo collettivo integrativo stipulato, in data 30 settembre 1959 tra l'Associazione Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali — FISASCA — C.I.S.L. —, la Federazione Provinciale Lavoratori d'Albergo, Mensa e Termali — F.I.L.A.M. C.G.I.L. —, la Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. U.I.L. —; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie, Rosticcerie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.N.A.L. —;

— l'accordo collettivo integrativo, e relative tabelle, stipulato il 14 marzo 1955 tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè, Bar, Pasticcerie ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali — F.I.L.A.M.-C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. U.I.L.; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè,

Bar, Pasticceria ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per il comune di Roma, l'accordo collettivo stipulato, in data 1 ottobre 1959, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffè, Bar, Pasticceria ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali — F.I.L.A.M. C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. U.I.L. —; al quale ha aderito la — A.M.P.E. C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Taranto:

— il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 17 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali — FISASCA C.I.S.L. —; in data 19 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M. C.G.I.L. —; in data 20 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M. U.I.L. —; in data 28 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Ristoranti e Trattorie, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi — A.M.P.E. C.I.S.N.A.L. — ;

— il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 20 settembre 1959, tra la Categoria Provinciale Esercenti Caffè Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercini e Termali — FISASCA - C.I.S.L. —; in data 23 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Caffè Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi e Termali — F.I.L.A.M. C.G.I.L. —; in data 26 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Caffè Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali — U.I.L.M. U.I.L. —; in data 26 settembre 1959 tra la Categoria Provinciale Esercenti Caffè Bar ed Esercizi Similari, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi — ANPE C.I.S.N.A.L. —;

Visti, per la provincia di Terni:

— l'accordo collettivo integrativo 14 giugno 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti — Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi — e la Camera Provinciale del Lavoro — C.G.I.L. —, l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana del Lavoro — U.I.L.A.M. —;

— l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, e relativo protocollo, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 14 giugno 1957;

Visti, per la provincia di Torino:

— l'accordo collettivo 8 febbraio 1951, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Torino e la F.I.L.C.A.T., la F.I.S.A.C.C., la U.I.L.;

— il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1956, e relativa tabella, stipulato tra gli Esercizi Pubblici Associati Torino e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, la Unione Italiana Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.L. —; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi — C.I.S.N.A.L. —;

— il contratto collettivo integrativo 8 marzo 1957, e relative tabelle, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 28 settembre 1956;

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 25 giugno 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa;

Visti, per la provincia di Treviso:

— l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti ed Esercenti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, l'Unione Italiana del Lavoro;

— il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, stipulato tra il Sindacato Esercenti Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M., l'Unione Sindacale Provinciale, la U.I.L.;

Visto, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Pubblici Esercizi e la F.I.L.A.M. Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Libero Provinciale Albergo e Mensa, la C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Verona:

— l'accordo collettivo 20 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti — Gruppo Pubblici Esercizi — e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.;

Visti, per la provincia di Vicenza:

— l'accordo collettivo 23 novembre 1951, e relativa tabella, stipulato tra la Categoria Pubblici Esercizi, con l'assistenza dell'Associazione Provinciale Commercianti, e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Affini — F.I.S.A.C. —, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio — F.I.L.C.E.A. —;

— l'accordo collettivo 15 giugno 1954, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Ancona, in data 5 maggio 1961, n. 4 e n. 6 della provincia di Bari, in data 24 maggio 1960, n. 5 della provincia di Belluno, in data 9 giugno 1960, n. 6 della provincia di Bolzano, in data 15 giugno 1960, n. 6 della provincia di Brescia, in data 26 aprile 1960, n. 9 e n. 11 della provincia di Catania, in data 16 agosto 1960, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961, n. 16 della provincia di Firenze, in data 15 marzo 1961, n. 38 e n. 39 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, n. 28 della provincia di Milano, in data 15 febbraio 1961, n. 21 e n. 23 della provincia di Napoli, in data 28 aprile 1960 e 24 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 6 della provincia di Padova, in data 29 luglio 1961, n. 22 e n. 39 della provincia di Parma, in data 3 maggio 1960 e 30 giugno 1961, n. 13 della provincia di Pistoia, in data 25 maggio 1961, n. 2 e n. 9 della provincia di Reggio Calabria, in data 23 aprile 1960 e 13 agosto 1960, n. 3 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960, n. 10 della provincia di Roma, in data 10 dicembre 1960, n. 5 e n. 9 della provincia di Taranto, in data 9 agosto 1960 e 15 settembre 1960, n. 16 e n. 17 della provincia di Terni, in data 15 febbraio 1961, n. 31 della provincia di Torino, in data 6 settembre 1960, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, n. 5 e n. 21 della provincia di Treviso, in data 17 maggio 1960 e 18 luglio 1961, n. 4 della provincia di Venezia, in data 20 luglio 1960, n. 9 della provincia di Verona, in data 14 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria:

— per la provincia di Ancona, contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960, relativo al personale dipendente da ristoranti e trattorie e contratto collettivo integrativo 15 febbraio 1960, relativo al personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo;

— per la provincia di Bari, accordo collettivo integrativo 16 febbraio 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, relativo al personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo;

— per la provincia di Belluno, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, e contratto collettivo integrativo 1 agosto 1951, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie ed esercizi similari;

— per la provincia di Bolzano, accordo collettivo integrativo 1 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, caffè, bars, bottiglierie, gelaterie, birrerie e pasticcerie;

— per la provincia di Brescia, contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari;

— per la provincia di Catania, accordo collettivo integrativo 13 giugno 1949 e accordo collettivo 26 maggio 1950, relativi al personale interno dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina, accordo collettivo 28 giugno 1954, relativo ai lavoranti addetti ai servizi extra dei bars e pasticcerie, accordo collettivo 15 aprile 1957, relativo al personale addetto ai servizi speciali dei caffè, bars e pasticcerie, accordo collettivo 21 settembre 1959, relativo al personale non impiegatizio dei bars, caffè e pasticcerie;

— per la provincia di Ferrara, contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole

trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 2 luglio 1958, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare;

— per la provincia di Firenze, accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 22 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da caffè, bars, pasticcerie;

— per la provincia di Lucca, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell'art 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

— per la provincia di Macerata, contratto collettivo integrativo 18 giugno 1955, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, pensioni, locande e similari, e contratto collettivo integrativo 31 maggio 1955, relativo ai dipendenti da bars, caffè, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro pubblico esercizio similare;

— per la provincia di Milano, accordo collettivo integrativo 15 novembre 1956, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, osterie con cucina ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 19 luglio 1956, relativo ai dipendenti da caffè, bars birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari;

— per la provincia di Napoli, accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, piccole pensioni e locande, e accordo collettivo 2 febbraio 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie e pasticcerie;

— per la provincia di Novara, accordi collettivi 20 dicembre 1946 e 21 luglio 1949, concernenti le indennità di carovita per i dipendenti da aziende commerciali, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, bottiglierie e sale da ballo;

— per la provincia di Padova, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

— per la provincia di Parma, contratto collettivo integrativo 1 luglio 1960, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e contratto collettivo integrativo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, confetterie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare;

— per la provincia di Pistoia, accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, accordo collettivo integrativo 27 luglio 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie e sale da ballo, e accordo collettivo 27 luglio 1959, concernente il frazionamento del riposo settimanale negli esercizi pubblici;

— per la provincia di Reggio Calabria, contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, e contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo ed esercizi similari;

— per la provincia di Reggio Emilia, contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, relativo al personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e contratto collettivo integrativo 15 maggio 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari;

— per la provincia di Roma, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da ristoranti e trattorie, rosticcerie ed esercizi similari, e accordo collettivo integrativo 14 marzo 1955, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

— per il comune di Roma, accordo collettivo 1 ottobre 1959, concernente le retribuzioni degli apprendisti barista e degli altri dipendenti da caffè, bars e pasticcerie;

— per la provincia di Taranto, contratto collettivo integrativo 17, 19, 20 e 28 settembre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio, e contratto collettivo integrativo 20, 23 e 26 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo;

— per la provincia di Terni, accordo collettivo integrativo 14 giugno 1957, relativo ai dipendenti da pubblici esercizi (ristoranti e trattorie, piccole pensioni,

ıde, piccole trattorie e osterie con cucina che abo non più di nove camere per alloggio), e accordo ttivo integrativo 17 dicembre 1956, relativo ai dilenti da pubblici esercizi, (caffè, bars, pasticcerie sercizi similari);

per la provincia di Torino, accordo collettivo bbraio 1951, concernente l'adeguamento salariale i dipendenti dei pubblici esercizi, contratto colvo integrativo 28 settembre 1956, relativo al perso dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi siri, e contratto collettivo integrativo 8 marzo 1957, ivo al personale dipendente da caffè, bars, bir-, bottiglierie, gelaterie, negozi di pasticceria e etteria ed ogni altro esercizio similare;

per la provincia di Trento, accordo collettivo iugno 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da pub esercizi, ristoranti e similari;

per la provincia di Treviso, accordo collettivo grativo 17 dicembre 1956, relativo ai dipendenti da ıde di ristorante, trattorie, piccole pensioni, lo-e, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiaıon più di 9 camere per alloggio, e contratto colvo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai dipendenı caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale ıallo;

per la provincia di Venezia, contratto collettivo grativo 15 giugno 1956, relativo ai dipendenti da rianti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi simi-, caffè, bars, pasticcerie e confetterie;

— per la provincia di Verona, accordo collettivo 20 luglio 1959, relativo al personale interno e impiegatizio dipendente da pubblici esercizi;

— per la provincia di Vicenza, accordo collettivo 23 novembre 1951, relativo ai dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, e accordo collettivo 15 giugno 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro esercizio similare.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate negli accordi e nei contratti collettivi di cui al primo comma, delle provincie di Ancona, Bari, Belluno, Bolzano, Brescia, Catania, Ferrara, Firenze, Lucca, Macerata, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 71. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE E SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il giorno 15 febbraio 1960 in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti

tra

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI ANCONA rappresentato dal suo Presidente cav. *Augusto Bedetti* assistito dal Direttore dell'UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI cav. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione sindacale composta dai signori *Giorgio Caleffi*, comm. *Aldo Piermattei* e *Ercole Specchi*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.) rappresentata dai signori *Storti Marcello, Lucarini Giampaolo, Volterra Giuliano* e *Giorgini Remo* assistiti dal sig. *Emidio Massi*, Segretario della CAMERA DEL LAVORO

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI aderente alla F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, rappresentato dal sig. *Genovino Stacchio* assistito dalla UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Sindacale sig. *Luigi Pietripaoli,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.D.A.C.-U.I.L. rappresentato dal suo Segretario rag. *Gualtiero Pignocchi* e dalla Delegazione Sindacale composta dal geom. *Ennio Mancini* e *Argeo Ragni* assistiti dal Segretario responsabile provinciale della U.I.L. sig. *Vittorio Gentili.*

Il giorno 15 febbraio 1960, in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti,

tra

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI ANCONA rappresentato dal suo Presidente cav. *Augusto Bedetti* assistito dal Direttore dell'UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI cav. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Giorgio Caleffi*, comm. *Aldo Piermattei* e *Ercole Specchi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. COMMERCIO rappresentato dal rag. *Alfredo Gizzi* assistito dal sig. *Violet Walter*

si è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro del 15 maggio 1959 da valere per tutto il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e sale da ballo della provincia di Ancona compresi nella sfera di applicazione del suddetto contratto nazionale.

Il presente contratto sostituisce, alla data della sua entrata in vigore e per tutta la materia da esso regolata, tutte le norme di precedenti accordi provinciali, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto che saranno mantenute « ad personam » ai lavoratori in servizio alla data della stipulazione del presente contratto.

Art. 1.

MINIMI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

(Art. 2 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Personale impiegatizio: per 8 ore giornaliere di lavoro o 48 settimanali.

	Uomini	Donne
Impiegati di 1ª categoria		
Direttore	23.520	—
Impiegati di 2ª categoria		
Uomo di età superiore ai 21 anni	19.500	—
Donna di età superiore ai 21 anni	—	16.580
Impiegati di 3ª categoria		
Uomo di età superiore ai 21 anni	13.320	—
Uomo dai 19 ai 21 anni	7.700	—
Uomo dai 17 ai 19 anni	5.720	—
Uomo di età inferiore ai 17 anni	3.740	—
Donna di età superiore ai 21 anni	—	11.330
Donna dai 19 ai 21 anni	—	6.550
Donna dai 17 ai 19 anni	—	4.870
Donna di età inferiore ai 17 anni	—	3.190

ersonale non impiegatizio dipendente da ristoranti e trattorie: per 9 ore di lavoro giornaliere o 54 settimanali.

Esercizi di 1ª categoria	Uomini	Donne
1° Cuoco	18.870	—
2° Cuoco	16.470	—
3° Cuoco	15.030	—
Argentiere	11.550	—
Dispensiere di fiducia	14.670	—
Uomo di fatica ed altre categorie	11.430	—
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	4.950	—
Ragazzi sotto i 16 anni	3.850	—

Esercizi di 2ª, 3ª e 4ª categoria		
1° Cuoco	16.470	—
2° Cuoco	15.030	—
Uomo di fatica ed altre categorie	10.830	—
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	4.400	—
Ragazzi sotto i 16 anni	3.300	—

Personale non impiegatizio dipendente da osterie con cucina: per 9 ore di lavoro giornaliere o 54 settimanali.

Cuoco	14.430	—
Uomo di fatica ed altre categorie	10.200	—
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	3.850	—
Ragazzi sotto i 16 anni	2.750	—

Apprendisti. — I minimi di retribuzione mensile degli apprendisti sono fissati secondo le percentuali stabilite dall'art. 12 del C.N.N.L. 15 maggio 1959 che qui di seguito riportiamo:

Giovani assunti dal 14° al 17° anno di età (durata anni 3)

— per i primi quattro mesi di servizio = 1/4 dello stipendio minimo fissato per il personale di minore qualifica della categoria
— per l'anno successivo = 1/2 idem
— per il periodo restante = 2/3 idem

Giovani assunti dal 17° al 19° anno di età (durata anni 2)

— per i primi quattro mesi di servizio = 1/2 idem
— per l'anno successivo = 2/3 idem
— per il periodo restante = 3/4 idem

Giovani assunti dopo il 19° anno di età

— per i primi sei mesi = 3/4 idem
— per il periodo restante = 4/5 idem

Per il personale femminile, escludendo quello per cui la retribuzione è stabilita in relazione al sesso, i suddetti minimi vengono ridotti del 15%.

Per tutti i Comuni della Provincia, esclusi il Capoluogo, Fabriano, Falconara, Jesi, Osimo e Senigallia tutti i minimi di retribuzione più sopra stabiliti saranno ridotti del 10%.

In aggiunta alle retribuzioni sopra indicate, viene corrisposta una indennità di contingenza nella misura che — per effetto della scala mobile — verrà trimestralmente comunicata.

A tutti i lavoratori retribuiti mensilmente l'indennità di contingenza deve essere corrisposta per 30 giorni.

Ove il personale di cui al presente contratto usufruisca del vitto a carico del datore di lavoro, verrà operata una trattenuta sulla indennità mensile della contingenza spettante nella misura del 25%.

Art. 2.

TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

(Art. 17 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Dall'orario di lavoro di cui al precedente art. 1 resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è calcolato in 1 ora giornaliera.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

(Art. 23 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

La prevista maggiorazione per il lavoro prestato nella protrazione dell'orario di chiusura è stabilita nella misura del 25% sull'intera retribuzione del solo personale non retribuito a percentuale.

Art. 4.

SERVIZIO DI RINFRESCHI E RICEVIMENTI

(Art. 49 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Per il servizio a domicilio, il compenso fisso è così determinato:

rinfreschi semplici	L.	2.500
lunch	»	3.000
pranzi con più di 25 persone	»	3.500

Art. 5.

ESERCIZI DI STAGIONE

(Art. 93 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Ferme le maggiorazioni previste per il personale impiegatizio, per il personale non impiegatizio vengono fissate le seguenti percentuali di maggiorazione sui minimi di cui all'art. 1:

per ingaggio sino a un mese	30%
per ingaggio sino a 2 mesi	20%
per ingaggio oltre 2 mesi	10%

Art. 6.

(Art. 95 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

La ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, dà diritto al datore di lavoro di effettuare una trattenuta del 50% sulla maggiorazione di retribuzione stabilita per il lavoro stagionale.

Art. 7.

(Art. 112 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 1960 e seguirà le sorti del contratto normativo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 FEBBRAIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il giorno 15 febbraio 1960 in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti

t r a

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI ANCONA rappresentato dal suo Presidente cav. *Augusto Bedetti* assistito dal Direttore dell'UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI cav. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione sindacale composta dai signori *Giorgio Caleffi*, comm. *Aldo Piermattei* e *Ercole Specchi*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.) rappresentata dai signori *Storti Marcello, Lucarini Giampaolo, Volterra Giuliano* e *Giorgini Remo* assistiti dal sig. *Emidio Massi,* Segretario della CAMERA DEL LAVORO

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI aderente alla F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, rappresentato dal sig. *Genovino Stacchio* assistito dalla UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Sindacale sig. *Luigi Pietripaoli,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.D.A.C.-U.I.L. rappresentato dal suo Segretario rag. *Gualtiero Pignocchi* e dalla Delegazione Sindacale composta dal geom. *Ennio Mancini* e *Argeo Ragni* assistiti dal Segretario responsabile provinciale della U.I.L. sig. *Vittorio Gentili.*

Il giorno 15 febbraio 1960, in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti,

t r a

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI ANCONA rappresentato dal suo Presidente cav. *Augusto Bedetti* assistito dal Direttore dell'UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI cav. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Giorgio Caleffi*, comm. *Aldo Piermattei* e *Ercole Specchi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. COMMERCIO rappresentato dal rag. *Alfredo Gizzi* assistito dal sig. *Violet Walter*

si è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro 15 maggio 1959, da valere per tutto il personale dipendente da trattorie e ristoranti della provincia di Ancona compresi nella sfera di applicazione del suddetto contratto nazionale.

Il presente contratto sostituisce, alla data della sua entrata in vigore e per tutta la materia da esso regolata, tutte le norme di precedenti accordi provinciali, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto che saranno mantenute « ad personam » ai lavoratori in servizio alla data della stipulazione del presente contratto.

Art. 1.

MINIMI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

(Art. 2 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Personale impiegatizio: per 8 ore di lavoro giornaliero o 48 settimanali.

	Uomini	Donne
Impiegati di 1ª categoria		
Direttore	23.520	—
Impiegati di 2ª categoria		
Uomo di età superiore ai 21 anni	19.500	—
Donna di età superiore ai 21 anni	—	16.580
Impiegati di 3ª categoria		
Uomo di età superiore ai 21 anni	13.320	—
Uomo dai 19 ai 21 anni	7.700	—
Uomo dai 17 ai 19 anni	5.720	—
Uomo di età inferiore ai 17 anni	3.740	—
Donna di età superiore ai 21 anni	—	11.330
Donna dai 19 ai 21 anni	—	6.550
Donna dai 17 ai 19 anni	—	4.870
Donna di età inferiore ai 17 anni	—	3.190

Personale non impiegatizio: per 9 ore giornaliere di lavoro o 54 settimanali.

Esercizi di 1ª categoria	Uomini	Donne
1° Banconiere	15.960	—
2° Banconiere	14.430	—
Aiuto banconiere	11.360	—
Uomo di fatica ed altre categorie	10.890	—
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	4.950	—
Ragazzi sotto i 16 anni	3.850	—
Esercizi di 2ª, 3ª e 4ª categoria		
1° Banconiere	14.550	—
2° Banconiere	13.010	—
Aiuto banconiere	10.540	—
Uomo di fatica ed altre categorie	10.300	—
Ragazzi dai 16 ai 18 anni	4.400	—
Ragazzi sotto i 16 anni	3.300	—

APPRENDISTI. — I minimi di retribuzione mensile degli apprendisti sono fissati secondo le percentuali stabilite dall'art. 12 del C.N.N.L. 15 maggio 1959 che qui di seguito riportiamo:

Giovani assunti dal 14° al 17° anno di età (durata anni 3)

— per i primi quattro mesi di servizio = 1/4 dello stipendio minimo fissato per il personale di minore qualifica della categoria

— per l'anno successivo = 1/2 idem

— per il periodo restante = 2/3 idem

Giovani assunti dal 17° al 19° anno di età (durata anni 2)

— per i primi quattro mesi di servizio = 1/2 idem
— per l'anno successivo = 2/3 idem
— per il periodo restante = 3/4 idem

Giovani assunti dopo il 19° anno di età

— per i primi sei mesi = 3/4 idem
— per il periodo restante = 4/5 idem

Per il personale femminile, escludendo quello per cui la retribuzione è stabilita in relazione al sesso, i suddetti minimi vengono ridotti del 15%.

Per tutti i Comuni della Provincia, esclusi il Capoluogo, Fabriano, Falconara, Jesi, Osimo e Senigallia tutti i minimi di retribuzione più sopra stabiliti saranno ridotti del 10%

In aggiunta alle retribuzioni sopra indicate, viene corrisposta una indennità di contingenza nella misura che — per effetto della scala mobile — verrà trimestralmente comunicata.

A tutti i lavoratori retribuiti mensilmente l'indennità di contingenza deve essere corrisposta per 30 giorni.

Ove il personale di cui al presente contratto usufruisca del vitto a carico del datore di lavoro, verrà operata una trattenuta sulla indennità mensile della contingenza spettante nella misura del 25%.

Art. 2.

TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

(Art. 17 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Dall'orario di lavoro di cui al precedente art. 1 resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è calcolato in 1 ora giornaliera.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

(Art. 22 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

La prevista maggiorazione per il lavoro prestato nella protrazione dell'orario di chiusura è stabilita nella misura del 25% sull'intera retribuzione del solo personale retribuito in misura fissa.

Art. 4.

SERVIZIO DI RINFRESCHI E RICEVIMENTI

(Art. 47 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti o per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio viene stabilita nel 12%.

Per il servizio a domicilio, il compenso fisso è così determinato:

rinfreschi semplici	L.	2.500
lunch	»	3.000

Art. 5.

ESERCIZI DI STAGIONE

(Art. 90 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Ferme le maggiorazioni previste dal contratto nazionale per il personale impiegatizio, per il personale non impiegatizio vengono fissate le seguenti percentuali di maggiorazione sui minimi di cui all'art. 1:

per ingaggio sino a un mese	30%
per ingaggio sino a 2 mesi	20%
per ingaggio oltre 2 mesi	10%

Art. 6.

(Art. 93 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

La ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, dà diritto al datore di lavoro di effettuare una trattenuta del 50% sulla maggiorazione di retribuzione stabilita per il lavoro stagionale.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

(Art. 110 del C.N.N.L. 15 maggio 1959)

Il presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 1960 e seguirà le sorti del contratto normativo nazionale di lavoro del 15 maggio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 FEBBRAIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1959 il giorno 16 del mese di febbraio in Bari, presso la FEDERAZIONE DEI COMMERCIANTI,

tra

il SINDACATO ESERCENTI RISTORANTI TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI della provincia di Bari, rappresentato dal suo presidente comm. rag. *Pasquale Annoscia*, assistito dal vice-direttore della Federazione comm. *Umberto De Giglio*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PUBBLICI ESERCIZI di Bari della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio FISASCA aderente alla C.I.S.L. rappresentato dai signori *Paduanelli Gemmino* e *Mele Luigi* assistiti dai signori *Di Giesi Raffaele*, segretario sindacale della C.I.S.L. e *Nardelli Onofrio*;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI aderente alla F.I.L.A.M. della C.G.I.L., rappresentato dai signori *Scatolino Saverio* e *Romano Arnaldo* assistiti dalla signora *Pierri Carmela* della F.I.L.A.M. e dal sig. *Accardi Ernesto* della Camera del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI aderente alla U.I.L.A.M. della U.I.L. rappresentato dal segretario provinciale sig. *Verni Gennaro, Grilli Alfonso* e *Panza Domenico* assistiti dal sig. *Italiano Carlo* della Segreteria Provinciale U.I.L.;

si è stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente da Ristoranti, Trattorie ed Esercizi similari dela provincia di Bari.

Art. 1.

Tutti gli esercizi pubblici della provincia di Bari sono divisi, a tutti gli effetti dal presente Accordo, nelle categorie risultanti dalle rispettive licenze di esercizio.

Art. 2.

Alle qualifiche del personale previsto dall'art. 2 del C.C.N.L. nella 3ª categoria sono aggiunte le seguenti: aiuto cuoco e garzone di cucina.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la Commissione Paritetica è costituita da dodici rappresentanti di cui 6 da designarsi dal Sindacato Provinciale Esercenti Ristoranti, Trattorie ed Esercizi affini; due per ognuna delle tre Organizzazioni dei Lavoratori costituite nel presente accordo.

Tale designazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Art. 4.

Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di tre.

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di due per ogni singolo esercizio.

Art. 5.

In riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. dall'orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è fissato in ragione di mezz'ora per ogni pasto.

Art. 6.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 del Contratto Nazionale, la maggiorazione relativa al lavoro nella protrazione di orario di chiusura è fissata in ragione del 50 %.

Art. 7.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 28 del C.C.N.L. al personale in ferie, retribuito con sistema misto nell'ipotesi di cui al secondo comma dello stesso art. 28 del C.C.N.L. sarà corrisposta una indennità sostitutiva della percentuale corrispondente al 35 %.

Art. 8.

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente contratto. La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta al personale all'atto in cui il cliente paga il conto.

Art. 9.

Le percentuali di servizio da applicarsi sui conti dei clienti è fissata nella misura seguente:

negli esercizi extra	15 %
negli esercizi di 1ª categoria	13 %
negli esercizi di 2ª categoria	12 %
negli esercizi di 3ª categoria	11 %
negli esercizi di 4ª categoria	10 %

Art. 10.

In riferimento all'art. 54 del C.C.N.L. viene tassativamente esclusa ogni forma di retribuzione fissa per il personale tavoleggiante.

Per i banchetti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbia tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 %.

Il 2 % di detta percentuale sarà devoluto al personale interno e ripartito secondo il punteggio di cui all'articolo 18.

Art. 11.

La indennità sostitutiva del vitto è fissata in L. 300 per i due pasti giornalieri.

Art. 12.

In relazione all'art. 53 del C.C.N.L. il compenso integrativo fisso mensile, oltre alla partecipazione alla percentuale per i capi-camerieri o maître-d'hòtel, rimane stabilito in L. 4.000. La partecipazione dei capi camerieri o maître-d'hòtel alla percentuale s'intende maggiorata del 10 % rispetto alla partecipazione del restante percentualista.

Art. 13.

In riferimento all'art. 63 del C.C.N.L., il personale assunto per banchetti o speciali servizi sarà remunerato così come appresso:

a) per servizi speciali nella città effettuati di giorno	L.	3.500
b) per servizi speciali nella città effettuati di notte	»	4.000
c) per servizi speciali fuori città effettuati di giorno	»	6.000
d) per servizi speciali fuori città effettuati di notte	»	7.000

I suddetti compensi si intendono comprensivi del vitto qualora esso viene usufruito dal personale, in caso contrario, in aggiunta a quanto sopra stabilito, dovrà essere corrisposta la indennità corrispondente.

La durata del servizio non potrà essere superiore alle ore 9, esclusa quella dei pasti.

Le spese di viaggio, per i servizi fuori residenza, saranno a totale carico del datore di lavoro.

Art. 14.

In riferimento all'art. 92 del C.C.N.L., il personale assunto da Esercizi di Stagione avrà diritto ad una retribuzione maggiorata rispetto al salario del personale assunto a tempo indeterminato del:

30 % per ingaggio fino ad un mese.

20 % per ingaggio fino a due mesi:

10 % per ingaggio oltre due mesi e fino al termine della stagione.

Art. 15.

La trattenuta a titolo cautelativo prevista dall'articolo 95 del C.C.N.L. viene determinata nella misura del 20 %.

Art. 16.

Il personale salariato che presta servizio nei locali notturni avrà diritto ad una maggiorazione del 20 % sul salario minimo previsto dal presente accordo.

Art. 17

Le percentuali di servizio previste dal presente accordo all'art. 9 si intendono maggiorate del 2 % per ogni categoria di esercizio a favore del personale interno la cui ripartizione deve avvenire secondo il punteggio previsto dall'art. 18 del presente accordo.

Art. 18.

Il punteggio di ripartizione della percentuale di servizio per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari è il seguente:

PERCENTUALISTI

Capo servizio	punti	1[illegible]
Camerieri	»	1[illegible]
Demi Chef	»	
Commis	»	

Nei locali dove il numero dei Commis è inferiore al numero dei camerieri, verranno corrisposti, ai predetti Commis, 6 punti anzichè 5.

PERSONALE INTERNO

Capo cuoco	punti	1[illegible]
Sotto capo cuoco	»	
Capo partita	»	
Tutto il rimanente personale	»	

Art. 19.

Sugli incassi effettuati dai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 10 %.

Art. 20.

Per le vertenze di lavoro, è obbligatorio il tentativo di conciliazione fra le Organizzazioni Sindacali interessate.

Art. 21.

Il presente accordo avrà la durata di due anni, con decorrenza dalla data di stipulazione. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti, almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art 22.

Restano ferme le condizioni di miglior favore. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti si riportano al C.C.N.L. del 23 ottobre 1954.

TABELLA DEI SALARI E DEGLI STIPENDI

Categoria del Personale	Esercizi di 1ª e 2ª Categ.	Esercizi di 3ª e 4ª Categ.
	Lire	Lire
Categoria A		
Direttore	55.000	—
Categoria B		
V Direttore cont. di concetto	43.000	35.000
Categoria C		
Economo controllore	35.000	32.000
Impiegato d'ordine	35.000	32.000
Cassiere marchiere o tallonista	35.000	32.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria del Personale	Esercizi di 1ª e 2ª Categ.	Esercizi di 3ª e 4ª Categ.
	Lire	Lire
1ª *Categoria*		
Capo cuoco	45.000	37.000
2ª *Categoria*		
Sotto capo cuoco	39.000	32.000
Cuoco unico	39.000	32.000
Pizzaiolo	30.000	28.000
Dispensiere cantiniere	35.000	30.000
Banconista tavola calda e fredda	33.000	27.000
3ª *Categoria*		
Aiuto cuoco	30.000	27.000
Aiuto dispensiere cantin. Commis	28.000	27.000
Garzone lavapiatti:		
superiori ai 20 anni	25.000	24.000
18-20 anni	23.000	21.000
inferiori ai 18 anni	17.000	16.000
4ª *Categoria*		
Uomo di fatica fattorino:		
superiori ai 20 anni	25.000	24.000
dai 18 ai 20 anni	23.000	21.000
inferiori ai 18 anni	17.000	16.000

I salari e gli stipendi di cui sopra si intendono comprensivi del caro-pane e della indennità di contingenza in vigore alla data di stipulazione del presente accordo.

Per il personale femminile, ai suddetti salari e stipendi si apporterà la riduzione del 10 %.

Per i Comuni della Provincia aventi popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, i suddetti salari e stipendi si intendono ridotti del 10 %.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 3 AGOSTO 1959,

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE E SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno 1959 il giorno 3 del mese di agosto in Bari, presso la FEDERAZIONE DEI COMMERCIANTI,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ESERCENTI CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE E SALE DA BALLO, rappresentato dal suo presidente cav. uff. *Armando Scaturchio*, assistito dal vice-direttore della Federazione commendator *Umberto De Giglio*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PUBBLICI ESERCIZI di Bari della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio FISASCA aderente alla C.I.S.L. rappresentato dal sig. *Paduanelli Gemmino* e *Mele Luigi*, assistiti dai signori *Di Gicsi Raffaele*, Segretario sindacale della C.I.S.L. e *Nardelli Onofrio*;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI aderente alla F.I.L.A.M. della C.G.I.L. rappresentato dal sig. *Scatolino Saverio, Barile Domenico* e *Rivolta Enrico* assistiti dalla signora *Pierri Carmela* della F.I.L.A.M. e dal sig. *Accardi Ernesto* della Camera del Lavoro;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI aderente alla U.I.L.A.M. rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Verni Gennaro, Grilli Alfonso* e *Panza Domenico*, assistiti dal sig. *Italiano Carlo* della Segreteria Provinciale U.I.L.;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI aderente alla C.I.S.N.A.L. rappresentato dai signori *Franco Ceglie*, coordinatore del settore Commercio e comm. *Salvatore Russo*.

Si è stipulato il presente Accordo Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 e successive modificazioni, da valere per il personale dipendente da Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo della provincia di Bari.

Art. 1.

Tutti gli esercizi della provincia di Bari sono divisi agli effetti del presente accordo, nelle categorie risultanti dalle rispettive licenze di esercizio.

Art. 2.

Alle qualifiche del personale previste dall'art. 2 del C.C.N.L. sono aggiunte le seguenti: porgitori di gelati pre-confezionati, autista, conducenti cicli e motocicli, fattorini; tutte considerate di 3ª categoria.

Art. 3.

Con riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. le parti prendono impegno di costituire con separato atto, la Commissione Provinciale Paritetica di qualifica.

Art. 4.

Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di tre.

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria potranno essere assunti apprendisti nel numero massimo di due per ogni esercizio.

Art. 5.

In riferimento all'art. 17 del C.C.N.L. dall'orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione della refezione che è fissato in ragione di mezz'ora per ogni refezione.

Art. 6.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del C.C.N.L. la maggiorazione relativa al lavoro nella protrazione di orario di chiusura è fissata in ragione del 50%.

Art. 7.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 del C.C.N.L. al personale in ferie, retribuito con sistema misto nell'ipotesi di cui al 2° comma dello stesso art. 27 sarà corrisposta una indennità sostitutiva della percentuale corrispondente al 35 %.

Art. 8.

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nella tabella che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 9.

Le percentuali di servizio da applicarsi sui conti dei clienti sono:

esercizi di 1ª e 2ª categoria	il 20 %
esercizi di 3ª categoria	» 17 %
esercizi di 4ª categoria	» 10 %
bottiglierie e fiaschetterie	» 12 %
birrerie	» 17 %
locali adibiti a biliardo	» 15 %

La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta al personale seralmente, alla chiusura dei conti.

Art. 10.

In riferimento all'art. 47 del C.C.N.L., per i servizi di rinfresco o ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, anche a domicilio, purchè abbiano tali caratteristiche, la percentuale di servizio è stabilita in ragione del 16 %.

Art. 11.

In riferimento all'art. 61 del C.C.N.L. al personale extra assunto per banchetti o speciali servizi, sarà remunerato così come appresso:

per i servizi della durata fino a 4 ore e mezzo	L. 2.500
per i servizi della durata fino a 9 ore	» 3.500
per i servizi della durata oltre la mezzanotte	» 4.000
per i servizi fuori Comune	» 5.500

Per i banchetti (esclusi i servizi di buffets), intendendosi per tali quelli in cui vengono servite portate da ristoranti, verrà usato nei riguardi del personale extra, lo stesso trattamento previsto dall'art. 13 dell'Accordo Integrativo Provinciale al C.C.N.L. per il personale di ristoranti e trattorie del 16 febbraio 1959.

Per le ore eccedenti quelle stabilite per ogni servizio, il compenso relativo sarà in rapporto alla paga fissata per il servizio stesso.

Al personale interno assunto per banchetti e per speciali servizi verranno corrisposti i seguenti compensi:

per i servizi della durata fino a 4 ore e mezzo	L. 1.500
per i servizi della durata fino a 9 ore	» 2.000
per i servizi della durata oltre la mezzanotte	» 2.500
per i servizi fuori Comune	» 2.800

Per i servizi fuori Comune, oltre al suddetto compenso, il personale avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, al vitto, ed in caso di pernottamento, all'alloggio.

Il servizio si intenderà iniziato dal momento dell'arrivo sul posto, non considerandosi a tutti gli effetti per servizio, il tempo trascorso in viaggio per raggiungere il luogo dove viene svolto il servizio stesso.

Per i servizi extra, il personale dovrà essere soddisfatto delle sue spettanze, a fine servizio.

Art. 12.

In relazione all'art. 51 del C.C.N.L. il compenso integrativo fisso mensile, oltre alla partecipazione alla percentuale, per i capi camerieri o capi servizio, rimane stabilita in L. 4.000.

La partecipazione dei capi camerieri o capi servizio alla percentuale, si intende maggiorata del 10 % rispetto alla partecipazione del restante personale percentualista.

Art. 13.

La retribuzione dovuta al personale assunto da esercizi di stagione di cui all'art. 88 del C.C.N.L. deve essere maggiorata, per il personale salariato assunto a tempo determinato, del:

30 % per ingaggio fino ad un mese;

20 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre i due mesi e fino al termine della stagione;

rispetto al salario minimo contrattuale stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 14.

La trattenuta a titolo cautelativo di cui al primo comma dell'art. 93 del C.C.N.L. è fissata nella misura del 50 % della maggiorazione di cui all'art. 12 del presente accordo.

Art. 15.

Nei locali notturni, il personale salariato, ha diritto ad una maggiorazione del 20 % sul salario minimo previsto dall'art. 8 del presente accordo.

Art. 16.

Per le vertenze di lavoro, è obbligatorio il tentativo di conciliazione fra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.

Art. 17.

In riferimento all'art. 8 del presente accordo i minimi di paga vengono come appresso stabiliti:

QUALIFICHE	Locali di 1ª 2ª categoria	Locali di 3ª 4ª categoria
Personale impiegatizio		
Categoria A	Lire	Lire
Direttore	54.000	50.000
Categoria B		
Vice direttore	44.000	39.000
Contabile di concetto	44.000	39.000
Categoria C		
Gerente Interposta persona	36.000	32.000
Economo controllore	36.000	32.000
Impiegato d'ordine	35.000	32.000
Cassiere	30.000	28.000

QUALIFICHE	Locali 1ª e 2ª categoria	Locali 3ª e 4ª categoria
	Lire	Lire
Dattilografo	30.000	28.000
Capo banconiere di pasticceria	32.000	30.000
Banconiere di pasticceria o confett.	30.000	28.000
Personale non impiegatizio		
1ª *Categoria*		
Capo gelatiere per tutto l'anno	39.000	35.500
Capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione dei coktails	36.000	30.500
2ª *Categoria*		
Gelatiere per tutto l'anno	33.000	30.500
Barista	29.000	27.500
Banconiere tavola calda e fredda	30.000	28.500
Secondo banconiere di pasticceria	29.000	27.500
Dispensiere e magazziniere	29.000	27.500
Caffettiere e spillatore	29.000	27.500
Addetto ai bigliardi	29.000	27.500
3ª *Categoria*		
Aiuto Barista:		
di età superiore ai 20 anni	26.000	23.500
dai 18 ai 20 anni	24.000	21.500
dai 16 ai 18 anni	21.000	18.500
Aiuto banconiere di pasticceria:		
di età superiore ai 20 anni	26.000	23.500
dai 18 ai 20 anni	24.000	21.500
dai 16 ai 18 anni	21.000	18.500
Carrellista di Stazione	10 % sugli incassi	
Porgitore di gelati pre-fabbricati:		
di età superiore ai 20 anni	22.000	22.000
dai 18 ai 20 anni	18.000	18.000
dai 16 ai 18 anni	16.000	16.000
inferiore ai 16 anni	14.000	14.000

QUALIFICHE	Locali 1ª e 2ª categoria	Locali 3ª e 4ª categoria
Tutto il rimanente personale compreso quello di fatica:	Lire	Lire
di età superiore ai 20 anni	25.000	24.000
dai 18 ai 20 anni	23.000	21.000
dai 16 ai 18 anni	19.000	17.000
inferiore ai 16 anni	17.000	15.000
Autista	30.000	28.000
Conducente di motocicli	25.000	24.000

Apprendisti

Per le paghe degli apprendisti, le parti si riportano a quanto fissato nell'art. 12 del Contratto Nazionale di Lavoro.

I suddetti minimi di paga sono comprensivi della indennità di caro-pane e contingenza in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Per il personale femminile, ai suddetti minimi di paga si apporterà la riduzione del 15 %.

Per i Comuni della Provincia aventi popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, i suddetti minimi di paga si intenderanno ridotti del 10 %

Art. 18.

Il presente Accordo avrà la durata di un anno con decorrenza 1° settembre 1959. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non disdettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 19.

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, le parti si riportano al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 ottobre 1954 e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno 1951, il giorno 1° del mese di agosto, in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dai signori *Giaffredo Pasquale, Luciani* dott. *Pio* e *Sangalli* dott. *Giuseppe,* assistiti dal sig. *Dal Magro* dott. *Luigi,* Segretario dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PUBBLICI ESERCIZI (C.I.S.L.), rappresentato dal sig. *Gianni Comacchio,* assistito dal sig. *Francesco Cecchini,* Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentato dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro sig. *Buttignon Volmaro,*

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 27 gennaio 1948 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, da valere per i dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Belluno.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(*Art.* 1 *del C. N.*)

Agli effetti del presente contratto, gli esercizi pubblici della provincia appartengono alle classi cui sono stati assegnati, ai sensi delle norme in vigore, dalla Autorità di P. S. o dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 91 del T. U. delle leggi di P. S.

Eventuali modificazioni alla classifica attribuita dagli Organi predetti potranno essere apportate, su richiesta degli interessati, previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 2.

APPRENDISTATO

(*Art.* 9 *C.N.*)

Ai sensi dell'art. 9 del C. N., è ammessa l'assunzione di un apprendista ogni tre dipendenti qualificati.

Agli effetti della presente limitazione, sono considerati dipendenti anche il datore di lavoro ed i familiari che assolvano le mansioni ed il lavoro dei dipendenti qualificati.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

(*Art.* 23 *C. N.*)

Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'Autorità competente per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all'orario massimo di cui sopra, è fissata nella misura del 30 %.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO

(*Artt.* 45 *e segg. C. N.*)

Il personale interno è retribuito con lo stipendio o salario di cui all'art. 5; il personale tavoleggiante con la percentuale di servizio di cui all'art. 6; il personale a servizio misto, interno e tavoleggiante degli esercizi di 3ª e 4ª categoria, con il salario di cui all'art. 7.

Art. 5.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO O SALARIO

(*Artt* 46 *e* 56 *C. N.*)

Al personale di cui alla presente tabella compete la retribuzione minima a fianco indicata:

Qualifica del personale	Classe degli esercizi			
	Lusso e 1ª	2ª	3ª	4ª
1 — *Personale impiegatizio:*				
a) Impiegato di concetto (secondo direttore, capo contabile, ecc.)	34.000	29.000	24.000	—
b) Impiegato d'ordine (economo, controllore, segretario contabile)	29.000	24.000	22.000	—
c) Aiuto contabile, dattilografo' scritturale, addetto alla cassa:				
oltre i 20 anni	24.000	22.000	21.000	21.000
sotto i 20 anni.	19.000	17.000	16.000	16.000
2 — *Personale non impiegatizio:*				
a) Capo cuoco	40.000	35.000	30.000	—
b) Cuoco e cuoco capo partita.	35.000	32.000	27.000	27.000
c) Cuoca	27.000	25.000	22.000	22.000
d) Aiuto cuoco	25.000	23.000	20.000	20.000
Aiuto cuoco sotto i 20 anni	21.000	19.000	16.000	16.000
Aiuto cuoca sotto i 20 anni	17.000	15.000	13.000	13.000
e) Dispensiera, guardarobiera, stiratrice	20.000	18.000	—	—
f) Uomini di fatica	17.000	15.000	14.000	14.000
Uomini di fatica dai 18 ai 20 anni	15.000	13.000	12.000	12.000
Uomini di fatica da 16 a 18 anni	12.000	10.000	9.000	9.000
Uomini di fatica fino a 16 anni	10.000	8.000	6.000	6.000
g) Donna di fatica	12.000	10.000	8.000	8.000
Donna da 18 a 20 anni	10.000	8.000	7.000	7.000
Donna fino a 18 anni	9.000	7.000	6.000	6.000

Art. 6.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Art.* 47 *C. N.*)

La percentuale di servizio viene applicata nella seguente misura:

negli esercizi extra	15 %
negli esercizi di 1ª e 2ª classe	12 %
negli esercizi di 3ª classe	12 %
negli esercizi di 4ª classe	10 %

La suddivisione dell'importo della percentuale globale tra il personale tavoleggiante avviene con il sistema del punteggio e secondo le seguenti proporzioni:

capo servizio	punti 8
cameriere	» 6
aiuto cameriere	» 4

Art. 7.

PERSONALE A SERVIZIO MISTO

(*Art.* 54 *C. N.*)

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria in cui non sia possibile una discriminazione fra le mansioni esterne ed interne svolte dallo stesso personale, è ammessa la assunzione di personale a servizio misto, tavoleggiante ed interno, al quale compete la seguente retribuzione globale mensile:

	Esercizi: 3ª classe	Esercizi: 4ª classe
Uomo	18.000	17.000
Donna	12.000	10.000

Art. 8.

CAPI SERVIZIO

(*Art.* 53 *C. N.*).

Ai capi servizio, negli esercizi di 1ª e 2ª categoria, in aggiunta alla retribuzione a percentuale di cui all'art. 6, spetterà un compenso mensile fisso di L. 2.500.

Art. 9.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

(*Art.* 63 *C. N.*).

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, percepirà il seguente compenso fisso:

fino a 5 ore di servizio	L. 1.000
oltre 5 ore di servizio	» 1.800

Art. 10.

PERSONALE ASSUNTO PER LA STAGIONE TURISTICA O A TEMPO DETERMINATO

(*Art.* 92 *C. N.*)

Per il personale assunto per il periodo stagionale, i minimi di retribuzione di cui agli articoli 5 e 7 del presente contratto vengono maggiorati del 15 % e, durante il mese di agosto, del 25 %.

Per il personale assunto a tempo determinato fuori stagione, i minimi di retribuzione vengono maggiorati come segue:

per assunzioni fino a due mesi: il 15 %;
per assunzioni fino ad un mese: il 20 %.

Art. 11.

VARIAZIONI DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE IN RAPPORTO AL COSTO DELLA VITA

Assunta come base l'indennità di contingenza del settore commerciale per il bimestre agosto-settembre 1951, le variazioni in aumento od in diminuzione di detta

indennità verranno riportate in cifra sui minimi di retribuzione di cui agli articoli 5 e 7 del presente contratto.

Agli effetti dell'applicazione di dette variazioni, il personale di cui al presente contratto viene equiparato come segue al personale delle aziende commerciali:

1 *Personale impiegatizio*:

a) impiegato di concetto = impiegato cat. *B*;

b) impiegato d'ordine = impiegato cat. *C*/1;

c) aiuto contabile, dattilografo, scritturale, addetto alla cassa = impiegato cat. *C*/2.

2 *Personale non impiegatizio*:

a) cuoco = categoria *D*/1;

b) cuoca, aiuto cuoco, aiuto cuoca, dispensiera, guardarobiera, stiratrice, personale a servizio misto = categoria *D*/2;

c) uomo di fatica, donna di fatica = categoria *D*/4.

Art. 12.

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

Ad ogni effetto, il valore del vitto somministrato al personale è valutato in L. 6.000 (seimila) mensili, mentre il valore dell'alloggio fornito al personale è determinato in L. 300 (trecento) mensili.

Art. 13.

PERSONALE FEMMINILE

I minimi di retribuzione di cui all'art. 5, per il personale femminile, per cui non sia previsto un particolare trattamento economico, si intendono ridotti del 20 %.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° agosto 1951 e scadrà il 31 luglio 1952.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. E così di seguito per le scadenze successive.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

L'anno 1951, il giorno 1° del mese di agosto in Belluno, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dai signori *Giaffredo Pasquale, Luciani* dott. *Pio* e *Sangalli* dott. *Giuseppe,* assistiti dal sig. *Dal Magro* dott. *Luigi,* Segretario dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PUBBLICI ESERCIZI (C.I.S.L.), rappresentato dal sig. *Gianni Comacchio,* assistito dal sig. *Francesco Cecchini,* Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentato dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro, sig. *Buttignon Volmaro,*

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 27 gennaio 1948 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, da valere per i dipendenti dai caffè, bars, birrerie ed esercizi similari della provincia di Belluno.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(*Art.* 1 *del C. N.*)

Agli effetti del presente contratto, gli esercizi pubblici della provincia appartengono alle classi cui sono stati assegnati, ai sensi delle norme in vigore, dalla Autorità di P. S. o dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi di P. S.

Eventuali modificazioni alla classifica attribuita dagli Organi predetti potranno essere apportate, su richiesta degli interessati, previo accordo tra le parti contraenti.

Art. 2.

APPRENDISTATO

(*Art.* 9 *C. N.*).

Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Nazionale è ammessa l'assunzione di un apprendista ogni tre dipendenti qualificati.

Agli effetti della presente limitazione, sono considerati dipendenti anche il datore di lavoro ed i familiari, che assolvono le mansioni ed il lavoro dei dipendenti qualificati.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

(*Art.* 22 *C.N.*).

Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'Autorità competente per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all'orario massimo di cui sopra, è fissata nella misura del 30 per cento.

Art. 4.

TRATTAMENTO ECONOMICO

(*Artt.* 45, 46, 49 e 52 *C. N.*).

Il personale di banco ed interno è retribuito con 1 stipendio o salario di cui all'art. 5; il personale tavoleggiante con la percentuale di servizio di cui all'art. 6 il personale a servizio misto interno, di banco e tavoleggiante degli esercizi di 3ª e di 4ª categoria con i salario di cui all'art. 7

Art. 5.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO O SALARIO

(*Art.* 45 *e* 49 *C. N.*).

Al personale di cui alla presente tabella compete la etribuzione globale minima a fianco indicata:

	CLASSE DEGLI ESERCIZI			
	Lusso e 1ª	2ª	3ª	4ª
– *Personale impiegatizio*:				
a) Impiegato di concetto, (secondo direttore, capo contabile, ecc.)	40.000	35.000	30.000	—
b) Impiegato d'ordine (economo, controllore, segretario, contabile)	35.000	30.000	28.000	—
c) Aiuto contabile, dattilografo: scritturale, addetto alla cassa,				
oltre i 20 anni	30.000	28.000	27.000	27.000
sotto i 20 anni	25.000	23.000	22.000	22.000
– *Personale non impiegatizio*:				
a) Barista, banconiere, caffettiere	30.000	27.000	24.000	—
b) Aiuto-barista, aiuto-banconiere:				
oltre i 20 anni	24.000	22.000	20.000	—
sotto i 20 anni	22.000	20.000	18.000	—
c) Spillatore:				
oltre i 20 anni	25.000	23.000	—	—
sotto i 20 anni	22.000	20.000	—	—
d) Gelatiere	31.000	28.000	25.000	25.000
e) Aiuto-gelatiere	25.000	23.000	21.000	21.000
f) Uomo di fatica e garzone:				
oltre i 20 anni	23.000	21.000	20.000	20.000
da 18 a 20 anni	21.000	19.000	18.000	18.000
da 16 a 18 anni	18.000	16.000	15.000	15.000
fino a 16 anni	16.000	14.000	12.000	12.000
g) donna di fatica:				
oltre i 20 anni	18.000	16.000	14.000	14.000
da 18 a 20 anni	16.000	14.000	13.000	13.000
fino a 18 anni	15.000	13.000	12.000	12.000

Art. 6.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Art.* 46 *C. N.*).

La percentuale di servizio viene applicata nella seguente misura:

negli esercizi extra	20 %
negli esercizi di 1ª e 2ª classe	19 %
negli esercizi di 3ª classe	17 %
negli esercizi di 4ª classe	10 %

La suddivisione dell'importo della percentuale globale tra il personale tavoleggiante avviene con il sistema del punteggio e secondo le seguenti proporzioni:

capo cameriere o capo servizio	punti 10
cameriere	punti 8
secondo cameriere	punti 6

Art. 7.

PERSONALE A SERVIZIO MISTO

(*Art.* 52 *C. N.*).

Negli esercizi di 3ª e 4ª classe in cui non sia possibile una discriminazione tra le mansioni esterne ed interne svolte dallo stesso personale, è ammessa l'assunzione di personale a servizio misto, di banco, tavoleggiante ed interno, al quale compete la seguente retribuzione globale mensile:

	Classe degli esercizi 3ª	4ª
Uomo	24.000	23.000
Donna	18.000	16.000

Art. 8.

SERVIZI DI RINFRESCHI O RICEVIMENTI

(*Art.* 47 *C. N.*)

Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di dieci persone, compete la percentuale nella misura del 15 %.

Art. 9.

CAPI CAMERIERI O CAPI SERVIZIO

(*Art.* 51 *C. N.*).

Ai capi camerieri o capi servizio, oltre alla partecipazione alla percentuale compete una integrazione fissa mensile di L. 2.500.

Art. 10.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

(*Art.* 61 *C. N.*).

Al personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, compete il seguente compenso fisso:

fino a 5 ore di servizio	L. 1.000
oltre 5 ore di servizio	» 1.800

Art. 11.

PERSONALE ASSUNTO PER LA STAGIONE TURISTICA O A TEMPO DETERMINATO

(*Art.* 90 *C. N.*).

Per il personale assunto per il periodo stagionale, i minimi di retribuzione di cui agli artt. 5 e 7 del presente contratto vengono maggiorati del 15 per cento e, durante il mese di agosto, del 25 per cento.

Per il personale assunto a tempo determinato fuori stagione, i minimi di retribuzione vengono maggiorati come segue:

per assunzioni fino a due mesi: il 15 per cento;

per assunzioni fino ad un mese: il 20 per cento.

Art. 12.

VARIAZIONE DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE IN RAPPORTO AL COSTO DELLA VITA

Assunta come base l'indennità di contingenza del settore commerciale per il bimestre agosto-settembre 1951, le variazioni in aumento o in diminuzione di detta indennità verranno riportate in cifra sui minimi di retribuzione di cui agli artt. 5 e 7 del presente contratto.

Per il personale che usufruisca del vitto, il 50 per cento dell'importo di dette variazioni sarà portato in aumento o in diminuzione del valore del vitto stabilito nel successivo art. 13.

Agli effetti dell'applicazione di dette variazioni il personale dei pubblici esercizi viene ragguagliato come segue al personale delle aziende commerciali:

1. *Personale impiegatizio*:

a) impiegato di concetto = impiegato cat. *B*;

b) impiegato d'ordine = impiegato cat. *C/1*;

c) aiuto contabile, dattilografo, scritturale, addetto alla cassa = impiegato cat. *C/2*.

2. *Personale non impiegatizio*:

a) barista, banconiere, caffettiere, gelatiere = categoria *D/1*;

b) personale femminile addetto alle mansioni di barista, banconiere e caffettiere, aiuto banconiere, aiuto gelatiere, personale a servizio misto = categoria *D/2*;

c) uomo di fatica e garzone = categoria *D/4*.

Art. 13.

SOMMINISTRAZIONI IN NATURA

Per l'eventuale somministrazione del vitto e dell'alloggio, il datore di lavoro potrà operare sulla retribuzione corrisposta a ciascun dipendente, che ne fruisca, una trattenuta non superiore a:

per il vitto	mensili L. 6.000
per l'alloggio	mensili » 300

Art. 14.

PERSONALE FEMMINILE

Per il personale femminile, per cui non sia previsto un particolare trattamento economico, i minimi di retribuzione di cui agli artt. 5 e 8 del presente contratto si intendono ridotti del 20 per cento.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° agosto 1951 e scadrà il 31 luglio 1952.

Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una dell parti almeno tre mesi prima della scadenza. E così d seguito per le scadenze successive.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI IMILARI, CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, BIRRERIE E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

L'anno millenovecentocinquantanove, addì primo set-›mbre, nella sede dell'Unione delle Associazioni dei 'ommercianti della Provincia di Bolzano, in Bolzano, ıa della Mostra, 14

t r a

'Unione delle Associazioni dei Commercianti della rovincia di Bolzano, rappresentata dai Presidenti si-nori *Bragaglia* rag. *Egisto* e *Schienbacher Hans* in ostituzione del sig, *Weiss Hans,* assistiti dal Direttore ott. *Walter Segna;*

a Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Com-iercio aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo egretario provinciale cav. *Giuseppe Cestari;*

a Camera Confederale del Lavoro aderente alla CGIL, 'appresentata dal membro della Segreteria sig. *Van-ıuccini Ugo*

e

l'Unione Italiana del Lavoro U.I.L., rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Bolzoni Antonio,*

si è stipulato in esecuzione dei Contratti Nazionali 15 maggio 1959 il seguente Accordo Provinciale Integrativo per i dipendenti da Caffè, Bars, Bottiglierie, Gelaterie, Birrerie, Pasticcerie, nonchè per i dipendenti da Ristoranti, Trattorie ed Esercizi similiari, per la provincia di Bolzano.

Premesse:

Le Organizzazioni stipulanti dànno atto, che con la conclusione del presente accordo, sono state tenute in considerazione tutte le deleghe delle organizzazioni territoriali previste dai predetti contratti nazionali, nonchè le risultanze dell'aggiornamento dell'indennità di contingenza previste dagli accordi nazionali del 29 settembre 1951 e 11 ottobre 1957 e dell'accordo nazionale di data 19 maggio 1958, concernente la classificazione dei luoghi di cura, i quali, nella provincia di Bolzano, sono i seguenti:

Bolzano Bressanone Brunico Carezza al Lago Castelrotto Colfosco Collalbo Colle Isarco Corvara in Badia Dobbiaco Merano Nova Levante Ortisei Prato allo Stelvio San Candido Selva Gardena Siusi Vipiteno.

Agli effetti del precitato accordo resta stabilito che la provincia di Bolzano appartiene al gruppo territoriale « A », esclusi però tutti i luoghi non inseriti nell'elenco soprariportato, nei riguardi dei quali resta stabilito che sarà applicata la contingenza prevista per il gruppo territoriale « B1 ».

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classificazione degli esercizi è quella stabilita dall'autorità competente concedente la licenza e risultante dalla stessa.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

Le qualifiche del personale impiegatizio e non impiegatizio sono quelle indicate nell'art. 2 dei contratti nazionali e precisamente:

Settore Caffè Bar Birrerie Gelaterie Pasticcerie Sale da Ballo.

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria A: Direttore (non munito di procura) che savraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore gerente di pasticcerie non munito di procura.

Categoria B: Secondo direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il capo servizi tavoleggianti), capo contabile agli impiegati di concetto.

Categoria C: Economo, controllore, addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti, segretario, contabile, dattilografo, scritturale, aiuti in genere ed altri impiegati d'ordine, capo banconiere di pasticceria o confetteria, banconiere di pasticceria o confetteria.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria 1ª: Capo cameriere o capo servizio avente un rango, capo gelateria che sia coadiuvato almeno da un secondo gelatiere qualificato, capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione dei cocktails.

Categoria 2ª: Barista anche se con funzioni di capo o di capo squadra, cameriere, barista, barista unico, addetto ai bigliardi ed ai giochi, gelaterie, caffettiere, spillatore o dispensiere, banconiere di tavola calda e fredda, secondo banconiere (porgitore o porgitrice) di pasticceria e confetteria.

Categoria 3ª: Aiuto barista, carrellista di stazione che non sia in gestione diretta, interni in genere e tutto il rimanente personale compreso quello di fatica, aiuto banconiere.

SETTORE RISTORANTI E TRATTORIE
PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria A: Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato direttore.

Categoria B: Secondo direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala (da non confondersi con maître d'hotel), capo contabile

Categoria C: Economo, controllore, addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti, segretario, contabile, dattilografo, scritturale, aiuto in genere o altri impiegati d'ordine.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria 1ª: Capo cameriere o maître d'ohtel per i locali extra e di 1ª categoria, capo cuoco.

Categoria 2ª: Camerieri (chefs de rang) con o senza commis, sottocapo cuoco (saucier), cuoco capo partita, cuoco, unico, pizzaiolo, cameriere trinciatore (traucheur), cameriere ai vini (vines bottles), 1° dispensiere, 1° cantiniere, banconiere alle tavole calde e fredde, dispensiere unico, cantiniere unico.

Categoria 3ª: Guardarobiera al vestiario, quando il relativo servizio non è dato in gestione o appalto, guardarobiera interna. Tutto il restante personale compresi gli apprendisti e gli aiuti al personale qualificato di cui sopra.

La qualifica di capo presuppone la presenza di dipendenti della stessa qualifica di categoria inferiore.

Art. 3.

COMMISSIONI PARITETICHE DI QUALIFICA E VERTENZE INDIVIDUALI

Le parti contraenti si obbligano a costituire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le commissioni paritetiche di cui all'art. 8 del Contratto Nazionale e dell'accordo nazionale del 27 gennaio 1948.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato e il trattamento degli apprendisti le parti fanno riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento 30 dicembre 1956, n. 1668 confermando che la durata dell'apprendistato è di anni tre. In conformità di quanto previsto dall'art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce il seguente rapporto tra lavoratori qualificati e apprendisti:

Esercizi di lusso e I categoria:

1 apprendista ogni 3 lavoranti qualificati;

Esercizi di II III e IV categoria:

1 apprendista ogni lavorante qualificato.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è il seguente:

Personale impiegatizio: 8 ore effettive giornaliere pari a 48 ore settimanali.

Personale non impiegatizio: 9 ore effettive giornaliere pari a 54 ore settimanali.

Dai suddetti orari resta escluso il tempo per l'eventuale consumazione dei pasti calcolato in mezz'ora per ogni pasto.

Il personale che è a contatto con il pubblico non può essere adibito a lavori di pulizia.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Per quanto concerne il lavoro straordinario si applica quanto disposto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del Contratto Nazionale. Il valore dell'ora straordinaria viene determinato dalla divisione della retribuzione mensile complessiva per 208 per il personale impiegatizio e per 234 per il personale non impiegatizio. La maggiorazione per le ore straordinarie è del 25 %.

Il lavoro prestato dal personale oltre l'orario massimo di chiusura stabilito dall'autorità per i locali non notturni, quando tale protrazione sia stata chiesta ed ottenuta dal datore di lavoro, e che si protragga oltre la mezzanotte, sarà retribuito con una maggiorazione del 40 % comprensiva della maggiorazione per il lavoro straordinario.

Art. 7.

STIPENDI E SALARI

Le tabelle delle retribuzioni minime garantite saranno concordate e compilate all'entrata in vigore del presente accordo e comprenderanno tutti i punti di contingenza maturati fino a questa data, il caropane ed un aumento sulla retribuzione base, scorporata dai diritti di contingenza, nella misura del 7 %.

Limitatamente agli esercizi di 4ª categoria del comune di Merano resta da applicare uno scarto in detrazione sulle paghe minime, esclusi i diritti di contingenza, nella misura del 5 % e negli altri centri della provincia (esclusa Bolzano) nella misura del 10 %.

I minimi tabellari, che saranno riportati per la categoria 3ª/*B*, saranno da applicare per il personale non qualificato di fatica, addetto alla pulizia dei locali, gabinettai, facchini ecc. qualificato nella 4ª categoria nell'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile dell'11 ottobre 1957, il quale gode la stessa paga base del personale della categoria 3ª/*A*, ma non gli stessi diritti di contingenza.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Per il *settore Pubblici Esercizi* la percentuale di servizio da applicarsi sul conto dei clienti e da accantonare in favore dei dipendenti, è fissata nella seguente misura:

Esercizi di lusso	22 %
Esercizi di 1ª e 2ª categoria	20 %
Esercizi di 3ª categoria	17 %
Esercizi di 4ª categoria	10 %
Bigliardi	15 %
Bottiglieria e fiaschetteria	12 %
Birrerie	17 %

e per il *settore Ristoranti e Trattorie*:

Esercizi di lusso	15 %
Esercizi di 1ª e 2ª categoria	13 %
Esercizi di 3ª categoria	12 %
Esercizi di 4ª categoria	10 %

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria il personale all'atto dell'assunzione avrà la facoltà di richiedere la corresponsione della retribuzione minima garantita anzichè della percentuale.

Art. 9.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristiche, la percentuale di servizio minima da applicare è del 15 %. Per i servizi fuori sede si stabilisce una maggiorazione del 20 % sulle tariffe stabilite oltre alla spesa di trasporto, vitto e alloggio qualora il servizio lo richieda.

Art. 10.

VITTO E ALLOGGIO

Nel caso il personale dipendente fruisca di vitto e alloggio da parte del datore di lavoro, al prestatore d'opera sarà effettuata una trattenuta pari a:

45 % della contingenza in atto per vitto e alloggio completo;

40 % della contingenza in atto per il solo vitto;

20 % della contingenza in atto per un solo pasto;

10 % della contingenza in atto per il solo alloggio.

Per il personale che nel periodo delle ferie non usufruisca delle somministrazioni in natura di cui sopra, non potranno essere effettuate le relative trattenute.

Art. 11.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE

La ripartizione della percentuale di servizio fra il personale percentualista sarà effettuata come segue:

Capo cameriere (ove esista)	punti 11
Cameriere	» 10
Aiuto cameriere o commis (ove esista)	» 5
Apprendista	» 2

Art. 12.

GRATIFICA NATALIZIA

Per quanto concerne la gratifica natalizia, la quale deve essere corrisposta nei tre giorni precedenti le Festività Natalizie, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 58, 59 e 60 del Contratto Nazionale.

Art. 13.

PERSONALE EXTRA O DI SURROGA

Il personale assunto per temporanea sostituzione avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per tutta la durata della surroga. Per il personale extra assunto per qualsiasi necessità saranno corrisposti i seguenti compensi:

L. 2.500 per un servizio fino al limite di ore 4½;

L. 3.500 per un servizio fino al limite di ore 9 nella stessa giornata;

L. 6.000 per le ore notturne, veglia e simili.

Il personale extra comunque potrà richiedere di essere retribuito a percentuale. Nel qual caso detto personale sarà parificato a tutti gli effetti al personale percentualista.

Art. 14.

ESERCIZI DI STAGIONE

Al personale interno assunto a tempo determinato o comunque per la durata della stagione sarà riconosciuta una maggiorazione sulla retribuzione minima garantita del personale assunto a tempo determinato, nelle seguenti percentuali:

30 % per ingaggio fino ad un mese;

20 % per ingaggio fino a due mesi;

15 % per ingaggio oltre i due mesi e fino al termine della stagione.

Art. 15.

LOCALI NOTTURNI

Per quanto concerne il personale dei locali notturni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95, 96, 97, 98 e 99 del contratto nazionale con la precisazione che, al personale addetto ai locali notturni del settore pubblici esercizi ed a retribuzione fissa, verrà corrisposta una maggiorazione del 20 % sulla retribuzione prevista per gli esercizi normali. Per il settore ristoranti e trattorie, tale maggiorazione sarà del 16 %.

Art. 16.

BUFFETS STAZIONE

Si applica quanto disposto dall'art. 100 del contratto nazionale con la precisazione che ai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 12 % comunque, con la garanzia della retribuzione minima garantita dalla propria categoria.

Art. 17.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Ai lavoratori che, alla conclusione del presente accordo, godono condizioni economiche di miglior favore le stesse saranno mantenute.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° gennaio 1960, scadrà il 31 dicembre 1961. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno, qualora nessuna delle parti abbia dato disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. E così di anno in anno.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa esplicito riferimento ai contratti collettivi di lavoro per pubblici esercizi e ristoranti e trattorie stipulati in data 15 maggio 1959.

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA VALEVOLI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO - ZONA « A 1 » PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI E TRATTORIE E SIMILARI

CATEGORIE		PAGA BASE			Indennità Contingenza	PAGA TOTALE		
		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.
Categoria A	Uomini	49.320	46.760	44.510	37.067	86.387	83.827	81.577
	Donne	49.320	46.760	44.510	37.067	86.387	83.827	81.577
Categoria B								
Superiore ai 21 anni	Uomini	31.560	30.120	28.620	31.764	63.324	61.884	60.384
	Donne	24.075	22.900	21.770	27.322	51.407	50.232	49.102
Inferiore ai 21 anni	Uomini	27.170	25.840	24.560	29.615	56.785	55.455	54.175
	Donne	20.860	19.850	18.890	25.365	46.225	45.215	44.235
Categoria C								
Superiore ai 21 anni	Uomini	17.330	16.480	15.670	27.168	44.498	43.648	42.838
	Donne	12.630	11.980	11.400	23.752	36.382	35.732	35.152
dai 20 ai 21 anni	Uomini	16.740	15.890	15.090	27.143	43.883	43.033	42.233
	Donne	12.360	11.770	11.180	23.155	35.515	34.925	34.335
dai 19 ai 20 anni . .	Uomini	14.770	14.020	13.370	25.700	40.470	39.720	39.070
	Donne	11.880	11.290	10.700	19.567	31.447	30.857	30.267
dai 18 ai 19 anni .	Uomini	13.910	13.210	12.570	24.790	38.700	38.000	37.360
	Donne	11.450	10.860	10.320	18.900	30.350	29.760	29.220
dai 17 ai 18 anni .	Uomini	12.620	11.980	11.390	20.310	32.930	32.290	31.700
	Donne	10.590	10.060	9.580	17.160	27.750	27.220	26.740
dai 16 ai 17 anni .	Uomini	11.230	10.700	10.160	19.663	30.893	30.363	29.823
	Donne	9.840	9.360	8.940	16.628	26.468	25.988	25.568
inferiori 16 anni	Uomini	10.490	9.950	9.470	14.403	24.893	24.353	23.873
	Donne	9.100	8.670	8.240	13.884	22.984	22.554	22.124

N B. — Tabella da applicare agli effetti della contingenza per tutti i luoghi di cura elencati nella premessa.

ALLEGATO *B*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA VALEVOLI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO - ZONA « B 1 » PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI E TRATTORIE E SIMILARI

CATEGORIE		PAGA BASE			Indennità Contingenza	PAGA TOTALE		
		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.
Categoria A	Uomini	44.300	42.100	40.000	33.583	77.883	75.683	73.583
	Donne	44.300	42.100	40.000	33.583	77.883	75.683	73.583
Categoria B								
Superiore ai 21 anni	Uomini	28.400	26.910	25.570	29.136	57.536	56.046	54.706
	Donne	21.660	20.600	19.580	25.060	46.720	45.660	44.640
Inferiore ai 21 anni .	Uomini	24.450	23.220	22.042	27.336	51.786	50.556	49.378
	Donne	18.780	17.870	16.950	23.337	42.117	41.207	40.287
Categoria C								
Superiore ai 21 anni .	Uomini	15.620	14.820	14.070	25.660	41.280	40.480	39.730
	Donne	11.340	10.750	10.220	22.065	33.405	32.815	32.285
dai 20 ai 21 anni	Uomini	15.090	14.340	13 640	25.263	40.353	39.603	38.903
	Donne	11.130	10.590	10.060	21.562	32.692	32.152	31.622
dai 19 ai 20 anni	Uomini	13.270	12.620	11.980	23.893	37.163	36.513	35.873
	Donne	10.700	10.160	9.680	18.135	28.835	28.295	27.815
dai 18 ai 19 anni	Uomini	12.520	11.870	11.290	23.130	35.650	35.000	34.420
	Donne	10.320	9.850	9.360	17.577	27.897	27.427	26.937
dai 17 ai 18 anni	Uomini	11.340	10.750	10.220	18.883	30.223	29.633	29.103
	Donne	9.520	9.100	8.670	15.939	25.459	25.039	24.609
dai 16 ai 17 anni .	Uomini	10.110	9.630	9.150	18.338	28.448	27.968	27.488
	Donne	8.880	8.450	8.020	15.496	24.376	23.946	23.516
16 anni	Uomini	9.470	8.990	8.560	13.308	22.778	22.298	21.868
	Donne	8.180	7.810	7.440	12.878	21.058	20.688	20.318

N B — Tabella da applicare agli effetti della contingenza per tutti i luoghi non inclusi nell'elenco dei luoghi di cura di cui alla premessa.

ALLEGATO *C*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI E DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA VALEVOLI PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO - ZONA « A 1 » PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI E TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI

CATEGORIE		PAGA BASE			Indennità Contingenza	PAGA TOTALE		
		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.		Lusso 1ª Cat.	2ª e 3ª Cat.	4ª Categ.
1ª Categoria								
Superiore ai 20 anni	Uomini	17.650	16.780	15.940	26.818	44.468	43.598	42.758
	Donne	15.510	14.760	14.020	22.856	38.366	37.616	36.876
dai 18 ai 20 anni	Uomini	17.120	16.260	15.510	25.483	42.603	41.743	40.993
	Donne	14.980	14.230	13.530	19.078	34.058	33.308	32.608
dai 16 ai 18 anni	Uomini	15.620	14.870	14.120	21.063	36.683	35.933	35.183
	Donne	12.840	12.200	11.560	17.220	30.060	29.420	28.780
2ª Categoria								
Superiore ai 20 anni	Uomini	15.400	14.660	13.910	25.667	41.067	40.327	39.577
	Donne	13.160	12.520	11.880	21.867	35.027	34.387	33.747
dai 18 ai 20 anni	Uomini	15.200	14.440	13.700	24.481	39.681	38.921	38.181
	Donne	12.300	11.660	11.070	18.029	30.329	29.689	29.099
dai 16 ai 18 anni	Uomini	12.410	11.770	11.180	20.312	32.722	32.082	32.492
	Donne	10.700	10.160	9.630	16.444	27.144	26.604	26.074
Inferiore ai 16 anni	Uomini	11.550	10.970	10.430	14.756	26.306	25.726	25.186
	Donne	10.540	10.000	9.470	13.647	24.187	23.647	23.117
3ª Categoria A								
Superiore ai 20 anni	Uomini	14.120	13.430	12.790	25.127	39.247	38.557	37.917
	Donne	10.270	9.740	9.200	21.410	31.680	31.150	30.610
dai 18 ai 20 anni	Uomini	13.480	12.840	12.200	23.702	37.182	36.542	35.902
	Donne	9.360	8.880	8.450	17.696	27.056	26.576	26.146
dai 16 ai 18 anni	Uomini	11.020	10.490	9.950	18.723	29.743	29.213	28.673
	Donne	8.350	7.920	7.540	15.796	24.146	23.716	23.336
Inferiore ai 16 anni	Uomini	10.490	9.950	9.470	13.358	23.848	23.308	22.828
	Donne	7.700	7.440	7.060	12.992	20.692	20.432	20.052
3ª Categoria B								
Superiore ai 20 anni	Uomini	14.120	12.430	12.790	24.535	38.655	37.965	37.325
	Donne	10.270	9.740	9.200	20.910	31.180	30.650	30.110
dai 18 ai 20 anni	Uomini	13.480	12.840	12.200	22.858	36.338	35.698	[illegible]
	Donne	9.390	8.880	8.450	17.362	26.722	26.242	25.812
dai 16 ai 18 anni	Uomini	11.020	10.490	9.950	18.348	29.368	28.838	28.298
	Donne	8.350	7.920	7.540	15.525	23.875	23.445	23.065
Inferiore ai 16 anni	Uomini	10.490	9.950	9.470	12.525	23.015	22.475	21.995
	Donne	7.700	7.440	7.060	12.410	20.110	19.850	19.470

N. B. — 1º) I minimi tabellari previsti nella Cat. III/B vanno applicati per il personale di fatica, come dall'art. 7 dell'accordo integrativo.

2º) Tabella da applicare agli effetti della contingenza per tutti i luoghi di cura elencati nella premessa.

ALLEGATO *D*

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI E DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA VALEVOLI PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO - ZONA « B 1 » PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI

CATEGORIE		PAGA BASE			Indennità Contingenza	PAGA TOTALE		
		Lusso 1ª Categ.	2ª e 3ª Categoria	4ª Categ.		Lusso 1ª Categ.	2ª e 3ª Categoria	4ª Categ.
1ª Categoria								
Superiore ai 20 anni.	Uomo	17.650	16.780	14.340	24.991	42.641	41.771	39.331
	Donna	15.510	14.760	12.730	21.233	36.743	35.993	33.96
dai 18 ai 20 anni	Uomo	17.120	16.260	13.960	23.707	40.827	39.967	37.667
	Donna	14.980	14.230	12.200	17.741	32.721	31.971	29.941
dai 16 ai 18 anni	Uomo	15.620	14.870	12.730	19.487	35.107	34.357	32.217
	Donna	12.840	12.200	10.380	16.084	28.924	28.284	26.464
2ª Categoria								
Superiore ai 20 anni.	Uomo	15.400	14.660	12.520	24.029	39.429	38.689	36.549
	Donna	13.160	12.520	10.700	20.486	33.646	33.006	31 186
dai 18 ai 20 anni	Uomo	15.200	14.440	12.300	22.886	38.086	37.326	35.186
	Donna	12.300	11.660	9.950	16.869	29.169	28.529	26.819
dai 16 ai 18 anni	Uomo	12.410	11.770	10.060	18.716	31.126	30.486	28.776
	Donna	10.700	10.160	8.660	15.357	26.057	25.517	24.017
Inferiori ai 16 anni	Uomo	11.550	10.970	9.410	13.599	25.149	24.569	23.009
	Donna	10.540	10.000	8.500	12.682	23.222	22.682	21.182
3ª Categoria A								
Superiore ai 20 anni.	Uomo	14.120	13.430	11.500	23.576	37.696	37.006	35.076
	Donna	10.270	9.740	8.290	20.103	30.373	29.843	28.393
dai 18 ai 20 anni	Uomo	13.480	12.840	10.970	22.253	35.733	35.093	33.223
	Donna	9.360	8.880	7.600	16.601	25.961	25.481	24.201
dai 16 ai 18 anni	Domo	11.020	10.490	8.990	17.399	28.419	27.889	26.389
	Uonna	8.350	7.920	6.790	14.825	23.175	22.745	21.615
Inferiori ai 16 anni	Uomo	10.490	9.950	8.500	12.456	22.946	22.406	20.956
	Donna	7.700	7.440	6.370	12.152	19.852	19.592	18.522
3ª Categoria B								
Superiore ai 20 anni.	Uomo	14.120	13.430	11.500	23.079	37.199	36.509	34.579
	Donna	10.270	9.740	8.290	19.684	29.954	29.424	27.974
dai 18 ai 20 anni	Uomo	13.480	12.840	10.970	21.857	35.337	34.697	32.827
	Donna	9.360	8.880	7.600	16.316	25.676	25.196	23.916
dai 16 ai 18 anni	Uomo	11.020	10.490	8.990	17.278	28.298	27.768	26.268
	Donna	8.350	7.920	6.790	14.605	22.955	22.525	21.395
Inferiori ai 16 anni	Uomo	10.490	9.950	8.500	11.779	22.269	21.729	20.279
	Donna	7.700	7.440	6.370	11.688	19.388	19.128	18.058

N B. – 1º) I minimi tabellari previsti per la categoria 3ª/B vanno applicati per il personale di fatica, e come dall'articolo 7 del presente accordo.

2º) Tabella da applicarsi agli effetti della contingenza per tutti i luoghi non inclusi nell'elenco dei luoghi di cura, di cui alla premessa.

Visti l'accordo e le tabelle da « A » a « D » che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI NOVE CAMERE PER ALLOGGIO, DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1959 il giorno 23 settembre

tra

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI BRESCIANI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Di Micco Carlo*, assistito dai sigg. cav. *Guizzi Paolo*, presidente del Gruppo Ristoranti-Trattorie, *Pietro Lombardi, Mai Alfredo, Montanari Silvio* e dall'avv. *Gaetano Cicognini*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Bulgari Giuseppe*, assistito dai sigg.: *Capuzzi Pietro, Treccani Leopoldo, Guerrini Davide* e *Vertua Battista*.

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario sig. *Dino Maceri*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla U.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Lelli Mario*, assistito dai sigg.: dott. *Bruno Corti* e *Alberti Luigi*;

si è stipulato il presente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da Ristoranti, Trattorie, piccole Pensioni, Locande, piccole Trattorie e Osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio, da valere per la città e la provincia di Brescia.

Art. 1.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
(*Rif. Art. 1 Contratto Naz.*)

La classificazione degli esercizi è quella determinata dalla competente Autorità di P. S. tramite l'apposita Commissione Provinciale contro l'Alcoolismo e risultante dalla licenza in possesso dell'esercente.

Art. 2.
DONNA TUTTO-FARE
(*Rif. Art. 2 Contratto Naz.*)

Si conviene che, come da consuetudine, negli esercizi di 3ª e 4ª categoria per la città e quarta per la provincia potrà essere assunto personale femminile con la qualifica di « donna tutto fare », intendendosi come tale il personale femminile non fornito di alcun specifico addestramento che possa configurare una qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e che comunque sia destinato a compiti promiscui e purchè non sia adibito in forma prevalente a mansioni qualificate. Detto personale verrà compensato con la retribuzione indicata nell'allegata tabella già comprensiva della indennità di contingenza e con godimento del vitto e, eventualmente, dell'alloggio.

Art. 3.
COMMISSIONE DI QUALIFICA
(*Rif. Art. 8 Contratto Naz.*)

Si conviene di istituire la Commissione paritetica di qualifica di tutto il personale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori e che funzionerà in base a Regolamento da definirsi a parte.

Art. 4.
APPRENDISTI
(*Rif. Art. 9 Contratto Naz.*)

Il numero degli apprendisti viene stabilito nella proporzione di uno per ogni tre lavoratori per tutti gli esercizi a prescindere dalla loro categoria e contando a tal fine anche il datore di lavoro e i propri familiari in quanto prestino effettivo servizio. Potrà comunque essere assunto un apprendista anche dove vi siano un solo o due lavoratori.

Art. 5.
DURATA DEI PASTI
(*Rif. Art. 16 Contratto Naz.*)

Si conviene che la durata dei pasti sia di un'ora complessiva e cioè mezz'ora per ogni pasto.

Art. 6.
RETRIBUZIONI
(*Rif. Art. 46 Contratto Naz.*)

I minimi di stipendio o salario restano fissati come dalle unite tabelle che sono parte integrante del presente contratto.

Per il personale femminile è stabilita la riduzione del 15 per cento sul solo stipendio o salario.

Per il personale a qualifica impiegatizia la retribuzione è quella che risulta dalla relativa allegata tabella.

Le tabelle allegate comprendono altresì i minimi degli apprendisti calcolati in conformità all'art. 12 de Contratto Nazionale.

La corresponsione del vitto e alloggio comporta i seguenti riduzioni dell'indennità di contingenza: 30 % per un solo pasto; 45 % per due pasti. L'eventuale alloggio non importa ulteriori riduzioni.

L'indennità di contingenza resta quale in atto e subirà per l'avvenire le variazioni strutturali e quantitative come stabilito nella competente sede nazionale.

Art. 7.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

(*Rif. Art. 46 Contratto Naz.*)

Le percentuali di servizio per il personale tavoleggiante rimangono confermate quali sono in atto e precisamente: Esercizi di 1ª cat.: 13 %; Esercizi di 2ª cat.: 12 %; Esercizi di 3ª cat.: 11 %; Esercizi di 4ª cat. (Osterie con cucina): 10 %, da applicarsi col sistema della globale.

Il secondo cameriere o commis sarà retribuito secondo l'uso e cioè in ragione del 50 % della somma riscossa dal primo cameriere, fermo restando che ad ogni cameriere non può essere affiancato più di un secondo cameriere.

Art. 8.

RINFRESCHI E SERVIZI AFFINI

(*Rif. Artt. 48 e 49 Contratto Naz.*)

Per i banchetti e per qualsiasi servizio affine (con non meno di 10 persone) la percentuale è stabilita nel 12 per cento e sarà condivisa dal personale interno nella misura del 2 per cento.

Per i servizi a domicilio si stabiliscono i seguenti compensi fissi:

Esercizi di 1ª e 2ª cat. (se in loco)

cuoco e cameriere	L. 2.500
lavapiatti	» 1.500

Per i servizi stessi eseguiti fuori sede (in altro Comune) oltre al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno:

Esercizi di 1ª e 2ª cat.

cuoco e cameriere	L. 2.800
lavapiatti	» 1.500

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria si applicherà una riduzione del 10 %.

Art. 9.

SPECIALI FORME DI RETRIBUZIONE

(*Rif. Artt. 54-55-56-57-58-59 Contratto Naz.*)

Nella ipotesi che una Ditta intendesse modificare il sistema di retribuzione previsto dal presente accordo e stabilirne altra forma, questa dovrà essere approvata dalle due Associazioni stipulanti interessate.

Art. 10.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

(*Rif. Art. 63 Contratto Naz.*)

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti e speciali servizi sarà retribuito in misura fissa come segue:

a) al personale assunto sul posto:

Esercizi di 1ª e 2ª categoria

cuoco e camerieri	L. 2.500
lavapiatti	» 1.500

b) per il personale non assunto sul posto, oltre alle spese viaggio (andata e ritorno):

Esercizi di 1ª e 2ª categoria

cuoco e camerieri	L. 2.800
lavapiatti	» 1.500

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria si applicherà una riduzione del 10 %.

Art. 11.

LOCALI NOTTURNI

Si dà atto che in questa provincia non esistono locali notturni.

Art. 12.

RINVIO AL CONTRATTO NAZIONALE

Si dà atto che quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo è da intendersi confermato quanto sancito nel Contratto Nazionale 15 maggio 1959.

Art. 13.

RAGGUAGLIO AI FINI CONTRIBUTIVI

Si conviene che, ai fini del versamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali, relativi al personale percentualista, sarà fatto riferimento alla retribuzione minima contrattuale (paga base, contingenza, valore vitto) del personale a paga fissa di pari categoria.

Art. 14.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Integrativo entra in vigore il 1° ottobre 1959 e avrà la durata di un anno prorogabile per gli anni successivi, salvo la disdetta comunicata da una delle parti a mezzo raccomandata tre mesi prima della scadenza.

TABELLE SALARIALI

(in vigore dal 1° novembre 1959)

PERSONALE OPERAIO

Esercizi di lusso e 1ª categoria:

Cuoco	mens.	L	14.000
Aiuto cuoco	»	»	13.000
Terzo di cucina	»	»	11.000
Batteria lavapiatti, guardarobiera di ristorante ed altro personale interno in genere	»	»	8.000
Personale tavoleggiante	perc.		13 %

Esercizi di 2ª categoria:

Cuoco	mens.	L.	13.000
Aiuto cuoco	»	»	11.500
Terzo di cucina	»	»	7.000
Batteria lavapiatti, guardarobiera di ristorante ed altro personale interno in genere	»	»	6.500
Personale tavoleggiante	perc.		12 %

Esercizi di 3ª categoria:

Cuoco	mens.	L. 12.000
Batteria lavapiatti ed altro personale interno	»	» 5.000
Personale tavoleggiante	perc.	11 %

Osterie con cucina ed eserc.: 4ª cat.:

	perc.	10 %

DONNA TUTTO-FARE

Questa retribuzione va corrisposta da sola senza la indennità di contingenza e subirà le opportune variazioni secondo il variare dell'indennità stessa.

	Esercizi 3ª cat.	Esercizi 4ª cat.
Superiore ai 20 anni	L. 15.000	L. 14.000
dai 18 ai 20 anni	» 12.500	» 11.500
dai 16 ai 18 anni	» 11.000	» 10.000

PERSONALE PER RINFRESCHI E SERVIZI AFFINI E PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

	Esercizi 1ª e 2ª cat.	Esercizi 3ª e 4 cat.
Cuoco e cameriere (sul posto)	L. 2.500	L. 2.250
Lavapiatti	» 1.500	» 1.350
Cuoco e cameriere (non sul posto)	» 2.800	» 2.520
Lavapiatti	» 1.500	» 1.350

APPRENDISTI

	Primi 4 mesi			Anno successivo (dal 5° al 16° mese)			Rest. periodo (dal 17° mese in poi)		
	categoria			categoria			categoria		
	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª
Assunti dal 14° al 17° anno compiuto d'età	2.750	1.750	1.250	5.500	3.500	2.500	7.332	4.666	3.332
Assunti dal 17° al 19° anno compiuto d'età	5.500	3.500	2.500	7.332	4.666	3.332	8.250	5.250	3.750
	Primi 6 mesi			Periodo successivo (dal 7° mese in poi)					
Assunti dopo il 19° anno compiuto d'età	8.250	5.250	3.750	8.800	5.600	4.000			

Riduzione per il personale femminile: 15 %

L'indennità di contingenza viene ridotta del 45 % per il personale che gode del vitto intero (due pasti); del 30 % per il personale che gode di un solo pasto. L'eventuale alloggio non comporta ulteriori riduzioni.

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria dipendenti:	Esercizi: 1ª e 2ª cat.	Esercizi: 3ª e 4ª cat.
Categoria *A*	25.000	23.000
Categoria *B*	23.000	21.000
Categoria *C*	14.000	13.000
Per il personale di cat. *C*		
dai 18 ai 20 anni	12.500	11.000

APPRENDISTI

	Primi 4 mesi		Anno successivo (dal 5° al 16° mese)		Rest. periodo (dal 17° mese in poi)	
	categoria		categoria		categoria	
	1ª e 2ª	3ª	1ª 2ª	3ª	1ª 2ª	3ª
Assunti dal 14° al 17° anno compiuto d'età	3.125	2.750	6.250	5.500	8.332	7.332
Assunti dal 17° al 19° anno compiuto d'età	6.250	5.500	8.332	7.332	9.375	8.250
	Primi 6 mesi		Periodo successivo (dal 7° mese in poi)			
Assunti dopo il 19° anno compiuto d'età	9.375	8.250	10.000	8.800		

Riduzione per il personale femminile: 15 % (escluse le categorie *A*) e *B*) per le quali la retribuzione rimane la stessa per gli uomini e per le donne).

L'indennità di contingenza viene ridotta del 45 % per il personale che gode del vitto intero (due pasti); del 30% per il personale che gode di un solo pasto. L'eventuale alloggio non comporta ulteriori riduzioni.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959

NTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTILIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

L'anno 1959 il giorno 28 settembre,

tra

il SINDACATO PUBBLICI ESERCIZI BRESCIANI, rappresentata dal suo Presidente sig. *Di Micco Carlo*, assistito dai sigg. *Apostoli Umberto, Mor Luigi, Cimitan Oscar, Capuccini Enrica* e dall'avv. *Gaetano Cicognini*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Bulgari Giuseppe*, assistito dai sigg.: *Martinoli Gino, Capuzzi Pietro, Grazioli Romildo* e *Boccacci Renato*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario sig. *Dino Macceri*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla U.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Mario Lelli*, assistito dai sigg. dott. *Bruno Corti* e *Alberti Luigi*;

si è stipulato il presente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da Caffè-Bars, Birrerie, Bottiglierie, Gelaterie, Pasticcerie, Confetterie ed esercizi similari, da valere per la città e la provincia di Brescia.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(*Rif. Art.* 1 *Contratto Naz.*)

La classificazione degli esercizi è quella determinata dalla competente Autorità di P. S. tramite l'apposita Commissione Provinciale contro l'Alcoolismo e risultante dalla licenza in possesso dell'esercente.

Art. 2.

DONNA TUTTO-FARE

(*Rif. Art.* 2 *Contratto Naz.*)

Si conviene che, come da consuetudine, negli esercizi di III e IV categoria per la città e IV categoria per la provincia potrà essere assunto personale femminile con la qualifica di « donna tutto fare », intendendosi come tale il personale non fornito di alcun specifico addestramento che possa configurare una qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e che comunque sia destinato a compiti promiscui e purchè non sia adibito in forma prevalente a mansioni qualificate. Detto personale verrà compensato con la retribuzione indicata nell'allegata tabella già comprensiva dell'indennità di contingenza e con godimento del vitto.

Art. 3.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

(*Rif. Art.* 8 *Contratto Naz.*)

Si conviene di istituire la Commissione paritetica di qualifica di tutto il personale, che sarà composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori e che funzionerà in base a Regolamento da definirsi a parte.

Art. 4.

APPRENDISTI

(*Rif. Art.* 9 *Contratto Naz.*)

Il numero degli apprendisti viene stabilito nella proporzione di uno per ogni tre lavoratori per tutti gli esercizi a prescindere dalla loro categoria e contando a tal fine anche il datore di lavoro e i propri familiari in quanto prestino effettivo servizio. Potrà comunque essere assunto un apprendista anche dove vi siano un solo o due lavoratori.

Art. 5.

DURATA DEI PASTI

(*Rif. Art.* 16 *Contratto Naz.*)

Si conviene che la durata dei pasti sia di un'ora complessiva e cioè mezz'ora per ogni pasto.

Art. 6.

RETRIBUZIONI

(*Rif. Art.* 45 *Contratto Naz.*)

I minimi di stipendio o salario restano fissati come dalle unite tabelle che sono parte integrante del presente contratto.

Per il personale femminile è stabilita la riduzione del 15% sul solo stipendio o salario.

Per il personale a qualifica impiegatizia, la retribuzione è quella che risulta dalla relativa tabella allegata.

Le tabelle allegate comprendono altresì i minimi degli apprendisti calcolati in conformità all'art. 12 del Contratto Nazionale. L'eventuale corresponsione del vitto e alloggio comporta le seguenti riduzioni della indennità di contingenza: 30% per un solo pasto; 45% per due pasti. L'eventuale alloggio non importa ulteriori riduzioni.

L'indennità di contingenza resta quale in atto e subirà per l'avvenire le variazioni strutturali e quantitative come stabilito nella competente sede nazionale.

Art. 7.

PERCENTUALI DI SERVIZIO

(*Rif. Art. 46 Contratto Naz.*)

Le percentuali di servizio per il personale tavoleggiante vengono fissate come segue:

Esercizi di 2ª categoria: 18%
Esercizi di 3ª categoria: 15%
Esercizi di 4ª categoria: 10%

da applicarsi col sistema della globale.

Il secondo cameriere o commis sarà retribuito secondo l'uso e cioè in ragione del 50% della somma riscossa dal primo cameriere, fermo restando che ad ogni cameriere non può essere affiancato più di un secondo cameriere.

Art. 8.

RINFRESCHI E SERVIZI AFFINI

(*Rif. Art. 47 Contratto Naz.*)

Per i rinfreschi e per qualsiasi altro servizio affine, la percentuale è stabilita in ogni caso nel 12% e sarà condivisa dal personale interno nella misura del 2%.

Per i servizi a domicilio si stabiliscono i seguenti compensi fissi:

Esercizi di 2ª categoria (se in loco): cameriere e banconiere: L. 2.500 per servizio.

Per i servizi stessi eseguiti fuori sede (in altro Comune) oltre al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno: cameriere e banconiere L. 2.800.

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria si applicherà una riduzione del 10%.

Art. 9.

SPECIALI FORME DI RETRIBUZIONE

(*Rif. Artt. 54-55-56-57 Contratto Naz.*)

Nella ipotesi che una ditta intendesse modificare il sistema di retribuzione previsto dal presente accordo e stabilirne altra forma, questa dovrà essere approvata dalle Associazioni stipulanti interessate.

Art. 10.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

(*Rif. Art. 61 Contratto Naz.*)

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà retribuito in misura fissa come segue:

a) al personale assunto sul posto:

Esercizio di 2ª categoria:

cameriere e banconiere	L.	2.500
2° banconiere	»	2.000

b) al personale non assunto sul posto, oltre le spese di viaggio (andata e ritorno):

Esercizi di 2ª categoria:

cameriere e banconiere	L.	2.800
2° banconiere	»	2.300

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria si applicherà una riduzione del 10%.

Art. 11.

LOCALI NOTTURNI

Si dà atto che in questa provincia non esistono locali notturni.

Art. 12.

RINVIO AL CONTRATTO NAZIONALE

Si dà atto che per quanto non previsto dal presente contratto integrativo è da intendersi confermato quanto sancito nel Contratto Nazionale 15 maggio 1959.

Art. 13.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Integrativo entra in vigore, per ogni altra sua parte, col 1° ottobre 1959 mentre per la sola parte salariale avrà effetto col 1° novembre 1959. Avrà la durata di un anno prorogabile per gli anni successivi salvo disdetta comunicata da una delle parti a mezzo raccomandata tre mesi prima della scadenza.

TABELLE SALARIALI

(in vigore dal 1° novembre 1959)

PERSONALE OPERAIO

Esercizi di 2ª categoria

Banconiere	mens.	L.	14.500
Aiuto banconiere con età oltre i 20 anni	»	»	11.000
Aiuto banconiere con età dai 18 ai 20 anni	»	»	8.250
Tutto l'altro personale	»	»	7.700
Personale tavoleggiante (sistema globale)	»	»	18 %

Esercizi di 3ª categoria

Banconiere	mens.	L.	13.500
Aiuto banconiere con età oltre i 20 anni	»	»	10.120
Aiuto banconiere con età dai 18 ai 20 anni	»	»	7.700
Tutto l'altro personale	»	»	7.150
Personale tavoleggiante (sistema globale)	»	»	15 %

Esercizi di 4ª categoria

Banconiere	mens.	L.	12.000
Aiuto banconiere con età oltre i 20 anni	»	»	9.350
Aiuto banconiere con età dai 18 ai 20 anni	»	»	7.150
Tutto l'altro personale	»	»	6.600
Personale tavoleggiante (sistema globale)	»	»	10 %

DONNA TUTTO-FARE

Questa retribuzione va corrisposta da sola senza la indennità di contingenza e subirà le opportune variazioni secondo il variare dell'indennità stessa.

	Esercizi 3ª cat.		Esercizi 4ª cat.	
Superiore ai 20 anni	L.	15.000	L.	14.000
dai 18 ai 20 anni	»	12.500	»	11.500
dai 16 ai 18 anni	»	11.000	»	10.000

PERSONALE PER RINFRESCHI E SERVIZI AFFINI E PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

	Esercizi 2ª cat.		Esercizi 3ª e 4ª cat.	
Cameriere e banconiere (sul posto)	L.	2.500	L.	2.250
2° banconiere (sul posto)	»	2.000	»	1.800
Cameriere e banconiere (non sul posto)	»	2.800	»	2.520
2° banconiere (non sul posto)	»	2.300	»	2.070

APPRENDISTI

	Primi 4 mesi			Anno successivo (dal 5° al 16° mese)			Rest. periodo (dal 17° mese in poi)		
	categoria 2ª	3ª	4ª	categoria 2ª	3ª	4ª	categoria 2ª	3ª	4ª
Assunti dal 14° al 17° anno compiuto d'età	2.063	1.925	1.788	4.125	3.850	3.575	5.500	5.133	4.760
Assunti dal 17° al 19° anno compiuto d'età	4.125	3.850	3.575	5.500	5.133	4.765	6.188	5.775	5.363
	Primi 6 mesi			Periodo successivo (dal 7° mese in poi)					
Assunti dopo il 19° anno compiuto d'età	6.188	5.775	5.363	6.600	6.160	5.720			

Riduzione per il personale femminile: 15%.

L'indennità di contingenza viene ridotta del 45% per il personale che gode del vitto intero (due pasti); del 30% per il personale che gode di un solo pasto. L'eventuale alloggio non comporta ulteriori riduzioni.

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria dipendenti	Esercizi 2ª cat.	Esercizi 3ª e 4ª cat.
Categoria *A*	25.200	22.800
Categoria *B*	22.800	20.400
Categoria *C*		
Cassiere tablottista	12.000	10.800
Cassiere tablottista dai 18 ai 20 anni	10.800	9.720
Banconiere di pasticceria	12.000	10.800
Banconiere di pasticceria dai 18 ai 20 anni	10.800	9.720

APPRENDISTI

	Primi 4 mesi		Anno successivo (dal 5° al 16° mese)		Rest. periodo (dal 17° mese in poi)	
	categoria 2ª	3ª 4ª	categoria 2ª	3ª 4ª	categoria 2ª	3ª 4ª
Assunti dal 14° al 17° anno compiuto d'età	2.700	2.430	5.400	4.860	7.200	6.480
Assunti dal 17° al 19° anno compiuto d'età	5.400	4.860	7.200	6.480	8.100	7.290
	Primi 6 mesi		Periodo successivo (dal 7° mese in poi)			
Assunti dopo il 19° anno compiuto d'età	8.100	7.290	8.640	7.776		

Riduzione per il personale femminile: 15%;

(escluse le categorie *A*) e *B*) per le quali la retribuzione rimane la stessa per gli uomini e per le donne).

L'indennità di contingenza viene ridotta del 45% per il personale che gode del vitto intero (due pasti); del 30 % per il personale che gode di un solo pasto. L'eventuale alloggio non comporta ulteriori riduzioni.

Visti il contratto e le tabelle che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 GIUGNO 1949, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE INTERNO DEI RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 13 giugno 1949 in Catania nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e davanti il dott. *Giovanni Rizzarelli,* capo servizio ai rapporti di lavoro

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina, rappresentata dal suo presidente, comm. *Mario Cavallino,* assistito dai signori *Indelicato Nicolò, Seminara Carlo* e con l'intervento dell'avv. *Giuseppe Guerrera* legale dell'Associazione stessa

e

il SINDACATO ALBERGO E MENSA aderente ai Liberi Sindacati rappresentato dal suo segretario sig. *Floridia Emilio,* assistito dai signori *Papa Emanuele, Giacone Angelo, Viola Giovanni,* e con l'intervento del commendator *Pietro Magistro* dirigente della Federazione Lavoratori del commercio aderente all'Unione Provinciale Liberi Sindacati;

il SINDACATO PROVINCIALE FILAM, rappresentato dal sig. *Vagli Lonfranco* assistito dai signori *Mazza Francesco, Arcidiacono Michele* e con l'intervento del signor *Belmonte Luigi* della Camera del Lavoro;

il FRONTE NAZIONALE LAVORATORI D'ITALIA, rappresentato dal suo dirigente sig. *Isaia Rosario.*

Si è stipulato il seguente accordo integrativo al contratto collettivo di lavoro vigente dal 27 gennaio 1948 da valere per la provincia di Catania per il personale interno dei ristoranti, trattorie, piccole trattorie e osterie con cucina.

Art. 1.

Con decorrenza 15 giugno 1949 le retribuzioni giornaliere comprensive di tutte le indennità in atto esistenti, vengono fissate come appresso:

a) cuochi classificati di 1ª categoria L. 700;
b) cuochi classificati di 2ª categoria L. 550;
c) cuochi classificati di 3ª categoria L. 475;
d) garzoni di cucina, credenzieri, cassalorieri, argentieri ecc. superiori ai 18 anni L. 375;
e) garzoni di cucina, credenzieri, cassalorieri, argentieri ecc. dai 16 ai 18 anni L. 300;
f) garzoni di cucina, credenzieri, cassalorieri, argentieri ecc. inferiori ai 18 anni L. 250.

Art. 2.

Le superiori retribuzioni sono in aggiunta al vitto.

Art. 3.

Per i comuni della provincia le retribuzioni di cui all'art. 1 vanno ridotte del 10%.

Art. 4.

Si intendono confermate le clausole dei precedenti accordi ed il miglior trattamento salariale in atto esistente.

Art. 5.

Le paghe di cui all'art. 1 si intendono come suscettibili di divisione secondo il riordino di cui all'accordo di riordino del 27 gennaio 1948.

Art. 6.

Il presente accordo rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1949 e si intenderà prorogato di sei mesi qualora una delle parti non ne abbia dato disdetta con lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 MAGGIO 1950, PER IL PERSONALE INTERNO DEI RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 26 maggio 1950 nella sede della Prefettura davanti il suo rappresentante dott. *Giacomo Berretta* assistito dal dott. *Salvatore Valenti* e dall'avv. *Giovanni Rizzarelli,* capo servizio dell'Ufficio Provinciale del Lavoro sono presenti:

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI Sezione Ristoranti, Trattorie ed Osterie con Cucina, rappresentata dal commendator *Mario Cavallino* assistito dall'avv. *Giuseppe Guerrera* e con la partecipazione dei signori *Indelicato Nicolò* e *Finocchiaro Orazio;*

il SINDACATO FILAM aderente alla Camera del Lavoro, rappresentato dal suo Segretario *Sicali Orazio,* assistito dai signori *Minoldi Leonardo, Isaia Antonio* e *Lionetti Michele;*

il SINDACATO ALBERGO MENSA E CAFFÈ aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo Segretario *Emilio Floridia,* assistito dal rag. *Pietro Magistro* e dal sig. *Giacomo Angelo.*

Scopo della riunione: ripresa trattative stipula accordo.

In considerazione dell'alto costo raggiunto dai prodotti industriali e per consentire al personale di provvedere comodamente all'acquisto del materiale che serve per l'espletamento del proprio servizio, viene istituita una indennità di vestiario nella seguente misura da corrispondere mensilmente in aggiunta alle paghe salariali contrattuali in atto vigenti per effetto dell'accordo 13 giugno 1949:

1) cuochi di 1ª, 2ª e 3ª categoria L. 75 al giorno;

2) garzoni di cucina, credenzieri, cassalorieri, argentieri ed affini superiori agli anni 18 L. 50 al giorno;

3) garzone di cucina, credenzieri, cassalorieri, argentieri ed affini dai 16 ai 18 anni e inferiori ai 16 anni L. 25 al giorno.

Il presente accordo decorre dal 1° maggio 1950.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1954, PER I LAVORANTI ADDETTI AI SERVIZI EXTRA DEI BARS, E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L'anno 1954, il giorno 28 del mese di giugno, presso l'U.P.L. di Catania, innanzi al sottoscritto capo servizio ai rapporti di lavoro, sono liberamente comparsi i signori:

Guerrera avv. *Giuseppe,* dell'Associazione Commercianti con l'intervento del dott. *Luca Caviezel;*

Di Bella Antonio per la C.G.I.L.;

Isaia Rosario per la C.I.S.N.A.L.;

Biondi Mario per la C.I.S.L.

Scopo della riunione: determinazione delle nuove retribuzioni da corrispondersi ai lavoranti addetti ai servizi extra dei bars e pasticcerie.

I presenti si dànno reciprocamente atto di riconoscere ai lavoratori addetti ai servizi extra dei bar e pasticcerie, nel capoluogo e in Provincia, a far tempo da oggi le seguenti retribuzioni.

Capoluogo:

1) Servizio a portata L. 2.000;
2) Altri servizi L. 2.500.

Provincia:

a) Servizi a portata L. 3.000;
b) Altri servizi L. 3.500.

Le parti si impegnano a riunirsi successivamente per determinare quali altre paghe saranno da applicare fuori provincia, in riferimento alle distanze.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 APRILE 1957, DA VALERE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SPECIALI (BANCHETTI, MATRIMONI E SIMILARI) DEI CAFFÈ, BARS, E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 15 aprile 1957 in Catania nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro davanti l'avv. *Giovanni Rizzarelli*, direttore, capo servizio ai rapporti di lavoro

tra

l'Associazione Provinciale dei Commercianti Sezione Pubblici Esercizi, rappresentata dal sig. *Luca Caviezel*, assistito dall'avv. *Giuseppe Guerrera*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo Mensa, Caffè e Affini, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai signori *Mazza Francesco* e *Boemi Gaetano* e con l'intervento del sig. *Puglisi Carmelo* e *Canuto Arnaldo* della C.I.S.L.;

il Sindacato FILAM aderente alla Camera del Lavoro, rappresentato dal sig. *Micciché Salvatore* e dal signor *Maugeri Giuseppe*.

Si è stipulato il seguente accordo da valere per il personale addetto ai servizi speciali (banchetti, matrimoni e similari) dei caffè. bars. pasticcerie.

Art. 1.

I compensi giornalieri previsti dal precedente accordo vengono aumentati a:

Con decorrenza immediata:

1) Capoluogo:
   - L. 2.750 per il personale generico;
   - L. 3.050 per il capo servizio.

2) Provincia:
   - L. 3.750 per il personale generico;
   - L. 4.050 per il capo servizio,

e sino al 30 corrente mese.

Con decorrenza 1° maggio 1957 a:

1) Capoluogo:
   - L. 3.000 per il personale generico;
   - L. 3.300 per il capo servizio.

2) Provincia:
   - L. 4.000 per il personale generico;
   - L. 4.300 per il capo servizio.

Art. 2.

Le parti si impegnano a riunirsi successivamente per determinare eventuali altre condizioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 21 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DEI BARS, CAFFÈ E PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 21 settembre 1959 in Catania nella Sede della Associazione dei Commercianti Provinciale Sezione Bar Caffè e Pasticcerie, rappresentata dall'avv. *Giuseppe Guerrera*:

tra

l'Associazione predetta

e

il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa (F.I.L.A.M.), aderente alla Camera del Lavoro, rappresentata dal sig. *Antonio Alicata;*

l'Unione Sindacale Lavoratori C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Arnaldo Canuto;*

la C.I.S.N.A.L., rappresentata dal rag. *Gildo Giannitto;*

la U.I.L., rappresentata dal cap. *Giuseppe Crisafulli.*

Si è stipulato il seguente accordo salariale provinciale da valere per il personale non impiegatizio dei Bar-Caffè e Pasticcerie, comprensivo della contingenza.

Art. 1.

Esercizi:

	Categorie 1ª	2ª	3ª
a) Banconisti, Caffettieri, Gelatieri di banco, dispensieri	950	910	880

b) Aiuto banconista superiore ai 20 anni L. 700;

c) Aiuto banconisti dai 18 ai 21 anni L. 554.

Art. 2.

Per i comuni di Acireale e Caltagirone viene operata la riduzione del 10%, mentre per i rimanenti comuni del 15%.

Art. 3.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto praticate.

Art. 4.

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° settembre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1959 e si intenderà tacitamente rinnovato sino alla fine dell'anno successivo se non verrà disdettato da una delle parti un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1958

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI NOVE CAMERE PER ALLOGGIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1958, il giorno 2 del mese di luglio in Ferrara, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti

tra

il SINDACATO PROVINCIALE RISTORANTI E ALBERGHI rappresentato dai signori: *Carlo Mascellani,* Presidente, *Manlio Allara, Carlo Borghi, Carlo Busi, Carlo Gattoni, cav. Mario Rossetti, cav. Giancarlo Sisti* assistiti dal geom. *Antonio Cerioli*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentato dai sigg.: *Armando Graziani* Segretario assistito dai sigg.: *Gabriele Barbieri, Bruno Braghiroli* e *Bruno Baglioni;*

il SINDACATO PROVINCIALE dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentato dai sigg.: *Renato Ghigi* assistito dal sig. *Franco Rossi;*

il SINDACATO PROVINCIALE della F.I.S.A.C. rappresentato dal sig. *Rodolfo Pasqualini*

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale Normativo di lavoro, stipulato in Roma il 23 del mese di Ottobre 1954, da valere per il personale dipendente dei ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio della Provincia di Ferrara.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

In relazione all'art. 1 del C. N. si conviene che la classificazione degli esercizi esistenti nel territorio della provincia di Ferrara dovrà essere fatta in base agli accertamenti che le Organizzazioni sindacali stipulanti faranno presso gli Uffici competenti.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

La commissione prevista dall'art. 8 del C. N. verrà costituita, d'accordo fra le Organizzazioni stipulanti, entro un mese dalla firma del presente contratto.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In conformità al disposto dell'art. 9 del C. N. il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria viene stabilito in uno ogni tre qualificati.

Art. 4.

In relazione al disposto del secondo comma art. 17 del C. N., il tempo per la consumazione dei pasti viene determinato in mezza ora ogni pasto.

Art. 5.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Conformemente al disposto dell'art. 23 del C. N., ai lavoratori che svolgono la loro attività nelle ore notturne verrà corrisposta una maggiorazione del 15% sulla paga globale di fatto.

Sarà considerato lavoro notturno quello che và dalla normale chiusura degli esercizi fino alle ore 6 del mattino.

E' considerato orario normale di chiusura quello che non è soggetto a richiesta di permesso.

Il lavoro straordinario notturno verrà compensato con la maggiorazione del 50% sulla paga globale.

Art. 6.

FERIE

In relazione all'art. 27 primo comma, del C. N. il datore di lavoro stabilirà la data del turno di godimento delle ferie nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

Si potrà comunque derogare da tale periodo previo accordo fra datore di lavoro e prestatore d'opera nell'azienda.

Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO

Stipendi e salari In relazione a quanto stabilito nell'art. 46 del C. N. i minimi di stipendi e salari per il personale dipendente vengono fissati nelle misure seguenti:

QUALIFICA DEL PERSONALE		CATEGORIA DEGLI ESERCIZI		
		I e II	III	IV
Con mansioni impiegatizie:				
Direttore (di cui alla Cat. A, art. 2 del C. N.)	Uomo	41.089	—	—
	Donna	37.037	—	—
Secondo direttore (di cui alla Cat. A, art. 2 del C. N.)	Uomo	39.683	—	—
	Donna	35.773	—	—
Impiegato con mansioni di contabile	Uomo	16.376	—	—
	Donna	14.791	—	—
Dattilografo, scritturale ed altri impiegati d'ordine	Uomo	16.376	—	—
	Donna	14.797	—	—
Addetto alla cassa, cassiere	Uomo	15.982	—	—
	Donna	14.571	—	—
Con mansioni non impiegatizie:				
Cuoco	Uomo	17.956	14.384	10.928
	Donna	11.660	9.092	7.134
Sottocuoco (aiuto)	Uomo	10.352	—	—
	Donna	7.810	—	—
Personale di fatica	Uomo	8.509	7.241	7.241
	Donna	6.160	6.041	6.041
Guardarobiera, stiratrice e lavandaia	Donna	6.443	6.327	—

Giovani (esclusi gli apprendisti) che esplichino mansioni qualificate:

Dai 18 ai 20 anni Minimo tabellare spettante allo adulto della medesima qualifica diminuito del 20%;

dai 16 ai 18 anni Minimo tabellare spettante allo adulto della medesima qualifica diminuito del 40%;

Dai 14 ai 16 anni Minimo tabellare spettante allo adulto della medesima qualifica diminuito del 60%

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In relazione a quanto stabilito nell'art. 47 del C. N. la percentuale di servizio viene fissata nelle misure seguenti:

negli esercizi di 1ª categoria 13% (9½ al primo 3½ al secondo);

negli esercizi di 2ª e 3ª categoria 12% (9 al primo e 3 al secondo);

negli esercizi di 4ª categoria - 10% (7½ al primo 2½ al secondo).

Art. 9.

RINFRESCHI, RICEVIMENTI, SERVIZI A DOMICILIO

I compensi per rinfreschi, ricevimenti e servizi a domicilio di cui agli art. 48 e 49 del C. N. vengono così fissati:

a) per rinfreschi e ricevimenti nei locali dell'esercizio: percentuali di servizio sull'importo netto 15%;

b) per il servizio fino al massimo di sei ore L. 3.000, a ciascun lavoratore, ogni ora in più delle sei verrà compensata con L. 750.

Banchetti Per i banchetti e qualsiasi servizio affine i compensi al personale vengono così fissati:

a) per banchetti nell'esercizio: percentuale di servizio sull'importo netto 15%;

b) per banchetti privati a domicilio: per un servizio fino al massimo di sei ore L. 3.000, a ciascun lavoratore, per ogni ora in più L. 750.

Art. 10.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

In relazione a quanto stabilito nell'art. 51 del C. N. l'indennità sostitutiva del vitto per due pasti giornalieri viene stabilita in misura di L. 4.200 mensili.

Art. 11.

CONCORSO VITTO

In relazione all'art 52 del C. N. la riduzione della indennità di contingenza relativa al personale avente diritto al vitto viene determinata nella misura seguente:

Personale di età superiore ai 20 anni	U.	8,45%
	D.	9,78%
Personale di età dai 18 ai 20 anni	U.	8,96%
	D.	12,16%
Personale di età dai 16 ai 18 anni	U.	11,35%
	D.	13,50%
Personale di età inferiore ai 16 anni	U.	17,03%
	D.	17.03%

Art. 12

RIDUZIONE PER IL PERSONALE FEMMINILE

Per il personale femminile non espressamente indicato si applica una riduzione del 10% sui rispettivi minimi fissati per il personale maschile.

Art. 13.

RIDUZIONI PER LA PROVINCIA

A tutti i minimi fissati si applica una riduzione del:

5 % per i comuni di Copparo, Cento, Portomaggiore, Comacchio, Codigoro, Argenta, Bondeno;

10% per gli altri comuni della provincia.

Art. 14.

ESERCIZI DI STAGIONE

In relazione a quanto disposto dall'art. 92 del C. N. le maggiorazioni al personale degli esercizi di stagione vengono fissati nelle seguenti misure:

Per il personale impiegatizio:

30% per ingaggio fino ad un mese;

20% per ingaggio fino a due mesi;

10% per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine di stagione.

il personale salariato:

% qualunque sia la durata dell'ingaggio.

Art. 15.

PULIZIA LOCALI

tte le pulizie (escluse le pulizie dei pavimenti e se pulizie in genere) dovranno essere fatte dal sot-ersonale o comunque non qualificato (2° banconiere, meriere, apprendista, ecc.).

pulizie delle distese estive, esclusi i tavoli e le e, dovranno essere eseguite dal personale di fatica ale carico del datore di lavoro.

Art. 16.

EFFICACIA

presente contratto ha efficacia in tutto il territorio i provincia di Ferrara.

Esso sostituisce ed assorbe tutte le norme di precedenti contratti collettivi ed accordi speciali rimanendo, da oggi, il solo in vigore a integrazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro per i dipendenti delle aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio, stipulato in Roma il 23 ottobre 1954.

Art. 17.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1958 e scadrà il 31 dicembre 1959; s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

La parte che avrà data la disdetta, dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1958

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1958, il giorno 2 del mese di luglio in Ferrara, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti

tra

il SINDACATO PROVINCIALE CAFFÈ, BARS, ecc. rappresentato dai sigg. cav *Mario Rossetti* Presidente, *Manlio Allara, Carlo Borghi, Carlo Busi, Carlo Gattoni, Carlo Mascellani* e cav. *Giancarlo Sisti*, assistiti dal geometra *Antonio Cerioli*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentato dai sig. - *Armando Graziani* segretario, assistito dai sigg.: *Gabriele Barbieri, Bruno Braghiroli* e *Bruno Baglioni*;

il SINDACATO PROVINCIALE dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentato dal sig. *Renato Ghigi* assistito dal sig. *Franco Rossi* per la U I.L. provinciale;

il SINDACATO PROVINCIALE della F.I.S.A.C rappresentato dal sig. *Rodolfo Pasqualini*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro, stipulato in Roma il 23 del mese di ottobre 1954, da valere per il personale dipendente dei caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare della Provincia di Ferrara.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

In relazione all'art. 1 del C. N. si conviene che la classificazione degli esercizi esistenti nel territorio della provincia di Ferrara dovrà essere fatta in base agli accertamenti che le Organizzazioni sindacali stipulanti faranno presso gli Uffici competenti.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

La commissione prevista dall'art. 8 del C. N. verrà costituita d'accordo fra le organizzazioni stipulanti, entro un mese dalla firma del presente contratto.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In conformità al disposto dell'art. 9 del C. N. il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria viene stabilito in uno ogni tre qualificati.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 17 terzo comma del C. N. le parti, sentito l'Ispettorato del Lavoro, concordano la riduzione ad otto ore giornaliere dell'orario di lavoro per il personale non impiegatizio degli esercizi di prima, seconda e terza categoria situati nei comuni della provincia aventi più di 15.000 abitanti.

La nona ora rimane tuttavia facoltativa anche negli esercizi sopracitati e qualora effettuata dovrà essere compensata al personale salariato secondo quanto è stabilito nella tabella di cui all'art. 8.

Per il lavoro straordinario consentito oltre il limite delle nove ore di cui all'art 17 del C. N. si fà riferimento all'art. 19 del contratto stesso.

Art. 5.

In relazione al disposto del secondo comma art. 17 del C. N. il tempo per la consumazione dei pasti viene determinato in mezz'ora ogni pasto.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Conformemente al disposto dell'art. 22 del C. N ai lavoratori che svolgono la loro attività nelle ore notturne verrà corrisposta una maggiorazione del 15% sulla paga globale di fatto.

Sarà considerato lavoro notturno quello che va dalla normale chiusura degli esercizi fino alle sei del mattino.

E' considerato orario normale di chiusura quello che non è soggetto a richiesta di permesso.

Il lavoro straordinario notturno verrà compensato con la maggiorazione del 50% sulla paga globale.

Art. 7.

FERIE

In relazione all'art. 26, primo comma, del C. N. il datore di lavoro stabilirà la data del turno di godimento delle ferie nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre.

Si potrà comunque derogare da tale periodo previo accordo fra datore di lavoro e prestatore d'opera nell'azienda.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Stipendi e salari - In relazione a quanto stabilito nell'art. 45 del C. N. i minimi di stipendi o salari per il personale dipendente vengono fissati nelle misure seguenti:

QUALIFICA DEL PERSONALE		CATEGORIE DEGLI ESERCIZI				
		I e II		III		IV
		8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	9 ore giornaliere
Con mansioni non impiegatizie:						
Direttore (di cui alla Cat. A art. 2 del C. N.)	Uomo	42.841	—	—	—	—
	Donna	38.533	—	—	—	—
Secondo direttore (di cui alla Cat. *B* articolo 2 del C. N.)	Uomo	41.434	—	—	—	—
	Donna	37.269	—	—	—	—
Gerente	Uomo	29.486	—	—	—	—
	Donna	26.515	—	—	—	—
1° Banconiere di pasticceria	Uomo	18.055	—	—	—	—
	Donna	15.241	—	—	—	—
Impiegato con mansioni di contabile . . .	Uomo	17.169	—	—	—	—
	Donna	15.428	—	—	—	—
Dattilografo, scritturale ed altri impiegati d'ordine	Uomo	17.169	—	—	—	—
	Donna	15.428	—	—	—	—

QUALIFICA DEL PERSONALE		CATEGORIE DEGLI ESERCIZI				
		I e II		III		IV
		8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	8 ore giornaliere	9 ore giornaliere	9 ore giornaliere
Addetto alla cassa o registratore di cassa, cassiere	Uomo	16.541	—	—	—	—
	Donna	14.801	—	—	—	—
Con mansioni non impiegatizie:						
Gelatiere	Uomo	18.274	21.110	17.556	20.302	17.556
Banconiere	Uomo	20.610	23.758	19.780	22.825	19.780
	Donna	17.203	19.954	16.510	19.171	16.510
2° Banconiere	Uomo	17.204	19.927	16.711	19.372	16.711
	Donna	14.330	16.722	13.819	16.257	13.819
2° Banconiere di pasticceria	Uomo	17.006	19.683	—	—	—
	Donna	12.468	14.605	—	—	—
Personale di fatica	Uomo	14.097	16.411	13.562	15.814	13.562
	Donna	11.576	13.603	11.136	13.104	11.136
Lavatazze	Uomo	8.509	10.124	8.419	10.022	8.419
	Donna	7.913	9.415	7.829	9.321	7.829
Apprendisti:						
Con età da 16 a 18 anni	Uomo	5.975	—	5.736	—	—
	Donna	4.344	—	4.134	—	—
Con età da 14 a 16 anni	Uomo	4.436	—	4.316	—	—
	Donna	3.386	—	3.266	—	—

Giovani (esclusi gli apprendisti) che esplichino mansioni qualificate:

Dai 18 ai 20 anni minimo tabellare spettante allo adulto della medesima qualifica diminuito del 20% ;

Dai 16 ai 18 anni minimo tabellare spettante all'adulto della medesima qualifica diminuito del 40 % ;

Dai 14 ai 16 anni minimo tabellare spettante all'adulto della medesima qualifica diminuito del 60%.

Art. 9.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In relazione a quanto stabilito nell'art. 46 del C. N. la percentuale di servizio viene fissata nelle misure seguenti:

negli esercizi di 1ª e 2ª categoria . 22%
negli esercizi di 3ª categoria 17%
negli esercizi di 4ª categoria 10%
nelle bottiglierie e fiaschetterie 11%
nelle birrerie (esclusi gli esercizi con attività mista) nei bigliardi e giuochi in genere 17%
nelle sale da ballo praticanti prezzo cumulativo (consumazione più ingresso sul prezzo globale 16%

Art. 10.

RINFRESCHI, RICEVIMENTI E SERVIZI A DOMICILIO

Compensi per rinfreschi, ricevimenti e servizi a domicilio di cui all'art. 47 del C. N. vengono così fissati:

a) per rinfreschi e ricevimenti nei locali dell'esercizio: percentuale di servizio sull'importo netto 15% ;

b) per servizio fino al massimo di sei ore L. 3.000 a ciascun lavoratore; ogni ora in più delle 6 verrà compensato con L. 750.

Banchetti Per banchetti e qualsiasi servizio affine i compensi al personale vengono così fissati:

a) per banchetti nell'esercizio: percentuale di servizio sull'importo netto 15% ;

b) per banchetti privati a domicilio: per un servizio fino al massimo di 6 ore L. 3.000 a ciascun lavoratore; per ogni ora in più L. 750.

Art. 11.

RIDUZIONE PER IL PERSONALE FEMMINILE

Per il personale femminile non espressamente indicato si applica una riduzione del 10% sui rispettivi minimi fissati per il personale maschile.

Art. 12.

RIDUZIONE PER LA PROVINCIA

A tutti i minimi fissati si applica una riduzione del:

5 % per i comuni di Copparo, Cento, Portomaggiore, Comacchio, Codigoro, Argenta, Bondeno;

10% per gli altri comuni della provincia.

Art. 13.

ESERCIZI DI STAGIONE

In relazione a quanto disposto dall'art. 90 del C. N. le maggiorazioni al personale degli esercizi di stagione vengono fissati nelle seguenti misure:

Per il personale impiegatizio:

30% per un ingaggio fino ad un mese;
20% per un ingaggio fino a due mesi;
10% per un ingaggio oltre i due mesi fino alla fine di stagione.

Per il personale salariato:

14% qualunque sia la durata dell'ingaggio.

Art. 14.

PULIZIA LOCALI

Tutte le pulizie (escluse le pulizie dei pavimenti e grosse pulizie in genere) dovranno essere fatte dal sotto personale o comunque personale non qualificato (2° banconiere, 2° cameriere, ecc.).

Le pulizie delle distese estive, esclusi i tavoli e le sedie, dovranno essere eseguite dal personale di fatica a totale carico del datore di lavoro.

Art. 15.

BUFFETS DI STAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica anche al personale dipendente da buffets di stazione.

I carellisti in servizio nell'orario della consumazione dei pasti avranno diritto alla stesso trattamento del personale dei ristoranti.

Art. 16.

EFFICACIA

Il presente contratto ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Ferrara.

Esso sostituisce ed assorbe tutte le norme dei precedenti contratti collettivi ed accordi speciali rimanendo, da oggi, il solo in vigore a integrazione del Contratto Nazionale normativo di Lavoro per i dipendenti dei bars, birrerie, ecc., stipulato in Roma il 23 ottobre 1954.

Art. 17.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° giugno 1958 e scadrà il 31 dicembre 1959; s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

La parte che avrà data la disdetta, dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza, e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 DICEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1956 il giorno 22 dicembre

fra

il SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI DI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentato dal suo presiden cav. *Paolo Torricelli* assistito dai sigg. *Pini Gino, Ro i Vittorio* e dal dott. *Giacomo Giannoni*, capo uffici apporti di lavoro e Legislazione sociale dell'Unio nerale dei Commercianti della Provincia di Firenze:

l'UNIONE COMMERCIANTI di Prato e Mandamento e per essa dal Direttore rag. *Augusto Piermattei;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA F.I.L.A.M. Sezione di Firenze, rappresentata dal segretario *Paci Gerardo* assistito dai sigg. *Facchini Radames* e *Dini Giordano;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal segretario del Sindacato Lavoraori Pubblici Esercizi sig. *Grossi Alberto* assistito dai sig. *Alvaro Lazzeri* dell'Unione anzidetta e dal sig. *Quercioli Vinicio;* la UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L. rappresentata dal sig. *Capannelli Duilio;*

si è stipulato il presente accordo economico integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente dai ristoranti, trattorie ed esercizi similari della Provincia di Firenze, compreso il Mandamento di Prato con decorrenza 15 dicembre 1956.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classificazione degli esercizi sarà allegata al presente contratto.

Art. 2.

CAPOSQUADRA

Negli esercizi di ristorante e trattoria ove esistono più lavoratori della stessa categoria e qualifica il datore di lavoro potrà affidare le mansioni di capo o caposquadra ad uno o più lavoratori in ogni reparto.

Art. 3.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

In riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala e di banco, ad eccezione degli esercizi nei quali già sia in atto per uso o tradizione.

Art. 4.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In riferimento all'art. 8 del Contratto Nazionale è costituita per la Provincia di Firenze una Commissione di qualifica con i compiti già fissati dall'accordo in appendice al Contratto Nazionale.

Art. 5.

APPRENDISTATO

Si intendono qui integralmente riportate le norme stabilite dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del Contratto Nazionale.

A completamento dell'art. 9 dello stesso Contratto si conviene che il numero degli apprendisti per ogni reparto può essere di uno ogni 3 dipendenti qualificati.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

Per quanto riguarda la durata dell'orario di lavoro si intendono qui integralmente riportati gli artt. 16, 17, 18 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

Fermi restando gli artt. 19, 20 e 21 del Contratto Nazionale si precisa che le ore straordinarie quando siano autorizzate dal datore di lavoro che è tenuto ad apporre il proprio visto, dovranno essere registrate sul registro appositamente istituito.

Le ore di lavoro straordinario possono essere autorizzate anche da chi fa le veci del datore di lavoro.

Art. 8.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

In riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale le ore di lavoro prestate durante la protrazione di orario di chiusura accordata dalle competenti autorità di P.S. verranno retribuite con la maggiorazione del 25%; qualora però facciano parte anche di lavoro effettuato oltre la nona ora di lavoro sarà dovuta l'ulteriore maggiorazione del 25% per lavoro straordinario.

Art. 9.

TABELLA TURNI

Le Associazioni Provinciali raccomandano la stretta osservanza dell'art. 26 del Contratto Nazionale che fà obbligo della compilazione ed esposizione della tabella ove siano precisati a fianco di ogni nome e qualifica, gli orari di lavoro, i turni di servizio e il riposo settimanale per tutti i dipendenti dell'Azienda stessa.

Art. 10.

FERIE ANNUALI

Si intendono riportate integralmente le disposizioni contenute negli artt. 26-27 del Contratto Nazionale.

In riferimento all'art. 28 si conviene che al personale tavoleggiante percentualista, che sia sostituito da altro elemento appositamente assunto, deve essere corrisposta una retribuzione pari al 50% della retribuzione complessiva contrattuale fissata per il personale salariato di pari categoria (secondo cuoco o cuoco unico) (vedi annotazione a verbale).

Art. 11.

FESTE NAZIONALI

Nelle festività nazionali previste dalla legge, il personale salariato che presti servizio avrà diritto alla doppia retribuzione; qualora invece non presti servizio avrà diritto ad una giornata di retribuzione normale di fatto percepita.

Nei casi sopradetti ai tavoleggianti sarà invece corrisposto il 50% di una giornata di retribuzione contrattuale fissata per il secondo cuoco o cuoco unico.

Per la festività del 1° maggio, tanto che vi sia prestazione di lavoro, quanto vi sia astensione, sarà dovuta anche al personale tavoleggiante una intera giornata di retribuzione di fatto percepita dal secondo cuoco o, cuoco unico.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

(*Vedi Tabella n.* 1)

Art. 13.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Alle predette retribuzioni mensili deve essere aggiunta anche l'indennità di contingenza in vigore nella provincia (già decurtata della quota giornaliera poichè essa è già stata trasferita nelle suddette paghe basi).

Come stabilito all'art. 52 del Contratto Nazionale la stessa indennità di contingenza sarà ridotta del 15% a titolo di parziale concorso nel maggior costo del vitto.

Art. 14.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 47 del Contratto Nazionale le percentuali di servizio spettanti ai tavoleggianti e da applicarsi sui conti dei clienti, in tutti gli esercizi della provincia sono i seguenti:

— esercizi di lusso	15 %
— esercizi di 1, 2 e 3 classe	12 %
— esercizi di 4 classe	10 %

Art. 15.

AIUTO CAMERIERI

Agli aiuto camerieri o secondi camerieri competerà la retribuzione seguente:

1) All'aiuto o commis che lavora in aiuto ad un solo cameriere competerà 1/3 della percentuale percepita dal cameriere stesso.

2) L'aiuto cameriere o secondo che lavora in aiuto a due o più camerieri, percepirà dalla globale complessiva della percentuale il 50% della somma spettante al cameriere.

Art. 16.

CAPO SERVIZIO

Si intende qui integralmente riportato il testo dello art. 53 del Contratto Nazionale di lavoro.

Il compenso integrativo fisso a carico del datore di lavoro da corrispondersi al capo servizio è fissato in L. 3.300 mensili per gli esercizi extra e di 1ª categoria.

La percentuale goduta dal capo servizio non potrà superare del 10% quella percepita da ogni singolo cameriere.

Art. 17.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO RINFRESCHI E RICEVIMENTI O SERVIZI A DOMICILIO

A mente dell'art. 48 del Contratto Nazionale per servizi di rinfreschi o qualunque servizio affine di non meno 10 persone la percentuale resta fissata in quella del 12%. A mente dell'art. 63 dello stesso Contratto Nazionale per i servizi a domicilio compete il compenso fisso qui appresso stabilito per il personale extra (di rinforzo) assunto per detti servizi. Si richiama inoltre la stretta osservanza dell'art. 49 del Contratto Nazionale.

Cameriere — per un servizio di non oltre 5 ore di durata 2.127 con l'aggiunta di L. 172 per ogni ora oltre le prime 5 fino a raggiungere le 8 ore di lavoro e di L. 264 l'ora per le ore successive.

Per due servizi nella stessa giornata o per una veglia notturna L. 3.450.

Cuoco — Per un servizio non superiore a 5 ore lire 1.092 con l'aggiunta di L. 218 per ogni ora dalla 6ª all'8ª, oltre le 8 L. 264 per ogni ora.

Per due servizi nella stessa giornata o per una veglia notturna L. 2.185.

Interno — Per un servizio non superiore a 5 ore L. 546 con l'aggiunta di L. 109 per ogni ora dalla 6ª all'8ª, oltre le 8 L. 172 per ogni ora.

Le suddette retribuzioni vanno integrate con l'indennità di contingenza e vitto.

Art. 18.

ESERCIZI DI 4ª CLASSE

Negli esercizi di 4ª classe al personale tavoleggiante in luogo della percentuale del 10%, potrà essere corrisposta la paga fissa di L. 15.812 per Firenze; L. 14.950 per Prato e L. 14.490 per gli altri comuni della provincia.

Alle sopradette paghe basi dovrà essere aggiunta la indennità di contingenza.

Art. 19.

SALARIO CONVENZIONALE

Al fine del computo delle indennità di licenziamento nonchè della Gratifica natalizia e per le assicurazioni di legge il salario convenzionale dei tavoleggianti retribuiti a percentuale resta fissato in L. 650 giornaliere.

Per il capo cameriere L. 707 più il compenso stabilito all'art. 16 ragguagliato a giornata. Oltre a quanto sopra si deve aggiungere la indennità vitto in L. 103.

Art. 20.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

Nelle festività nazionali, nella gratifica natalizia, nelle ferie, ed ogni qual volta occorra corrispondere un'indennità sostitutiva del vitto essa sarà valutata in L. 100 più il 15% della indennità di contingenza.

Art. 21.

ESERCIZI STAGIONALI

In riferimento all'art. 90 e seguenti del Contratto Nazionale, riferentisi al titolo si stabilisce che la retribuzione dovuta al personale assunto dagli esercizi considerati come tali, deve essere maggiorata sullo stipendio o salario minimo delle seguenti percentuali:

— 30 % per ingaggio fino a un mese;

— 20 % per ingaggio fino a due mesi;

— 10 % per ingaggio oltre due mesi e fino alla fine della stagione.

Art. 22.

RISTORANTI DELLE STAZIONI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 102 del Contratto Nazionale si precisa che il personale dipendente dai ristoranti delle stazioni è parificato al restante personale contemplato nel presente accordo.

Art. 23.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Per la risoluzione delle controversie individuali e collettive le organizzazioni provinciali si richiameranno agli artt. 108 e 109 del Contratto Nazionale impegnandosi a costituire le apposite Commissioni Paritetiche.

Art. 24.

EFFICACIA E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo integrativo ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Firenze, ed uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme preesistenti per effetto di contratto e consuetudini in quanto da esso contratto disciplinate.

I lavoratori in servizio alla data del presente contratto, conserveranno le condizioni di miglior favore da loro eventualmente acquisite.

Art. 25.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale stipulato il 23 ottobre 1954 agli effetti della durata segue le sorti del Contratto Nazionale anzidetto.

Dichiarazione a verbale

N. 1. — A precisazione per l'interpretazione di quanto espresso negli art. 10 del presente accordo si chiarisce: l'assunzione per il rimpiazzo del personale tavoleggiante percentualista inviato in ferie, deve essere chiaramente fatta a detto scopo, poichè le assunzioni preventive al periodo delle ferie, debbono avere una ragione, o di maggior lavoro stagionale, o di continuità, onde

Tabella n. 1 - Prospetto retribuzioni dei lavoratori di ristoranti e trattorie

QUALIFICA	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
Capo cuoco o primo cuoco	25.530	23.426	22.080	19.320	—
Sotto capo cuoco o 2°	20.413	19.148	18.630	17.135	—
Cuoco unico	—	—	—	20.125	16.215
Cantiniere banconiere e dispensiere	17.078	15.985	15.295	15.008	—
Rosticciere e 3° cuoco	18.918	17.595	16.733	16.388	—
Aiuto cuoco	15.640	15.295	—	—	—
Aiuto dispens.	15.640	—	—	—	—
Interno e pers. di fatica	15.698	15.353	15.353	14.375	14.088
Officiere e argentiere	14.175	—	—	—	—
Addetti al guardaroba (quando il servizio non è dato in appalto) uomo	11.040	10.523			
donna	9.373	9.028			

evitare quegli ingaggi che possono avere lo scopo di esonerare il datore di lavoro da corrispondere il compenso stabilito al personale in ferie sostituito.

N. 2. — Poichè le organizzazioni stipulanti il presente accordo hanno riconfermato il sistema di retribuzione a percentuale già esistente rimangono inoperanti gli articoli del titolo « E » del Contratto Nazionale e cioè i n. 56, 57, 58, 59 e tutti i riferimenti agli stessi.

Tabelle n. 2 - Apprendisti di ristoranti e trattorie

In riferimento agli articoli 11 e 12 del Contratto Nazionale, la retribuzione degli apprendisti è la seguente:

Assunti dal 14° al 17° anno di età:	Mensile
A) per i primi 4 mesi di servizio .	L. 3.565
B) per i 12 mesi successivi . .	» 5.290
C) per i rimanenti 20 mesi e cioè fino al termine dell'apprendistato	» 6.440
Assunti dal 17° al 19° anno di età:	
A) per i primi 4 mesi di servizio	» 6.325
B) per i 12 mesi successivi	» 7.475
C) per i rimanenti 8 mesi e cioè fino al termine dell'apprendistato	» 8.050
Assunti dopo il 19 anno di età compiuto:	
A) per i primi 6 mesi di servizio	L. 8.913
B) per i rimanenti 6 mesi e cioè fino al termine dell'apprendistato	» 9.528

Tabella n. 3 - Stipendi per gli impiegati dei ristoranti e trattorie

QUALIFICA	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Direttore	42.205	36.110	33.983	24.725
Vice direttore . .	25.703	24.553	21.045	19.090
Cassiere	19.090	17.825	16.330	15.065
Cassiera . .	15.525	12.995	12.995	12.995
Economo o magazziniere .	19.320	17.825	16.158	14.778
Contabile .	26.335	24.208	22.080	22.080
Altri imp. di concetto .	24.208	22.080	19.953	19.953
Controllore .	24.208	22.080	20.815	19.953
Aiuto contabile	19.953	19.953	17.883	17.825
Dattilografi	15.698	15.698	15.698	15.698

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 22 DICEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE, DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1956 il 22 dicembre

fra

il SINDACATO PROVINCIALE PROPRIETARI CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE, rappresentato dal suo presidente cav. *Paolo Torricelli* assistito dai sigg. *Pino Gino, Forti Gino, Frizzoni Edoardo,* e dal dott. *Giacomo Giannoni,* Capo ufficio Rapporti di Lavoro e Legislazione sociale dell'Unione Generale dei Commercianti della provincia di Firenze:

l'UNIONE COMMERCIANTI di Prato e Mandamento e per essa dal Direttore rag. *Augusto Piermattei;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA - F.I.L.A.M. Sezione di Firenze, rappresentata dal segretario *Paci Gerardo* assistito dai sigg. *Facchini Radames* e *Dini Giordano;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal segretario del Sindacato Lavoratori Pubblici Esercizi sig. *Grossi Alberto* assistito dal sig. *Alvaro Lazzeri* dell'Unione anzidetta e dal sig. *Quercioli Vinicio;* la UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L. rappresentata dal sig. *Capannelli Duilio;*

si è stipulato il presente contratto provinciale salariale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro stipulato il 23 ottobre 1954 da valere per i dipendenti dai caffè, bars, pasticcerie della provincia di Firenze compreso il Mandamento di Prato con decorrenza 15 dicembre 1956.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classificazione degli esercizi sarà allegata al presente contratto.

Art. 2.

CAPOSQUADRA

Nell'esercizio di Bar e Caffè ove esistono più lavoratori della stessa categoria e qualifica il datore di lavoro potrà affidare le mansioni di capo o caposquadra ad uno o più lavoratori in ogni reparto. A coloro a cui verrà affidato uno dei predetti incarichi spettera la maggiorazione della paga base con un minimo del 5 %.

Art. 3.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

In riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale il personale femminile non potrà essere addetto al servizio di sala e di banco ad eccezione di quegli esercizi nei quali già sia in atto per uso o tradizione.

E' consentita l'assunzione del personale femminile per essere addetto alla vendita ed alla distribuzione del gelato.

Art. 4.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In riferimento all'art. 8 del Contratto Nazionale è costituita per la provincia di Firenze una Commissione di qualifica con i compiti già fissati dall'accordo in appendice al Contratto Nazionale.

Art. 5.

APPRENDISTATO

Si intendono qui integralmente riportate le norme stabilite dagli artt. 9, 10, 11, 12 del Contratto Nazionale.

A completamento dell'art. 9 dello stesso Contratto si conviene che il numero degli apprendisti per ogni reparto può essere di uno ogni 3 dipendenti qualificati.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

Per quanto riguarda la durata dell'orario di lavoro si intendono qui integralmente riportati gli artt. 16, 17, 18 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

Fermi restando gli artt. 19, 20 e 21 del Contratto Nazionale si precisa che le ore straordinarie quando siano autorizzate dal datore di lavoro che è tenuto ad apporre il proprio visto, dovranno essere registrate sul registro appositamente istituito.

Le ore di lavoro straordinario possono essere anche autorizzate da chi fa le veci del datore di lavoro.

Art. 8.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA

In riferimento all'art. 22 del Contratto Nazionale le ore di lavoro prestate durante la protrazione di orario di chiusura accordata dalle competenti autorità di P.S. verranno retribuite con la maggiorazione del 25 %; qualora però facciano parte anche di lavoro effettuato oltre la nona ora di lavoro sarà dovuta l'ulteriore maggiorazione del 25% per lavoro straordinario.

Art. 9.

TABELLA DEI TURNI

Le Associazioni Provinciali raccomandano la stretta osservanza dell'art. 24 del Contratto Nazionale che fà obbligo della compilazione ed esposizione della tabella ove siano precisati a fianco di ogni nome e qualifica gli orari di lavoro, i turni di servizio ed il riposo settimanale per tutti i dipendenti dell'azienda stessa.

Art. 10.

FERIE ANNUALI

Si intendono riportate integralmente le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 del Contratto Nazionale.

In riferimento all'art. 27 si conviene che al personale tavoleggiante percentualista, che sia sostituito da altro elemento appositamente assunto, deve essere corrisposta una retribuzione pari al 50 % della retribuzione complessiva contrattuale fissata per il personale salariato di pari categoria (barista) (vedi dichiarazione a verbale).

Art. 11.

FESTE NAZIONALI

Nelle festività Nazionali previste dalla legge, il personale salariato che presti servizio avrà diritto alla doppia retribuzione; qualora invece non presti servizio avrà diritto ad una giornata di retribuzione normale di fatto percepita.

Nei casi sopradetti ai tavoleggianti sarà invece corrisposto il 50% di una giornata di retribuzione contrattuale fissata per il barista.

Per la festività del 1° maggio tanto che vi sia prestazione di lavoro, quando che vi sia astensione, sarà dovuta anche al percentualista una intera giornata di retribuzione di fatto percepita dal barista.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO

		Giornalie
Capo gelatiere (che sia coadiuvato da almeno un secondo)	L.	736 -
Capo Banconiere e Capo barista	»	765 -
Barista per esercizi di lusso, 1ª 2ª e 3ª cat.	»	702 -
Barista per esercizi di 4ª categoria	»	656 -
2° barista (uno ogni 3 baristi negli esercizi di lusso e 1ª cat. uno ogni 2 baristi negli esercizi di 2ª e 3ª categoria)	»	656 -
Gelaterie	»	702 -
Addetto al banco delle fiaschetterie	»	523 -
Caffettiere interno	»	696 -
Dispensiere e spillatore	»	696 -
2° banconiere di pasticceria uomo	»	478 -
2° banconiere di pasticceria donna	»	324 -
3° banconiere di pasticceria uomo	»	426 -
3° banconiere di pasticceria donna	»	288 -
Addetta alla vendita dei gelati	»	316 -
Interno e personale di fatica	»	638 -

Carrellisti di stazione retribuzione con la percentuale del:

6,60% sulla vendita dei cestini;

8,80% sulla vendita delle merci varie.

APPRENDISTI

In riferimento agli articoli 11 e 12 del Contratto nazionale la retribuzione degli apprendisti è la seguente:

Assunti dal 14° al 17° anno di età compiuto:

		Giornaliere
a) per i primi 4 mesi di servizio	L.	173 —
b) per i 12 mesi successivi	»	265 —
c) per i rimanenti 20 mesi e cioè fino al termine dell'apprendistato	»	294 —

Assunti dal 17° al 19° anno di età compiuto:

a) per i primi 4 mesi di servizio	L.	294 —
b) per i 12 mesi successivi	»	357 —
c) per i rimanenti 8 mesi	»	385 —

Assunti dopo il 19° anno di età compiuto:

a) per i primi 6 mesi di servizio	»	420 —
b) per i rimanenti 6 mesi	»	437 —

Art. 13.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Alle predette retribuzioni giornaliere deve essere aggiunta anche l'indennità di contingenza in vigore nella pro[illegible]ia (già decurtata della quota giornaliera poichè essa è già stata trasferita nelle suddette paghe basi).

Art. 14.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In riferimento all'art. 46 le percentuali di servizio da applicarsi sui conti dei clienti, in tutti gli esercizi della provincia, sono le seguenti:

Esercizi di lusso, 1ª e 2ª classe	22 %
Esercizi di 3ª classe	17 %
Esercizi di 4ª classe	10 %

Le stesse percentuali valgono per i locali notturni.

Bottiglierie e fiaschetterie (aventi tale esclusiva caratteristica) 17 %.

Nei casi in cui il datore di lavoro corrisponda la percentuale di servizio sul totale dell'incasso lordo, la spettanza del cameriere sarà computata nella maniera seguente:

il 18,03% sull'incasso globale lordo in corrispondenza al 22 %;

il 14,53% sull'incasso globale lordo in corrispondenza al 17%;

il 9,09% sull'incasso globale lordo in corrispondenza al 10%.

Art. 15.

CAPO SERVIZIO

Si intende integralmente qui riportato il testo completo dell'art. 51 del Contratto nazionale di lavoro.

Il compenso integrativo fisso da corrispondersi al capo servizio è fissato in L. 3.300 mensili ed è a carico del datore di lavoro.

Art. 16.

ADDETTI AI GIUOCHI ED AI BILIARDI

1. — Nei Caffè, Bars, Birrerie ecc. con una o più sale da biliardo la percentuale di servizio è così riscuotibile:

a) se un cameriere, addetto ad un Caffè, Bar, Birreria ecc. esplica alternativamente — durante il suo turno di servizio — mansioni di tavoleggiante e di « addetto ai biliardi » ed ai « giuochi » deve fruire della percentuale di servizio per la categoria dell'esercizio cui appartiene, tutte le volte che serve consumazioni alla clientela sostante nelle suddette sale, mentre deve esigere la percentuale unica del 17% per le prestazioni inerenti ai giuochi;

b) il personale che invece è esclusivamente incaricato dei servizi di biliardi e giuochi esigerà soltanto la percentuale fissa del 17%.

2. — Negli esercizi pubblici denominati — ai sensi dell'art. 110 del testo unico della legge di P. S. « sale da biliardo e da giuoco » che abbiano anche servizio di caffetteria, la percentuale a favore del cameriere è fissata nella misura unica del 17% tanto per le prestazioni inerenti ai giuochi, quanto per quelle riguardanti le consumazioni.

Art. 17.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO RINFRESCHI O RICEVIMENTI E SERVIZI A DOMICILIO

A mente dell'art. 47 del Contratto nazionale per i servizi di rinfreschi o qualunque servizio affine di non meno di 10 persone la percentuale resta fissata in quella del 17 %.

A mente dello stesso articolo 47 per i servizi a domicilio compete il compenso fisso qui appresso stabilito per il personale extra (di rinforzo) assunto per detti servizi. Si richiama inoltre la stretta osservanza dell'art. 48 del Contratto nazionale.

Cameriere o barista:

Per un servizio di non oltre 5 ore di durata L. 2.125 con l'aggiunta di L. 170 per ogni ora oltre le prime 5 fino a raggiungere le 8 ore di lavoro, e di L. 265 l'ora per le ore successive.

Per due servizi nella stessa giornata o per una veglia notturna L. 3.450.

Interno:

Per un servizio di non oltre 5 ore di durata L. 1.725 con l'aggiunta di L. 155 per ogni ora fino a raggiungere le 8 ore di lavoro, e di L. 215 l'ora per le ore successive. Rimborso a parte delle eventuali spese di viaggio.

Art. 18.

ESERCIZI DI 4ª CLASSE

Negli esercizi di 4ª classe al personale tavoleggiante in luogo della percentuale del 10 %, potrà essere corrisposta la paga fissa di L. 495 per Firenze; di L. 485 per Prato; di L. 435 per i restanti centri della Provincia, oltre la indennità di contingenza.

Art. 19.

PERSONALE SALARIATO DEI LOCALI NOTTURNI

Al personale salariato dei locali notturni spettano i seguenti minimi di paga giornaliera:

Gelatiere	L. 782 —
Barista	» 782 —
Birraio	» 747 —
Interno	» 690 —
Addetto al guardaroba	» 322 —
Gabinettaio	» 305 —
Addetto alla porta	» 305 —
Fioraio	» 287 —
Sigaraio	» 264 —

oltre la indennità di contingenza.

L'osservanza dei minimi per dette prestazioni non incombe al conduttore del locale notturno, quando i servizi siano da lui dati in appalto, nel qual caso l'appaltatore, rivestendo la figura di datore di lavoro, è tenuto a rispettare i minimi stessi.

Art. 20.

SALARIO CONVENZIONALE

Al fine del computo delle indennità di licenziamento, delle Festività Nazionali nonchè per la Gratifica natalizia e per le Assicurazioni di legge (Cassa malattia,

Assegni familiari ecc.) si stabiliscono per il personale retribuito con la percentuale di servizio i seguenti salari convenzionali.

Al Capo cameriere L. 760
Camerieri tavoleggianti » 702 esercizi di lusso, 1ª, 2ª e 3ª classe.
» » » 505 esercizi di 4ª classe.
» » » 505 per gli addetti ai giuochi (esclusivamente tali) da tutte le classi di esercizi.
» » » 645 per gli addetti ai giuochi che servono anche le consumazioni ed in tutte le classi ed esercizi.
Carrellista di Stazione » 655.

Alle sopraddette paghe convenzionali dovrà essere aggiunta la relativa indennità di contingenza in vigore.

Art. 21.

TABELLA STIPENDI PER GLI IMPIEGATI DEI CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE

QUALIFICA	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Direttore	47.150	41.400	36.225	29.900
Vice direttore	29.095	27.600	24.610	22.195
Cassiere	23.460	22.195	17.825	17.020
Cassiera	17.135	15.525	14.260	12.995
Economo e magazziniere	23.460	22.195	17.825	16.905
Contabile	28.405	25.645	24.265	24.265
Altri impiegati di concetto	27.485	25.300	23.115	23.115
Aiuto contabile	22.080	22.080	20.010	20.010
Dattilografo	17.825	17.825	17.825	17.825

DIPENDENTI DA PASTICCERIE, CONFETTERIE E REPARTI DI PASTICCERIA, CONFETTERIE ANNESSI AL PUBBLICO ESERCIZIO

QUALIFICA	Lusso	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Gerente di filiale	41.741	39.560	39.560	37.375
1º banconiere	24.265	23.230	22.080	21.045
1ª banconiera	20.585	19.550	18.515	17.365
Banconiere	21.045	20.010	18.975	17.825
Banconiera	15.295	14.260	13.110	12.075

Agli stipendi della presente tabella deve essere aggiunta l'indennità di contingenza.

Art. 22.

ESERCIZI MISTI - VITTO

Ai dipendenti che disimpegnano mansioni promiscue negli esercizi misti di caffè e ristorante è dovuta la somministrazione del vitto o la corrispondente indennicà sostitutiva (vedi quanto disposto all'art. 20 dell'accordo salariale dei Ristoranti e Trattorie).

Art. 23.

MINIMI DI SALARIO PER PRATO E GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA

Per la città di Prato valgono i minimi di salario d cui al presente contratto ridotti del 7 %.

Per gli altri comuni della Provincia la riduzione del 10% semprechè non si tratti di esercizi stagionali.

Art. 24.

ESERCIZI STAGIONALI

In riferimento agli art. 88 e seguenti del Contratt nazionale, riferentisi al titolo si stabilisce che la retribuzione dovuta al personale assunto dagli esercizi considerati come tali, deve essere maggiorata sullo stipendio o salario minimo delle seguenti percentuali:

— 30 % per ingaggio fino ad un mese;
— 20 % per ingaggio fino a 2 mesi;
— 10 % per ingaggio oltre due mesi e fino alla fin di stagione.

Art. 25.

BUFFETS DELLE STAZIONI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 100 de Contratto nazionale si precisa che il personale dipendente dai buffets delle Stazioni è parificato al restant personale contemplato nel presente accordo.

Art. 26.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Per la risoluzione delle controversie individuali collettive le organizzazioni provinciali si richiameranno agli articoli 106, 107 del Contratto Nazionale, impegnandosi a costituire le apposite commissioni paritetiche.

Art. 27.

EFFICACIA E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo integrativo ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Firenze, ed uniforma sostituisce ed assorbe tutte le norme preesistenti per effetto di contratto e consuetudini in quanto da esso contratto disciplinate.

I lavoratori in servizio alla data del presente contratto, conserveranno le condizioni di miglior favore da lor eventualmente acquisite.

Art. 28.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo al Contratto nazionale stipulato il 23 ottobre 1954, segue, agli effetti della durata le sorti del Contratto nazionale anzidetto

Dichiarazione a verbale

N. 1 — Per la migliore interpretazione di quanto stabilito nell'art. 9 del presente accordo si chiarisce: l'assunzione per il rimpiazzo del personale tavoleggiante percentualista inviato in ferie, deve essere chiaramente fatta a detto scopo, giacchè le assunzioni precedenti al periodo delle ferie, debbono avere una ragione, o di maggior lavoro stagionale, o di continuità, onde evitare quegli ingaggi che possono avere lo scopo di esonerare il datore di lavoro da corrispondere il compenso stabilito al personale in ferie sostituito.

Chiarimento a verbale

N. 2 — Poichè le Organizzazioni stipulanti il presente accordo hanno riconfermato il sistema di retribuzione a percentuale già esistente, rimangono inoperanti gli articoli del titolo « E » del Contratto nazionale e cioè i nn. 54, 55, 56, 57 e tutti i riferimenti agli stessi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 1° ottobre 1959 in Lucca, presso la sede della Associazione Provinciale dei Commercianti:

tra

il Sindacato Provinciale Titolari di Ristoranti e Trattorie, rappresentato da: *Barbieri* cav. *Giulio, Santoni Amelia, Crott Michelangelo* assistiti dal dott. *Omero Giovannetti,* direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti, e dal rag. *Ennio Gufi,* Segretario della Associazione Commercianti di Viareggio, anche in rappresentanza degli esercenti di quel Comune

e

la F.I.L.C.A.M.S. rappresentata dal sig. *Barbato Saverio,* Segretario provinciale, e dai signori *Colombo Pietro, Lombardi Giovanni, Miniati Corrado, Gallione Giuseppe, Chiavacci Artemio,* membri del Consiglio, assistiti dal sig. *Lazzareschi Alfredo,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro,

il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi, rappresentato dai sigg. *Milani Giovanni, Sasetti Nello, Pozzobon Domenico,* assistiti dalla FISASCA Provinciale rappresentata dal suo Segretario rag. *Del Greco Osvaldo,* con l'intervento dell'Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal suo Segretario on.le senatore *Cesare Angelini* assistito dal sig. *Pini Lino* dell'Ufficio contratti e vertenze e dal sig. *Gianni Sergio* nella sua qualità di tecnico sindacale,

si è stipulato il seguente Accordo integrativo al C.C.N.L. stipulato in Roma il 15 maggio 1959 per dipendenti da ristoranti e trattorie.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE LOCALI

La classificazione dei locali rimane quella stabilita dalla autorità competente e riportata sulle singole licenze di esercizio.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la commissione paritetica è costituita da sei membri dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

La designazione dei componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo. I datori di lavoro si impegnano ad assumere il personale qualificato dalla competente Commissione.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Nel richiamarsi alle disposizioni di legge viene confermato che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori di manovalanza.

In conformità dell'art. 9 del C.C.N.L., il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni tre lavoratori qualificati per gli esercizi di lusso e 1ª categoria, e di un apprendista ogni due lavoratori qualificati per gli esercizi di 2ª categoria. Per i locali di 3ª e 4ª categoria aventi meno di due dipendenti o a conduzione familiare, è ammessa l'assunzione di un solo apprendista. Il numero dei lavoratori qualificati è inteso nello stesso servizio (banco o sala e nello stesso turno) nei locali di categoria extra di 1ª e in quelli di 2ª che hanno più di 7 dipendenti qualificati.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro rimane stabilito come fissato dal C.C.N.L.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Fermo restando quanto stabilito dal C.C.N.L., si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie. La quota oraria deve essere maggiorata del 33%.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO

La maggiorazione di cui all'art. 22 del C.C.N.L. è determinata nella misura del 33%. Tale maggiorazione non esclude quella di lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L.

Art. 7.

FERIE

Per le ferie si applicano le norme del Contratto Nazionale. Per quanto si attiene all'indennità giornaliera da corrispondersi al personale tavoleggiante in caso di sostituzione, questa verrà calcolata in base alla quota contemplata nell'apposita tabella allegata al presente accordo, tabella che prevede una indennità giornaliera convenzionale pari alla retribuzione di una giornata di lavoro del barista.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE AL PERSONALE ASSUNTO PER ATTIVITÀ STAGIONALE

Al personale assunto per attività stagionale sarà concesso, a titolo di premio di ingaggio, una indennità pari all'ammontare della retribuzione di due giornate lavorative per ogni mese di lavoro prestato.

Art. 9.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio viene fissata nella seguente misura:

Locali di 1ª categoria: 13%
locali di 2ª categoria: 12%
Locali di 3ª categoria: 11%

E' lasciata facoltà al lavoratore di richiedere, all'atto dell'assunzione in servizio, il pagamento in misura fissa delle proprie competenze, anzichè con il sistema della percentuale. Questa richiesta dovrà essere convalidata dalla Commissione paritetica se si riferisce ai locali di 1ª e 2ª categoria, mentre non ha necessità di tale ratifica per gli altri locali. In questi casi la indennità da corrispondere non dovrà essere inferiore a quella prevista dalle tabelle in vigore del personale interno di pari categoria.

Qualora tra il datore di lavoro ed il lavoratore sorgesse una contestazione sul sistema di retribuzione, la questione verrà rimessa alla Commissione paritetica prevista dal presente Contratto, la quale deciderà in merito.

Art. 10.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

Capo cameriere	punti	12
Cameriere (Chef)	»	10
Aiuto Cameriere (Demi-chef)	»	8
Comis .	»	5
Apprendista per il 1° anno	»	3
Apprendista per il 2° e 3° anno	»	4

Ai capi camerieri o capi servizi sarà corrisposto, oltre alla percentuale, una integrazione fissa mensile stabilita nelle tabelle allegate. Il capo cameriere e capo servizio deve avere almeno 4 camerieri alle sue dipendenze.

Art. 11.

INDENNITÀ SERVIZI SPECIALI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 48 del C.C.N.L. per i servizi di banchetto verrà corrisposta una percentuale fissata nella misura del 12%, sia che il banchetto sia fatto presso il pubblico esercizio che a domicilio del cliente.

Dell'ammontare di tale percentuale sarà ceduto un 2% al personale interno di cucina che ha provveduto alla preparazione del banchetto; un ulteriore 20% verrà ripartito esclusivamente tra il personale tavoleggiante dell'esercizio che ha partecipato al servizio del banchetto e tra il personale di surroga che ha preso parte alle operazioni di preparazione. Il rimanente verrà ripartito in parti uguali fra tutto il personale tavoleggiante che ha prestato la propria opera durante il servizio.

Invece della percentuale, nei servizi suddetti, potrà corrispondersi, previ accordi con il personale che vi prende parte, un compenso fisso non inferiore alle seguenti misure:

a) Per un solo servizio la cui durata ininterrotta non superi le 6 ore, compreso il tempo per la consumazione del vitto, L. 2500;

b) Per un solo servizio la cui durata superi le 6 ore e non le 9, compreso il tempo per la consumazione del vitto, L. 3000;

c) Per un solo servizio la cui durata ecceda le 9 ore e non le 11, compreso il tempo per la consumazione del vitto, L. 3500;

Per i servizi che si svolgono durante le ore notturne — dalle ore 22 alle ore 6 del mattino — (almeno per la parte preminente del servizio), le tariffe di cui sopra sono aumentate del 50%.

Al personale interno sia dell'esercizio che di surroga, che è comandato a preparare il banchetto a domicilio del cliente, sarà corrisposto un aumento del 35% sulla paga base. Il personale da assumere è, in rapporto al numero dei convenuti, il seguente:

fino a 10 persone: 1 cameriere;
da 10 a 20 persone: 2 camerieri;
da 20 a 30 persone: 3 camerieri;
da 30 a 50 persone: 4 camerieri.

Ove il lavoratore dovesse trattenersi per ragioni di forza maggiore fuori della propria residenza, ad esso spetterà il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

In caso di assoluta necessità, in sostituzione del vitto, il datore di lavoro corrisponderà una indennità sostitutiva di L. 200 giornaliere.

Art. 13.

INDENNITÀ DI STAGIONE

Le maggiorazioni di cui all'art. 90 del C.C.N.L. vengono fissate nella misura del 35% sulla paga base e ciò per il solo periodo dal 1° luglio al 30 settembre.

Uguale maggiorazione spetta anche al personale assunto per il periodo stagionale, negli esercizi non classificabili fra quelli previsti dal citato art. 90.

Art. 14.

LOCALI NOTTURNI

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito in misura fissa   a corrisposta, in applicazione dello art 99 del C.C.N.L., una maggiorazione del 20% sulla retribuzione di cui alle unite tabelle.

La percentuale di servizio per il personale tavoleggiante viene stabilita nella misura del 16% e dovrà essere applicata sull'importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni. La determinazione dell'importo netto delle consumazioni dovrà essere effettuato di comune accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori, all'atto dell'assunzione in servizio, ed in caso di disaccordo la questione dovrà essere demandata alla Commissione paritetica.

Art. 15.

CHIUSURA ANTICIPATA

Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a ridurre il personale, dovrà corrispondere ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

In caso di epidemia o di altre cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sull'indennità verrà demandata alle Associazioni in sede provinciale, ed in caso di dissenso a quelle nazionali.

Art. 16.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia o 13ª mensilità è dovuta per il personale interno, nella misura di una mensilità di retribuzione in atto comprensiva di ogni emolumento, e deve essere corrisposta ai lavoratori nei tre giorni precedenti il Natale.

Art. 17.

EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

Onde interpretare meglio quanto previsto dal C.C.N.L. e in riferimento a quanto citato dal presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria e cioè:

Maître = Capo cuoco
Cameriere = cuoco capo partita o cuoco unico
Comis = Aiuto cucina.

Art. 18.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dovuto al personale dipendente è quello risultante dalle tabelle allegate al presente contratto, tabelle che formano un unico organico col contratto stesso. Alle retribuzioni fissate nelle unite tabelle deve essere aggiunta l'indennità di contingenza prevista per il settore dei pubblici esercizi.

Art. 19.

INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Nel caso che il lavoratore usufruisca dell'alloggio, il datore di lavoro tratterrà la somma di L. 3000 mensili.

Art. 20.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo provinciale ha efficacia in tutto il territorio della Provincia ed uniforma sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie zone, per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinato.

Le disposizioni in esso contenute sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative e inscindibili fra loro.

I lavoratori conserveranno le condizioni di miglior favore.

Art. 21.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza con il 1° luglio 1960 e la sua durata è legata a quella del contratto nazionale cui si riferisce e pertanto la scadenza sarà automatica in rapporto alla scadenza del predetto contratto nazionale.

TABELLE DEI MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA « RISTORANTI E TRATTORIE » DELLA PROVINCIA DI LUCCA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria A

	Uomini	Donne
Direttore (non munito di procura) che sovraintenda all'esercizio, comunemente chiamato Direttore.	45.000	43.000

Categoria B

2° Direttore o capo servizio e direttore dei servizi di sala (da non confondersi col maître d'hôtel), capo contabile:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	35.000	30.000
da 18 a 20 anni	32.000	28.000

Categoria C

Economo, controllore, addetto alla cassa e ai registratori di cassa o marchieri o tablottieri, segretario contabile, dattilografo, scritturale, aiuto in genere e altri impiegati d'ordine:

	Uomini	Donne
oltre 20 anni	28.000	25.000
da 18 a 20 anni	25.000	22.000
da 16 a 18 anni	22.000	19.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

1ª *Categoria*

Capi camerieri o capi servizio aventi un rango nei locali di 1ª e 2ª categoria (oltre alla percentuale di servizio)

	Loc. 1ª e 2ª cat. Uomini	Donne	Loc. 3ª e 4ª cat. Uomini	Donne
oltre 20 anni	7.000	5.500	—	—
da 18 a 20 anni	6.500	5.000	—	—

Capo cuoco:

oltre 20 anni	22.000	20.000	22.000	20.000

2ª *Categoria*

Cuoco unico Cuoco capo partita Banconiere alle tavole calde e fredde Cameriere (chefs de rang) con o senza commis. Sottocapocuoco (saucer) Pizzaiolo Cameriere trinciatore (trancheur) Camerieri ai vini (vines bottles) 1º dispensiere 1º cameriere Dispensiere unico Cantiniere unico:

	Loc. 1ª e 2ª cat. Uomini	Donne	Loc. 3ª e 4ª cat. Uomini	Donne
oltre 20 anni	17.000	16.000	15.000	14.000
da 18 a 20 anni	15.000	14.000	14.000	13.000

3ª *Categoria*

Aiuto cuoco e guardarobiera:

	Loc. 1ª e 2ª cat. Uomini	Donne	Loc. 3ª e 4ª cat. Uomini	Donne
oltre 20 anni	14.000	12.000	13.000	11.000
da 18 a 20 anni	12.000	10.000	11.000	9.000
da 16 a 18 anni	10.000	8.000	9.000	8.000

Sciacquapiatti e personale di fatica in genere:

	Loc. 1ª e 2ª cat. Uomini	Donne	Loc. 3ª e 4ª cat. Uomini	Donne
oltre 20 anni	9.000	7.000	8.000	6.500
da 18 a 20 anni	8.000	6.000	7.000	5.500
da 16 a 18 anni	7.000	5.000	6.000	4.000
sotto i 16 anni	4.000	3.000	3.000	3.000

APPRENDISTI

Se assunti dal 14º al 17º anno di età:

	Uomini	Donne
per i primi 4 mesi	4.000	3.800
dal 5º al 16º mese	8.000	7.500
dal 17º al 36º mese	11.000	10.500

Se assunti dal 17º anno di età e fino al compimento del 19º anno di età:

	Uomini	Donne
per i primi 4 mesi	8.000	7.500
dal 5º al 16º mese	11.000	10.500
dal 17º al 24º mese	13.000	12.500

I minimi di cui sopra valgono per i comuni di Lucca Altopascio Forte dei Marmi Camaiore Viareggio Pietrasanta e, limitatamente al periodo estivo, per i comuni di Bagni di Lucca e Barga. Negli altri Comuni della Provincia si applica una riduzione del 10%.

SALARI CONVENZIONALI

Cameriere tavoleggiante:

nei locali di 1ª e 2ª categoria	L. 650
nei locali di 3ª e 4ª categoria	» 570

Visti l'accordo e le tabelle che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLÓ

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959,

INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE BUFFET DI STAZIONE, GELATERIE, ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRANO BEVANDE CONTEMPLATE NELL'ART. 86 DELLA LEGGE DI P. S., NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI, DA VALERE NELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 1° ottobre 1959 in Lucca, presso la Sede della Associazione Provinciale dei Commercianti,

tra

il Sindacato Provinciale Titolari di Bar, Caffè, rappresentato dal Presidente sig. *Sevieri Armando* assistito dai signori: *Casali Pier Giorgio, Pieri* cav. *Fernando, Crott Michelangelo, Gufi* rag. *Ennio,* nonchè dal dott. *Omero Giovannetti,* Direttore della Associazione Provinciale dei Commercianti,

e

la FILCAMS, rappresentata dal sig. *Barbato Saverio,* Segretario provinciale, e dai signori: *Colombo Pietro, Lombardi Giovanni, Miniati Corrado, Gallione Giuseppe, Chiavacci Artemio,* membri del Consiglio, assistiti dal sig. *Lazzareschi Alfredo,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro,

il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi, rappresentato dai signori *Milani Giovanni, Sassetti Nello, Pozzobon Domenico,* assistito dalla FISASCA provinciale rappresentata dal suo Segretario rag. *Del Greco Osvaldo,* con l'intervento della Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal suo Segretario on.le sen. *Cesare Angelini,* assistito dal sig. *Pini Lino* dell'Ufficio Contratti e vertenze e dal sig. *Gianni Sergio* nella sua qualità di tecnico sindacale,

si è stipulato il seguente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato a Roma il 15 maggio 1959 per i dipendenti da aziende di caffè, bar, bottiglierie, birrerie, buffet di stazione, gelaterie, ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE LOCALI

La classificazione dei locali rimane quella stabilita dalla autorità competente e riportata sulle singole licenze di esercizio.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. la commissione paritetica è costituita da sei membri dei quali una metà in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

La designazione dei componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo. I datori di lavoro si impegnano ad assumere il personale qualificato dalla competente Commissione.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Nel richiamarsi alle disposizioni di legge viene confermato che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere adibito a lavori di manovalanza.

In conformità dell'art. 9 del C.C.N.L., il numero degli apprendisti viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista ogni tre lavoratori qualificati per gli esercizi di lusso e 1ª categoria, e di un apprendista ogni due lavoratori qualificati per gli esercizi di 2ª categoria. Per i locali di 3ª o 4ª categoria aventi meno di due dipendenti o a conduzione familiare, è ammessa l'assunzione di un solo apprendista. Il numero dei lavoratori qualificati è inteso nello stesso servizio (banco o sala e nello stesso turno) nei locali di categoria extra, di 1ª e in quelli di 2ª che hanno più di 7 dipendenti qualificati.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro rimane stabilito come fissato dal C.C.N.L.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

Fermo restando quanto stabilito dal C.C.N.L., si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie. La quota oraria deve essere maggiorata del 33%.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO

La maggiorazione di cui all'art. 22 del C.C.N.L. è determinata nella misura del 33 %. Tale maggiorazione non esclude quella di lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di cui agli artt. 16 e 17 del C.C.N.L.

Art. 7.

FERIE

Per le ferie si applicano le norme del Contratto Nazionale. Per quanto si attiene all'indennità giornaliera da corrispondersi al personale tavoleggiante in caso di sostituzione, questa verrà calcolata in base alla quota contemplata nell'apposita tabella allegata al presente accordo, tabella che prevede una indennità giornaliera convenzionale pari alla retribuzione di una giornata di lavoro del barista.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE AL PERSONALE ASSUNTO PER ATTIVITÀ STAGIONALE

Al personale assunto per attività stagionale sarà concesso, a titolo di premio di ingaggio, una indennità pari all'ammontare della retribuzione di due giornate lavorative per ogni mese di lavoro prestato.

Art. 9.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio viene fissata nella seguente misura: 1ª categoria 22 %; 2ª categoria 19 %; 3ª categoria 17 %; 4ª categoria 10 %. E' lasciata facoltà al lavoratore di richiedere, all'atto dell'assunzione in servizio, il pagamento in misura fissa delle proprie competenze anzichè col sistema della percentuale.

Questa richiesta dovrà essere convalidata dalla Commissione paritetica se si riferisce ai locali di 1ª e 2ª categoria, mentre non ha necessità di alcuna ratifica per gli altri locali. In questi casi il salario da corrispondere non dovrà essere inferiore a quello previsto dalle tabelle in vigore per il personale intero di pari categoria.

Per le zone del Litorale le percentuali della 1ª e 2ª categoria vengono unificate nella misura del 22 %.

I carrellisti di stazione fruiranno di un trattamento percentualistico pari a quello dei camerieri di categoria corrispondente.

Art. 10.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

Capo cameriere	punti	12
Cameriere (chef)	»	10
Aiuto cameriere (demi-chef)	»	8
Comis	»	5
Apprendista per il 1° anno	»	3
Apprendista per il 2° e 3° anno	»	4

Ai capi camerieri o capi servizio sarà corrisposto, oltre alla percentuale, una integrazione fissa mensile stabilita nelle tabelle allegate. Il capo cameriere o capo servizio deve avere almeno 4 camerieri alle sue dipendenze.

Art. 11.

INDENNITÀ SERVIZI SPECIALI

Le maggiorazioni nei rinfreschi vengono fissate secondo le sottonotate percentuali:

Servizio nel pubblico esercizio 15 %;

Servizio fuori dell'esercizio 18 %.

Tale percentuale verrà ripartita soltanto tra il personale tavoleggiante (cameriere). Al cameriere che prepara, facendo così il servizio completo, compete, nella ripartizione del compenso percentuale, una quota pari al 20 % oltre alla quota normale di ripartizione tra il personale che partecipa al servizio.

Il personale da assumere nei rinfreschi è in rapporto al numero dei convenuti il seguente:

fino a 15 persone: un cameriere;

da 15 a 30 persone: due camerieri;

da 30 a 40 persone: tre camerieri;

da 40 a 60 persone: quattro camerieri;

oltre 60 persone: un cameriere ogni gruppo di 20 persone.

Al personale interno in genere, oltre alla retribuzione normale prevista dalla tabella, compete una maggiorazione del 35 %.

Per i servizi fuori città, le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio, sono a carico del datore di lavoro.

Invece della percentuale, nei suddetti servizi potrà essere corrisposta, previo accordo con il personale che vi prende parte, un compenso fisso che non dovrà essere inferiore alle seguenti misure:

a) L. 2.000 per servizi fatti all'interno dell'esercizio e per una durata che non superi le 5 ore;

L. 2.500 per i servizi fatti fuori dell'esercizio e per una durata non superiore alle 5 ore;

b) L. 2.500 per servizi fatti all'interno dell'esercizio e per una durata superiore alle 5 ore e non alle 8 ore;

L. 3.000 per servizi fatti fuori dell'esercizio e per una durata superiore alle 5 ore e non alle 8 ore;

c) L. 3.000 per servizi fatti all'interno dell'esercizio la cui durata ecceda le 8 ore e non le 10;

L. 3.500 per servizi fatti fuori dell'esercizio la cui durata ecceda le 8 ore e non le 10.

Art. 12.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E CALCOLO VITTO

Nella ipotesi che il personale fruisca del vitto a carico del datore di lavoro, la normale indennità di contingenza, verrà diminuita di L. 4.000 mensili se il lavoratore gode di un pasto giornaliero; di L. 7.000 se gode di due pasti giornalieri e di L. 10.000 se gode anche dell'alloggio.

Art. 13.

INDENNITÀ DI STAGIONE

Le maggiorazioni di cui all'art. 88 e seguenti del C.C.N.L. vengono fissate per la zona di applicazione del presente accordo nella misura del 35 %.

I periodi stagionali per le varie zone della provincia restano determinati come segue:

Versilia e Bagni di Lucca dal 15 giugno al 15 settembre;

altri Comuni della Provincia dal 1° luglio al 30 settembre.

Detta maggiorazione, da applicarsi sulla totale retribuzione prevista dal contratto, compete tanto al personale già in servizio quanto a quello assunto per il periodo stagionale presso gli esercizi previsti dal predetto articolo 88.

Uguale maggiorazione spetta anche al personale assunto per il periodo stagionale, negli esercizi non classificabili fra quelli previsti dall'art. 88.

Art. 14.

DANCING

Al personale assunto a giornata e per servizi interni presso i dancing, dovrà essere corrisposto un aumento del 50 % sulle retribuzioni previste dal presente accordo.

Al personale tavoleggiante dovrà essere corrisposta la normale percentuale prevista dall'art. 10 e dovrà essere applicata sul costo delle consumazioni al netto delle quote spettacolo, arte varia, musica, ecc. Detto costo netto dovrà essere determinato di comune accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori all'atto della assunzione in servizio.

In caso di disaccordo, la questione dovrà essere demandata alla Commissione paritetica.

Art. 15.

LOCALI NOTTURNI

Al personale interno addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio o salario fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20 % rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Per i tavoleggianti la percentuale di servizio sull'importo delle consumazioni rimane determinata nella misura del 18 % e sarà applicata sull'importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.

La determinazione del costo netto delle consumazioni dovrà essere effettuata di comune accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori, all'atto della assunzione in servizio ed in caso di disaccordo la questione dovrà essere demandata alla Commissione paritetica.

Per il servizio di ristorante nei locali notturni che hanno tale caratteristica, la percentuale sarà del 16 % per le consumazioni dei ristoranti ed il personale ivi addetto ha diritto ad un pasto. La percentuale di servizio deve essere conteggiata di volta in volta anche cui conti in sospeso.

Art. 16.

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PRE-APERTURA O DI CHIUSURA NEI LOCALI STAGIONALI

A tutti i dipendenti che prestano la loro opera nei lavori di pulizia e preparazione nel periodo pre-apertura stagionale o nei lavori per la chiusura al termine della stagione, compete la retribuzione giornaliera prevista per il personale generico.

Art. 17.

SERVIZIO SALE DA GIUOCO

In quei locali in cui il cameriere è incaricato anche del controllo e incasso dei compensi per tavoli da giuoco o biliardi ceduti a pagamento, sarà corrisposta al medesimo una percentuale del 10% dell'incasso fatto a detto titolo.

Nei locali adibiti esclusivamente a biliardo, qualunque sia la loro categoria, la percentuale di servizio rimane determinata nella misura del 15%.

Art. 18.

CHIUSURA ANTICIPATA

Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio, o a ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi avreb-

ero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.

In caso di epidemia o altre cause di forza maggiore, che obbligassero il datore di lavoro a chiudere o a ridurre il personale, la decisione sulle indennità sarà demandata alle associazioni in sede provinciale, ed in caso di dissenso a quelle nazionali.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia o 13ª mensilità è dovuta per il personale interno, nella misura di una mensilità di retribuzione in atto comprensiva di ogni emolumento, e deve essere corrisposta nei tre giorni precedenti il Natale.

Art. 20.

EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

Onde interpretare quanto previsto negli articoli 52, 55, 72 del C.C.N.L., e in riferimento a quanto citato nel presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria e cioè:

Capo servizio = Capo barista

Cameriere = Barista

2° Cameriere = Aiuto barista

Carrellista di stazione = Aiuto barista.

Art. 21.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico dovuto al personale dipendente è quello risultante dalle tabelle allegate al presente contratto, tabelle che formano un unico organico del contratto stesso. Alle retribuzioni fissate nelle unite tabelle deve essere aggiunta l'indennità di contingenza prevista per il settore dei pubblici esercizi.

Art. 22.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo provinciale ha efficacia in tutto il territorio della Provincia ed uniforma sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie zone, per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinato.

Le disposizioni in esso contenute sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative e inscindibili fra loro.

I lavoratori conserveranno le condizioni di miglior favore.

Art. 23.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza con il 1° luglio 1960 e la suna durata è legata a quella del contratto nazionale cui si riferisce e pertanto la scadenza sarà automatica in rapporto alla scadenza del predetto contratto nazionale.

TABELLE MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI (BARS - CAFFE' - ECC.) DELLA PROVINCIA DI LUCCA (ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL 1° OTTOBRE 1959) IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960

PERSONALE IMPIEGATIZIO	Uomini	Donne
Categoria A.		
Direttore non munito di procura e gerente di pasticceria non munito di procura:		
oltre 20 anni	45.000	43.000
da 18 a 20 anni	42.000	40.000
Direttore o Direttrice nei locali dove esplica servizio anche una Direttrice e un direttore dello stesso nucleo familiare:		
oltre 20 anni	35.000	30.000
Categoria B.		
Secondo direttore, capo servizio, direttore dei servizi di sala:		
oltre 20 anni	35.000	30.000
da 18 a 20 anni	33.000	28.000
Capo contabile o impiegato di concetto:		
oltre 20 anni	28.000	25.000
da 18 a 20 anni	27.000	23.000
Categoria C.		
Economo, controllore, addetto alla cassa o ai registratori di cassa, marchieri o *tablottisti*, *segretario*, *contabile*, dattilografo, scritturale, ed altri impiegati d'ordine:		
oltre 20 anni	25.000	22.000
da 18 a 20 anni	22.000	19.000
da 16 a 18 anni	19.000	16.000
Capo banconiere di pasticceria e confetteria:		
oltre 20 anni	24.000	22.000
da 18 a 20 anni	23.000	21.000
Banconiere di pasticceria e confetteria:		
oltre 20 anni	23.000	21.000
da 18 a 20 anni	20.000	19.000
da 16 a 18 anni	17.000	16.000
sotto i 16 anni	14.000	13.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO	Locali 1ª Categ.		Locali 2ª Categ.		Loc. 3ª e 4ª Cat.	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Personale di 1ª categoria:						
Capo cameriere e Capi servizio aventi un rango:						
oltre 20 anni	7.000	5.500	7.000	5.500	7.000	5.500
da 18 a 20 anni	6.500	5.000	6.500	5.000	6.500	5.000
Capo gelatiere che sia coadiuvato almeno da un gelatiere qualificato:						
oltre 20 anni	30.000	28.000	30.000	28.000	29.000	27.000
da 18 a 20 anni	29.000	26.000	29.000	26.000	28.000	25.000
Capo barista con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazione di cocktails:						
oltre 20 anni	30.000	28.000	30.000	28.000	29.000	27.000
da 18 a 20 anni	29.000	26.000	29.000	26.000	28.000	25.000
Personale di 2ª categoria:						
Barista anche se con mansione di Capo o di Capo-squadra:						
oltre 20 anni	29.000	28.000	29.000	28.000	28.000	27.000
da 18 a 20 anni	27.000	26.000	27.000	26.000	26.000	25.000
Barista, barista unico, addetto ai biliardi e ai giuochi, gelatiere, caffettiere, spillatore e dispensiere, banconiere di tavola, calda e fredda, secondo banconiere di pasticceria:						
oltre 20 anni	20.000	18.000	18.000	16.500	17.000	15.500
da 18 a 20 anni	19.000	17.000	17.000	15.500	16.000	14.500
da 16 a 18 anni	16.000	14.000	15.000	14.000	14.000	13.000
sotto i 16 anni	14.000	11.000	13.000	11.000	12.000	10.000
Personale di 3ª categoria:						
Aiuto barista, aiuto banconiere, carrellista di stazione che non sia in gestione diretta, interni in genere e tutto il rimanente personale:						
oltre 20 anni	18.000	17.000	16.500	16.000	15.500	15.000
da 18 a 20 anni	17.000	16.000	15.500	15.000	14.500	14.000
da 16 a 18 anni	16.000	13.000	14.500	12.500	13.500	12.500
sotto i 16 anni	13.000	10.000	12.000	9.500	11.000	9.500
Uomini di fatica e fattorini:						
oltre 20 anni	16.000	15.000	15.000	14.000	15.000	14.000
da 18 a 20 anni	15.500	14.000	14.000	13.000	14.000	13.000
da 16 a 18 anni	13.000	12.000	9.000	8.000	8.000	7.000
sotto i 16 anni	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000	3.000

APPRENDISTI

Se assunti dal 14° al 17° anno di età:	Uomini Lire	Donne Lire
per i primi 4 mesi	4.000	3.800
dal 5° al 16° mese	8.000	7.500
dal 17° al 36° mese	11.000	10.500
Se assunti dal 17° anno di età e fino al compimento del 19° anno di età:		
per i primi 4 mesi	8.000	7.500
dal 5° al 16° mese	11.000	10.500
dal 17° al 24° mese	13.000	12.500

I minimi di cui sopra valgono per i comuni di: Lucca, Altopascio, Camaiore, Forte dei Marmi, Viareggio, Pietrasanta e limitatamente al periodo estivo per i comuni di Bagni di Lucca e Barga.

Negli altri Comuni della Provincia, si applica una riduzione del 10%.

Salari convenzionali per i percentualisti

	Uomini Lire	Donne Lire
CATEGORIA 1ª		
Capo cameriere o capi servizio aventi un rango:		
uomo oltre i 20 anni (oltre l'indennità di caropane e l'indennità di contingenza giornaliera)	1.150	1.070
come sopra dai 18 ai 20 anni	1.100	1.000
CATEGORIA 2ª		
Camerieri nei locali di 1ª cat.	760	690
Camerieri nei locali di 2ª cat.	690	630
Camerieri nei locali di 3ª e 4ª cat.	650	590
Carrellisti di stazione	690	—

Alla presente tabella per i salari convenzionali si farà riferimento in tutti i casi in cui è richiesta l'applicazione di salario convenzionale per i percentualisti, come per le ferie, le festività nazionali, ecc.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 18 GIUGNO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PENSIONI, LOCANDE E SIMILARI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

L'anno 1955 addì 18 del mese di giugno in Macerata nella sede provinciale dell'Ufficio del Lavoro e M. O. è stato stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale 23 ottobre 1954,

tra

i signori cav. *Fernando Balducci*, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, assistito dall'avv. *Binni Goffredo*;

sig. *Raveggi* cav. *Augusto*, Segretario Generale della C.I.S.L. della provincia di Macerata, assistito dal dottor *Venturi Domenico*;

avv. *Guido Latini* in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro;

Pietroboni Bruno, Segretario Provinciale della U.I.L. di Macerata assistito dal rag. *Pietroni Enrico*.

Art. 1.

Il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti, locande, trattorie, ecc. stipulato a Roma il 23 ottobre 1954 tra le competenti Organizzazioni di categoria avrà applicazione dalla data della sua stipulazione e decorrenza dal 1° luglio 1954.

Art. 2.

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Con decorrenza 1° giugno 1955 dovranno essere corrisposte le seguenti paghe:

	Stipendio base mensile	
	Uomini Lire	Donne Lire
Categoria *A*		
Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio)	22.295	22.295
Categoria *B*		
2° Direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala, capo contabile:		
sopra i 20 anni	17.404	14.794
18-20 anni	13.925	11.835
Categoria *C*		
Economo, controllore, addetto alla cassa, segretario, contabile, dattilografo ed altri impiegati d'ordine:		
sopra i 20 anni	12.369	10.512
18-20 anni	11.750	9.988
16-18 anni	9.895	8.410
14-16 anni	7.375	6.313

Art. 3.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Paga base giornaliera Uomini
Categoria 1ª	
Capo cameriere (Maitre Hotel)	L. 450
Categoria 2ª	
Cuoco unico	» 370
Aiuto cuoco	» 320
Cameriere:	
sopra i 20 anni	» 350
18-20 anni	» 328
Aiuto cameriere:	
sopra i 20 anni	» 320
18-20 anni	» 295
Categoria 3ª	
Personale di fatica in genere (manovali, sguatteri, addetti alle camere, personale di pulizia)	» 250

Art. 4.

APPRENDISTI

(durata massima dell'apprendistato anni tre con tutte le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 19 gennaio 1955).

	Paga base giornaliera
a) da 14 a 16 anni:	
per i primi 4 mesi	L. 80
dal 5° al 16° mese	» 160
dal 17° al 24° mese	» 200
b) da 16 a 18 anni:	
per i primi 4 mesi	L. 115
dal 5° al 16° mese	» 185
dal 17° al 24° mese	» 225
c) da 18 a 20 anni:	
per i primi 4 mesi	L. 160
dal 5° al 16° mese	» 200
dal 17° al 24° mese	» 240

Art. 5.

Le paghe di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto rappresentano i minimi di paga base e stipendio base e vanno applicati in tutti gli esercizi di 2ª categoria.

Negli esercizi di 1ª categoria le paghe di cui sopra dovranno essere maggiorate del 10%.

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria dovranno invece essere ridotte del 10%.

Per il personale femminile non impiegatizio i minimi di paga saranno ridotti del 10%.

Art. 6.

In aggiunta agli stipendi e salari di cui sopra, verrà corrisposta l'indennità di contingenza del settore commercio senza alcuna variazione per le diverse categorie di esercizio.

Per la categoria prima di personale sarà applicata la contingenza D. 1, per la categoria 2ª la contingenza D. 2, per la categoria 3ª. la contingenza D. 3.

Per gli apprendisti sarà applicata la contingenza D. 4 del settore commercio.

Per gli impiegati retribuiti a mese l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di 26 giornate per ogni mese.

Art. 7.

Al personale che usufruisce del vitto (due pasti giornalieri) sarà corrisposta l'indennità di contingenza ridotta del 30% ferma restando la paga base.

Al personale che usufruisce oltre che del vitto anche dell'alloggio verrà corrisposta la contingenza ridotta del 35%.

Art. 8.

Per il personale impiegatizio ed operaio che viene assunto con contratto a termine in periodi stagionali, le retribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno maggiorate come appresso:

per ingaggio fino ad un mese maggiorazione del 30%

per ingaggio fino a due mesi maggiorazione del 20%

per ingaggio superiore fino al termine della stagione, maggiorazione del 10%.

Art. 9.

Il personale chiamato extra per banchetti o servizi speciali sarà retribuito come segue:

a) per pranzi L. 1500 al giorno;

b) per lunch L. 1800 al giorno;

dette paghe hanno valore per la cerchia urbana; nell'infuori della cerchia urbana sarà apportata una maggiorazione del 30%.

Art. 10.

Il personale tavoleggiante potrà essere retribuito anche a percentuale.

Le percentuali saranno calcolate sui conti dei clienti nella seguente misura:

esercizi di 1ª categoria dall'11 al 13%;

esercizi di 2ª-3ª categoria dall'11 al 12%;

esercizi di 4ª categoria 10%.

Ai percentualisti dei locali di 2ª categoria viene garantito a carico del datore di lavoro, il salario minimo spettante al personale di 3ª categoria oltre si intende l'indennità di contingenza.

Per i percentualisti dei locali di 1ª, 3ª e 4ª categoria detto minimo verrà rispettivamente aumentato o diminuito del 10% come all'art. 5 del presente accordo

Art. 11.

DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEGLI ESERCIZI

Per la determinazione della categoria di appartenenza di ciascun esercizio le parti lasciano invariato quanto disposto dal F.A.L. n. 49 del 3 aprile 1943 e quanto disposto dalle norme di legge di P. S. al riguardo.

Si riservano di determinare caso per caso e di comune accordo la categoria di eventuali nuovi esercizi non risultanti nel F.A.L. di cui sopra.

Art. 12.

Il presente contratto integrativo avrà la durata di anni due e sarà tacitamente rinnovato se non disdettato con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 MAGGIO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA BARS, CAFFÈ, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE ED OGNI ALTRO PUBBLICO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

L'anno 1955 addì 31 maggio in Macerata nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro è stato stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale del 23 ottobre 1954

tra

i signori avv. *Roberto Benignetti* in rappresentanza dell'Associazione dei Commercianti assistito dall'avvocato *Goffredo Binni*;

sig. *Raveggi* cav. *Augusto* Segretario Generale della C.I.S.L. della Provincia di Macerata assistito dal dottor *Venturi Domenico*;

avv. *Guido Latini* in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro;

Pietroni Bruno, Segretario Provinciale della U.I.L., assistito dal rag. *Pietroni Enrico*.

Art. 1.

Il Contratto Collettivo Nazionale per i pubblici esercizi stipulato in Roma il 23 ottobre 1954 tra le competenti organizzazioni di categoria avrà applicazione alla data di stipulazione e decorrenza 1° luglio 1954.

Art. 2.

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Con decorrenza 1° luglio 1955 dovranno essere corrisposte le seguenti paghe:

	Stipendio base mensile	
	Uomini Lire	Donne Lire
Categoria *A*		
Impiegati di concetto con funzioni direttive	22.295	22.295
Categoria *B*		
Impiegati di concetto:		
sopra 20 anni	17.494	14.794
18-20 anni	13.925	11.835
Categoria *C*		
Impiegati d'ordine con mansioni di grado comune:		
sopra 20 anni	12.369	10.512
18-20 anni	11.750	9.988
16-18 anni	9.895	8.410
14-16 anni	7.375	6.313

Art. 3.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Paga base giornaliera
Categoria 1ª	
Capo cameriere Capo barista come all'art. 2 del contratto collettivo	L. 427
Categoria 2ª	
Barista, cameriere, addetto bigliardi, giuochi, gelaterie e banconiere di tavola calda e fredda:	
sopra i 20 anni	L. 387,90
18-20 anni	» 365,50
16-18 anni	» 310
14-16 anni	» 258
Categoria 3ª	
Aiuto barista Aiuto Banconiere - carrellisti di stazione, in genere e tutto il personale con mansioni analoghe compreso, quello di fatica:	
sopra i 20 anni	L. 337,50
18-20 anni	» 320
16-18 anni	» 260,30
14-16 anni	» 225

Art. 4.

CATEGORIA APPRENDISTI

(durata massima dell'apprendistato anni tre con tutte le disposizioni emanate dalla legge n. 25 del 19 maggio 1955).

		Paga base
a) da 14 a 16 anni:		
per i primi 4 mesi	L.	90,75
dal 5° al 16° mese	»	181,10
dal 17° al 24° mese	»	241,40
b) da 16 a 18 anni:		
per i primi 4 mesi	L.	135,90
dal 5° al 16° mese	»	211,25
dal 17° al 24° mese	»	250
c) da 18 a 20 anni:		
per i primi 4 mesi	L.	181,10
dal 5° al 16° mese	»	241,40
dal 17° al 24° mese	»	259,70

Art. 5.

Le paghe di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto rappresentano *i minimi* di stipendio mensile e paga base giornaliera e vanno applicate in tutti gli esercizi di 2ª categoria.

Negli esercizi di 1ª categoria le paghe di cui sopra saranno maggiorate del 10%.

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria saranno ridotte del 10%.

Per il personale femminile non impiegatizio i minimi di paga base saranno ridotti del 10%.

Art. 6.

In aggiunta agli stipendi e salari di cui sopra verrà corrisposta l'indennità di contingenza del settore commercio senza alcuna variazione per le diverse categorie di esercizi:

Categoria 1ª Contingenza D. 1 del settore commercio;

Categoria 2ª Contingenza D. 2 del settore commercio;

Categoria 3ª Contingenza D. 3 del settore commercio.

Per gli apprendisti sarà applicata la contingenza D. 4 del settore commercio.

Per gli impiegati retribuiti a mese l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura di giorni 26 per ogni mese.

Art. 7

Al personale che usufruisce del vitto (due pasti giornalieri) verrà corrisposta l'indennità di contingenza ridotta del 30% ferma restando la paga base.

Art. 8.

Per il personale impiegatizio e operaio che viene assunto con contratto a termine in periodi stagionali le retribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 verranno maggiorate come appresso:

per ingaggio fino al 1° mese	30%
per ingaggio fino al 2° mese	20%
per ingaggio superiore al termine della stagione	10%

Art. 9.

Il personale chiamato extra per banchetti e servizi speciali sarà retribuito come segue:

a) rinfresco	L.	1.250
b) pranzo	»	1.500
c) lunch	»	1.800

Dette paghe valgono per la cerchia urbana.

All'infuori della cerchia urbana sarà apportato un aumento del 30%.

Art. 10.

Il personale tavoleggiante potrà essere retribuito a percentuale.

Le percentuali saranno calcolate sui conti dei clienti nella seguente misura:

Esercizi di 1ª categoria	20%
Esercizi di 2ª categoria	18%
Esercizi di 3ª categoria	17%

Ai percentualisti dei locali di 2ª categoria viene garantito, a carico del datore di lavoro, il salario minimo spettante al personale di 3ª categoria oltre la indennità di contingenza. Per i percentualisti dei locali di 1ª, 3ª e 4ª categoria, detto minimo verrà rispettivamente aumentato o diminuito del 10% come allo art 5 del presente accordo.

Art. 11.

DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DEGLI ESERCIZI

Per la determinazione della categoria di appartenenza di ciascun esercizio le parti lasciano invariato quanto disposto dal Foglio Annunzi Legali n. 49 del 3 aprile 1943 e quanto disposto dalle norme di legge di P. S. al riguardo.

Si riservano di determinare caso per caso e di comune accordo la categoria di eventuali nuovi esercizi non risultati nel F.A.L. di cui sopra.

Art. 12.

Il presente contratto integrativo avrà la durata di anni due e sarà tacitamente rinnovato se non disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 NOVEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1956 il giorno 15 del mese di novembre in Milano

t r a

la E.P.A.M (Esercizi Pubblici Associati Milanesi), rappresentata dal suo Presidente *Lo Castro Vincenzo*, dal vice presidente *Gersi Danilo* e dai sigg. *Vittorio Cremaschi, Vernaccini Massimo, Mosca, Massimiliano, Mungai Flavio, Aversa Tullio, Desideri Rodi, Laborante Vittorio,* assisti dal Segretario generale avv. *Lorenzo Agujari* e dal sig. *Manzini Luigi*

e

il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, sezione provinciale di Milano, rappresentato dal sig. *Marzagalli Alfredo,* segretario, assistito dal sig. *Pasquali Luigi* dell'Ufficio segreteria e dai sigg. *Brega Isaia, Donini Melchiorre, Minoletti Enrico, Tamburini Ercole, Veggiani Domenico, Maselli Carlo*

e

il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano, rappresentato dal sig. *Ronchi Emilio*, segretario, assistito dai sigg. *Bianchini Alessandro, Gallo Saverio, Guarnieri Ferrante, Zennaro Lino, Fumagalli Sergio, Cerutti Renato, Cervieri Luicesco, Boselli Valentino*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano aderente alla U.I.L.A.M., rappresentato dal sig. *Zuppiroli Mario* dell'Ufficio Sindacale e dai sigg. *Eusebio Piero, Leoni Paolo*

si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per Ristoranti. Trattorie, piccole pensioni, Locande, Osterie con cucina ed esercizi similari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi di ristorazione siti nella provincia di Milano si suddividono agli effetti dell'applicazione del presente accordo integrativo nelle seguenti categorie:

Esercizi di 1ª categoria
Esercizi di 2ª categoria
Esercizi di 3ª categoria
Esercizi di 4ª categoria

La classificazione degli esercizi a tutti gli effetti del presente accordo è quella determinata dall'apposita Commissione Provinciale contro l'alcoolismo.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Il personale impiegatizio e non impiegatizio è suddiviso nelle categorie e nelle qualifiche di cui alla tabella di retribuzione allegata al presente accordo.

Art. 3.

COMMISSIONI PARITETICHE

Le Organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano di costituire una Commissione paritetica provinciale di qualifica seguendo i criteri stabiliti nell'accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche stipulato il 27 gennaio 1948.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti in conformità dell'art. 9 del Contratto Nazionale Normativo di lavoro, viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista per ogni tre prestatori d'opera qualificati per gli esercizi di 1ª categoria e di un apprendista per ogni due prestatori d'opera per i locali di 2ª, di 3ª e 4ª categoria.

Nel computo sono compresi anche il datore di lavoro e i suoi familiari quando prestino la loro attività nella esercizio.

La durata dell'apprendistato è quella massima fissato dall'art. 11 del Contratto nazionale normativo.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di otto ore giornaliere effettive pari a 48 ore settimanali, per il personale non impiegatizio la durata dell'orario normale di lavoro è di 9 ore effettive giornaliere pari a 54 ore settimanali.

Dai suddetti orari resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti calcolato in un massimo di un'ora al giorno per entrambi i pasti.

Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal Contratto Nazionale Normativo.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

L'azienda ove non disponga di apparecchi meccanici di controllo o non tenga registrazioni ufficiali inequivocabili, che possano essere controllate a richiesta dei lavoratori dipendenti, dovrà istituire un apposito registro sul quale verranno annotate cronologicamente le ore di lavoro straordinario autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Ciascun dipendente che abbia eseguito prestazioni di carattere straordinario dovrà in tal caso apporre il proprio visto su detto registro annotandovi di suo pugno di volta in volta gli eventuali reclami.

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di orario stabilito nel precedente articolo 5.

Il lavoro straordinario verrà retribuito con la maggiorazione del 25 % che sarà aggiunta alla quota oraria della retribuzione mensile ottenuta dividendo la retribuzione stessa (stipendio o salario e indennità di contingenza) rispettivamente per 208 quando trattasi di personale con qualifica impiegatizia e per 234 quando invece trattasi di personale che non riveste qualifica impiegatizia.

Per il personale indicato all'art. 18 del C.N.N. di lavoro la quota oraria si determinerà dividendo la retribuzione per 208.

Art. 7.

LAVORO EFFETTUATO IN CASO DI PROTRAZIONE DEL NORMALE ORARIO DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 23 del C.N.N.L. verranno retribuite con la maggiorazione del 30 % da applicarsi sul salario e contingenza dovuti al lavoratore per la prestazione stessa.

Nel caso in cui dette prestazioni superino il limite del normale orario di lavoro indicato nel precedente articolo 5, sul compenso dovuto al lavoratore per le ore di prestazione eccedenti l'orario normale, verrà applicato sulla retribuzione base (stipendio o salario e contingenza) una seconda maggiorazione del 25 %, ciò sempre che le prestazioni siano state effettivamente eseguite dal lavoratore.

Art. 8.

TABELLA DEI TURNI DI SERVIZIO E DI RIPOSO

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha il dovere di tenere costantemente esposta in luogo accessibile al personale, una tabella indicante i turni di servizio ed il giorno in cui ciascun dipendente dovrà fruire del prescritto riposo settimanale, conformemente alle norme di legge in vigore ed al disposto dell'art. 25 del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro.

Art. 9.

FERIE ANNUALI

Con riferimento all'art. 27 del C.C.N. di Lavoro e del relativo chiarimento a verbale, al personale tavoleggiante, quando venga sostitutito durante le ferie, la azienda corrisponderà una indennità di ammontare uguale alla retribuzione giornaliera tabellare assegnata al personale di pari qualifica.

A detto personale percentualista quando non venga sostituito durante le ferie verrà corrisposto il 40% degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie nell'ipotesi di cui al precedente capoverso.

A tutto il personale, qualunque sia il sistema con cui esso viene normalmente retribuito, l'azienda è tenuta a corrispondere durante le ferie l'indennità sostitutiva del vitto nella misura convenzionale di L. 350 giornaliere.

Art. 10.

TABELLA EQUIPARAZIONI CONVENZIONALI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si trascrive la seguente tabella da valere convenzionalmente ad equiparazione salariale tra tavoleggianti e salariati:

Maitre Capo cuoco;
Cameriere Cuoco capo partita;
Commis Aiuto cucina.

Art. 11.

SISTEMI DI RETRIBUZIONE

Con riferimento a quanto sancito negli articoli 45 e seguenti del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro le aziende che per particolari esigenze ravvisassero la opportunità di istituire un sistema di retribuzione misto a favore del personale salariato interno avranno facoltà di devolvere una parte della percentuale di servizio limitatamente ad un punto a favore di detto personale, tenute presenti le disposizioni degli articoli 56, 57, 58 del C.N.N. di Lavoro.

Le aliquote di percentuale da devolversi a favore degli interni sarà ripartita al personale interessato secondo il seguente punteggio:

Capo cuoco	punti	10
Capo partita (anche con obbligo di sostituzione del capo)	»	8

Aiuto cucina, cantiniere, magazziniere, dispensiere	punti	5
Batteria (interno in genere)	»	3

Al personale femminile di pari qualifica sarà attribuito un punto in meno.

Art. 12.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Con riferimento all'art. 47 del C.N.N. di Lavoro la percentuale di servizio da applicare sui conti dei clienti è stabilita nella seguente misura:

Esercizi di 1ª categoria	13%
Esercizi di 2ª categoria	12%
Esercizi di 3ª categoria	11%
Esercizi di 4ª categoria	10%

La percentuale di servizio verrà applicata sull'importo riguardante esclusivamente le consumazioni riscosse direttamente dal cameriere all'atto della presentazione del conto al cliente.

Art. 13.

SUDDIVISIONE DELLE PERCENTUALI DI SERVIZIO

La percentuale di servizio sarà ripartita fra il personale tavoleggiante secondo il seguente punteggio:

1° maitre	punti	15
2° maitre o maître unico	»	13
Cameriere (chef de rang)	»	10
Aiuto cameriere (demi chef)	»	7
Commis di sala	»	5
Apprendista con anzianità di servizio superiore a mesi 6	»	3
Apprendista con anzianità inferiore a mesi 6	»	2

Al personale che parla effettivamente almeno due lingue estere, verrà attribuito un punto in più.

Art. 14.

TRATTAMENTO CAPO CAMERIERE (MAITRE)

In relazione all'art. 53 C.N.N. di Lavoro è ammesso il maitre o il capo cameriere anche nei locali di seconda categoria.

Al maitre o capo cameriere senza rango oltre alla percentuale stabilità nel precedente art. 13 sarà corrisposta una integrazione fissa mensile nella misura di L. 10.000, negli esercizi di prima categoria e di L. 8.000 negli esercizi di seconda categoria.

I capo camerieri (maîtres) non possono essere assunti in numero maggiore di 1 per ogni sei camerieri; è consentito tuttavia un capo servizio senza rango nei locali di prima categoria ove siano occupati meno di sei, ma comunque non meno di quattro camerieri.

Art. 15.

COMPUTO PERCENTUALE SERVIZIO PER BANCHETTI O SERVIZI VARI

In relazione all'art. 48 del C.N.N. di Lavoro la percentuale di servizio per i banchetti o per i servizi affini di non meno di 10 persone, sempre che abbiano tale caratteristica, sarà calcolata nella misura seguente, sul prezzo delle consumazioni preventivamente convenute col cliente:

Esercizi di 1ª e 2ª categoria	12%
Esercizi di 3ª e 4ª categoria	10%

Il compenso dovuto al personale tavoleggiante (fisso o di rinforzo) per i banchetti e servizi affini è costituito dalla percentuale di servizio sopra indicata.

Al personale, in relazione alla durata del servizio, sarà inoltre corrisposto il vitto secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

La percentuale di servizio sarà suddivisa fra i tavoleggianti in servizio continuativo e quelli di rinforzo che hanno preso parte al servizio dei banchetti; qualora la misura spettante al tavoleggiante di rinforzo risultasse inferiore alla misura del compenso minimo indicato nella seguente tabella, la differenza relativa rimarrà a carico del datore di lavoro.

Chef de rang e categorie equiparate

Esercizi di 1ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	2.500
fino a 7 ore di prestazione	»	3.300
fino a 9 ore di prestazione	»	3.900
Esercizi di 2ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	2.100
fino a 7 ore di prestazione	»	2.900
fino a 9 ore di prestazione	»	3.600
Esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	1.300
fino a 7 ore di prestazione	»	1.600
fino a 9 ore di prestazione	»	2.100

Commis di sala e categorie equiparate

Esercizi di 1ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	1.500
fino a 7 ore di prestazione	»	1.900
fino a 9 ore di prestazione	»	2.300
Esercizi di 2ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	1.300
fino a 7 ore di prestazione	»	1.900
fino a 9 ore di prestazione	»	2.300
Esercizi di 3ª e 4ª categoria:		
fino a 5 ore di prestazione	L.	800
fino a 7 ore di prestazione	»	1.000
fino a 9 ore di prestazione	»	1.200

Qualora la misura della percentuale spettante al tavoleggiante di rinforzo risultasse superiore al compenso indicato nella tabella di cui sopra, l'incidenza sarà ripartita fra i tavoleggianti in servizio continuativo e quelli di rinforzo.

La durata delle prestazioni indicate in tabella comprende il tempo prescritto per la consumazione dei pasti di cui all'art 17 del C.N.N. di Lavoro.

Ove il servizio venga eseguito fuori Comune il compenso indicato in tabella verrà maggiorato del 10% ed al personale sarà rimborsata la spesa di viaggio per l'andata e il ritorno a meno che l'azienda non provveda al mezzo di trasporto necessario.

Nel caso in cui il servizio si protraesse oltre le ore 22, l'azienda dovrà provvedere anche all'alloggio del personale.

Art 16.

COMPUTO PERCENTUALE DI SERVIZIO PER VEGLIE O SERVIZI AFFINI

La percentuale di servizio da applicare al prezzo delle consumazioni in occasione di veglie o servizi affini sarà del 15% per i locali di 1ª e 2ª categoria, e del 13 per i locali di 3ª e 4ª categoria.

Un punto di detta percentuale verrà devoluto a favore del personale salariato interno ripartito secondo le tabelle di cui al precedente articolo 11.

Il compenso dovuto al personale tavoleggiante è costituito dalla percentuale di servizio, il cui ricavato sarà ripartito fra i tavoleggianti in servizio continuativo e quelli di rinforzo, che hanno partecipato alla veglia.

Qualora la misura della percentuale di servizio assegnata al tavoleggiante di rinforzo risultasse inferiore al compenso indicato nella tabella seguente, la differenza relativa rimarrà a carico del datore di lavoro.

TABELLE VEGLIE

Chef de rang e categorie equiparate		
negli esercizi di 1ª categoria	L.	4.500
negli esercizi di 2ª categoria	»	4.200
negli esercizi di 3ª categoria	»	3.000
negli esercizi di 4ª categoria	»	1.800
Commis e categorie equiparate		
negli esercizi di 1ª categoria	L.	2.800
negli esercizi di 2ª categoria	»	2.600
negli esercizi di 3ª categoria	»	1.800
negli esercizi di 4ª categoria	»	1.600

Se la misura della percentuale di servizio risultasse superiore ai compensi suindicati, l'eccedenza sarà ripartita tra i tavoleggianti in servizio fisso e quelli di rinforzo.

Art. 17.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai lavoratori (escluso il personale tavoleggiante) dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari sarà corrisposta la retribuzione minima di cui all'unita tabella.

Ad essi verrà assegnata l'indennità di contingenza nella misura e con le stesse modalità stabilite per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, pasticcerie, ed esercizi similari siti nella provincia di Milano.

A titolo di concorso per la maggiore spesa che il datore di lavoro sostiene per la somministrazione del vitto in natura ai propri dipendenti secondo il disposto dell'art. 50 del C.N.N. di Lavoro, l'azienda detrarrà dall'indennità di contingenza dovuta a ciascun dipendente (qualunque sia l'ammontare di essa) un importo pari al 35,215% della media dell'indennità di contingenza in vigore.

Per media dell'indennità di contingenza le parti convengono ai fini del computo della trattenuta suindicata, di adottare convenzionalmente l'importo dell'indennità di contingenza che presentemente viene o verrà in futuro corrisposta al cuoco capo partita.

L'importo della trattenuta sarà determinato bimestralmente, in relazione alle variazioni che subirà l'indennità di contingenza secondo gli accordi sindacali in vigore.

Art. 18.

ESERCIZI DI STAGIONE

La retribuzione del personale interno a paga fissa dipendente da esercizi di stagione, prevista nella tabella per le categorie di appartenenza e per il Comune di residenza dell'esercizio, verrà maggiorata delle seguenti percentuali:

Per ingaggi fino a un mese	30%
Per ingaggi fino a due mesi	20%
Per ingaggi oltre i due mesi e fino a fine stagione	10%

Nessuna variante alla percentuale di servizio stabilita nell'art 15 del presente accordo.

Art. 19.

CALCOLO INDENNITÀ

Per il calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, la retribuzione mensile di tabella verrà divisa per trenta ed il prodotto moltiplicato per i giorni di preavviso spettanti ai sensi dell'art. 73 del C.N.N. di Lavoro.

Analogo procedimento verrà applicato per il computo del frazionamento delle ferie.

A tutti gli altri effetti il calcolo delle giornate lavorative si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

Art. 20.

COMMISSIONE VERTENZE

In applicazione dell'art. 108 del C.N.N. di l è costituita una Commissione per l'amichevole componimento delle controversie individuali di lavoro con i poteri e le funzioni contrattualmente stabilite.

I membri di tale Commissione verranno nominati dalle rispettive Organizzazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 2° e seguenti dell'accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.

Art. 21.

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta a mezzo lettera raccomandata e così di anno in anno almeno due mesi prima della scadenza; esso rimarrà comunque in vigore fino alla stipulazione di un nuovo accordo integrativo.

TABELLA STIPENDI E SALARI

UOMINI

Categoria e Qualifica		Stipendi per esercizi di 1ª	2ª	3ª
cat. A	Direttore	44.990	41.890	38.780
cat. B	Vice Direttore	31.900	29.525	27.150
cat. B	Contabile concetto	27.580	25.420	23.260
cat. C	Economo controllore	23.885	21.975	20.050
cat. C	Impiegato d'ordine	21.725	19.920	18.120
cat. C	Cassiere marchiere	20.645	18.890	17.135

DONNE

cat. A	Direttrice	40.500	37.700	34.905
cat. B	Vice direttrice	28.710	26.570	24.435
cat. B	Contabile concetto	24.825	22.880	20.935
cat. C	Impiegata d'ord., dat.	19.555	17.925	16.300
cat. C	Cassiera marchiera	18.580	17.000	15.425

Per gli esercizi della provincia di Milano gli stipendi e salari si intendono ridotti del 10%.

La retribuzione mensile è corrisposta per 26 giorni lavorativi. Le ore straordinarie vanno retribuite con la maggiorazione del 25%.

UOMINI

Categoria e Qualifica		Salari per esercizi di 1ª	2ª	3ª
cat. 1ª	Capo cuoco	26.810	24.760	22.705
» 2ª	Cuoco C. part. unico	22.275	20.465	18.655
» 2ª	Pizzaiolo tav. c. e f.	18.495	16.875	15.255
» 2ª	Dispensiere cantiniere	20.115	18.415	16.820
» 2ª	Caffettiere spillatore	16.875	15.335	13.795
» 3ª	Aiut disp. cant. comis.	14.870	13.440	12.005
» 3ª	Interno batt. lavap.tti	18.780	17.130	15.480
» 3ª	Guardiano notturno	15.035	13.605	12.175
» 4ª	Uomo fatica fattorino	16.120	14.710	13.310
» 4ª	Fattorino 18-20 anni	9.110	8.020	6.940
» 4ª	Fattorino 16-18 anni	7.945	7.135	6.325
» 4ª	Fattor. infer. 16 anni	7.560	6.480	5.490
» 4ª	Apprend. 18-20 anni	9.110	8.020	6.940
» 4ª	Apprend. 16-18 anni	7.945	7.135	6.325
» 4ª	Apprend. inf. 16 anni	7.560	6.480	5.940

DONNE

cat. 1ª	Cuoca	20.050	18.420	16.450
» 2ª	Aiuto cuoca	15.220	14.865	13.185
» 2ª	Dispensiera	13.380	12.090	11.130
» 2ª	Guardarobiera	13.510	12.090	11.340
» 3ª	Interna sup. 20 anni	12.980	11.980	11.200
» 3ª	Interna 18-20 anni	12.980	11.980	11.200
» 3ª	Interna 16-18 anni	12,980	11.980	11.200

Per gli esercizi della provincia di Milano gli stipendi e salari si intendono ridotti del 10%.

La retribuzione mensile è corrisposta per 26 giorni lavorativi. Le ore straordinarie vanno retribuite con la maggiorazione del 25%.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE E SIMILARI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1956 il giorno 19 del mese di luglio in Milano

tra

la E.P.A.M. (Esercizi Pubblici Associati Milanesi), rappresentata dal suo presidente *Lo Castro Vincenzo*, dai vice presidenti *Gersi Danilo* e *Mazzoni Cesare* e dai signori *Parisi Vittorio, Cremaschi Vittorio, Ferrario Ambrogio, Guffanti Fermo, Montagnolo Guido, Severnini Bruno, Aversa Tullio, Buzzoni Ernesto, Costa Adriano*, assistiti dal segretario generale avv. *Agujari Lorenzo* e dal sig. *Manzini Luigi*

e

il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa Sezione Provinciale di Milano, rappresentato dai sig. *Marzagalli Alfredo*, segretario, assistito dal sig. *Pasquale Luigi*, dell'Ufficio segreteria e dai signori *Bersani Giusto, Donini Melchiorre, Maselli Carlo, Minoletti Enrico, Tamburini Ercole e Veggiani Domenico*

e

il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano, rappresentato dal sig. Ronchi Emilio, segretario, assistito dai signori *Bianchini Alessandro, Gallo Saverio, Guarnieri Ferrante, Jemma Giuseppe* e *Zennaro Lino*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano, aderente alla U.I.L.A.M., rappresentato dal dott. *Fabbrici Carlo*, segretario provinciale, assistito dal sig. *Zuppiroli Mario* dell'Ufficio sindacale;

si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari e dipendenti dalle aziende medesime.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi di caffè, bar, pasticcerie ed esercizi similari siti nella provincia di Milano si suddividono agli effetti dell'applicazione del presente Contratto Integrativo nelle seguenti categorie:

1.a 2.a 3.a 4.a.

La classificazione degli esercizi a tutti gli effetti del presente accordo è quella determinata dall'apposita Commissione Provinciale contro l'alcoolismo.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Il personale impiegatizio e non impiegatizio è suddiviso nelle categorie e nelle qualifiche di cui alla tabella di retribuzione allegata al presente accordo.

Art. 3.

FUNZIONI ED INDENNITÀ VARIE

In relazione a quanto previsto dall'art. 3 del Contratto Normativo Nazionale al primo barista con funzioni di capo sarà corrisposta una indennità pari al 10% del salario base.

Al secondo barista con funzioni di capo-squadra sarà ugualmente corrisposta una indennità pari al 10% del salario base della categoria cui appartiene.

La qualifica di capo presuppone sempre la presenza di dipendenti della stessa qualifica di categoria inferiore od analoga.

Le indennità di cui sopra cesseranno con la revoca o comunque con la cessazione di detta funzione.

Art. 4.

COMMISSIONI PARITETICHE

Le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano di costituire una Commissione Paritetica Provinciale di qualifica seguendo i criteri stabiliti nell'accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche stipulate il 27 gennaio 1948.

Art. 5.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti in conformità dell'art. 9 del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro viene stabilito secondo il rapporto di 1 apprendista per ogni 3 prestatori d'opera qualificati per gli esercizi di prima e seconda categoria ed in 1 apprendista per ogni 2 prestatori d'opera qualificati per i locali di 3ª e 4ª categoria.

Nel computo sono compresi anche il datore di lavoro ed i suoi familiari quando prestano la loro attività nell'esercizio.

La durata dell'apprendistato è quella massima fissata dall'art. 11 del Contratto Nazionale Normativo.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive pari a 48 ore settimanali; per il personale non impiegatizio di 9 ore giornaliere effettive pari a 54 ore settimanali.

Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal Contratto Nazionale Normativo.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

L'azienda ove non disponga di apparecchi meccanici di controllo o non tenga registrazioni ufficiali inequivocabili, che possono essere controllate a richiesta dei lavoratori dipendenti, dovrà istituire un apposito registro sul quale verranno annotate cronologicamente le ore di lavoro straordinarie autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Ciascun dipendente che abbia eseguito prestazioni di carattere straordinario, dovrà in tal caso apporre il proprio visto su detto registro annotandovi di suo pugno, di volta in volta gli eventuali reclami.

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di orario stabiliti nel precedente art. 6.

Il lavoro straordinario verrà retribuito con la maggiorazione del 25% che sarà aggiunta alla quota oraria della retribuzione mensile, ottenuto dividendo la retribuzione stessa (stipendio o salario e indennità di contingenza) rispettivamente per 208, quando trattasi di personale con qualifica impiegatizia e per 234, quando invece trattasi di personale che non rivesta qualifica impiegatizia.

Per il personale indicato all'art. 18 del C.N.N. la quota oraria si determinerà dividendo la retribuzione per 208.

Art. 8.

LAVORO EFFETTUATO IN CASO DI PROTRAZIONE DEL NORMALE ORARIO DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 22 del C.N.N.L., verranno retribuite con la maggiorazione del 30% da applicarsi sul salario e contingenza dovute al lavoratore per la prestazione stessa. Nel caso in cui dette prestazioni superino il limite del normale orario di lavoro indicato nel precedente art. 6, sul compenso dovuto al lavoratore per le ore di prestazione eccedenti l'orario normale, verrà applicato sulla retribuzione base (stipendio o salario e contingenza) una seconda maggiorazione del 25%; ciò sempre che le prestazioni siano state effettivamente eseguite dal lavoratore.

Art. 9.

FERIE ANNUALI

Fermo restando il contenuto degli artt. 25-26 del Contratto Nazionale Normativo e del relativo chiarimento a verbale, al personale stipendiato e salariato durante le ferie è dovuta la retribuzione normale (stipendio o salario e contingenza). Al personale retribuito solo a percentuale qualora venga sostituito durante le ferie sarà corrisposta una indennità giornaliera pari alla retribuzione tabellare (stipendio o salario e contingenza) assegnata al personale salariato della categoria corrispondente.

A detto personale percentualista, quando non venga sostituito durante le ferie verrà corrisposto il 40% degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie.

Art. 10

TABELLA EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si trascrive la seguente tabella da valere convenzionalmente a equiparazione salariale, tra tavoleggianti e salariati:

Maître	1° barista
Cameriere	2° barista
Commis	3° barista

Art. 11.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

In relazione all'art. 47 del C.N.N. si stabilisce che per i rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine con non meno di dieci partecipanti purchè abbiano tale caratteristica la percentuale di servizio sarà del 16% netta da calcolarsi sul prezzo dei generi praticato per l'asporto.

Art. 12.

SERVIZIO A DOMICILIO

Al personale extra o di rinforzo sarà corrisposto per i servizi a domicilio il compenso fisso globale stabilito nella seguente tabella:

Esercizi di 1ª categoria

Chef de Rang e categorie equiparate:

fino a 5 ore di prestazione	L.	2.500
fino a 7 ore di prestazione	»	3.300
fino a 9 ore di prestazione	»	3.900

mmis e categorie equiparate:

ino a 5 ore di prestazione	L.	1.500
ino a 7 ore di prestazione	»	1.900
ino a 9 ore di prestazione	»	2.300

Esercizi di 2ª categoria

ef de Rang e categorie equiparate:

ino a 5 ore di prestazione	L.	2.100
ino a 7 ore di prestazione	»	2.900
ino a 9 ore di prestazione	»	3.600

mmis e categorie equiparate:

ino a 5 ore di prestazione	L.	1.300
ino a 7 ore di prestazione	»	1.700
ino a 9 ore di prestazione	»	2.100

Esercizi di 3ª categoria

ef de Rang e categorie equiparate:

ino a 5 ore di prestazione	L.	1.900
ino a 7 ore di prestazione	»	2.600
ino a 9 ore di prestazione	»	3.300

mmis e categorie equiparate:

ino a 5 ore di prestazione	L.	1.200
ino a 7 ore di prestazione	»	1.500
ino a 9 ore di prestazione	»	1.900

Art. 13.

SERVIZIO FUORI COMUNE

Ove il servizio venga eseguito fuori Comune sarà imborsato al dipendente l'importo delle spese di viaggio di andata e ritorno, salvo che l'azienda non provveda direttamente.

Sarà altresì corrisposta una indennità vitto di L. 700 er i servizi fuori Comune di durata superiore alle ore, ove a ciò non provveda l'azienda.

Art. 14.

VEGLIE

Al personale extra o di rinforzo assunto per le veglie arà assicurato il trattamento di cui al precedente artiolo 12 da calcolarsi secondo le modalità previste dall'art. 61 del C.N.N.

Tale minimo garantito sarà maggiorato di L. 150 per iascuna ora di servizio prestata tra le ore 1 e ore 6.

Art. 15.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio da applicarsi sul conto del liente viene stabilita nelle seguenti misure:

sercizi di 1ª e 2ª cat.	Addiz.	20%	Globale	16 %
sercizi di 3ª categoria .	»	17%	»	14 %
sercizi di 4ª categoria .	»	11%	»	10,50%
irrerie	»	17%	»	14 %
iliardi	»	15%	»	13 %

Al personale tavoleggiante nelle sole aziende di 1ª e 2ª categoria verrà corrisposto un minimo garantito pari al salario base e contingeza dovuto al personale della categoria corrispondente maggiorato del 22% per gli esercizi di 1ª categoria, e del 20% per gli esercizi di 2ª categoria, da conguagliarsi semestralmente.

Per gli esercizi della Provincia la maggiorazione per la formazione del minimo garantito di cui sopra sarà ridotta del 10%.

Art. 16.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

1° Capo cameriere e 1° Maître d'hòtel . .	punti	12
2° Capo camer. e 2° Maître o Maître unico	»	11
Cameriere (Chef de Rang)	»	10
Aiuto cameriere - comis	»	5
Apprendista	»	3

Art. 17.

LOCALI NOTTURNI E DANCING

Con riferimento a quanto sancito dall'art. 96 del C.N.N. resta inteso che alle percentuali di servizio ivi indicate, viene aggiunto un punto, il cui gettito andrà a totale beneficio del personale rimunerato a retribuzione fissa e ripartito secondo la seguente tabella:

Personale stipendiato e salariato qualificato di 1ª categoria	punti	10
Personale stipendiato e salariato qualificato di 2ª categoria	»	8
Personale stipendiato e salariato qualificato di 3ª categoria	»	5
Personale stipendiato e salariato qualificato di 4ª categoria	»	3

Art. 18.

ESERCIZI DI STAGIONE

La retribuzione del personale interno a paga fissa dipendente da esercizi di stagione prevista nelle tabelle per le categorie di appartenenza e per il Comune di residenza dell'esercizio, verrà maggiorata dalle seguenti percentuali:

Per ingaggi fino a un mese	30%
Per ingaggi fino a due mesi	20%
Per ingaggi oltre i due mesi e fino a fine stagione	10%

Nessuna variante alla percentuale di servizio stabilita all'art. 15 del presente accordo.

La trattenuta che il datore di lavoro ha facoltà di effettuare a titolo cautelativo, prevista dall'art. 95 del C.N.N. è determinata nella misura del 40% delle maggiorazioni fissate dal 1° comma del presente articolo tanto per il personale impiegatizio che per quello non impiegatizio.

Art. 19.

CALCOLO DELLE INDENNITÀ

Per il calcolo della indennità sostitutiva del preavviso, la retribuzione mensile di tabella verrà divisa per trenta ed il prodotto moltiplicato per i giorni di preavviso spettanti ai sensi dell'art. 71 del C.N.N.

Analogo procedimento verrà applicato per il computo del frazionamento delle ferie.

A tutti gli altri effetti il calcolo della giornata lavorativa si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

Art. 20.

COMMISSIONE VERTENZE

In applicazione dell'art. 108 del C.N.N. di Lavoro è costituita una Commissione per l'amichevole componimento delle controversie individuali di lavoro con i poteri e le funzioni contrattualmente stabilite.

I membri di tale Commissione verranno nominati dalle rispettive Organizzazioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 2° e seguenti dell'accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.

Art. 21.

Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1956 e scadrà il 31 dicembre 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta a mezzo lettera raccomandata e così di anno in anno almeno due mesi prima della scadenza; esso rimarrà comunque in vigore fino alla stipulazione di un nuovo accordo integrativo.

TABELLA SALARI E STIPENDI

ESERCIZI DI I e II CATEGORIA

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria e Qualifica	Stipendio
Categoria A:	
Direttore	48.170
Direttrice	45.790
Categoria B:	
Vice direttore	30.130
Vice direttrice	27.970
Contabile concetto uomo	24.460
Contabile concetto donna	22.500
Categoria C:	
Economo controllore	23.000
Impiegato d'ordine uomo	19.980
Impiegata d'ordine donna	17.600
Dattilografa	13.390
Cassiere marchiere uomo	19.660
Cassiera marchiera donna	16.630
1° bancon. pasticc. uomo	20.140
1ª bancon. pasticc. donna	17.120
Banconiere pasticc. uomo	17.440
Banconiera pasticc. donna	15.120

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria e Qualifica	Stipendio
1ª *Categoria*:	
1° gelatiere	22.785
1° barista	21.800
2ª *Categoria*:	
2° barista o unico	18.970
2° gelatiere	20.710
Bancon. tav. c. e f. uomo	18.970
Bancon. tav. c. e. f. donna	16.000
2° bancon. pasticc. donna	15.070
Magazziniere	19.460
Cantin. caffett. spillat.	19.460
Addetto cont. merci uomo	18.970
Addetta cont. merci donna	15.070
3ª *Categoria*:	
3° barista sup. 20 anni	16.190
3° barista 18-20 anni	15.500
3° barista 16-18 anni	15.500
3ª bancon. pasticc. sup. 20 anni	13.180
3ª bancon pasticc. 18-20 anni	13.180
3ª bancon. pasticc. 16-18 anni	13.180
Guardarob lav. stirat.	13.395
Guardia notturna	17.220
Interno uomo	16.190
Interna donna	13.180
4ª *Categoria*:	
Uomo fatica fatt. sup 20 anni	16.190
Fattorino 18-20 anni	10.850
Fattorino 16-18 anni	9.020
Fattorino inf. 16 anni	7.830
Apprendista 18-20 anni uomo	10.260
Apprendista 16-18 anni uomo	9.020
Apprendista infer. 16 anni	7.830
Apprendista 18-20 anni donna	10.260
Apprendista 16-18 anni donna	9.020
Apprendista infer. 16 anni donna	7.830

Per gli esercizi della provincia di Milano gli stipendi e salari si intendono ridotti del 10%.

TABELLA SALARI E STIPENDI

ESERCIZI DI III e IV CATEGORIA

Categoria e Qualifica	Stipendio
Categoria A:	
Direttore	43.400
Direttrice	41.300
Categoria B:	
Vice direttore	27.200
Vice direttrice	25.200
Contabile di concetto uomo	22.100
Contabile concetto donna	20.100
Categoria C:	
Economo controllore	20.800
Impiegato d'ordine uomo	17.800
Impiegata d'ordine donna	15.900
Dattilografa	12.100

ESERCIZI DI III e IV CATEGORIA

Categoria e Qualifica	Stipendio
Cassiere marchiere uomo	17.800
Cassiera marchiera donna	15.100
1° bancon pasticc. uomo	18.200
1ª bancon. pasticc. donna	16.000
Banconiere pasticc. uomo	15.800
Banconiera pasticc. donna	14.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria e Qualifica	Stipendio
1ª *Categoria*:	
1° gelatiere	20.400
1° barista	19.500
2ª *Categoria*:	
2° barista e unico . .	16.900
2° gelatiere	18.500
Bancon. tav. c. e f. uomo . .	16.900
Bancon. tav. c. e f. donna	14.100
2ª bancon. pasticc. donna . .	13.600
Magazziniere .	17.400
Cantin. caffett. spillat. .	17.400
Addetto cont. merci uomo	17.000
Addetta cont. merci donna	13.600
3ª *Categoria*:	
3° barista sup. 20 anni	14.500
3° barista 18-20 anni .	13.500
3° barista 16-18 anni	13.500
3ª bancon. pasticc. sup. 20 anni	11.900
3ª bancon. pasticc. 18-20 anni	11.900
3ª bancon pasticc. 16-18 anni	11.900
Guardarob. lav. stiratrice	12.100
Guardia notturna	15.400
Interno uomo	14.500
Interno donna	11.900
4ª *Categoria*:	
Uomo fatica fattorino . .	14.500
Fattorino 18-20 anni	9.800
Fattorino 16-18 anni	8.100
Fattorino infer. 16 anni	7.700
Apprendista 18-20 anni uomo	9.300
Apprendista 16-18 anni uomo	8.100
Appredista infer. 16 anni	7.100
Apprendista 18-20 anni donna	9.300
Apprendista 16-18 anni donna	8.100
Apprendista inf. 16 anni donna	7.100

Per gli esercizi della provincia di Milano gli stipendi e salari si intendono ridotti del 10%.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI, PICCOLE PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno 1959 il giorno 25 settembre, presso l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Napoli

tra

il Sindacato Esercenti Ristoranti, Trattorie, Osterie, Piccole Pensioni, Locande, Pizzerie ed esercizi similari, rappresentato dal suo presidente sig. *Vincenzo Pace*, e dai sigg. consiglieri *Mario Maggi* e *Giulio Castaldi* e dai componenti il comitato di gruppo *Gennaro Ambrosio, Gennaro Branno, Emilia Del Tufo, Giuseppe Pacetti, Giovanni Paudice, Francesco Pezzi* con l'intervento dei componenti la Commissione paritetica signori *Mario Maggi, Roberto D'Agostino* e *Salvatore Anatrella*, con l'assistenza degli avvocati *Francesco Casella* e *Luigi De Prisco;*

la C.I.S.L. « Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa » della provincia di Napoli rappresentata dal segretario provinciale del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa sig. *Antonio Sardelli* assistito dal sig. *Domenico Mormile* della Unione sindacale Provinciale C.I.S.L.;

la U.I.L.A.M. « Unione Italiana Lavoratori Alberghi e Mensa » della provincia di Napoli rappresentata dal segretario del sindacato sig. *Efisio Bocconi*, assistito dal sig. *Carlo Cinicolo* e dal consulente legale della U.I.L. avv. *Mario del Vecchio;*

la C.I.S.N.A.L. « Sindacato Alberghi e Mensa » della provincia di Napoli rappresentata dal segretario del Sindacato sig. *Luigi Bosso* e dai signori *Vincenzo Pipolo* e *Domenico Cammarera* assistiti dal segretario dell'Unione Provinciale di Napoli dott. *Domenico Manna*

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro del 23 ottobre 1954 ed aggiornato successivamente il 15 maggio 1959, da valere per esercizi di ristoranti, trattorie, osterie con cucina, ed esercizi similari, piccole pensioni e locande, ed i dipendenti delle medesime.

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

Il personale impiegatizio e non impiegatizio è suddiviso nelle categorie e nelle qualifiche di cui alla tabella di retribuzione allegata al presente accordo.

Art. 2.

COMMISSIONE PARITETICA

Le organizzazioni sindacali s'impegnano di costituire una Commissione Paritetica Provinciale per la discussione delle controversie individuali e collettive di lavoro e per l'esame di tutte le questioni inerenti l'interpretazione e l'applicazione del contratto stesso.

Le organizzazioni sindacali costituite s'impegnano inoltre di demandare ed affidare all'esame della Commissione Paritetica tutte le vertenze sia individuali che collettive per l'eventuale tentativo di bonario componimento.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In conformità dell'art. 9 del C.N.N. di Lavoro viene stabilito il rapporto di un apprendista per ogni tre prestatori di opera qualificati per gli esercizi di prima categoria e di un apprendista per ogni due prestatori d'opera per i locali di seconda e di terza e quarta categoria.

La durata dell'apprendistato è quella massima fissata dall'art. 11 del C.N.N.

Per tutto il resto le parti costituite si riportano alle disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere effettive pari a 48 ore settimanali; per il personale non impiegatizio la durata dell'orario normale di lavoro è di 9 ore effettive giornaliere pari a 54 ore settimanali.

Dai suddetti orari resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti calcolato in un massimo di un'ora giorno per entrambi i pasti.

Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal .N.N.

Art. 5.

LAVORO IN CASO DI PROTRAZIONE DEL NORMALE ORARIO DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Le prestazioni di cui all'art. 23 del C.N.N. di lavoro verranno retribuite con la maggiorazione del 5 per cento da applicarsi su tutta la retribuzione di fatto percepita dal lavoratore.

Art. 6.

FERIE ANNUALI

Con riferimento all'art. 27 del C.N.N. di Lavoro e del relativo chiarimento verbale, al personale tavoleggiante, quando venga sostituito durante le ferie, la azienda corrisponderà una indennità di ammontare uguale alla retribuzione giornaliera tabellare assegnata al personale interno di pari qualifica.

A detto personale percentualista quando non venga sostituito durante le ferie verrà corrisposto il 40 per cento degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie nell'ipotesi di cui al precedente capoverso.

A tutto il personale, qualunque sia il sistema con cui esso viene normalmente retribuito, l'azienda è tenuta a corrispondere durante le ferie l'indennità sostitutiva del vitto nella misura convenzionale di L. 275 giornaliere.

Art. 7.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Con riferimento all'art. 47 del C.N.N. di Lavoro la percentuale di servizio da applicare sui conti dei clienti è stabilita nella seguente misura:

Esercizi di 1ª categoria 13%;

Esercizi di 2ª categoria 12%;

Esercizi di 3ª categoria 11%;

Esercizi di 4ª categoria 10%.

La percentuale di servizio verrà applicata sull'importo riguardante esclusivamente le consumazioni riscosse direttamente dal cameriere all'atto della presentazione del conto al cliente.

Art. 8.

VITTO

E' obbligatoria la somministrazione del vitto sano e sufficiente e comprensivo di due pasti al giorno costituiti ciascuno di un primo e secondo piatto, pane e un quarto di vino.

In caso di riconosciuta necessità in sostituzione del vitto il datore di lavoro potrà corrispondere un'indennità sostitutiva nella misura di L. 275 giornaliere.

Art. 9.

TRATTAMENTO CAPO SERVIZIO CAMERIERE

In relazione all'art. 53 del C.N.N. di Lavoro è ammesso il *maitre* o il capo cameriere anche nei locali di seconda categoria ove siano occupati non meno di sei camerieri.

Al *maitre* o capo cameriere oltre alla percentuale sarà corrisposta una integrazione fissa mensile nella misura di L. 10.000 negli esercizi di prima categoria, di L. 8000 negli esercizi di seconda categoria.

Art. 10.

ESERCIZI DI STAGIONE

In relazione all'art. 92 del C.N.N. di Lavoro la retribuzione del personale interno a paga fissa dipendenti da esercizi di stagione verrà maggiorata delle seguenti percentuali:

Per ingaggi fino a un mese	30%
Per ingaggi fino a due mesi	20%
Per ingaggi oltre i due mesi e sino a fine stagione . . .	10%

Art. 11.

TABELLE PER I SERVIZI EXTRA E FUORI CASA

a) Entro la provincia di Napoli

	Esercizi di lusso Lire	1ª cat. Lire	2ª e 3ª cat. Lire
Caposervizio	4.000	3.500	3.200
Cameriere	3.000	2.500	2.200
Commis e ripostigliere	2.000	1.500	1.200

b) Fuori l'ambito della Provincia

Le retribuzioni di cui sopra subiranno l'aumento del 30 per cento oltre il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione del vitto.

In caso di pernottamento sarà rimborsata la spesa dell'alloggio.

c) Fuori Regione

Le retribuzioni di cui alla tabella *a)* subiranno l'aumento del 100 per cento oltre la corresponsione del vitto ed il rimborso per le spese di viaggio e di pernottamento.

Del che è verbale.

Art. 12.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai lavoratori, impiegati ed operai escluso il personale tavoleggiante, dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari sarà corrisposta la retribuzione minima di cui alla tabella successiva. Tale retribuzione è comprensiva di tutte le indennità e competenze niuna esclusa compresa la contingenza e l'importo dei punti della scala mobile scattati a tutt'oggi nei vari settori economici e, pertanto, ai fini di un inquadramento definitivo e regolare della presente tabella di retribuzione, per i dipendenti degli esercizi sopra detti, nell'attuale sistema del congegno della scala mobile in vigore nel settore del commercio e dei pubblici esercizi della provincia di Napoli, le costituite parti dànno atto di aver staccato dalle suddette retribuzioni l'importo dei 5 punti attualmente in vigore nei settori del commercio e dei pubblici esercizi, il cui importo seguirà da oggi in poi le stesse sorti in aumento o in diminuzione della scala mobile vigente nei predetti settori.

Le parti costituite dichiarano altresì che le tabelle di retribuzione di cui in allegato non dovranno essere suscettibili di eventuali diminuzioni rappresentando esse il minimo di retribuzione da garantire al personale dipendente.

TABELLE DI RETRIBUZIONE

QUALIFICA PERSONALE	1ª CATEGORIA			2ª CATEGORIA		
	Stipendio	Punti	Totale	Stipendio	Punti	Totale
Impiegati						
Direttore	55.541	4.459	60.000	53.541	4.459	58.000
F. F. Direttore	42.541	4.459	47.000	40.541	4.459	45.000
Contabile uomo	39.646	3.354	43.000	36.646	3.354	40.000
Contabile donna	29.646	3.354	33.000	26.646	3.354	30.000
Cassiere tablottista	32.504	2.496	35.000	30.504	2.496	33.000
Cassiera (tablottista)	27.816	2.184	30.000	22.816	2.184	25.000
Salariati						
Capo servizio	7.660	2.340	10.000	5.660	2.340	8.000
Capo cuoco	43.660	2.340	46.000	41.660	2.340	44.000
F. F. capo cuoco	41.660	2.340	44.000	32.660	2.340	35.000
Cuoco di partita	37.660	2.340	40.000	34.660	2.340	37.000
Cuoco unico	37.660	2.340	40.000	32.660	2.340	35.000
Garzone di macchina	29.211	1.989	31.200	27.511	1.989	29.500
Garzone lavapiatti	28.011	1.989	30.000	26.511	1.989	28.500
Lavapiatti donna	23.011	1.989	25.000	21.011	1.989	23.000
Cuoca	27.907	2.093	30.000	25.907	2.093	28.000
Aiuto cuoca	24.907	2.093	27.000	22.907	2.093	25.000
Banconiere tavola calda e fredda	25.907	2.093	28.000	23.907	2.093	26.000
Lavand. stiratr. guard.	23.011	1.989	25.000	21.011	1.989	23.000
Uomo di fatica	28.011	1.989	30.000	26.011	1.989	28.000
Pizzaiuolo	37.660	2.340	40.000	32.660	2.340	35.000
Banconiera donna	24.907	2.093	27.000	22.907	2.093	25.000
Ripostiere uomo	29.907	2.093	32.000	25.907	2.093	28.000
Autista	29.907	2.093	32.000	29.907	2.093	32.000

QUALIFICA PERSONALE	3ª CATEGORIA			4ª CATEGORIA		
	Stipendio	Punti	Totale	Stipendio	Punti	Totale
Impiegati						
Direttore	51.541	4.459	56.000	49.541	4.459	54.000
F. F. Direttore.	38.541	4.459	43.000	35.541	4.459	40.000
Contabile uomo	32.646	3.354	36.000	31.646	3.354	35.000
Contabile donna	22.646	3.354	26.000	—	—	—
Cassiere tablottista	27.504	2.496	30.000	—	—	—
Cassiera tablottista	22.816	2.184	25.000	22.816	2.184	25.000
Salariati						
Capo servizio	4.660	2.340	7.000	—	—	—
F. F. capo cuoco	41.660	2.340	44.000	—	—	—
F. F. cuoco	32.660	2.340	35.000	—	—	—
Cuoco di partita	32.660	2.340	35.000	—	—	—
Cuoco unico	32.660	2.340	35.000	29.660	2.340	32.000
Garzone di macchina	26.011	1.989	28.000	24.011	1.989	26.000
Garzone lavapiatti	24.011	1.989	26.000	24.011	1.989	26.000
Lavapiatti donna	19.011	1.989	21.000	18.011	1.989	20.000
Cuoca	25.907	2.093	28.000	23.907	2.093	26.000
Aiuto cuoca	22.907	2.093	25.000	20.907	2.093	23.000
Banconiere tavola calda e fredda	22.907	2.093	25.000	22.907	2.093	25.000
Lavand. stiratr. guard.	21.011	1.989	23.000	21.011	1.989	23.000
Uomo di fatica	25.011	1.989	27.000	24.011	1.989	26.000
Pizzaiuolo	27.660	2.340	30.000	23.660	2.340	26.000
Banconiere donna	22.907	2.093	25.000	20.907	2.093	23.000
Ripostiere uomo	23.907	2.093	26.000	22.907	2.093	25.000
Autista	—	—	—	—	—	—

N. B. Le paghe dei salariati sono calcolate per 26 giorni. — La diminuzione per età vien fatta in percentuale di riduzione: tra i 18 ed i 20 anni una percentuale di riduzione del 15% rispetto alle retribuzioni intere tra i 16 ed i 18 una ulteriore percentuale di riduzione del 20%.

TABELLA PUNTO

Impiegati	Valore punto	Totale punto	Tot. gen.
Direttore	34,30 x 5 =	171,50 x 26 =	4.459
F.F. Direttore	34,30 x 5 =	171,50 x 26 =	4.459
Contabile uomo	25,80 x 5 =	129,00 x 26 =	3.354
Contabile donna	25,80 x 5 =	129,00 x 26 =	3.354
Cassiere tablottista	19,20 x 5 =	96,00 x 26 =	2.496
Cassiera (tablottista)	16,80 x 5 =	84,00 x 26 =	2.184
Operai			
Capo servizio	17,93 x 5 =	90,00 x 26 =	2.340
Capo cuoco	17,93 x 5 =	90,00 x 26 =	2.340
F.F capo cuoco	17,93x5 =	90,00x26 =	2.340
Cuoco di partita	17,93 x 5 =	90,00 x 26 =	2.340
Cuoco unico	17,93 x 5 =	90,00 x 26 =	2.340

	Valore punto	Totale punto	Tot. gen.
Garzone di macchina	15,24 x 5 =	76,50 x 26 =	1.989
Garzone lavapiatti	15,24 x 5 =	76,50 x 26 =	1.989
Lavapiatti donna	15,24 x 5 =	76,50 x 26 =	1.989
Cuoca	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093
Aiuta cuoca	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093
Banconiere tavola calda e fredda	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093
Lavand. stir. guar.	15,24 x 5 x	76,50 = 26 =	1.989
Uomo di fatica sup. ai 20 anni	15,24 x 5 =	76,50 x 26 =	1.989
Pizzaiuolo	17,93 x 5 =	90,00 x 26 =	2.340
Banconiere donna sup. ai 20 anni	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093
Ripostiere uomo	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093
Autista	16,10 x 5 =	80,50 x 26 =	2.093

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 FEBBRAIO 1954, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Addì 2 febbraio 1954 presso l'Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Napoli

tra

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Napoli rappresentata dai suoi vice presidenti *Francesco Miele* e *Salvatore Caccavale* e dai signori: *Salvatore Anatrella, Mario Auriemma, Antonio Belvia, Roberto D'Agostino, Ugo De Luca, Emanuele Fontana, Giacomo Profeta* assistiti dall'avv. *Francesco Casella*,

e

la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa FILAM di Napoli, rappresentata dal suo segretario sig. *Luigi Principe*, dal vice segretario sig. *Luigi Spadice* e dal sig. *Ciro Zoccoli*, assistiti dal sig. *Nicola Fasano* della Camera Confederale del Lavoro di Napoli.

Dopo ampia e cordiale discussione, esaminata la situazione per la applicazione della scala mobile per le categorie dei pubblici esercizi della provincia di Napoli si conviene quanto appresso:

a) dal 15 gennaio 1954, entra in vigore per le categorie di lavoratori dei pubblici esercizi, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, ecc. del 27 gennaio 1948, l'applicazione del congegno della scala mobile attualmente in vigore per tutte le categorie di lavoratori del settore commercio della provincia di Napoli.

Tale congegno seguirà gli stessi scatti, in aumento o in diminuzione, che si verificheranno per le categorie del commercio della provincia di Napoli.

Per la determinazione del punto da attribuire a ciascuna delle diverse categorie dei lavoratori di cui sopra, le parti concordano la tabella *A* alligata al presente accordo che approvano, sottoscrivono e riconoscono valida a tutti gli effetti di legge.

b) Dalla stessa data, per tutte le categorie dei lavoratori dei pubblici esercizi previste dal contratto di lavoro suaccennato entra in vigore la nuova indennità di contingenza determinata come dall'alligata *B*.

c) Per quanto riguarda la discriminazione per età sia della indennità di contingenza sia dei punti della scala mobile le parti si riportano alla discriminazione all'uopo stabilita nelle tabelle *B* e *C* che sottoscrivono e riconoscono valide a tutti gli effetti di legge.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI — Allegato *A*

Personale non impiegatizio

QUALIFICA PERSONALE	Paga	Contingenza	Importo dei punti acquisiti ad oggi	Caropane	Totale giornaliero
Capo gelatiere	500	503	126	20	1.149
Capo barista con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazione del cocktails	500	438	126	20	1.084
Gelatiere	250	503	113	20	886
Aiuto gelatiere	180	503	107	20	810
Ragazzi addetti ai laborarator di gelateria dai 16 ai 18 anni	150	108	69	20	347
Baristi-bouvettisti ed abbattenti esterni	155	438	113	20	726
Ragazzi fuori casa ed esterni al banco di vendita, dai 16 ai 18 anni	80	108	69	20	277
Baristi caffettieri interni	346	503	113	20	982
Abbattenti interni	308	503	113	20	944
Garzone vinaio cacciavino	155	503	113	20	791
2° banc. past. e conf. uomo	288	503	113	20	924
2° banc. past. e conf. donna	159	438	95	20	712
Aiuto banc. past. e conf. uomo	250	503	107	20	880
Aiuto banc. past. e conf. donna	139	438	90	20	687
Fattorino e uomo di fatica addetto a comm	346	503	107	20	976
Guardarobiere e sigaraio senza servizio appaltato.	230	503	107	20	860

N. B. — Detta tabella si riferisce ai lavoratori superiori ai 20 anni eccetto i ragazzi ai laboratori di gelateria ed i ragazzi fuori casa.

Personale impiegatizio

QUALIFICA IMPIEGATIZIA	Paga	Contingenza	Importo dei punti acquisiti ad oggi	Caropane	Totale mensile
Categoria A.	12.000	13.078	6.266	520	31.861
Categoria B.	9.490	13.078	4.706	520	27.794
Cat. C, uomo	8.008	13.078	3.510	520	25.116
Cat. C. donna	5.096	11.388	3.016	520	20.020

NB. — La suddetta tabella si riferisce ai lavoratori superiori ai venti anni.

Le suddette paghe si applicano integralmente nei comuni di Napoli, Capri, Sorrento, Pompei e Castellammare. Per gli altri comuni con oltre 30.000 abitanti, potrà essere applicata una riduzione del 15%; per i comuni con meno di 30.000 abitanti la riduzione potrà essere non superiore al 20%.

Alligato *B*

INDENNITA' DI CONTINGENZA
IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 1954

A tutti il personale impiegatizio e non impiegatizio, viene corrisposta la indennità di contingenza nella misura segnata nelle tabelle di cui appresso:

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER:

Impiegati (uomini) capo gelatiere gelatiere aiuto gelatiere barista interno abbattente interno garzone vinaio cacciavino 2. banconista pasticciere (uomo) aiuto banconista pasticciere, (uomo) fattorino guardarobiere:

di età superiore ai 20 anni . . L. 503
dai 18 ai 20 anni L. 400
dai 16 ai 18 anni . L. 250
inferiore ai 16 anni . L. 108

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER:

Impiegate (donne capo barista baristi esterni bouvettisti esterni abbattenti esterni 2. banconista (donna) aiuto banconista (donna):

di età superiore ai 20 anni . L. 438
dai 18 ai 20 anni L. 288
dai 16 ai 18 anni . L. 208
inferiori ai 16 anni . . L. 90

Indennità di contingenza per:

Ragazzi addetti ai laboratori di gelateria ragazzi fuori casa esterni al banco di vendita:

dai 16 ai 18 anni L. 108
dai 14 ai 16 anni L. 90

Alligato

SCALA MOBILE
IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 1954

In aggiunta alla indennità di contingenza base le ditte dovranno corrispondere per ogni giornata lavorativa e per 26 giorni al mese le cifre indicate in corrispondenza delle varie categorie:

Personale non impiegatizio:

Capo gelatiere e capo barista:

oltre i 20 anni L. 126
dai 18 ai 20 anni L. 122
dai 16 ai 18 anni . L. 108

Gelatieri baristi e abbattenti esterni, baristi interni, abbattenti interni, garzone vinaio 2. banconista uomo:

oltre i 20 anni L. 113
dai 18 ai 20 anni L. 110
dai 16 ai 18 anni L. 96
inferiori ai 16 L. 79

Aiuto gelatiere, aiuto banconista uomo, fattorino, guardarobiere, ragazzi addetti ai laboratori di gelateria, ragazzi fuori casa:

oltre i 20 anni L. 107
dai 18 ai 20 anni L. 80
dai 16 ai 18 anni L. 69
inferiori ai 16 L. 62

2° banconista (donna):

oltre i 20 anni L. 95
dai 18 ai 20 anni L. 79
dai 16 ai 18 anni L. 75
inferiori ai 16 L. 66

Aiuto banconista (donna):

oltre i 20 anni	L. 90
dai 18 ai 20 anni	L. 75
dai 16 ai 18 anni	L. 67
inferiori ai 16	L. 58

Personale impiegatizio:

Categoria *A*	L. 241
Categoria *B*	L. 181
Categoria *C* (donna)	L. 116
Categoria *C* (uomo)	L. 135

TABELLA PER SERVIZI EXTRA FUORI CASA

) Nel comune di Napoli e non oltre 10 Km. dalla città.

	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.	4ª cat.
Capo cameriere	2.200	2.200	1.870	1.870
Cameriere	2.000	2.000	1.700	1.700
Ripostiere	1.200	1.200	1.020	1.020

B) Nella provincia di Napoli

Le paghe di cui sopra subiranno una maggiorazione del 20%.

C) Fuori provincia

Le paghe di cui sopra (paragr. *A*) subiranno una *maggiorazione del 30%*.

D) Ruoli della regione Campania

Le paghe di cui sopra (paragr. *A*) subiranno una maggiorazione del 100%.

In caso di pernottamento le paghe stesse subiranno un'ulteriore maggiorazione del 50%.

Per la categoria *A*) il vitto è somministrato solo per servizio di banchetti;

Per la categoria *B*) viene corrisposto il vitto ed il rimborso delle spese di viaggio;

Per la categoria *C*) viene corrisposto il vitto ed il rimborso delle spese di viaggio;

Per la categoria *D*) viene corrisposto il vitto, l'alloggio ed il rimborso spese di viaggio.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1946, CONCERNENTE LE INDENNITÀ DI CARO-VITA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 20 dicembre 1946, in Novara,

tra

l'Associazione Provinciale Novarese dei Commercianti,

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Affini della Camera Confederale del Lavoro,
è stato concordato quanto segue:

Art. 1.

Le indennità di carovita che le aziende commerciali della provincia di Novara (escluse le aziende di panificazione per i soli lavoranti panettieri ed affini) corrisponderanno con effetto dal 1° dicembre 1946 ai propri dipendenti lavoratori del commercio (di ambo i sessi) per ogni giorno in cui è richiesta la prestazione d'opera e nei giorni previsti da particolari eccezioni, sono fissate nelle seguenti misure e con le modalità appresso indicate:

a) Uomo e donna con età superiore ai 20 anni, L. 241 giornaliere;

b) Uomo e donna con età dai 18 ai 20 anni, L. 209 giornaliere;

c) Uomo e donna con età dai 16 ai 18 anni, L. 175 giornaliere;

d) Uomo e donna con età inferiore ai 16 anni, 116 giornaliere.

Art. 2.

Le indennità di cui all'art. 1 del presente accordo devono essere corrisposte per intero nelle festività e semifestività infrasettimanali e durante il periodo delle ferie.

In caso di sospensione del lavoro non imputabile ai lavoratori, le indennità devono essere corrisposte nella misura del 75 % del rispettivo importo. In caso d'infortunio o malattia accertata e documentata da certificato medico, l'indennità di contingenza verrà corrisposta al lavoratore ammalato nella misura intera con decorrenza dal 3° giorno fino alla concorrenza del 30° giorno di infermità. Le norme di cui al precedente capoverso s'intendono applicabili solamente al personale dipendente da alberghi, pensioni, locande e pubblici esercizi in genere (ristoranti, bars, caffè, trattorie, pasticcerie, confetterie, gelaterie, ecc.), mentre per tutti gli altri dipendenti delle aziende commerciali le parti fanno riferimento alle norme ed ai disposti dell'Accordo Normativo Nazionale del 10 agosto 1946.

Art. 3.

Non hanno diritto di percepire le indennità suddette i seguenti lavoratori:

a) Personale tavoleggiante (camerieri) dei pubblici esercizi, bars, caffè, ristoranti, trattorie retribuito esclusivamente a percentuale;

b) Personale esterno degli alberghi, pensioni, ecc. retribuito con salario e punteggio.

Art. 4.

Tutto il personale interno degli Alberghi e Pensioni, retribuito con salario e punteggio, avrà diritto a percepire le indennità di caro-vita nella misura fissa del 50 % delle quote stabilite dall'art. 1° del presente accordo.

Tutto il personale dipendente da bars, caffè, bottiglierie, pasticcerie, ecc. retribuito a paghe fisse, avrà diritto a percepire integralmente le indennità sopracitate dall'art. 1°, mentre i dipendenti da alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, che sono anch'essi retribuiti esclusivamente a paghe fisse e che godono però del vitto completo in natura (tre pasti al giorno) percepiranno le indennità di contingenza con una riduzione del 30 % sulle misure stabilite dal presente accordo.

Art. 5.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° dicembre 1946 e scadrà il 31 gennaio 1947, per seguire poi le variazioni relative alla scala mobile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 21 LUGLIO 1949, CONCERNENTE LE INDENNITÀ DI CARO-VITA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il 21 luglio 1949, in Novara,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE NOVARESE DEI COMMERCIANTI,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LIBERI SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO di Novara, è stato concordato quanto segue:

Art. 1.

Le indennità di caro-vita che le aziende commerciali della provincia di Novara, escluse le aziende di panificazione per i soli lavoranti panettieri e le aziende alberghiere, corrisponderanno con effetto dal 1° giugno 1949, ai propri dipendenti lavoratori del commercio, per ogni giornata in cui è richiesta la prestazione d'opera e nei giorni previsti da particolari eccezioni, sono fissate con le seguenti misure e con le modalità appresso indicate.

	Zona Novarese	Zone V. C. O.
Uomini:		
oltre i 20 anni	L. 597 —	L. 641,50
dai 18 ai 20 anni	» 567 —	» 609,50
dai 16 ai 18 anni	» 448 —	» 481,50
inferiori ai 16 anni	» 298 —	» 321 —
Donne:		
oltre i 20 anni	L. 519 —	L. 558,50
dai 18 ai 20 anni	» 418 —	» 449,50
dai 16 ai 18 anni	» 376 —	» 404,50
inferiori ai 16 anni	» 298 —	» 321 —

Art. 2.

Per la parte normativa vengono riconfermate le clausole ed i disposti contenuti nell'Accordo Provinciale del 20 dicembre 1946, che qui si intendono riportati per le categorie di cui alla presente.

Art. 3.

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° giugno 1949 e scadrà il 31 luglio 1949, per seguire poi le variazioni relative alla scala mobile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 1° ottobre 1959, presso l'Associazione dei Commercianti della provincia di Novara,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dai signori *Carnevale Mario* e *Franzosi Riccardo,* assistiti dal sig. cav. *Pietro Orsini* e sig. *Pietro Bozzola,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI di Novara, rappresentata dai sigg. *Perucca Mario* e *Mazzetta Mario,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI DEI LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI, rappresentata dal sig. *Angelo Jorio,*

la UNIONE PROVINCIALE DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI, rappresentata dal sig. *Mighetto Ettore,*

si è stipulato il presente Accordo economico integrativo al C.C.N.L. 15 maggio 1959 da valere per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Novara.

Art. 1.

CLASSIFICA ESERCIZI

Per la classifica degli esercizi le parti si richiamano alle norme sancite dall'art. 1 del C.C.N.L. summenzionato, rimettendosi alle classificazioni determinate e fissate dalla Questura di Novara.

Art. 2.

QUALIFICHE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

(*Retribuzione da corrispondersi oltre il vitto completo in natura*)

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Cat. Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª e 4ª Cat.
Categoria A				
Direttore (non munito di procura) che sovraintenda all'esercizio comunemente chiamato Direttore - Gerente consegnatario	43.750	42.500	41.250	40.000
Categoria B				
Secondo Direttore o Capo servizio o Direttore servizi di sala	37.950	36.800	35.850	34.500
Capo contabile	33.600	31.400	29.150	27.000
Categoria C				
Contabile - Segretario	24.650	22.400	20.700	20.300
Contabile - Segretario (donna)	22.600	22.400	18.700	18.300
Economo Controllore	23.550	21.300	19.500	19.050
Addetti alla cassa o registratori di cassa o marchieri o tablottisti (uomo)	20.200	19.050	18.550	17.950
Idem (donna)	19.050	17.950	17.300	16.800
Dattilografo, scritturale, aiuto in genere ed altri impiegati di ordine (uomo)	17.950	17.600	17.300	16.800
Idem (donna)	16.800	15.700	15.300	15.150

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Cat. Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª e 4ª Cat.
1ª Categoria				
Capo cameriere o Maître d'hôtel (locali extra e 1ª categoria)	35.000	33.000	—	—
Capo cuoco	34.000	31.750	26.500	23.000
2ª Categoria				
Cuoco unico	30.500	27.750	19.400	18.100
Sotto capo cuoco	29.500	26.500	18.750	16.750
Cuoco capo partita Pizzaiolo	26.500	24.000	17.200	15.300
Camerieri (chef de rang) con o senza commis	33.000	30.000	25.000	22.500
1° dispensiere 1° cantiniere	29.000	26.000	18.100	16.700
Dispensiere o cantiniere unico	26.500	24.000	17.450	14.850
Camerieri (trinciatori ai vini) e baristi	28.000	23.200	18.750	16.750
Banconiere alle tavole calde e fredde Addetti al banco mescitori	25.600	22.700	17.150	15.400
3ª Categoria				
Guardarobiera al vestiario e interne	20.000	17.500	14.850	12.900
Facchini interni	23.000	20.650	15.600	13.700
Donna tuttofare	18.500	16.250	14.200	12.100
Garzone di cucina	17.500	15.600	12.500	11.550
Interni in genere e personale addetto alle commissioni	22.850	20.650	18.050	16.750
Idem dai 18 ai 20 anni	15.250	14.150	12.900	12.300
Idem dai 16 ai 18 anni	12.700	11.650	10.100	9.500
Idem dai 14 ai 16 anni	11.450	9.500	8.950	8.600

Art. 3.

PERCENTUALE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE TAVOLEGGIANTE

a) Esercizi extra = percentuale del 15 %;

1° cameriere 10 %;
2° cameriere 5 %;

b) Esercizi 1ª categoria = percentuale del 13 %;

1° cameriere 9 %;
2° cameriere 4 %;

c) Esercizi 2ª e 3ª cat. = percentuale del 12 %;

1° cameriere 8 %;
2° cameriere 4 %;

d) Esercizi di 4ª cat. = percentuale del 10 %.

Negli esercizi di 4ª categoria (osteria con cucina) il datore di lavoro, in considerazione delle particolari situazioni aziendali può corrispondere al personale tavoleggiante, in luogo della percentuale di servizio, una retribuzione fissa, comunque non inferiore ai minimi sottoriportati:

Camerierei: L. 20.650 mensili.
Altro personale tavoleggiante L. 14.200 mensili.

Il tempo per la consumazione dei pasti viene determinato in mezz'ora per ogni pasto.

Art. 4.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

Il personale extra appartenente alla categoria degli esterni parteciperà alla percentuale di servizio. Esso ha comunque diritto di percepire un minimo di retribuzione nella misura giornaliera fissata nella annessa tabella:

	Cat. Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª e 4ª Cat.
Personale esterno Personale interno	3.500	3.000	2.600	2.350
Capo cuoco o cuoco unico Capo partita	4.000	3.550	3.300	3.200
Barista	2.750	2.350	2.100	2.100
Altro personale interno	2.400	2.000	1.700	1.600

Oltre ai compensi di cui sopra, al personale spetterà il vitto completo.

Qualora i datori di lavoro non fornissero al personale extra il vitto in natura, sono tenuti a corrispondere loro una indennità sostitutiva di L. 600 per ogni pasto non consumato.

Per i servizi inferiori a 4 ore giornaliere verrà corrisposta la metà della retribuzione di cui sopra.

Le eventuali spese di viaggio sostenute dal personale extra devono venire rimborsate dai datori di lavoro.

Per i servizi extra notturni, intendendosi per tali i servizi che si protraggono oltre le ore 2 antimeridiane, le retribuzioni fissate devono essere aumentate del 30% (art. 23).

Per i servizi extra prestati fuori città le retribuzioni sopraindicate devono essere maggiorate del 20 %.

Art. 5.

ESERCIZI DI STAGIONE

Il personale non impiegatizio dipendente dagli esercizi di stagione ha diritto ad una maggiorazione sui salari di fatto percepiti, fissata nella seguente misura percentuale:

20 % per ingaggio non superiore a 2 mesi;
15 % per ingaggio da due a tre mesi;
10 % per ingaggio superiore a 3 mesi.

Art. 6.

MINIMI GARANTITI AL PERSONALE TAVOLEGGIANTE

Le parti convengono che al personale tavoleggiante il quale venisse a percepire mensilmente con i compensi percentualistici una somma inferiore alla corrispondente retribuzione globale (minimo di stipendio — indennità di contingenza provinciale e nazionale) del personale interno di pari categoria ed età, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa differenza, fino al raggiungimento del minimo tabellare fissato dall'articolo 2 del presente accordo.

Art. 7.

VALORE DEL VITTO

Il valore del vitto in natura viene convenzionalmente fissato in L. 500 giornaliere a tutti gli effetti previsti dal contratto nazionale.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art. 2 del presente accordo, il personale ha diritto alla aggiunta della indennità di contingenza sia provinciale che nazionale, in vigore per i dipendenti da pubblici esercizi.

Art. 9.

RITENUTA PARZIALE A CONCORSO VITTO

Al personale che usufruisce del vitto in natura potrà essere detratta sulla indennità di contingenza, a titolo di parziale concorso nel maggior costo del vitto, la percentuale in appresso specificata:

15 % per un solo pasto consumato;
30 % per due pasti consumati.

Art. 10.

PERSONALE FEMMINILE

E' vietata l'assunzione di personale femminilie per il servizio di sala.

Art. 11.

COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Qualora sia effettuata dal personale una prestazione d'opera nelle ore successive all'orario massimo di chiusura dell'esercizio, fissata dai Decreti dell'Autorità competente in materia, per i locali non notturni, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. vigente, al personale stesso dovrà essere corrisposta, sulla paga globale di fatto, una maggiorazione del 30 %, in aggiunta alla eventuale maggiorazione spettante per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Art. 12.

APPRENDISTATO

Per gli esercizi extra e di 1ª categoria è ammessa l'assunzione di un apprendista ogni tre dipendenti qualificati con analoghe mansioni.

Per gli esercizi di 2ª e 3ª categoria è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni categoria di personale qualificato.

Agli esercizi sprovvisti di personale, anche se il proprietario è coadiuvato da familiari, è data facoltà di assumere un apprendista.

Per quanto concerne la retribuzione degli apprendisti, si fa riferimento alle norme sancite dall'art. 12 del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Art. 13.

PAGHE DI FATTO

Le parti con il presente accordo hanno inteso di fissare dei minimi di retribuzione e non di ridurre il trattamento in atto superiore a detti minimi.

Gli eventuali superminimi e le indennità extra di cui beneficiano i lavoratori devono essere riportati in cifra sui nuovi minimi tabellari di retribuzione contemplati dall'art. 2 del presente accordo.

Art. 14.

COMMISSIONE DI QUALIFICHE

Le parti concordano e si impegnano di procedere, entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente accordo, alla costituzione di una Commissione paritetica per l'esame e l'attribuzione delle qualifiche a tutto il personale, in conformità alle norme sancite dall'articolo 8 del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Art. 15.

COMMISSIONE PER LE VERTENZE INDIVIDUALI

In analogia alle modalità previste per la costituzione della Commissione di qualifiche, le parti si impegnano di istituire, entro gli stessi termini prefissati, anche una Commissione paritetica per l'esperimento di amichevole componimento delle controversie individuali e di lavoro.

Tale Commissione potrà comunque operare nelle seguenti sedi della provincia di Novara: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa, Verbania, Domodossola ed Omegna.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo entra in vigore con effetto dal 1° novembre 1959 ed avrà la stessa durata del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, LOCALI NOTTURNI, BOTTIGLIERIE E SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 1° del mese di ottobre 1959,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEGLI ESERCENTI DI CAFFÈ, BAR, BIRRERIE, PASTICCERIE, GELATERIE, LOCALI NOTTURNI E SALE DA BALLO aderente all'Associazione Provinciale dei Commercianti della Provincia di Novara, rappresentata dai sigg. *Zofosio Carlo, Rondonotti Angelo, Pizzigoni Pasquale* e *Petiti Luigi,* assistiti dal cav. *Pietro Orsini,* direttore dell'Associazione Commercianti della Provincia di Novara e dal sig. *Bozzola Pietro,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Perucca Mario* assistito dal sig. *Mario Mazzetta,*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Angelo Jorio,*

l'UNIONE PROVINCIALE DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI, rappresentata dai sigg. *Mighetto Ettore* e *Goliardino Sesia,*

si è stipulato il presente accordo integrativo economico al C.C.N.L. 15 maggio 1959, da valere per il personale dipendente da aziende esercenti caffè, bar, birrerie, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, bottiglierie e sale da ballo.

Art. 1.

CLASSIFICA ESERCIZI

Per la classifica esercizi le parti si richiamano alle norme sancite dall'art. 1 del C.C.N.L. sumenzionato, rimettendosi alle classificazioni determinate e fissate dalla Questura.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
Categoria A				
Direttore	43.750	42.500	41.250	40.000
Gerente di filiale pasticceria	39.200	38.100	37.000	35.850
Categoria B				
Secondo direttore o capo servizio o direttore dei servizi di sala	37.950	36.800	35.850	34.500
Gerente consegnatario negozio	34.500	32.000	29.900	27.600
Capo contabile	33.600	31.400	29.150	27.000
Altri impiegati di concetto (uomini)	33.100	30.900	28.650	26.500
Altri impiegati di concetto (donne)	32.100	29.900	27.600	25.500
Categoria C				
Contabile-segretario	24.650	22.400	20.700	20.200
Economo-controllore	23.550	21.300	19.500	19.050
Cassiere, marchiere addetto alle casse o registratori di cassa o tablottisti (uomini)	20.200	19.050	18.550	17.950
Idem (donne)	19.050	17.950	17.300	16.800
Dattilografo scritturale, aiuto in genere ed altri impiegati di ordine (uomini)	17.950	17.500	17.000	16.800
Idem (donne)	16.800	15.700	15.300	15.150
Capo banconiere di pasticceria o confetteria	24.000	23.000	22.000	21.000
Banconiere pasticceria confetteria (donne)	21.300	21.100	20.700	20.200
Idem (uomini)	22.400	21.300	20.700	20.200

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
1ª *Categoria*				
Capo cameriere o capo servizio avente un rango	33.000	30.000	25.000	22.500
Capo gelatiere coadiuvato almeno da un 2° gelatiere qualificato	31.750	28.450	23.850	21.250
Capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione di cocktails	31.500	27.050	22.550	20.650

	Extra	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.
2ª *Categoria*				
Barista anche se con funzioni di capo o di capo squadra	30.800	26.500	25.750	23.600
Cameriere, barista, barista unico	28.000	23.200	18.700	16.750
Gelatiere	29.500	24.500	18.700	16.800
Addetto ai bigliardi e giochi	25.000	22.700	18.200	16.250
Caffettiere, spillatore e dispensiere	30.000	24.750	20.250	18.300
Banconiere di tavola calda e fredda	23.600	22.700	17.150	15.400
Secondo banconiere (porgitore o porgitrice) di pasticceria e confetteria	19.050	16.750	13.550	11.600
3ª *Categoria*				
Carrellista di stazione non in gestione diretta	22.600	20.100	17.250	14.850
Aiuto banconiere	18.950	16.650	13.450	11.500
Aiuto barista, aiuto gelatiere	21.800	18.050	14.850	12.800
Interni in genere e personale di fatica e commissioni	22.850	20.650	18.050	16.750
dai 18 ai 20 anni	15.250	14.150	12.900	12.300
dai 16 ai 18 anni	12.700	11.650	10.100	9.500
dai 14 ai 16 anni	11.450	9.500	8.950	8.600
PERSONALE EXTRA O DI SURROGA				
Interni: paga giornaliera	1.800	1.550	1.300	1.200
Esterni: a paga percentuale con minimi garantiti - giornaliere	3.600	3.100	2.600	2.300

Al personale extra interno, oltre alle paghe fisse giornaliere di cui sopra, dovrà essere corrisposta l'indennità di contingenza fissata dagli accordi nazionali e provinciali in vigore per i pubblici esercizi.

Al personale extra assunto per un orario giornaliero di servizio inferiore a cinque ore, le retribuzioni suriportate (proporzionalmente divisibile in ore), devono essere maggiorate del 10%.

Art. 3.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Esercizi di lusso o extra	percentuale	22%
Esercizi di 1ª e 2ª categoria	»	20%
Esercizi di 3ª categoria	»	17%
Esercizi di 4ª categoria	»	10%

Per i servizi di rinfreschi, ricevimenti e per qualunque servizio affine di 10 persone e oltre, la percentuale di servizio resta fissata nel 15%.

Art. 4.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione di cui all'art. 2 del presente accordo, il personale avrà diritto alla aggiunta della indennità di contingenza, sia provinciale che nazionale, in vigore per i dipendenti da pubblici esercizi.

Art. 5.

VITTO E ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto ed alloggio verrà ridotta la indennità di contingenza globale nella misura sottoindicata:

per la consumazione di un solo pasto	15%
per la consumazione di 2 pasti	30%
per la consumazione di 2 pasti e alloggio	50%

Art. 6.

REFEZIONE

Il datore di lavoro che non intenda attenersi alle norme sancite dall'art. 50 del C.C.N.L. 15 maggio 1959, deve corrispondere al personale che ne ha diritto, come indennità sostitutiva della mancata consumazione della refezione, la somma di L. 70 giornaliere.

Art. 7.

RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEGLI ESERCIZI DI STAGIONE

Al personale assunto per il periodo stagionale deve essere corrisposta, sulla retribuzione di cui all'art. 2 del presente accordo, una maggiorazione della seguente misura:

30% per un periodo di servizio non superiore a due mesi;

20% per un periodo di servizio da 2 a 3 mesi;

10% per un periodo di servizio da 3 a 6 mesi.

Art. 8.

MINIMI GARANTITI AL PERSONALE TAVOLEGGIANTE

Le parti convengono che al personale tavoleggiante il quale venisse a percepire mensilmente con i compensi percentualistici una somma inferiore alla corrispondente retribuzione globale (minimo di stipendio + indennità contingenza provinciale e nazionale) del personale interno di pari categoria, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa differenza fino al raggiungimento del minimo tabellare fissato dall'art. 2 del presente accordo.

Art. 9.

LOCALI NOTTURNI

Il personale dipendente da locali notturni non retribuito in percentuale ha diritto alle stesse retribuzion di cui all'art. 2 del presente accordo integrativo mag giorate del 30%, giusto quanto sancito dall'art. 97 de C.C.N.L.

Art. 10.

PAGHE DI FATTO

Le parti con il presente accordo hanno inteso di fissare dei minimi di retribuzione e non di ridurre il trattamento in atto superiore a detti minimi.

Gli eventuali superminimi di cui beneficiano i lavoratori devono essere riportati in cifra sui nuovi minimi tabellari di paga.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Per gli esercizi extra e di 1ª categoria può essere assunto un apprendista ogni due dipendenti qualificati di pari mansioni.

Per gli esercizi sprovvisti di personale anche se il proprietario è coadiuvato da familiari, è data facoltà di assumere un apprendista.

Per quanto concerne la retribuzione degli apprendisti si fa riferimento all'art. 2 del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Art. 12.

COMMISSIONE DI QUALIFICHE

Le parti concordano e si impegnano di procedere alla costituzione di una Commissione paritetica per l'esame e l'attribuzione delle qualifiche a tutto il personale in conformità alle norme sancite dall'art. 8 del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Art. 13.

COMMISSIONE PER LE VERTENZE INDIVIDUALI

In analogia alle modalità previste per la costituzione della Commissione di qualifica, le parti si impegnano di istituire anche una Commissione paritetica per il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro.

Tale Commissione può operare nelle seguenti sedi della provincia di Novara: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa, Verbania, Domodossola, Omegna.

Art. 14.

COMPENSO PER LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Qualora sia effettuata dal personale una prestazione d'opera nelle ore successive all'orario massimo di chiusura fissata dai decreti dell'autorità competente in materia per i locali non notturni, in conformità alla casistica prevista dall'art. 22 C.C.N.L., al personale stesso dovrà essere corrisposta sulla paga globale di fatto una maggiorazione del 30%, in aggiunta alla eventuale maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo entra in vigore con effetto dal 1° novembre 1959 ed avrà la stessa durata del C.C.N.L. 15 maggio 1959.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato da una delle parti tre mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA, E DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE, E DA OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRANO BEVANDE DI CUI ALL'ART. 86 DELLA LEGGE P. S., DA NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1959 il giorno 1 del mese di ottobre in Padova, presso la Sede dell'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI di Padova, rappresentata dal suo presidente cav. *Giuseppe Quartesan* e vice presidente dott. *Rino Chiumenti*, assistiti dal segretario sig. *Lamberto Zampieron* ed i sigg. *Bressan Paolo* ed *Artusi Renzo* per la Commissione Bar, Caffè, ecc. ed i sigg. *Morelli Vittorio, Danesin Ettore, Conte Alessandro* e *Roverato Milo* per la Commissione dei Ristoranti, Trattorie, ecc.

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Padova rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Paolo Pannocchia* e dal segretario responsabile della Federazione Provinciale dei lavoratori del commercio, alberghi, mensa e servizi (F.I.L.C.A.M.S.) sig. *Egidio Lorenzoni*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Fabbri Cesarino* e dal dirigente del settore commercio sig. *Ruggero Schiavolin;*
si è stipulato il presente Contratto provinciale integrativo ai Contratti Nazionali Normativi di lavoro stipulati entrambi il 15 maggio 1959 in Roma, da valere per la giurisdizione di Padova e Provincia.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI
(Art. 1 del C.C.N.)

La classificazione degli esercizi è quella stabilita dall'Autorità competente, figurante sulla licenza.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE
(Art. 2 del C. C. N.)

Applicazione integrale dell'inquadramento delle qualifiche previsto dai C. C. N., escluse le qualifiche assenti nella nostra Provincia.

Art. 3.

COMMISSIONE PARITETICA DI QUALIFICA
(Art. 8 del C. C. N.)

Con riferimento all'art. 8 del C. C. N., la Commissione paritetica è costituita da 12 (dodici) membri componenti, una metà dei quali in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori costituite nel presente accordo.

La designazione dei componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

I datori di lavoro si impegnano ad assumere il personale qualificato dalla competente Commissione dando precedenza a quello locale.

Art. 4.

APPRENDISTATO
(Art. 9 e seg. dei C. C. N.)

Fermo restando quanto previsto dalla Legge, si conferma che l'apprendista non può sostituirsi al lavoratore qualificato e non deve essere addetto ai lavori di manovalanza.

Il numero degli apprendisti, in conformità all'art. 9 dti C. C. N. viene stabilito nel rapporto seguente:

a) negli esercizi di lusso e di 1ª categoria: 1 apprendista per ogni tre lavoratori qualificati;

b) negli esercizi di 2ª categoria: 1 apprendista per ogni due lavoratori qualificati;

c) negli esercizi di 3ª e di 4ª categoria: non superiore alla proporzione di uno per ogni dipendente interno qualificato; e di uno per ogni tre dipendenti esterni (camerieri).

Dal novero dei dipendenti deve essere escluso il personale di fatica. Deve essere invece compreso il datore di lavoro ed i propri familiari qualora questi prestino effettivamente la loro opera nell'azienda.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO
(Art. 16 e seg. dei C. C. N.)

La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere pari a 48 settimanali; per quello non impiegatizio la durata normale di lavoro è di 9 ore giornaliere pari a 54 settimanali.

Dai suddetti orari resta escluso il tempo per l'eventuale consumazione dei pasti, calcolata in mezz'ora per pasto.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO
(Art. 19 e seg. dei C. C. N.)

Fermo restando quanto stabilito dai C. C. N., si conferma l'obbligo della tenuta del registro degli straordinari, la mancanza del quale non presume la mancata effettuazione di ore straordinarie.

Il valore dell'ora straordinaria si trova dividendo la retribuzione mensile complessiva per 208 quando trattasi di personale con qualifica impiegatizia, compreso quello di cui all'art. 18 dei C. C. N., o per 234 quando invece trattasi di personale che non riveste qualifica impiegatizia.

La quota oraria deve essere maggiorata del 25%.

Art. 7.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA
(Artt. 22-23 dei C. C. N.)

Il lavoro prestato nei locali non notturni dopo l'orario massimo di chiusura stabilito dalle Autorità di P. S., ma successivamente comunque alla mezzanotte, deve essere retribuito con una maggiorazione dello stipendio o del salario e della contingenza del 40%.

La maggiorazione di cui sopra non esclude quella del lavoro straordinario ove il lavoro anzidetto venga prestato oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 8.

FERIE
(Artt. 25-26 dei C. C. N.)

In riferimento al secondo comma degli articoli 28-29 del C. C. N. si stabilisce di estendere il beneficio del pagamento dei dodicesimi di ferie al personale, anche se dimissionario, con anzianità non inferiore ai 7 mesi.

Art. 9.

PREMIO DI FINE STAGIONE

Al personale assunto con finalità stagionali sarà corrisposto un premio di fine stagione nella misura di L. 5.000 (cinquemila).

Il diritto a tale premio sussiste trascorsi i tre mesi e mezzo di servizio. Tale premio decade quando il lavoratore avrà superato gli eventuali 7 mesi di servizio.

Il premio di fine stagione non competerà ai lavoratori che si rendano dimissionari entro i tre mesi e mezzo di servizio o nel caso di licenziamento in tronco.

Art. 10.

STIPENDI E SALARI
(Artt. 44-45 dei C. C. N.)

I minimi di stipendio o salari, derivanti dall'accordo integrativo provinciale del 24 maggio 1956 per il settore bar, caffè, ecc., vengono aumentati rispettivamente del 12% per il personale maschile e del 15% per il personale femminile.

Si conviene inoltre di conglobare nella retribuzione base il valore del caro pane.

I minimi di stipendio o salari, derivanti dall'accordo salariale provinciale dell'1 agosto 1948 per il settore Ristoranti, Trattorie, ecc. vengono aumentati rispettivamente del 30% per il personale di 3ª categoria, del 25% per il cuoco unico ed il 20% tutti gli altri.

La decorrenza dei suddetti miglioramenti salariali sarà dal 1° di settembre dell'anno 1960.

Le rispettive retribuzioni sono quelle indicate nelle tabelle allegate, le quali formano parte integrale del presente contratto.

Art. 11.

PERCENTUALI DI SERVIZIO
(Artt. 46-47 dei C. C. N.)

La percentuale di servizio da applicarsi sul conto dei clienti è fissata nella seguente misura:

Bar, Caffè, ecc.:

Esercizi di categoria extra	22%	(18,03)
Esercizi di categoria prima .	22%	(18,03)
Esercizi di categoria seconda (decorrenza 1-9-1960)	20%	(16,66)
Esercizi di categoria terza	17%	(14,53)
Esercizi di categoria quarta	10%	(9,10)
Bottiglierie e fiaschetterie	12%	(10,72)
Birrerie	17%	(14,53)
Bigliardi ed altri giochi (carte)	15%	(13,05)

Ristoranti, Trattorie, ecc.:

Esercizi extra	15%
Esercizi 1ª classe	13%
Esercizi 2ª classe	12%
Esercizi 3ª classe	12%
Esercizi osterie con cucina	10%

E' lasciata facoltà alle parti di stabilire all'atto dell'assunzione, negli esercizi di 4ª categoria per il capoluogo e di 3ª e 4ª categoria per i centri minori della provincia, il pagamento in misura fissa anzichè in percentuale.

L'eventuale retribuzione fissa non potrà essere inferiore a quella prevista dalle tabelle in vigore per il personale interno di pari categoria.

Art. 12.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

(Art. 47 dei C. C. N.)

Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tali caratteristiche, la percentuale di servizio minima da applicare è del 15% per ogni categoria di esercizi, pari al 13,05 se compresa nel prezzo. Per i ristoranti e trattorie il 12%.

Invece della percentuale nei servizi suddetti potrà corrispondersi, previo accordo con il personale che vi prende parte, un compenso fisso nelle misure seguenti:

a) per un servizio fino a tre ore di prestazioni lire 2.000; idem secondo cameriere L. 1.500;

b) per un servizio fino a cinque ore di prestazioni L. 2.500; idem secondo cameriere L. 2000;

c) per un servizio fino a otto ore di prestazioni L. 3000; idem secondo cameriere L. 2500;

d) per un servizio fino a dieci ore di prestazioni L. 4000; idem secondo cameriere L. 3000.

Per i servizi che si svolgono durante le ore notturne (veglie e simili dalle ore 1 alle ore 6), almeno per la parte preminente del servizio, le tariffe sono aumentate del 25%.

Per i capi-servizio le tariffe sono aumentate del 10%.

Per i servizi fuori Comune, al dipendente spetta il rimborso delle spese di viaggio, e se il servizio si protrae oltre le tre ore gli spetta pure l'indennità di vitto nella misura di L. 500, e qualora il servizio lo richieda, anche il rimborso delle spese di alloggio.

Art. 13.

PRESTAZIONI IN NATURA

(Art. 49 del C. C. N. Bar, Caffè)

Se per accordi tra datore di lavoro e lavoratore si convenga la corresponsione della retribuzione, parte in contanti e parte in natura (vitto), si stabilisce che la decurtazione per il vitto, qualora si tratti di esercizio che non abbia abbinato il servizio di cucina, non dovrà superare l'importo di L. 5200 mensili.

Art. 14.

SUDDIVISIONE PERCENTUALE DI SERVIZIO

(Artt. 51-53 dei C. C. N.)

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

Capo cameriere (ove esista)	punti	11
Cameriere	»	10
Aiuto cameriere commis (ove esista)	»	5
Piccolo di sala: 1° anno di apprendistato	»	1
Piccolo di sala: 2° anno di apprendistato	»	2
Piccolo di sala: 3° anno di apprendistato	»	3

Ai capi camerieri o capi servizio aventi un rango sarà corrisposta, oltre alla percentuale di servizio, una integrazione fissa mensile di L. 5000 per gli esercizi di lusso e di 1ª categoria, e di L. 4000 per gli esercizi di categorie inferiori.

Il capo cameriere o il capo-servizio deve avere almeno 4 camerieri alle sue dipendenze.

Art. 15.

PERSONALE EXTRA O DI SURROGA

(Artt. 61-63 dei C.C.N.)

Il personale assunto per temporanee sostituzioni, avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per tutta la durata della surroga.

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi, sarà remunerato con la percentuale spettante per categoria di locale.

Detta percentuale sarà divisa fra i camerieri stabili e quelli di rinforzo. Se la parte spettante al personale di rinforzo, dovesse risultare inferiore al compenso fisso, stabilito all'art. 12 del presente accordo, la differenza sarà integrata dal datore di lavoro.

Art. 16.

VITTO

(Art. 50 e seg. del C.C.N. Ristoranti)

E' obbligatoria la somministrazione di un vitto sano e sufficiente comprensivo di almeno un quarto di vino al pasto.

La normale indennità di contingenza verrà diminuita di L. 2700 mensili per la corresponsione del vitto ad eccezione dei capi cuochi, cuochi unici e aiuto cuochi maschi e femmine.

In caso di assoluta necessità e in quello di ferie, in sostituzione del vitto, il datore di lavoro corrisponderà una indennità nella misura di L. 200 per ogni pasto.

Art. 17.

ROTTURE

(Artt. 63-65 dei C.C.N.)

A maggior chiarimento degli articoli 63-65 e seguenti dei C.C.N., si precisa che è assolutamente vietata qualsiasi preventiva trattenuta sui salari e sulle percentuali di servizio del personale dipendente a titolo di perdite o rotture.

Art. 18.

PULIZIA DEI LOCALI

(Artt. 68-69 e seg. dei C.C.N.)

Le parti convengono di escludere dall'obbligo della pulizia dei locali il personale tavoleggiante, ad eccezione di quella leggera del reparto al quale è adibito.

Art. 19.

EQUIPARAZIONE CONVENZIONALE

Onde interpretare quanto previsto dai C.C.N.N.L.L. e in riferimento a quanto citato dal presente accordo, il personale tavoleggiante è convenzionalmente equiparato al personale interno della stessa categoria ed a seconda del settore, e cioè:

Bar, Caffè ecc.:

Capo servizio = Capo banconiere
Cameriere = Banconiere bar
2° cameriere (aiuto) = Aiuto banconiere bar
Carrellista di stazione con macchina da caffè = Banconiere bar
Carrelista senza macchina caffè = Aiuto banconiere bar

Ristoranti, Trattorie, ecc.:

Maitre = Capo cuoco
Cameriere = Primo dispensiere
Commis = Aiuto dispensiere

In riferimento all'equiparazione convenzionale — settore Ristoranti Trattorie — del cameriere con il 1° dispensiere e del commis con l'aiuto dispensiere, si conviene di aggiungere alle retribuzioni suddette l'importo convenzionale del vitto di L. 5200 mensili.

Art. 20.

ESERCIZI DI STAGIONE
(Art. 90 dei C.C.N.)

La retribuzione dovuta al personale assunto a tempo determinato o comunque per la durata della stagione, deve essere maggiorata del:

30% per ingaggio fino ad un mese
20% per ingaggio fino a due mesi
10% per ingaggio oltre i due mesi e a fine stagione.

Questo rispetto alla retribuzione contrattuale in vigore per tutto il personale assunto a tempo determinato.

Con riferimento all'art. 93 del C.C.N. il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare a titolo cautelativo, per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, una trattenuta pari al 20% dell'importo della maggiorazione di cui sopra, stabilita per il lavoro stagionale.

Art. 21.

LOCALI NOTTURNI
(Art. 95 del C.C.N.)

Al personale addetto ai locali notturni e retribuito a stipendio fisso, verrà corrisposta una retribuzione maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Art. 22.

BUFFETS DI STAZIONI
(Art. 100 del C.C.N.)

Sugli incassi globali effettuati dai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 12% (dodici per cento).

Al carrellista verrà comunque garantita la retribuzione minima dell'interno pari categoria con l'eventuale integrazione a carico del gestore.

Qualora il carrellista sia attrezzato con macchina per caffè espresso e sia comunque responsabile dell'incasso è considerato parificato al banconiere del bar.

Al suddetto personale sarà erogato il vitto con lo stesso trattamento e modalità del rimanente personale dipendente.

Art. 23.

DELEGATI C. I - DIRIGENTI SINDACALI
(Artt. 105-107 e segg. dei C.C.N.)

I membri di Commissioni Interne, delegati aziendali, dirigenti sindacali provinciali e nazionali non possono essere licenziati per motivi inerenti l'esercizio del loro incarico.

Le Associazioni dei lavoratori devono comunicare tempestivamente i nomi degli eletti alle cariche sopracitate alla Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi.

Art. 24.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Per quanto non contemplato nel presente contratto si farà riferimento ai C.C.N. Bar e Ristoranti 15 maggio 1959.

I lavoratori conservano le condizioni di miglior favore.

Art. 25

(Artt. 108-106 dei C.C.N.)

Con riferimento ai suddetti articoli dei C.C.N., viene costituita la Commissione Paritetica di arbitrato, la quale ha il compito di effettuare il tentativo di amichevole componimento delle vertenze individuali, collettive e dei licenziamenti, che dovranno essere deferiti alla suddetta Commissione prima di ricorrere all'azione giudiziaria.

Essa è costituita da quattro membri componenti, una metà dei quali in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra metà in rappresentanza delle Organizzazioni dei Lavoratori costituite nel presente accordo.

La designazione dei componenti dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo.

Per essa valgono le norme del regolamento apposito previste agli articoli 11 dei due contratti Nazionali Normativi 15 maggio 1959 ai chiarimenti a verbale.

Art. 26.

DECORRENZA E DURATA
(Artt. 110-112 dei C.C.N.)

Il presente contratto integrativo entra in vigore con la data del 1° ottobre 1959 ad eccezione di quanto previsto all'art. 10 del presente accordo.

Esso andrà a scadere il 30 settembre 1961 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato con lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno due mesi prima di ogni scadenza.

Qualora disdettato resterà comunque in vigore fino alla stipulazione del nuovo accordo.

PRIMA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFE' - BARS - GELATERIE PASTICCERIE - CONFETTERIE - OSTERIE E SALE DA BALLO DI PADOVA E PROVINCIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI					DONNE				
	Paga base	Contingenza	Caro pane	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Caro pane	Scala mobile	TOTALE
IMPIEGATIZIO (Orario: 8 ore giornaliere)										
A) Direttore	40.320	14.500	520	19.924	75.264	40.320	12.500	520	19.924	73.264
— Gerente di pasticceria	34.720	14.500	520	19.924	69.664	32.200	12.500	520	19.924	65.144
B) Direttore o capo servizio	29.120	14.500	520	15.015	59.155	29.120	12.500	520	12.954	55.094
— inferiore a 21 anni	29.120	13.000	520	13.026	55.666	29.120	11.500	520	11.144	52.284
— Gerente, Commesso di filiali pasticceria	26.320	14.500	520	15.015	56.355	24.150	12.500	520	12.954	50.124
C) Segretario, Contabile, Economo, Cassiere, Magazziniere consegnatario responsabile	20.350	14.500	520	11.175	46.545	17.825	12.500	520	9.646	40.491
— da 20 a 21 anni	20.350	13.000	520	10.738	44.608	17.825	11.500	520	9.099	38.944
— da 19 a 20 anni	20.350	11.000	520	10.314	42.184	17.825	8.000	520	8.188	34.533
— inferiore a 19 anni	20.350	11.000	520	9.470	41.340	17.825	8.000	520	7.569	33.914
— Aiuto contabile e dattilografo	19.600	14.500	520	11.175	45.795	16.675	12.500	520	9.646	39.341
— da 20 a 21 anni	19.600	13.000	520	10.738	43.858	16.675	11.500	520	9.099	37.794
— da 19 a 20 anni	19.600	11.000	520	10.314	41.434	16.675	8.000	520	8.188	33.383
— inferiore a 19 anni	19.600	11.000	520	9.470	40.590	16.675	8.000	520	7.569	32.764
— Banconiere di pasticceria e confetteria con oltre 2 anni di anzianità	19.040	14.500	520	11.175	45.235	16.100	12.500	520	9.646	38.766
— da 20 a 21 anni	19.040	13.000	520	10.738	43.298	16.100	11.500	520	9.099	37.219
— da 19 a 20 anni	19.040	11.000	520	10.314	40.874	16.100	8.000	520	8.188	32.808
— inferiore a 19 anni	19.040	11.000	520	9.470	40.030	16.100	8.000	520	7.569	32.189
— Banconiere di pasticceria e confetteria con meno di 2 anni di anzianità	17.360	14.500	520	11.175	43.555	13.800	12.500	520	9.646	36.466
— da 20 a 21 anni	17.360	13.000	520	10.738	41.618	13.800	11.500	520	9.099	34.919
— da 19 a 20 anni	17.360	11.000	520	10.314	39.194	13.800	8.000	520	8.188	30.508
— inferiore a 19 anni	17.360	11.000	520	9.470	38.350	13.800	8.000	520	7.569	29.889

1) Gli stipendi o paghe base indicati nella presente tabella, valgono per il personale dipendente da esercizi di 2ª categoria; per i dipendenti da esercizi di 1ª categoria gli stipendi o salari vanno aumentati di L. 500; mentre per i dipendenti da esercizi di 3ª e di 4ª categoria vanno diminuiti di L. 500.

2) *Riduzioni per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paghe base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15% al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

3) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della Categoria *C* (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

4) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 10 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

SECONDA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFE' - BARS - GELATERIE - PASTICCERIE - CONFETTERIE - OSTERIE E SALE DA BALLO DI PADOVA E PROVINCIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI					DONNE				
	Paga base	Contingenza	Caro pane	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Caro pane	Scala mobile	TOTALE
NON IMPIEGATIZIO (Orario: 9 ore giornaliere)										
2. Barista con funzioni di capo squadra	24.080	14.500	520	9.373	48.473	24.080	12.500	520	7.903	45.003
— Barista, gelatiere, banconiere di tavole calde	22.400	14.500	520	9.373	46.793	18.975	12.500	520	7.903	39.898
— da 20 a 21 anni	22.400	13.000	520	9.373	45.293	18.975	11.500	520	7.903	38.898
— da 18 a 20 anni	22.400	11.000	520	9.095	43.015	18.975	8.000	520	6.617	34.112
— Cantiniere, spillatore, dispensiere, magazziniere non consegnatario	20.720	14.500	520	9.373	45.113	17.250	12.500	520	7.903	38.173
— da 20 a 21 anni	20.720	13.000	520	9.373	43.613	17.250	11.500	520	7.903	37.173
— da 18 a 20 anni	20.720	11.000	520	9.095	41.335	17.250	8.000	520	6.617	32.387
— inferiore a 18 anni	20.720	9.500	520	7.990	38.730	17.250	7.000	520	6.234	31.004
— Secondo banconiere di pasticceria o confetteria	15.680	14.500	520	9.373	40.073	13.225	12.500	520	7.903	34.148
— da 20 a 21 anni	15.680	13.000	520	9.373	38.573	13.225	11.500	520	7.903	33.148
— da 18 a 20 anni	15.680	11.000	520	9.095	36.295	13.225	8.000	520	6.617	28.362
— inferiore a 18 anni	15.680	9.500	520	7.990	33.690	13.225	7.000	520	6.234	26.979
3. Aiuto barista, aiuto gelatiere, carrellista di stazione	17.360	14.500	520	8.870	41.250	13.225	12.500	520	7.476	33.721
— da 20 a 21 anni	17.360	13.000	520	8.870	39.750	13.225	11.500	520	7.476	32.721
— da 18 a 20 anni	17.360	11.000	520	8.281	37.161	13.225	8.000	520	6.270	28.015
— inferiore a 18 anni	17.360	9.500	520	6.534	33.914	13.225	8.000	520	5.554	26.299
— Terzo banconiere di pasticceria o confetteria	14.000	14.500	520	8.870	37.890	12.650	12.500	520	7.476	33.146
— da 20 a 21 anni	14.000	13.000	520	8.870	36.390	12.650	11.500	520	7.476	32.146
— da 18 a 20 anni	14.000	11.000	520	8.281	33.801	12.650	7.000	520	6.270	27.440
— inferiore a 18 anni	14.000	9.500	520	6.534	30.554	12.650	7.000	520	5.554	25.724
— Interno in genere (uomo di fatica, fattorino, garzone, ecc.)	15.120	14.500	520	8.870	39.010	15.120	12.500	520	7.476	35.616
— da 20 a 21 anni	11.200	13.000	520	8.870	33.590	11.200	11.500	520	7.476	30.696
— da 18 a 20 anni	10.080	11.000	520	8.281	29.881	10.080	8.000	520	6.270	24.870
— da 17 a 18 anni	6.720	9.500	520	6.534	23.274	6.720	7.000	520	5.554	19.794
— da 16 a 17 anni	5.600	9.500	520	6.534	22.154	5.300	7.000	520	5.554	18.674
— inferiore a 16 anni	3.920	5.000	520	5.145	14.585	3.920	5.000	520	4.826	14.266

1) Gli stipendi o paghe base indicati nella presente tabella, valgono per il personale dipendente da esercizi di 2ª categoria; per i dipendenti da esercizi di 1ª categoria gli stipendi o salari vanno aumentati di L. 500; mentre per i dipendenti da esercizi di 3ª e 4ª categoria vanno diminuiti di L. 500.

2) *Riduzioni per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paghe base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15% al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

3) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della Categoria C (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

4) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 10 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

TERZA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE CON CUCINA DI PADOVA E PROVINCIA

ESERCIZI DI I CATEGORIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI				DONNE			
	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE
PERSONALE IMPIEGATIZIO								
A) Direttore (di cui alla lett. A art. 2 C.N.L.)	40.200	14.500	19.924	74.624		—	—	—
B) Secondo Direttore o Capo servizio o Direttore dei servizi di sala	24.600	14.500	15.015	54.115	—	—	—	—
C) Segretario, Contabile, Economo, Cassiere	16.200	14.500	11.175	41.875	14.400	12.500	9.646	36.546
— Aiuto contabile, dattilografo, scritturale od altri impiegati d'ordine	15.000	14.500	11.175	40.675	12.600	12.500	9.646	34.746
— da 20 a 21 anni	15.000	13.000	10.738	38.738	12.600	11.500	9.099	33.199
— da 19 a 20 anni	15.000	11.000	10.314	36.314	12.600	8.000	8.188	28.788
— inferiore a 19 anni	15.000	11.000	9.470	35.470	12.600	8.000	7.569	28.169
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO								
1. Capo cuoco (quando esiste almeno un altro cuoco in sotto ordine)	24.600	14.500	10.435	49.535	—.	—	—	—
2. Cuoco unico	21.900	14.500	9.373	45.773	19.400	12.500	7.903	39.803
— Pizzaiolo	18.000	14.500	9.373	41.873	—	—	—	—
— Primo dispensiere o Primo cantiniere	16.200	14.500	9.373	40.073	14.200	12.500	7.903	34.603
— Banconiere delle tavole calde e fredde, dispensiere o cantiniere	15.500	14.500	9.373	39.373	13.100	12.500	7.903	33.503
3. Aiuto cuoco	13.700	14.500	8.870	37.070	11.700	12.500	7.476	31.676
— Aiuto cantiniere o dispensiere, facchino di cucina, garzone, interno in genere, fattorini od altro personale non qualificato	12.900	14.500	8.870	36.300	11.600	12.500	7.476	31.576
— da 20 a 21 anni	9.100	13.000	8.870	30.970	9.100	11.500	7.476	28.076
— da 18 a 20 anni	9.110	11.000	8.281	28.381	9.100	8.000	6.270	23.370
— da 16 a 18 anni	4.400	9.500	6.534	20.434	4.400	7.000	5.554	16.954
— inferiore a 16 anni	4.400	5.000	5.145	14.545	4.400	5.000	4.826	14.226

1) *Riduzione per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paga base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15% al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

2) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della categoria C (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

3) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 10 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

QUARTA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE CON CUCINA DI PADOVA E PROVINCIA

ESERCIZI DI II CATEGORIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI				DONNE			
	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE
PERSONALE IMPIEGATIZIO								
A) Direttore (di cui alla lett. *A* art. 2 C.N.L.)	37.800	14.500	19.424	72.224	—	—	—	—
B) Secondo Direttore o Capo servizio o Direttore dei servizi di sala	23.400	14.500	15.015	52.915	—	—	—	—
C) Segretario, Contabile, Economo, Cassiere	15.600	14.500	11.175	41.275	13.800	12.500	9.646	35.949
— Aiuto contabile, dattilografo, scritturale od altri impiegati d'ordine	14.400	14.500	11.175	40.075	12.000	12.500	9.646	34.146
— da 20 a 21 anni	14.400	13.000	10.738	38.138	12.200	11.500	9.099	32.599
— da 19 a 20 anni	14.400	11.000	10.314	35.714	12.200	8.000	8.188	28.188
— inferiore a 19 anni	14.400	11.000	9.470	34.870	12.000	8.000	7.569	27.569
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO								
1. Capo cuoco (*quando esiste almeno un altro cuoco in sotto ordine*)	21.000	14.500	10.435	45.935	—	—	—	—
2. Cuoco unico	19.400	14.500	9.373	43.273	16.900	12.500	7.903	37.303
— Pizzaiolo	16.800	14.500	9.373	40.673	—	—	—	—
— Primo dispensiere o Primo cantiniere	15.600	14.500	9.373	39.473	13.600	12.500	7.903	34.003
— Banconiere delle tavole calde e fredde, dispensiere o cantiniere	14.900	14.500	9.373	33.773	12.500	12.500	7.903	32.903
3. Aiuto cuoco	13.000	14.500	8.870	36.370	11.100	12.500	7.476	31.076
— Aiuto cantiniere o dispensiere, facchino di cucina, garzone, interno in genere, fattorini od altro personale non qualificato	11.600	14.500	8.870	34.970	10.300	12.500	7.476	30.276
— da 20 a 21 anni	8.500	13.000	8.870	30.370	8.500	11.500	7.476	27.476
— da 18 a 20 anni	8.500	11.000	8.281	27.781	8.500	8.000	6.270	22.770
— da 16 a 18 anni	3.800	9.500	6.534	19.834	3.800	7.000	5.554	16.354
— inferiore a 16 anni	3.800	5.000	5.145	13.945	3.800	5.000	4.826	13.626

1) *Riduzione per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paghe base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15 % al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

2) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della categoria *C* (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

3) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 10 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

QUINTA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE CON CUCINA DI PADOVA E PROVINCIA

ESERCIZI DI III CATEGORIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI				DONNE			
	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE
PERSONALE IMPIEGATIZIO								
1. Segretario, Contabile, Economo, Cassiere	14.400	14.500	11.175	40.075	12.000	12.500	9.646	34.146
Aiuto contabile, dattilografo, scritturale od altri impiegati d'ordine	13.200	14.500	11.175	38.875	10.800	12.500	9.646	32.946
— da 20 a 21 anni	13.200	13.000	10.738	36.938	10.800	11.500	9.099	31.399
— da 19 a 20 anni	13.200	11.000	10.314	34.514	10.800	8.000	8.188	26.988
— inferiore a 19 anni	13.200	11.000	9.470	33.670	10.800	8.000	7.569	26.369
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO								
1. Capo cuoco (quando esiste almeno un altro cuoco in sotto ordine)	21.100	14.500	10.435	45.935	—	—	—	—
2. Cuoco unico	19.400	14.500	9.373	43.273	16.900	12.500	7.903	37.303
— Pizzaiolo	15.600	14.500	9.373	39.473	—	—	—	—
— Primo dispensiere o primo cantiniere	14.400	14.500	9.373	38.273	12.200	12.500	7.903	32.603
— Banconiere delle tavole calde e fredde, dispensiere o cantiniere	13.700	14.500	9.373	37.573	11.300	12.500	7.903	31.703
3. Aiuto cuoco	11.700	14.500	8.870	35.070	10.400	12.500	7.476	30.376
— Aiuto cantiniere o dispensiere, facchino di cucina, garzone, interno in genere, fattorino od altro personale non qualificato	10.900	14.500	8.780	34.270	9.600	12.500	7.476	29.576
— da 20 a 21 anni	7.800	13.000	8.870	29.670	7.800	11.500	7.476	26.776
— da 18 a 20 anni	7.800	11.000	8.281	27.081	7.800	8.000	6.270	22.070
— da 16 a 18 anni	3.100	9.500	6.534	19.134	3.100	7.000	5.554	15.654
— inferiore a 16 anni	3.100	5.000	5.145	13.245	3.100	5.000	4.826	12.926

1) *Riduzione per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paghe base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15 % al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

2) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della categoria *C* (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

3) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 10 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

SESTA TABELLA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI - TRATTORIE - OSTERIE CON CUCINA DI PADOVA E PROVINCIA

ESERCIZI DI IV CATEGORIA

CATEGORIA E QUALIFICHE DEL PERSONALE	UOMINI				DONNE			
	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE	Paga base	Contingenza	Scala mobile	TOTALE
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO								
2. *Cuoco unico*	15.600	14.500	9.373	39.473	13.100	12.500	7.903	33.503
— Pizzaiolo	14.400	14.500	9.373	38.273	—	—	—	—
— Primo dispensiere o primo cantiniere	13.200	14.500	9.373	37.073	11.200	12.500	7.903	31.603
— Banconiere delle tavole calde e fredde, dispensiere o cantiniere	13.100	14.500	9.373	36.973	10.700	12.500	7.903	31.103
3. Aiuto cuoco	10.400	14.500	8.870	33.770	9.800	12.500	7.476	29.776
— Aiuto cantiniere o dispensiere, facchino di cucina, garzone, interno in genere, fattorino od altro personale non qualificato	9.600	14.500	8.870	32.970	9.000	12.500	7.476	28.976
— da 20 a 21 anni	7.200	13.000	8.870	29.070	7.200	11.500	7.476	26.176
— da 18 a 20 anni	7.200	11.000	8.281	26.481	7.200	8.000	6.270	21.470
— da 16 a 18 anni	2.500	9.500	6.534	18.534	2.500	7.000	5.554	15.054
— inferiore a 16 anni	2.500	5.000	5.145	12.645	2.500	5.000	4.826	12.326

1) *Riduzione per la Provincia.* — Tanto gli stipendi o paghe base, quanto l'indennità di contingenza fissa o mobile, vanno ridotti del 15 % al personale dipendente da esercizi situati nei Comuni della Provincia, ad eccezione di quelli siti nei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme ed Este, che sono parificati al Capoluogo.

2) Per gli apprendisti il valore del punto (scala mobile della contingenza) si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale della categoria *C* (impiegati) e della categoria 4ª (operai).

3) La presente tabella è stata aggiornata con gli aumenti di retribuzione previsti dall'art. 16 dell'accordo. E' valida quindi a decorrere dal 1° settembre 1960.

Visti il contratto e le sei tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER DIPENDENTI DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINC DI PARMA

Addì 1° *luglio* 1960, *in Parma*

tra

il Sindacato Provinciale di Parma della F.I.L.A.M. (Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa), aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Pellegrini Memore,* assistito dai signori *Dondi Ermete* e *Dalla Tana* rag. *Luciano*;

il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal cav. geometra *Arrigo Fariselli*;

la Camera Sindacale del Lavoro di Parma, aderente alla U.I.L., rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati*

e

l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma, rappresentata dal suo Presidente, cav. *Giulio Bersellini,* assistito dal prof. avv. *Aldo Cessari,*

si è stipulato

il seguente Contratto collettivo provinciale integrativo al Contratto nazionale 6 maggio 1959 valevole per i dipendenti da ristoranti e trattorie e per tutti i lavoratori della provincia di Parma ai quali è applicabile il C.N 6 maggio 1959.

Art. 1.

La classificazione degli esercizi ai fini del presente Contratto è quella stabilita per ogni esercizio nella licenza di P.S. dalle autorità competenti.

Art. 2.

Ad integrazione dell'art. 2 C.N., alle qualifiche del personale non impiegatizio, vengono aggiunte le seguenti voci:

Cat. 2ª: « sfoglina »;

Cat. 3ª: uomo di fatica, donna tuttofare.

Per il personale « tuttofare » si intende quello che non compie lavoro qualificato.

Art. 3.

Si conviene che al capo servizio venga equiparato il capo cuoco, mentre al cameriere venga equiparato il cuoco unico; infine al secondo cameriere venga equiparato il commis di cucina (aiuto cuoco).

Art. 4.

Le parti concordano la costituzione di una Commis sione paritetica di tre datori di lavoro e tre lavoratori la quale svolgerà i compiti previsti dall'art. 8 C.N Le Organizzazioni dei lavoratori concorderanno i nomi nativi dei membri di loro nomina. In caso di disaccord la competenza a decidere sui problemi non risolti dall Commissione paritetica è demandata alle Associazion sindacali; qualora la controversia non trovi soluzion nemmeno in questa sede, sarà discussa con l'interven dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Con riferimento all'art. 5 C.N. si deferisce alla Commissione paritetica la decisione sui casi nei quali si rende necessario, con particolari caratteristiche, assumere personale femminile tavoleggiante, fermo quanto stabilito dall'art. 5 C.N.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 108 C.N. si conviene la seguente procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione delle controversie individuali, prima della eventuale azione giudiziaria:

a) il ricorrente dovrà, a mezzo della propria organizzazione, compilare una denuncia contenente gli estremi indicativi della richiesta, corredata da un prospetto contenente l'indicazione della somma richiesta per ogni titolo della domanda. La denuncia sarà inviata alla Associazione del convenuto che dovrà fissare, entro dieci giorni, l'incontro per la risoluzione della vertenza presso la propria sede;

b) la vertenza iniziata con la procedura di cui al punto precedente sarà discussa alla presenza delle parti e dei loro rappresentanti. In caso di mancata conciliazione sarà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Ad integrazione dell'art. 9 C.N. si stabilisce che negli esercizi di 1ª, 2ª e 3ª categoria potrà essere assunto un apprendista ogni due lavoratori qualificati. Negli esercizi di lusso potrà essere assunto un apprendista ogni tre qualificati. La Commissione paritetica è competent a controllare il numero degli apprendisti assunti in ogni azienda.

Art. 7.

Ad integrazione dell'art. 12 C.N. si conviene che nel caso in cui l'apprendista sia di esclusivo aiuto al cameriere, sarà pagato con parte della percentuale del ca-

meriere stesso; negli altri casi le retribuzioni sono a carico del datore di lavoro. I contributi assicurativi saranno sempre pagati dal datore di lavoro, salvo la parte che è posta, per legge, a carico dell'apprendista.

Art. 8.

Per l'orario di lavoro valgono le norme fissate dal C.N.

Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, esplicato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, sarà retribuito con la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale. Non si considera comunque notturno il lavoro fino alle ore 1 antimeridiane. Se il lavoro notturno è prestato con superamento dell'orario normale di lavoro, verrà applicata anche la maggiorazione relativa. Per i locali considerati notturni, si applica l'art. 16, anzichè il presente articolo.

Art. 10.

Le tabelle dei minimi di stipendio o salario, allegate al presente Contratto, entreranno in vigore solo a far tempo dal 1° ottobre 1960.

Per i lavoratori dipendenti da aziende site in comuni diversi da Parma, Fidenza, Salsomaggiore, Borgotaro, le paghe basi di cui alla tabella allegata si intendono ridotte del 10 %.

Art. 11.

In relazione all'art. 47 C.N. la percentuale di servizio sui conti pagati dai clienti è fissata nelle seguenti misure:

esercizi di 1ª categoria	15%
esercizi di 2ª e 3ª categoria	12%
esercizi di 4ª categoria	10%

La percentuale dovrà essere liquidata giornalmente.

Art.12.

La percentuale di servizio per i banchetti di non meno di 10 persone e per i servizi affini, purchè abbiano tale caratteristica, sarà del 12%. Per i banchetti inferiori a 10 persone si applicherà la percentuale di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Ad integrazione dell'art. 63 C.N. si stabilisce il seguente compenso per il personale di rinforzo:

per i servizi di durata non superiore a 4 ore	L. 2.500
per i servizi di durata tra 4 ed 8 ore	» 3.500
per i servizi di durata tra 8 e 10 ore	» 4.500

Art. 14.

Ad integrazione dell'art. 49 C.N. si stabilisce che il compenso fisso per il servizio a domicilio sarà quello risultante dall'articolo precedente.

Art. 15.

Per i servizi fuori Comune la retribuzione sarà aumentata del 15%. Sono a carico del datore di lavoro le spese di vitto, di trasporto ed eventuale alloggio.

Art. 16.

Ad integrazione degli artt. 50, 51 e 52 C.N., si conviene che il valore dell'indennità sostitutiva del vitto è di L. 270 giornaliere valevole per i casi di riconosciuta necessità di cui all'art. 51 C.N. La detta indennità subirà variazioni in aumento o diminuzione, proporzionalmente ad eguale movimento che si verificasse nella indennità di contingenza.

Art. 17

Ad integrazione dell'art. 52 C.N., si stabilisce che la percentuale di riduzione dell'indennità di contingenza, a titolo di parziale concorso del lavoratore al maggior costo del vitto è fissato in misura pari al 23% agli effetti della trattenuta vitto.

Art. 18.

L'indennità di cui all'art. 16 sarà computabile agli effetti del conteggio dell'indennità di ferie e del trattamento delle festività nazionali e infrasettimanali, per il personale che prestasse servizio durante tali festività, come previsto dagli artt. 28 e 30 C.N.

Nel caso in cui il lavoratore non prestasse servizio nelle festività, verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, l'indennità di vitto, di lire 270 giornaliere.

Art. 19.

Ad integrazione dell'art. 90 e dell'art. 92 C.N. si conviene che per il centro di Salsomaggiore devono considerarsi stagionali tutti gli esercizi durante il periodo di stagione fissato dall'E.P.T.

La paga base dovuta al personale in località stagionale deve essere maggiorata del 35% per ingaggio fino ad un mese; del 25% per ingaggio fino a due mesi; del 20% per ingaggio fino a fine stagione.

Nell'assumere il personale stagionale, il datore di lavoro dovrà possibilmente dare la preferenza al personale disoccupato localmente.

Art. 20.

A favore del cassiere che esercita effettivamente e specificatamente tale mansione, con responsabilità di cassa, deve essere corrisposta la maggiorazione del 10% sulla paga base. La disposizione non si applica al personale qualificato « registratore di cassa ».

Art. 21

I lavoratori donatori di sangue, iscritti all'A.V.I.S., hanno diritto di assentarsi per il tempo necessario allorchè chiamati ad assolvere la loro funzione. Se il datore di lavoro corrisponde normalmente il vitto, la razione normale sarà congruamente aumentata nel giorno in cui si sia verificata la donazione di sangue.

Art. 22.

Ai lavoratori autonomi addetti saltuariamente al servizio di pulizia, sarà corrisposto un corrispettivo di L. 250 orarie, comprensivo di ogni diritto, a qualsiasi titolo.

Art. 23.

Il presente integrativo scadrà con lo scadere del Contratto Nazionale. Per quanto concerne le retribuzioni ed il trattamento dell'indennità di vitto e della trattenuta vitto, entrerà in vigore con il 1° ottobre 1960.

TABELLA DELLE PAGHE BASI (a decorrere dal 1° ottobre 1960)

QUALIFICHE	CLASSIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO			
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	4ª categ.
Categoria *A*:				
Direttore	39.600	36.850	—	—
Categoria *B*:				
Chef de réception .	34.100	31.350	—	—
Contabile di concetto .	25.850	24.475	23.100	—
Categoria *C*:				
Segretario	21.725	20.350	18.975	17.600
Cassiere .	22.413	21.038	—	—
Controllore, dattilografo . .	20.350	18.975	—	—
Contabile d'ordine .	21.725	20.350	18.975	17.600
Addetto al registratore cassa	18.975	17.600	—	—
Dattilografa . .	14.175	13.075	—	—
Segretaria e contabile (donna)	15.550	14.450	13.763	—
Personale non impiegatizio				
Capo cuoco . .	25.850	24.475	23.100	—
Capo partita, cuoco, cuoco unico .	20.613	19.575	19.028	—
Pizzaiolo . .	19.663	18.975	18.288	—
Cuoca unica . .	13.081	11.678	11.114	—
Aiuto cuoca e sfoglina . .	11.678	10.811	10.509	—
Dispensiera e cantiniera . .	11.295	10.811	10.008	—
Guardarobiera .	11.295	10.993	10.686	—
Uomo di fatica e lavapiatti	15.869	15.553	15.235	—
Donna di fatica e lavapiatti	10.800	10.509	10.206	—
Dispensiera e cantiniera .	16.660	15.869	15.391	—
Aiuto cuoco . .	19.030	18.240	17.450	—

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, CONFETTERIE, GELATERIE ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI PARMA

Addì 23 settembre 1959, in Parma,

tra

il Sindacato Provinciale di Parma della F.I.L.A.M. (Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa) aderente alla C.G.I.L., rappresentanta da *Pellegrini Memore*, assistito da *Dondi Ermete* e *Dalla Tana* ragioniere *Luciano;*

nonchè

Il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa e Termali, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario, *Ronzoni Sergio*, assistito dal cav. geom. *Arrigo Fariselli;*

nonchè

la Camera Sindacale del Lavoro di Parma, aderente alla U.I.L. rappresentata da *Caggiati* cav. *Ruggero*

e

l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Parma, rappresentata dal suo Presidente, cav. *Giulio Bersellini*, assistito dal prof. avv. *Aldo Cessari*,

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale integrativo al Contratto Nazionale 6 maggio 1959, valevole per i dipendenti da Caffè, Bars, Bottiglierie, Confetterie, Gelaterie ed ogni altro esercizio similare della Provincia di Parma.

Art. 1.

La classificazione degli esercizi ai fini del presente contratto, è quella stabilita per ogni esercizio nella licenza di Pubblica Sicurezza, dalla Autorità competente.

Art. 2.

Ad integrazione dell'art. 2 C. N. alle qualifiche del personale non impiegatizio, vengono aggiunte le seguenti voci:

categoria 2ª: cantiniere, banconiera di gelateria;

categoria 3ª: uomo di fatica, donna tuttofare.

Per personale « tuttofare » si intende quello che non compie lavoro qualificato.

Art. 3.

Ad integrazione dell'art. 3 C.N. si conviene che al capo cantiniere e al capo barista spetti una paga base superiore del 10% a quella del banconiere o barista.

Art. 4.

Le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica di tre datori di lavoro e tre lavoratori, la quale svolgerà i compiti previsti dall'art. 8 C.N. Le organizzazioni dei lavoratori concorderanno i nominativi dei membri di loro nomina. In caso di disaccordo, la competenza a decidere sui problemi non risolti dalla Commissione paritetica è demandata alle Associazioni sindacali; qualora la controversia non trovi soluzione nemmeno in questa sede, sarà discussa con l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Con riferimento all'art. 5 C.N. si deferisce alla Commissione paritetica la decisione sui casi nei quali si rende necessario, per particolari caratteristiche, assumere personale femminile tavoleggiante, fermo quanto stabilito dall'art. 5 del C.N.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 106 C.N. si conviene la seguente procedura che dovrà essere esperita per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali, prima dell'eventuale azione giudiziaria:

a) il ricorrente dovrà a mezzo della propria organizzazione, compilare il proprio reclamo contenente tutti gli estremi indicativi della richiesta e corredato da un prospetto contenente i singoli titoli della do-

manda e l'importo delle relative somme. Tale reclamo sarà inviato alla Associazione del convenuto che dovrà fissare, entro dieci giorni dalla data di arrivo della denuncia, l'incontro per la risoluzione della vertenza, presso la propria sede;

b) la vertenza iniziata con la procedura di cui al punto precedente, dovrà essere discussa alla presenza delle parti e dei rappresentanti delle rispettive organizzatori. Le parti possono farsi rappresentare da persone maggiorenni con piena capacità di diritto civile e munite di delega scritta;

c) in caso di mancata conciliazione, sarà redatto apposito verbale, restando libere le parti di adire l'Ufficio del Lavoro.

Art. 6.

Ad integrazione dell'art. 9 C.N. si stabilisce che negli esercizi di 1ª, 2ª e 3 categoria potrà essere assunto un apprendista ogni due lavoratori qualificati. Negli esercizi di lusso potrà essere assunto un apprendista ogni tre qualificati. La Commissione paritetica è competente a controllare il numero degli apprendisti assunti in ogni azienda.

Art. 7.

Ad integrazione dell'art. 12 C.N., si conviene che nel caso in cui l'apprendista sia di esclusivo aiuto al cameriere, sarà pagato con parte della percentuale del cameriere stesso; negli altri casi, le retribuzioni sono a carico del datore di lavoro. I contributi assicurativi saranno sempre pagati dal datore di lavoro, salvo la parte che è posta, per legge, a carico dell'apprendista.

Art. 8.

Per l'orario di lavoro valgono le norme fissate dal C.N. Dall'orario di lavoro resta escluso il tempo per l'eventuale consumazione dei pasti, fissata in mezz'ora per pasto.

Art. 9.

Il lavoro notturno, da non considerarsi straordinario, esplicato durante la protrazione dell'orario normale di chiusura stabilito dalla Questura, sarà retribuito con la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale.

Se il lavoro notturno è prestato anche con superamento dell'orario normale di lavoro, verrà applicata anche la maggiorazione relativa. Non si considera comunque notturno il lavoro fino alle ore 1 antimeridiane.

Il lavoro prestato dopo le ore 1 sarà sempre considerato notturno. Per i locali considerati notturni, si applica l'art. 16 anzichè il presente articolo.

Art. 10.

Le tabelle dei minimi di stipendio o salario risultanti dal prospetto allegato al presente contratto e siglato dalle parti, formano parte integrante dell'accordo.

Art. 11.

In relazione all'art. 46 C.N. la percentuale di servizio sui conti pagati dai clienti è fissata nella misura del 18%. Il conteggio della percentuale avverrà con il sistema globale e sarà pertanto computato sul totale dell'incasso giornaliero, fatta esclusione per le eventuali maggiorazioni dei conti durante l'orario di concerto. Nelle bottiglierie e fiaschetterie effettivamente tali, la percentuale sarà del 12% mentre nelle birrerie effettivamente tali, sarà del 17%.

Art. 12.

Per i servizi di rinfresco, i ricevimenti ed i servizi affini di non meno di 10 persone, la percentuale da applicarsi ai clienti sarà del 18%. Al personale, in luogo della percentuale, potranno essere corrisposti, previo accordo, i seguenti compensi fissi:

per i servizi di durata non superiore a 4 ore	L. 2.500
per i servizi di durata tra 4 ed 8 ore	» 3.500
per i servizi di durata tra 8 e 10 ore	» 4.500

Per i servizi che si svolgono di notte, verrà applicata la maggiorazione del 50%, relativamente alle ore di servizio prestate dalle 1 antimeridiane fino alle 6 del mattino.

Per il capo servizio la retribuzione sarà aumentata del 20%.

Per i servizi fuori Comune, saranno a carico del datore di lavoro le spese di vitto ed eventuale alloggio, nonchè il trasporto. Sulle tariffe di cui sopra sarà apportata la maggiorazione del 15%.

Art. 13.

La percentuale di servizio sarà ripartita tra il personale con il seguente punteggio interno di ripartizione:

capo cameriere	punti 11
cameriere	» 10
aiuto cameriere (commis)	» 5
apprendista che sia di esclusivo aiuto al cameriere	» 2

Ai capi camerieri e ai capi servizio sarà corrisposta inoltre un'integrazione fissa di L. 5000 mensili. Il capo cameriere e il capo servizio debbono avere almeno 4 camerieri alle proprie dipendenze.

Art. 14.

Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale sostituito per la durata della surroga.

Nel caso di banchetti o speciali servizi il personale di surroga sarà pagato con la percentuale di servizio: qualora, suddividendo la percentuale tra personale stabile e di rinforzo, la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso di cui all'art. 12, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro.

Art. 15.

Viene stabilita la seguente equiparazione convenzionale di qualifiche:

capo servizio = capo banconiere;

cameriere = banconiere di bar;

2° cameriere (commis) = aiuto banconiere di bar;

carrellista di stazione = banconiere di bar.

Art. 16.

Al personale addetto a locali notturni, effettivamente tali, sarà corrisposta una retribuzione globale maggiorata del 20% rispetto a quella prevista per gli esercizi normali.

Il personale non è responsabile della riscossione dell'importo della prenotazione dei tavoli.

Art. 17.

Ai lavoratori autonomi addetti saltuariamente al servizio di pulizia, sarà corrisposto un corrispettivo di L. 250 orarie, comprensivo di ogni e qualsiasi indennità.

Art. 18.

Sugli incassi effettivi dei carrellisti di stazione verrà corrisposta una percentuale del 10%.

Art. 19.

I lavoratori donatori di sangue, iscritti all'AVIS, hanno diritto di assentarsi per il tempo necessario, allorchè chiamati ad assolvere la loro funzione. Se il datore di lavoro corrisponde normalmente il vitto, la razione normale sarà congruamente aumentata nel giorno in cui si sia verificata la donazione di sangue.

Art. 20.

Le tabelle salariali allegate sono già comprensive della maggiorazione del 5% per gli uomini e del 10% per le donne, sulla paga base precedentemente in vigore. Tali maggiorazioni avranno effetto dal 1° dicembre 1959. Si dà atto, inoltre, che è stato trasferito a paga base l'importo equivalente ad un punto dell'indennità di contingenza. Anche tale trasferimento di un punto dell'indennità di contingenza, avrà effetto dal 1° dicembre 1959. Nei Comuni della Provincia diversi da Parma, Salsomaggiore e Fidenza, le paghe basi si intendono ridotte del 15%.

Art. 21.

La paga base dovuta al personale in località stagionali deve essere maggiorata del 35% per ingaggio fino ad un mese; del 25% per ingaggio fino a due mesi; del 20% per ingaggio fino a fine stagione. Nell'assumere il personale stagionale, il datore di lavoro dovrà possibilmente dare la preferenza al personale disoccupato localmente.

Art. 22.

Il presente contratto entra in vigore dal 23 settembre 1959, fatta eccezione per l'allegata tabella di retribuzioni, che entrerà in vigore il 1 dicembre 1959.

Il presente integrativo scadrà con lo scadere del C.N. cui si riferisce.

Dichiarazione a verbale

Il legale rappresentante dell'Associazione Provinciale Commercianti dichiara di aver formalmente richiesta, nel corso delle trattative per la conclusione del suesteso contratto integrativo, la stipulazione dei minimi di retribuzione per il personale di età inferiore agli anni 21.

Peraltro tale richiesta non ha condotto alla stipulazione di detti minimi di paga.

1) TABELLA DELLE PAGHE BASI MENSILI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, CONFETTERIE E GELATERIE DELLA PROVINCIA DI PARMA, A FAR TEMPO DAL 1° DICEMBRE 1959

QUALIFICHE	Classificazione dell'Esercizio		
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª e 4ª Categ.
Categoria *A* – Direttore	34.393	33.080	31.768
Gerente di pasticceria	27.174	25.862	24.549
Categoria *B* – Vice Direttore	24.332	23.019	22.363
Capo contabile	22.363	22.100	21.707
Impiegati di concetto	21.707	21.313	21.050
Categoria *C* – Cassiere (Uomo)	18.906	18.644	18.512
Cassiera (donna)	14.969	14.706	14.575
Economo controllore	18.906	18.644	18.513
Segretario contabile	18.250	18.119	17.988
Dattilografo	17.594	17.463	17.331
Scritturale fatturista	16.281	16.150	16.019
Capo banconiere di pasticceria	17.200	17.069	16.938
Banconiere di pasticceria	15.231	15.231	15.100
Altri impiegati d'ordine	14.969	14.838	14.706
Altre impiegate d'ordine	12.164	12.095	12.026
Persnale non impiegatizio.			
Capo gelatiere	22.791	22.135	21.479
Gelatiere	17.541	17.410	17.279
Capo barista con lingue	24.104	23.448	—
Barista, caffettiere, spillatore, dispensiere, banconiere	14.969	14.785	14.654
2° banconiere, 2° barista, carrellista stazione	13.213	13.082	13.043
Aiuto banconiere	13.213	13.082	13.043
Cantiniere	14.969	14.785	14.654
Uomo di fatica	13.161	13.029	12.898
Banconiera o barista	10.778	10.668	10.531
Aiuto banconiera, aiuto barista	10.500	10.362	10.220
Banconiera di gelateria	10.536	10.398	10.256
Donne tutto fare	10.329	10.192	10.054

N. B. — Per i Comuni della Provincia diversi da Parma, Salsomaggiore e Fidenza, le paghe basi debbono essere ridotte del 15%. Alle suddette paghe basi deve essere aggiunta l'indennità di caropane nella misura di L. 520 mensili, nonchè la indennità di contingenza, indicata nel prospetto successivo.

2) INDENNITÀ DI CONTINGENZA VALEVOLE PER I DIPENDENTI DA CAFFE' BARS ED ESERCIZI SIMILARI DAL 1° DICEMBRE 1959 PER LA PROVINCIA DI PARMA

	Uomini	Donne
Personale impiegatizio		
Categoria *A* – Personale direttivo	32.392	30.396
Categoria *B* – Impiegati di concetto e chef de réception	27.921	24.041
Categoria *C* – Cassiere, economo, controllore, contabile d'ordine, capo banconiere di pasticceria, dattilografo, addetto ai registratori di cassa, altro personale con mansioni analoghe, scritturale, fatturista, banconiere di pasticceria	24.426	21.031
Personale non impiegatizio		
1°) – Capo gelatiere, capo barista, barista, caffettiere, banconiere di caffè, cuoco, portiere d'albergo, gelatiere, pedicure, macchinista o meccanico con patente	23.752	20.256
2°) – Aiuto banconiere, aiuto barista, aiuto cuoco, cameriere ai piani, cantiniere, carrellista di stazione, banconiere di gelateria, guardarobiera, manicure, fuochista, addetto alla caldaia senza patente	22.782	19.443
3°) – Uomo e donna di fatica, lavapiatti, bagnino, lustrascarpe	22.327	19.054
Apprendisti		
Superiori ai 20 anni	20.527	18.636
da 18 a 20 anni	21.327	17.527
da 16 a 18 anni	16.149	13.667
da 14 a 16 anni	10.930	10.879

Visti il contratto e le tabelle 1 e 2 che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 27 del mese di luglio presso l'Associazione dei Commercianti di Montecatini Terme, si sono riuniti i sigg. *Rosi Giulio, Banfi* dott. *Giuseppe, Giannessi Emanuele, Bindi Ugo* e *Pucci Lindo,* in rappresentanza della Federazione It. Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), assistiti dai sigg. *Cappellini Marino* e *Giovannini Marino,* rispettivamente Direttore e Segretario delle Associazioni dei Commercianti di Pistoia e Montecatini Terme

e

i sigg. *Breschi Carlo* e *Dolfi Ivo* in rappresentanza della Camera Conf. del Lavoro di Pistoia e della F.I.L.A.M. Provinciale, i sigg. *Beneforti Valerio* della Segreteria Provinciale della C.I.S.L., *Parlanti Otello* della Segreteria U.I.L.A.M. della provincia di Pistoia, assistito dal sig. *Cervellera Nicola,* della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Pistoia, per discutere e concordare il contratto Integrativo provinciale al C. N. per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, stipulato in Roma il 15 maggio 1959.

A seguito di che le parti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

La classificazione degli esercizi è quella eseguita e determinata dalle Autorità di P. S.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

A norma dell'art. 8 del C. N. le parti convengono di istituire la Commissione Provinciale di Qualifica. Tale Commissione diverrà operante entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo; nel frattempo le Organizzazioni designeranno i loro rappresentanti.

Art. 3.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è regolato dalle leggi vigenti e dal C. N.

In relazione all'art. 9 del C. N., gli apprendisti non potranno comunque essere in numero superiore alla metà del personale qualificato, ivi compreso il conduttore ed i propri famigliari, quando questi svolgano nella azienda le attività previste dall'art. 2 del C. N., fatta eccezione per le aziende con un solo dipendente, nel qual caso sarà egualmente consentita l'assunzione dello apprendista.

Nelle aziende con oltre 10 (dieci) dipendenti il numero degli apprendisti non potrà superare il 20 per cento, con arrotondamento in eccesso.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta quello fissato dal C. N.

Il tempo per la consumazione dei posti è determinato in un minimo di un'ora.

Art. 5.

MAGGIORAZIONE PER LE PROTRAZIONI ALL'ORARIO NORMALE DI CHIUSURA

Quando ricorre la condizione prevista dall'art. 23 del C. N., il lavoratore avrà diritto ad una percentuale di maggiorazione del 30 per cento da computarsi sulla paga globale normale.

Art. 6.

RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN FERIE

Qualora ricorra la condizione di cui al 4° comma dell'art. 28 del C. N., al personale sostituito durante le ferie sarà corrisposta la retribuzione prevista dal 2° comma dell'articolo stesso e cioè la retribuzione globale normale (stipendio o salario, contingenza e scala mobile), oltre comunque la indennità di vitto, prevista dal presente contratto per il personale salariato della categoria corrispondente.

Art. 7.

STIPENDI E SALARI

Le retribuzioni minime rappresentanti gli stipendi e i salari a base mensile da valere per gli esercizi della provincia di Pistoia cui il presente contratto si riferisce — ferme restando le condizioni di miglior favore esi-

stenti — sono quelle risultanti dalla tabella all. *A*) al presente contratto. A tali retribuzioni minime dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza e scala mobile vigenti.

Per il personale femminile superiore ai 20 anni i suddetti minimi possono essere ridotti del 5 %.

Per il personale maschile e femminile inferiore ai 18 anni, purchè non apprendista, i suddetti minimi salariale verranno ridotti del 15 %; per quello fra i 18 ed i 20 anni la riduzione sarà nelle misura del 13 %.

Art. 8.

PERCENTUALI DI SERVIZIO E LORO RIPARTIZIONE

In relazione all'art. 47 del C. N. resta stabilito che:

a) le percentuali di servizio da applicarsi sui conti dei clienti col sistema addizionale sono le seguenti:

— negli esercizi di cat. *A*) - extra o lusso	il 15 %
— negli esercizi di cat. *B*) (prima)	il 13 %
— negli esercizi di cat. *C*) e *D*) (2 e 3)	il 12 %
— negli esercizi di cat. *E*) - (quarta)	il 10 %

b) la ripartizione di detta percentuale avverrà fra il personale avente titolo nei limiti del seguente punteggio:

— Capo-cameriere o Maitre d'hotel avente un rango	punti	11
— Cameriere (chef de rang) con o senza commis-cameriere tranciatore (trancheur) cameriere ai vini (vines bottles)	»	10
— Aiuto cameriere o 2ª camer. (comm.)	»	6
— Apprendisti:		
— assunti dal 14ª al compimento del 17° anno:		
1ª quadrimestre	»	2
anno successivo	»	3
rimanente periodo	»	4
— assunti dal 17° al 19° anno comp.:		
1° quadrimestre	»	3
anno successivo	»	4
rimanente periodo	»	4½
— assunti dopo il 19° anno di età:		
1° semestre	»	4½
periodo successivo	»	5

Restano ferme le condizioni di miglior favore.

Art. 9.

BANCHETTI

Per i banchetti (e qualsiasi altro servizio affine) di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 %.

In relazione all'art. 48 del C. N. la decima parte

Art. 10.

VITTO

In relazione all'art. 51 del C. N. il datore di lavoro, in caso di riconosciuta necessità, potrà corrispondere una indennità sostitutiva nella misura di L. 150 a pasto.

In relazione all'art. 52 del C. N., a titolo di parziale concorso nel maggior costo della vita, data la misura dell'indennità di contingenza, la normale misura di questa viene ridotta a forfait di L. 2000 (duemila) solo nel caso della consumazione di due pasti e di L. 1000 (mille) nel caso della consumazione di un solo pasto.

Art. 11.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

Fermo restando quanto contenuto nell'art. 63 del C. N., il personale ivi contemplato verrà retribuito come in appresso:

1) *Personale non percentualista*: paga oraria comprensiva della contingenza, maggiorata del compenso per i pasti;

2) *Personale percentualista*: minimo garantito di L. 360 orarie, con un minimo di cinque ore di servizio.

Art. 12.

ESERCIZI DI STAGIONE

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 90 e seguenti del C. N. riflettente gli esercizi di stagione, quelli cioè che hanno comunque un periodo di chiusura annuale, al personale degli esercizi stessi dovrà essere corrisposta la retribuzione che segue:

1) *Personale impiegatizio*:

Stipendi mensili previsti per le categorie impiegatizie *A*, *B* e *C* nella tabella all. A) al presente contratto, maggiorati del:

30 % per ingaggio fino a un mese;

20 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre due mesi e sino alla fine della stagione.

2) *Personale non impiegatizio*:

Salari mensili previsti per le categorie non impiegatizie I, II e III nella tabella all. *A*) al presente contratto maggiorati del:

25 % per ingaggio sino ad un mese;

17 % per ingaggio sino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre due mesi e sino alla fine della stagione.

I periodi di stagione vengono fissati come segue:

Montecatini Terme e Grotte di Monsummano: dal 1° maggio al 31 ottobre;

Montagna pistoiese: dal 1° luglio al 31 agosto;

Art. 13.

EFFICACIA E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto integrativo ha efficacia in tutto il territorio della porvincia di Pistoia, uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinate. Le disposizioni in esso contenute, sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel complesso, sono correlative e inscindibili fra loro.

I lavoratori conserveranno le condizioni di migliior favore.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo ha pieno vigore dal 1° luglio 1959.

La sua scadenza è fissata per il 31 dicembre 1961 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta unilaterale da notificare a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

TABELLA *A*)

STIPENDI E SALARI

Categorie e qualifiche del personale		Esercizi di categoria I	II	III	IV
Personale impiegatizio:					
Categoria A:					
Direttore non munito di procura, comunemente chiamato Direttore	L.	37.375	34.500	31.625	—
Categoria B:					
Direttore o capo dei servizi e direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il maitre d'hotel) Gapo contabile	»	30.188	28.750	27.313	—
Categoria C:					
Economo Controllore addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchiere o tablottista Segretario Contabile	L.	23.000	21.275	17.250	—
Dattilografo Scritturale Aiuti in genere ed altri impiegati d'ordine	»	21.275	19.406	15.094	—
Personale non impiegatizio:					
Categoria I:					
Capo cameriere o maitre d'hotel	»	15.680	6.720	—	—
Capo cuoco	»	29.400	28.000	26.600	—
Categoria II:					
Cameriere (chef de rang) con o senza commis (convenzionale); sotto capo cuoco (saucier) Cuoco capo partita Cuoco unico	»	26.600	23.100	21.000	16.800
Pizzaiolo cameriere tranciatore o trancheur (convenzionale) Cameriere ai vini (convenzionale) · 1° dispensiere 1° cantiniere - Banconiere alla tavola calda e fredda Dispensiere unico Cantiniere unico	»	18.900	16.800	15.400	—
Categoria III·					
Guardarobiera al vestiario, quando non è in gestione o in appalto Guardarobiera interna Tutto il restante personale	»	16.675	16.675	15.225	12.006

Segue TABELLA A)

APPRENDISTI

Alle seguenti qualifiche (Art. 9 C. N.)

	ETÀ di assunzione	IN ESERCIZI DI: PRIMA CATEGORIA – Primi 4 mesi	PRIMA CATEGORIA – Anno successivo	PRIMA CATEGORIA – Restante periodo	SECONDA CATEGORIA – Primi 4 mesi	SECONDA CATEGORIA – Anno successivo	SECONDA CATEGORIA – Restante periodo	TERZA CATEGORIA – Primi 4 mesi	TERZA CATEGORIA – Anno successivo	TERZA CATEGORIA – Restante periodo
Qualifiche impiegatizie (cat. C)										
Economo, Controllore, addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti, Segretario, Contabile.	14–17	5.750	11.500	15.234	5.319	10.638	14.184	4.313	8.625	11.500
	18–19	11.500	15.234	17.250	10.638	14.184	15.957	8.625	11.500	12.939
	oltre 19	1° sem.	17.250	18.400	1° sem.	15.957	17.020	1° sem.	12.939	13.800
Dattilografo, Scritturale	14–17	5.319	10.638	14.184	4.852	9.703	12.938	3.774	7.548	10.064
Aiuti in genere ed altri impiegati di ordine	18–19	10.638	14.184	15.957	9.703	12.938	14.556	7.548	10.064	11.322
	oltre 19	1° sem.	15.957	17.020	1° sem.	14.556	15.525	1° sem.	11.322	12.076
Qualifiche non impiegatizie di III categoria		PRIMA E SECONDA CATEGORIA			TERZA CATEGORIA			QUARTA CATEGORIA		
Guardarobiera al vestiario quando non è in gestione	14–17	4.169	8.338	11.117	3.807	7.614	10.158	3.002	6.003	8.004
o in appalto, Guardarobiera interna - Tutto il restante personale escluso quello di fatica	18–19	8.388	11.117	12.507	7.614	10.150	11.421	6.003	8.004	9.006
	oltre 19	1° sem.	12.507	13.340	1° sem.	11.421	12.183	1° sem.	9.006	9.605

N O T E

I minimi di cui alla presente tabella possono essere ridotti: per il personale *non* apprendista, come segue:

— del 5 % se femminile; del 15 % e 13 % se femminile o maschile, rispettivamente di età inferiore ai 18 e dai 18 compiuti al 20° anno di età;

— gli stessi minimi debbono essere aumentati per il personale dipendente da *esercizi di stagione*:

— del 30 %, 20 % e 10 % se impiegatizio, rispettivamente per ingaggio di 1 mese, 2 mesi ed oltre due mesi;

— del 25 %, 17 % e 10 % se salariato, rispettivamente per ingaggi come sopra.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE E SALE DA BALLO, DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno (1959) millenovecentocinquantanove il giorno 27 del mese di luglio presso l'Associazione Commercianti di Montecatini Terme in viale Bicchierai 45 si sono riuniti i sigg. *Rosi Giulio, Banfi* dott. *Giuseppe, Giannesi Emanuele* e *Tognozzi Osvaldo,* in rappresentanza della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), assistiti dai sigg. Cappellini Marino e Giovannini Marino, rispettivamente Direttore e Segretario delle Associazioni Commercianti di Pistoia e Montecatini Terme

e

i sigg. *Breschi Carlo* e *Dolfi Ivo,* in rappresentanza rispettivamente della Camera Confederale del Lavoro di Pistoia e della F.I.L.A.M. Provinciale; i sigg. *Beneforti Valerio* della Segreteria Provinciale C.I.S.L. e *Parlanti Otello* della Segreteria U.I.L.A.M. di Pistoia, assistito dal sig. *Cervellera Nicola* della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Pistoia, per discutere e concordare il Contratto Integrativo Provinciale al C. N. per i dipendenti da Caffè, Bar, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie e Sale da Ballo, stipulato in Roma il 15 maggio 1959. A seguito di che, le parti hanno convenuta quanto segue:

Art. 1.

CLASSIFICA DEGLI ESERCIZI

La classifica degli esercizi è quella eseguita e determinata dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

A norma dell'art. 8 del C. N. le parti convengono di istituire la Commissione Provinciale di qualifica.

Tale Commissione diverrà operante entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo; nel frattempo le Organizzazioni designeranno i loro rappresentanti.

Art. 3.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è regolato dalle leggi vigenti e dal C. N.

In relazione all'art. 9 del C. N., gli apprendisti non potranno essere in numero superiore alla metà del personale qualificato, ivi compreso il conduttore e i propri familiari quando questi svolgano nell'azienda le attività previste dall'art. 2 del C. N., fatta eccezione per le aziende con un solo dipendente nel qual caso sarà egualmente consentita l'assunzione dell'apprendista.

Nelle aziende con oltre 10 dipendenti il numero degli apprendisti non potrà superare il 20 % con arrotondamento in eccesso.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro resta quello fissato dal C. N.

Il tempo per la consumazione dei pasti è fissato in mezz'ora al giorno.

Art. 5.

MAGGIORAZIONE PER LE PROTRAZIONI DELL'ORARIO NORMALE DI CHIUSURA

Quando ricorre la condizione prevista dall'art. 22 del C. N. il lavoratore avrà diritto ad una percentuale di maggiorazione del 30 % da computarsi sulla paga globale normale.

Art. 6.

RETRIBUZIONE AL PERSONALE IN FERIE

Qualora ricorra la condizione di cui al 4° comma dell'art. 27 del C. N. al personale sostituito durante le ferie sarà corrisposta la retribuzione prevista nel 2° comma dello stesso articolo e cioè la retribuzione globale normale (stipendio, salario e contingenza) prevista dal presente contratto per il personale salariato della categoria corrispondente.

Art. 7

STIPENDI E SALARI

Le retribuzioni minime rappresentanti gli stipendi e i salari a base mensile da valere per gli esercizi della provincia di Pistoia cui il presente contratto si riferisce — ferme le condizioni di miglior favore esistenti — sono quelle risultanti dalla tabella allegato *A*) al presente contratto. A tali retribuzioni minime dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza vigente, nonchè la scala mobile e l'indennità di caro-pane.

Per il personale femminile superiore ai 20 anni i suddetti minimi possono essere ridotti dal 5 %.

Per il personale maschile e femminile inferiore ai 18 anni, purchè non apprendista, i suddetti minimi salariali verranno ridotti del 15 %; per quello fra i 18 e i 20 anni la riduzione sarà nella misura del 13 %.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In relazione all'art. 46 del C. N., i minimi di percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti sono fissati nella seguente misura:

— negli esercizi di cat. *A*) (extra e lusso) il 22 %

— negli esercizi di cat. *B*) e *C*) (1 e 2) il 20 %

— negli esercizi di cat. *D*) (terza) il 17 %

— negli esercizi di cat. *E*) (quarta) il 10 %

ferme restando le condizioni di miglior favore.

Sempre in relazione al citato art. 46 del C. N. e ferma restando in ogni caso la corresponsione della percentuale netta di servizio prevista dal presente articolo, la percentuale stessa sarà applicata a criterio del datore di lavoro, o col sistema addizionale o col sistema globale. Per il riferimento pratico si riporta in allegato *B*) la tabella « Amel ».

Art. 9.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

Per i servizi di cui all'art. 47 del C. N., la percentuale di servizio da applicarsi sarà del 15 %.

Art. 10.

INTEGRAZIONE FISSA MENSILE CAPI SERVIZI

Ai capi camerieri o capi servizio aventi un rango, oltre la percentuale di cui al precedente art. 8, sarà corrisposta, in relazione all'art. 51 del C. N. una integrazione fissa mensile di L. 4500.

Art. 11.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

Fermo restando il contenuto dell'art. 61 del C. N. il personale di cui all'articolo stesso, verrà retribuito come appresso:

1) *Personale non percentualista*:

— paga oraria comprensiva della contingenza, maggiorata del 30 %;

2) *Personale percentualista*:

— minimo garantito di L. 360 orarie, con un minimo di 5 ore di servizio.

Art. 12.

RETRIBUZIONI IN ESERCIZI DI STAGIONE

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 88 e seguenti del C. N. riflettente gli esercizi di stagione, quelli cioè che hanno comunque un periodo di chiusura annuale, al personale degli esercizi stessi dovrà essere corrisposta la retribuzione che segue:

1) *Personale impiegatizio*:

Stipendi mensili previsti per la categoria impiegatizia *A*, *B* e *C* nella tabella allegata *A*) al present contratto, maggiorati del:

30 % per ingaggio fino ad un mese;

20 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre due mesi e fino alla fin della stagione.

2) *Personale non impiegatizio*:

Salari mensili previsti per le categorie non impiegatizie I, II e III nella tabella all. *A*) al present contratto, maggiorati del:

25 % per ingaggio fino ad un mese;

17 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre due mesi e sino alla fin della stagione.

I periodi di stagione vengono fissati come segue:

Montecatini Terme e Grotte Monsummano: da 1° maggio al 31 ottobre;

Montagna Pistoiese: dal 1ª luglio al 31 agosto;

Abetone: dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 15 febbraio.

Art. 13.

LOCALI NOTTURNI

In relazione all'art. 95 e seguenti del C. N. competerà ai tavoleggianti dei locali notturni la percentual del 18 % (sistema addizionale) sull'importo netto de conto riguardante esclusivamente le consumazioni (cioè dedotto l'eventuale sopraprezzo fissato sulle mede sime dalla S.I.A.E.), fermo restando il secondo comm del predetto art. 96 del C. N. circa il servizio di ristc rante.

Art. 14.

EFFICACIA E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto integrativo ha efficacia in tutt il territorio della provincia di Pistoia, uniforma, s stituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effett di contratti e consuetudini in quanto da esso discipl nato. Le disposizioni in esso contenute, sia nella sfe di ogni materia regolata, come nel complesso, sono co relative ed inscindibili tra loro.

I lavoratori conserveranno le condizioni di miglic favore.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto integrativo ha pieno vigore d 1° luglio 1959.

La scadenza è fissata per il 31 dicembre 1961 e intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salv disdetta unilaterale da notificare a mezzo lettera ra comandata alnemo tre mesi prima della scadenza.

TABELLA *A*)

STIPENDI E SALARI

ıtegorie e qualifiche del personale

- Personale impiegatizio:

	In esercizi di categoria		
	I	II	III e IV
Categoria A:			
Direttore (non munito di procura) ıe sovraintende all'esercizio, comuemente chiamato Direttore	37.375	34.500	31.625
Gerente di pasticceria e confetteria on munito di procura	35.938	33.063	—
Gerente dei banchi di assaggio e ɔacci propagandistici non munito di rocura	28.750	23.000	20.125
Categoria B:			
Secondo Direttore e Capo servizio direttore dei servizi in sala. apo contabile ed impiegati di concetto	24.438	23.000	—
Categoria C:			
Economo, Controllore, Addetto alı cassa od ai registratori di cassa o ıarchieri o tablottisti	21.563	20.844	—
Segretario contabile, Dattilogra-ɔ, Scritturali, aiuto in genere ad al-i impiegati d'ordine. anconiere di pasticceria e confetteria	20.413	19.407	17.250
apo banconiere di pasticceria e confetteria	21.563	20.413	—

Categorie e qualifica del personale

2 - Personale non impiegatizio:

	In esercizi di categoria		
	I	II	III e IV
Categoria 1ª:			
Capo servizio o capo cameriera avente un rango, non retribuito a percentuale	23.100	19.600	17.500
Capo gelatiere che sia coadiuvato da un secondo gelatiere qualificato. Capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione di coktails	23.380	19.880	—
Categoria 2ª:			
Barista anche se con funzioni di capo o capo squadra	23.100	19.600	17.500
Camerjere (paga convenzionale), barista, barista unico, gelatiere, caffettiere, pizzaiolo, spillatore o dispensiere, banconiere di tavola calda e fredda, addetto ai bigliardi ed ai giochi (se non retribuito a %), controllo agli ingressi	19.880	18.900	16.800
Secondo banconiere (porgitore di pastic. e confet.), Giardiniere, elettricista, autista, bagnino di piscina	17.500	14.700	—
Categoria 3ª:			
Aiuto barista, carrellista, di stazione che non sia in gestione diretta, Guardarobiera interno, Guardarobiera al vestiario quando non è in gestione o appalto, Interni in genere e tutto il rimanente personale compreso quello di fatica, Aiuto giardiniere, Aiuto porgitore di pasticceria e confetteria	15.225	13.775	11.600

APPRENDISTI

Alle seguenti qualifiche (Art. 9 C. N.)

Segue TABELLA *A*

Qualifiche impiegatizie (cat. C)	ETÀ di assunzione	IN ESERCIZI DI: Prima categoria			Seconda categoria			Terza e quarta categoria		
		Primi 4 mesi	Anno successivo	Restante periodo	Primi 4 mesi	Anno successivo	Restante periodo	Primi 4 mesi	Anno successivo	Restante periodo
Economo, Controllore, Addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti, Capo banconiere di pasticceria e confetteria	14–17	5.391	10.782	14.376	5.211	10.411	13.896	—	—	—
	18–19	10.782	14.376	16.173	10.411	13.896	15.633	—	—	—
	oltre 19	1º sem.	16.173	17.251	1º sem.	15.633	16.676	—	—	—
Segretario contabile, Dattilografo, Scritturale, Aiuti in genere ed altri, Impiegati di ordine, Banconiere di pasticceria e confetteria	14–17	5.104	10.207	13.609	4.852	9.704	12.938	4.313	8.625	11.500
	18–19	10.207	13.609	15.312	9.704	12.938	14.556	8.625	11.500	12.939
	oltre 19	1º sem.	15.312	16.331	1ª sem.	14.556	15.526	1º sem.	12.939	13,800
Qualifiche non impiegatizie di III categoria										
Tutte le qualifiche escluso il personale di fatica	14–17	3.807	7.613	10.150	3.444	6.888	9.184	2.900	5.800	7.734
	18–19	7.613	10.150	11.421	6.888	9.184	10.332	5.800	7.734	8.700
	oltre 19	1º sem.	11.421	12.180	1º sem.	10.332	11.020	1º sem.	8.700	9.280

TABELLA *B*)

TABELLA « AMEL »

er il computo delle percentuali di servizio sul lordo delle consumazioni.

ercentuale sul netto nel sistema *addizionale*		Percentuale sul lordo nel sistema *globale*
10 per cento	corrispondente al	9,10 per cento
11 per cento	» »	9,99 per cento
12 per cento	» »	10,72 per cento
13 per cento	» »	11,51 per cento
14 per cento	» »	12,29 per cento
15 per cento	» »	13,05 per cento
16 per cento	» »	13,80 per cento
17 per cento	» »	14,53 per cento
18 per cento	» »	15,27 per cento
19 per cento	» »	15,97 per cento
20 per cento	» »	16,67 per cento
21 per cento	» »	17,36 per cento
22 per cento	» »	18,03 per cento

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1959 SUL FRAZIONAMENTO DEL RIPOSO SETTIMANALE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno millenovecentocinquantanove addì ventisette del mese di luglio, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti di Pistoia

f r a

le Organizzazioni dei Lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.) rappresentate rispettivamente dai sigg. *Breschi Carlo, Ragghianti Sergio* e *Cervellera Nicola*

e

il Sindacato Prov.le Pubblici Esercizi dell'Associazione dei Commercianti di Pistoia, rappresentato dai sigg. *Rosi Giulio, Banti* dott. *Giuseppe* e *Vannucci Bruno*, si è stipulato e concordato quanto in appresso:

Articolo unico.

A tutto il personale disciplinato dagli accordi integrativi provinciali bars, caffè, ristoranti, trattorie, ed esercizi similari, stipulati in data 27 luglio 1959 ai sensi e per gli effetti dei Contratti Nazionali di lavoro delle stesse categorie stipulati in Roma il 15 maggio 1959, è consentito concedere il riposo settimanale suddiviso in due frazioni di dodici ore ciascuna, limitatamente al periodo compreso dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nelle località di cui all'articolo 12 dei suddetti contratti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI E TRATTORIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 29 settembre 1959 in Reggio Calabria,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGHI E RISTORANTI rappresentato agli effetti del presente contratto dal Presidente sig. cav. *Giuseppe Cavagnera,* assistito dal sig. avv. *Francesco Attinà,* Direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti di Reggio Calabria e dal sig. *Italo Lanucara* dell'Ufficio Sindacale della predetta Associazione;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E MENSE, rappresentato agli effetti del presente contratto dal sig. *Costa Giovanni Orazio,* assistito dal sig. *Antonio Carrera,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI (FISASCA-C.I.S.L.), rappresentato agli effetti del presente contratto dal sig. *Antonino Tralongo,* della Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L.;

e

il SINDACATO U.I.L.A.M. rappresentato agli effetti del presente contratto dal sig. *Consolato Minniti,* assistito dal sig. *Antonio Casile,* segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti e trattorie della provincia di Reggio Calabria.

Art. 1.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Per ottemperare a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del C.C.N.L. sarà costituita una commissione paritetica di qualifica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni stipulanti.

La Commissione sarà costituita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto e sarà regolata dalle norme previste dall'accordo Nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.

Art. 2.

APPRENDISTATO

In ogni esercizio della provincia è ammesso un apprendista per ogni tre operai qualificati nei locali extra e di 1ª classe, un apprendista per ogni due operai qualificati nei locali di 2ª e di 3ª classe e un apprendista per ogni operaio qualificato nei locali di 4ª classe.

Si chiarisce che ai fini del calcolo del rapporto suddetto per operai qualificati si intendono anche quelli rivestenti una qualifica prevista nella 2ª categoria del personale non impiegatizio di cui all'art. 2 del C.C.N.L.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Per il lavoro prestato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura, stabilito dalle Autorità competenti, per i locali non notturni, la retribuzione tabellare sarà maggiorata di una percentuale del 30 %.

Art. 4.

RETRIBUZIONI

I minimi tabellari di cui all'art. 46 del CCNL sono i seguenti:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Mensili
Categoria A	
Direttore (non munito di procura che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato Direttore) .	L. 65.000
Categoria B	
Secondo Direttore o Capo Servizio e Direttore dei servizi di sala (da non confondersi col Maitre d'Hotel) Capo contabile	L. 50.000
Categoria C	
Economo - Controllore addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti - Segretario - Contabile Dattilografo - Scritturale Aiuto in genere o altri impiegati d'ordine .	L. 36.000

Per il personale femminile i minimi suddetti saranno ridotti del 10 per cento.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Mensili
Capo cameriere o Maitre d'Hotel, per i locali extra di 1ª categoria Capo cuoco	L. 36.000
Primo cuoco o cuoco unico	L. 34.000
Cameriere con o senza commis., sottocapo-cuoco, cuoco capo partita, pizzaiolo	L. 34.000
Secondo cuoco, aiuto cuoco	L. 28.000
1. Dispensiere 1. argentiere	L. 22.000
2. Dispensiere 2. argentiere	L. 20.000
1. Garzone di cucina	L. 22.000
2. Garzone di cucina (sguattero)	L. 20.000

Personale di fatica e addetti alla pulizia:
Uomini L. 130 l'ora;
Donne L. 110 l'ora.

Retribuzione apprendisti

Il minimo di salario o stipendio da garantirsi agli apprendisti assunti dal 14° e sino al compimento del 17° anno di età non potrà essere inferiore per i primi quattro mesi ad un quarto di salario o stipendio minimo fissato per il personale di minore qualifica della categoria, per l'anno successivo alla metà e per il periodo successivo a due terzi. Per quelli assunti dal 17° anno e fino al compimento del 19° anno non potrà essere inferiore per i primi quattro mesi alla metà, per l'anno successivo a due terzi e per il restante periodo a tre quarti. Per coloro che vengono assunti dopo il 19° anno di età non potrà essere inferiore per i primi sei mesi a tre quarti, e per il periodo successivo ai quattro quinti.

Ai fini degli scatti i periodi anzidetti fissati per la differente età di assunzione si intendono ridotti in proporzione alla metà per i diplomati delle scuole professionali di categoria.

I minimi tabellari di cui sopra sono comprensivi di stipendio o salario e dell'indennità di contingenza maturata a tutto il 30 settembre 1959. Le eventuali variazioni dell'indennità di contingenza saranno calcolate a parte.

I minimi tabellari suddetti sono valevoli per i dipendenti da esercizi di 1ª classe. Le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti da esercizi di classe diversa dalla prima saranno ridotte delle seguenti percentuali:

Esercizi di 2ª classe 5 %;
Esercizi di 3ª classe 15 %;
Esercizi di 4ª classe 20 %.

Art. 5.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio per il personale tavoleggiante, da applicarsi sui conti dei clienti, viene fissata nelle seguenti misure:

Esercizi extra 15 %;
Esercizi di 2ª e 3ª classe 12 %.
Esercizi di 4ª classe 10 %.

Art. 6.

OSTERIE CON CUCINA

In considerazione delle condizioni aziendali degli esercizi di 4ª classe (osterie con cucina) è consentito che il personale tavoleggiante dipendente da tali esercizi venga retribuito con un salario fisso mensile pari a quello percepito dal personale salariato equiparato.

Art. 7.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

L'indennità sostitutiva del vitto è determinata in L. 6.000 mensili.

Art. 8.

PERSONALE EXTRA E DI RINFORZO

Il personale extra e di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà remunerato con un compenso fisso di L. 2.200.

Se comandato fuori del comune ove ha sede l'Azienda compete il rimborso delle spese di viaggio e una indennità di trasferta di L. 1.200.

Art. 9.

ESERCIZI DI STAGIONE

Il personale non impiegatizio dipendente da esercizi di stagione ha diritto alla retribuzione di cui all'articolo 4 maggiorata del 30 %.

La percentuale di servizio da applicarsi negli esercizi stagionali viene fissata nel 15 % fino alle ore 22 e nel 20 % dopo le ore 22.

Il personale impiegatizio dipendente da esercizi stagionali ha diritto alla retribuzione fissata dall'art. 4 maggiorata delle seguenti percentuali:

30 % per ingaggio fino a un mese;
20 % per ingaggio fino a due mesi;
10 % per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore.

Art. 11.

DECORRENZA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, SALE DA BALLO ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Addì 2 ottobre 1959 in Reggio Calabria,

tra

la UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI di Reggio Calabria, rappresentata dal sig. *Diego Malara,* dal comm. *Paolo Montesano* e dal sig. *Amodeo Demetrio* assistiti dal sig. avv. *Francesco Attinà* Direttore Unione Provinciale Commercianti e dal sig. *Italo Lanucara* dell'Ufficio Sindacale della Unione stessa,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (FILAM) rappresentata dal sig. *Costa Giovanni Orazio* assistito dal sig. *Antonio Carrera,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI (FISASCA) rappresentato dal sig. *Antonio Tralongo* della Unione Provinciale Sindacale della C.I.S.L.:

e

l'UNIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (UILAM) rappresentata dal sig. *Santo Polimeni* assistito dal sig. *Antonio Casile* Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

si è stipulato il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie. sale da ballo ed esercizi similari.

Art. 1.

COMMISSIONE PARITETICA

Per ottemperare a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 del CCLN sarà costituita una Commissione paritetica di qualifica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni stipulanti.

La commissione sarà costituita entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente contratto e sarà regolata dalle norme previste dall'Accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.

La classificazione degli esercizi prevista dall'articolo 1 del CCNL sarà effettuata dalla Commissione paritetica e in caso di mancato accordo si conviene che sarà quella stabilita dall'autorità amministrativa competente.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Per ogni esercizio pubblico della provincia è ammesso un apprendista per ogni due operai qualificati negli esercizi di 1ª e 2ª classe, un apprendista per ogni operaio qualificato nei locali di 3ª e 4ª classe.

Il rapporto suddetto si intende riferito, in via normale, al personale di sala o di banco dello stesso turno di lavoro.

Art. 3.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

Il lavoro prestato dal personale stipendiato, salariato o percentualista nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dalle autorità competenti per i locali non notturni, quando dette ore di protrazione siano oltre la mezzanotte, dà diritto ad una maggiorazione del 25 % della paga spettante.

Detta percentuale sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.

Art. 4.

RETRIBUZIONI

I minimi di stipendio e di salario, comprensivi di paga base, indennità di caropane e indennità di contingenza maturata a tutto il 31 ottobre 1959, sono i seguenti:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Categoria A

Direttore (non munito di procura) che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato Direttore Gerente di pasticceria non muniti di procura L. 65.509

Categoria B

Secondo Direttore o Capo Servizio o Direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il capo servizio tavoleggianti) Capo contabile Altri impiegati di concetto	L. 44 891

Categoria C

Economo Controllore Cassiere Segretario - Contabile	» 35.648

Categoria C1

Addetto alla cassa o ai registratori di cassa - Marchiere e tablottista - Aiuto contabile **ed altri impiegati di ordine** - Capo banconiere di pasticceria . . .	» 33.448

Categoria C2

Dattilografo Scritturale Fattorino, ecc.	» 31.248

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Gelatieri per tutto l'anno	L 33.820
Gelatieri stagionali	» 45.920
Aiuto gelatieri fissi . . .	» 23.776
Aiuto gelatieri stagionali	» 27.076
Banconista	» 25.020
Aiuto banconista .	» 19.926
Banconiere di tavola calda e fredda . .	» 28.320
Aiuto banconiere di tavola calda e fredda	» 23.222
Commesso di pasticceria (porgitore) ed addetto anche al registratore di cassa	» 20.620
Commessa di pasticceria (porgitrice) ed addetta anche al registratore di cassa	» 19.596
Porgitore di specialità gastronomiche ed addetto anche al registratore di cassa	» 20.620
Porgitrice di specialità gastronomiche ed addetta anche al registratore di cassa	» 19.596
Conista uomo . .	» 20.620
Conista donna	» 19.353
Uomo fatica .	» 24.688
Donna fatica .	» 21.390
Donna di fatica: paga oraria	» 104 —

Per gli esercizi di 2ª classe le paghe sopra riportate saranno ridotte del 2 %. Per i gli esercizi di 3ª classe le paghe saranno ridotte del 10 %; per gli esercizi di 4ª classe le paghe saranno ridotte del 16 %.

Art. 5.

RETRIBUZIONE APPRENDISTI

Il minimo di salario o stipendio da garantirsi agli apprendisti assunti dal 14° anno e sino al 17° anno di età non potrà essere inferiore per i primi quattro mesi ad un quarto del salario o stipendio minimo fissato per il personale di minore qualifica della categoria, per l'anno successivo alla metà e per il periodo successivo a due terzi. Per quelli assunti dal 17° anno e fino al compimento del 19° anno di età non potrà essere inferiore per i primi quattro mesi alla metà, per l'anno successivo a due terzi e per il restante periodo a tre quarti. Per coloro che vengono assunti dopo il 19° anno di età non potrà essere inferiore per i primi sei mesi a tre quarti, e per il periodo successivo ai quattro quinti.

Ai fini degli scatti i periodi anzidetti fissati per la differente età di assunzione si intendono ridotti in proporzione alla metà per i diplomati dalle scuole professionali di categoria.

Per quanto non previsto del presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, valgono le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, cui le parti fanno espresso riferimento.

Art. 6.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti è la seguente:

Locali extra, 22 %;
Locali di 1ª e 2ª classe, 20 %;
Locali di 3ª classe, 17 %;
Locali di 4ª classe, 10 %.

Art. 7.

RINFRESCHI E RICEVIMENTI

Per rinfreschi e ricevimenti fino a 20 persone si corrisponderà la percentuale di servizio di cui all'articolo 6. Per i servizi di rinfreschi e ricevimenti per oltre 20 persone verrà corrisposto un compenso fisso in ragione di L. 2000 per ogni cameriere.

Per battesimi, matrimoni ed altri servizi, compresi quelli a domicilio il compenso viene fissato in L. 3000 per ogni cameriere con impiego fino a 3 camerieri ed in L. 4000 per ogni cameriere con impiego oltre a 3 camerieri.

Ai lavoratori comandati a prestare la loro opera fuori del Comune dove ha sede l'azienda, compete, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di L. 1.2000.

Art. 8.

PERSONALE TAVOLEGGIANTE

In considerazione delle condizioni aziendali degli esercizi di 4ª classe (osterie con cucina e piccoli bars di provincia) è consentito che il personale tavoleggiante

ipendente da tali locali venga retribuito con un salario fisso mensile pari a quello percepito dal personale salariato equiparato.

Art. 9.

ESERCIZI DI STAGIONE

I minimi di retribuzione previsti dal presente contratto per il personale non impiegatizio, escluso il gelatiere, dipendente dagli esercizi stagionali, saranno maggiorati del 20 %.

Il personale impiegatizio avrà diritto ad una retribuzione maggiorata ai sensi dell'art. 90 del CCNL.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

I lavoratori conservano le condizioni di miglior favore.

Art. 11.

DECORRENZA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 MAGGIO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1954 il giorno 15 del mese di maggio in Reggio Emilia

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI rappresentata dal sig. *Bruno Cibotto,* assistito dal direttore sig. *Gualtiero Orlich*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentata dal sig. *Duri Mario,* assistito dai sigg. *Losi Paolo* e *Predieri Alcide,* si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari, da valere per la Provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

La tabella dei minimi di retribuzione fissati in sede di accordi economici provinciali è quella allegata al presente contratto integrativo.

Lo stipendio o salario sarà corrisposto al personale, in ogni caso, non più tardi della fine del mese con una tolleranza di 4 giorni.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione stabiliti dall'art. 1 del presente contratto, ai lavoratori (escluso il personale tavoleggiante) dovrà essere corrisposta la indennità di contingenza di cui alla tabella allegata. Detta indennità è suscettibile delle eventuali variazioni previste dall'accordo nazionale per l'applicazione della Scala Mobile stipulato in sede nazionale il 22 settembre 1951.

La indennità di contingenza dovrà essere corrisposta per trenta giorni mensili o per sette settimanali nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera per complessive 25 giornate mensili o sei settimanali di normale lavoro.

Nel caso invece che la prestazione d'opera risulti inferiore a 25 giornate mensili o 6 settimanali, detta indennità verrà corrisposta per le sole giornate di effettivo lavoro prestato.

Quando il lavoratore limiti la prestazione di opera a mezza giornata, la indennità di cui sopra sarà corrisposta in misura del 50 % del suo ammontare. Resta inteso che qualora il lavoratore presti la sua opera per un periodo di tempo superiore alla mezza giornata di lavoro detta indennità dovrà essere corrisposta per l'intero importo giornaliero.

Art. 3.

SERVIZI SPECIALI

Al personale occasionalmente assunto per banchetti o speciali servizi saranno corrisposte:

L. 2.000 ai tavoleggianti per ogni servizio.

L. 2.000 al cuoco per ogni giornata di lavoro;

Le stesse tariffe saranno applicate anche per i servizi a domicilio (banchetti, nozze, battesimi, ecc.) oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio.

Art. 4.

RIDUZIONI PER LA PROVINCIA

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del presente contratto sono riducibili in misura del 10 % per tutti i Comuni della Provincia ad eccezione del Capoluogo di Reggio Emilia.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Ai soli effetti del presente contratto sono da considerarsi appartenenti alla 2ª categoria i sottoelencati esercizi:

Scudo d'Italia - Canon d'Oro Campana S. Giuseppe Principe Ristorante Iori Balilla- Haiti Locanda Roma.

Tutti gli altri esercizi si intendono appartenenti alla terza e quarta categoria.

Art. 6.

PERSONALE FEMMINILE

Il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante, salvo casi particolari che verranno di volta in volta esaminati dalle competenti Organizzazioni Sindacali.

Art. 7.

APPRENDISTI

Il numero degli apprendisti che possono essere occupati negli esercizi cui è applicabile il presente contratto viene stabilito come segue:

un apprendista fino a tre qualificati;

due apprendisti da oltre tre e fino a cinque qualificati.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio restano fissate nella seguente misura:

12 % negli esercizi di 3ª e 4ª categoria.

13 % negli esercizi di 2ª categoria;

Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile del mancato pagamento del conto da parte del cliente, il cameriere avrà diritto ugualmente di percepire la percentuale spettantegli.

Le predette percentuali sono applicate e computate con il sistema della globale.

Art. 9.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro viene stabilito in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali per il personale impiegatizio e di nove ore giornaliere o cinquantaquattro settimanali per il personale non impiegatizic, ripartite in sei giornate lavorative.

Dall'orario di lavoro più sopra riportato resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti per i quali si fissa un massimo di un'ora al giorno.

Art. 10.

MALATTIE

In caso di assenza dal lavoro per malattia od infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere per tutta la durata della infermità e comunque per un periodo massimo di 170 giorni al prestatore d'opera la differenza fra la indennità percepita dall'Istituto di Malattia o di Assicurazione e la retribuzione globale dovuta al lavoratore durante il periodo di normale lavoro.

Per il personale tavoleggiante dovrà essere corrisposta la integrazione sulla base della retribuzione globale percepita dal personale interno di pari categoria.

Art. 11.

TABELLE DEI TURNI

Le Associazioni Provinciali raccomandano la stretta osservanza delle disposizioni contrattuali che fanno obbligo della compilazione ed esposizione della tabella con la quale si stabiliscono gli orari di lavoro, i turni di servizio e riposo settimanale disposti dal datore di lavoro per tutti i dipendenti, secondo le esigenze della azienda.

Art. 12.

PULIZIA

Fermo restando il disposto del contratto nazionale per quanto riguarda la pulizia dei locali, il servizio di facchinaggio per la distesa è a completo carico del datore di lavoro.

Art. 13.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Le Associazioni Provinciali dànno atto che a norma del contratto nazionale è stata costituita per la provincia di Reggio Emilia una Commissione paritetica di qualifica per il personale di categoria.

Art. 14.

ASSUNZIONI

Con riferimento al contratto nazionale per quanto riguarda le assunzioni, pur rimanendo libertà di scelta, le parti convengono sulla opportunità di occupare, preferibilmente, personale qualificato di categoria.

Art. 15.

VITTO

La somministrazione del vitto è obbligatoria. Tuttavia, durante le ferie, se il personale che ne ha diritto non si presenterà ad usufruire del vitto, il datore di lavoro corrisponderà una indennità sostitutiva nella misura di L. 100 giornaliere.

La indennità di contingenza di cui all'art. 2 del presente contratto è riducibile, per il personale che fruisce del vitto presso l'azienda cui dipende, di una quota giornaliera di:

L. 100 giornaliere per i dipendenti che consumano i due pasti;

L. 50 per i dipendenti che consumano invece un solo pasto giornaliero.

Art. 16.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore con effetto dalla data della sua stipulazione e scadrà dopo un anno fatta eccezione per la parte salariale che potrà essere riveduta in qualsiasi momento con preavviso scritto. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti. Continuerà però ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino a che non sarà intervenuto un nuovo contratto a sostituirlo.

Il presente contratto sostituisce alla data della sua entrata in vigore e per la materia in esso disciplinata tutte le norme dei precedenti contratti ed accordi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovrano essere mantenute.

N. B. Il presente contratto è integrativo di quello Nazionale del 27 gennaio 1948.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER DIPENDENTI DA RISTORANTI TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

QUALIFICHE	PAGA BASE		Indennità di conting.
	Esercizi 2ª Cat.	Esercizi 3ª e 4ª Cat.	
	Mensile		
CATEGORIE IMPIEGATIZIE			
Categoria *A*			
Per le qualifiche previste nel Contratto Nazionale	30.000	30.000	28.538
Categoria *B*			
Per le qualifiche previste nel Contratto Nazionale:			
Uomini	20.000	20.000	26.112
Donne capo famiglia	20.000	20.000	25.300
Donne non capo famiglia	20.000	20.000	22.030
Categoria *C*			
Per le qualifiche previste nel Contratto Nazionale:			
Uomini	12.000	12.000	24.454
Donne capo famiglia	10.500	10.500	23.779
Donne non capo famiglia	10.500	10.500	20.508
CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE			
Cuoco	12.380	11.380	23.674
Cuoco (donna) capo famiglia	11.080	10.030	23.026
Cuoco (donna) non capo famiglia	10.300	9.250	19.756
Aiuto cuoco	9.980	9.480	23.458
Aiuto cuoco (donna) capo famiglia	9.980	9.480	19.574
Sguattero	9.180	8.680	23.458
Sguattero (donna) capo famiglia	8.080	7.580	22.844
Sguattero (donna) non capo famiglia	7.150	6.650	19.574
Uomo di fatica	8.680	8.180	23.220
APPRENDISTI E GARZONI			
Uomini dai 14 ai 16 anni	2.900	2.500	11.913
Uomini dai 16 ai 18 anni (capo famiglia)	6.130	5.730	22.448
Uomini dai 16 ai 18 anni (non capo famiglia)	4.200	3.800	17.228
Uomini dai 18 ai 20 anni (capo famiglia)	7.000	6.500	23.204
Uomini dai 18 ai 20 anni (non capo famiglia)	7.000	6.500	21.854
Donne dai 16 ai 18 anni (capo famiglia	6.130	5.730	22.016
Donne dai 16 ai 18 anni (non capo famiglia	4.200	3.800	14.516
Donne dai 18 ai 20 anni (capo famiglia)	6.800	6.200	22.320
Donne dai 18 ai 20 anni (non capi famiglia)	6.800	6.200	16.290

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 MAGGIO 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 27 GENNAIO 1948, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1954 il giorno 15 del mese di maggio in Reggio Emilia

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal sig. *Bruno Cibotto* per il settore Pubblici Esercizi, assistito dal Direttore *Orlich* dott. *Gualtiero*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA rappresentata dal sig. *Duri Mario*, assistito dai sigg. *Losi Paolo* e *Predieri Alcide*,

si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale per il personale dipendente da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, pasticcerie ed esercizi similari, da valere per la Provincia di Reggio Emilia.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Le tabelle dei minimi di retribuzione fissati in sede di accordi economici provinciali sono quelle allegate al presente contratto integrativo. Lo stipendio o salario sarà corrisposto al personale, in ogni caso, non più tardi della fine del mese, con una tolleranza di quattro giorni.

Art. 2.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione stabiliti dall'art. 1 del presente contratto, ai lavoratori (escluso il personale tavoleggiante) dovrà essere corrisposta la indennità di contingenza di cui alla tabella allegata. Detta indennità è suscettibile delle eventuali variazioni previste dall'accordo nazionale per l'applicazione della scala mobile stipulato in sede nazionale il 22 settembre 1951.

La indennità di contingenza dovrà essere corrisposta per 30 giorni mensili o per sette settimanali nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera per complessive 25 giornate mensili o 6 settimanali di normale lavoro.

Nel caso invece che la prestazione d'opera risulti inferiore a 25 giornate mensili o 6 settimanali, detta indennità verrà corrisposta per le sole giornate di effettivo lavoro prestato. Quando il lavoratore limiti la prestazione d'opera a mezza giornata, la indennità di cui sopra sarà corrisposta in misura del 50 % del suo ammontare.

Resta inteso che qualora il lavoratore presti la sua opera per un periodo di tempo superiore alla mezza giornata di lavoro, detta indennità dovrà essere corrisposta per l'intero importo giornaliero.

Art. 3.

SERVIZI SPECIALI

Al personale tavoleggiante e qualsiasi esercizio esso appartenga, che si reca a compiere servizi a domicilio saranno corrisposte:

L. 1.500 per trattenimenti in bianco, se in piedi;
L. 2.000 per trattenimenti in bianco, se seduti.

Al personale tavoleggiante extra o di rinforzo assunto per banchetti o speciali servizi verrà corrisposto un compenso di L. 2.000 per ogni servizio.

Art. 4.

RIDUZIONI PER LA PROVINCIA

I minimi di retribuzione di cui all'art. 1 del presente contratto sono riducibili in misura del 10 % per tutti i Comuni della Provincia ad eccezione del Capoluogo di Reggio Emilia.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Ai soli effetti del presente contratto sono da considerarsi appartenenti alla 2ª categoria i sottoelencati esercizi:

Caffè Cibotto Bar Impero Caffè Italia Bar Europa Caffè Caminati Caffè Ariosto - Buffet Stazione Caffè Giardino Caffè Gioberti Bar Fornasari -

Caffè Dallara - Caffè Perli Caffè Roma Caffè Ambra - Bar Ligabue - Caffè Unione - Caffè Esperia - Caffè Stella Caffè Garibaldi - Caffè Sport - Caffè Tostato Torrefazione Messicana Caffè Astoria Bar Commerciale Caffè della Borsa - Caffè Milano.

Tutti gli altri esercizi si intendono appartenenti alla terza e quarta categoria.

Art. 6.

PERSONALE FEMMINILE

Il personale femminile non potrà essere adibito al servizio di sala come tavoleggiante, salvo casi particolari che verranno di volta in volta esaminati dalle competenti Organizzazioni Sindacali.

Art. 7.

APPRENDISTI

Il numero degli apprendisti che possono essere occupati negli esercizi cui è applicabile il presente contratto, viene stabilito come segue:

un apprendista fino a tre qualificati;

due apprendisti da oltre tre e fino a cinque qualificati.

Art. 8.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio restano fissate nella seguente misura:

19% negli esercizi con licenza da gioco;

20% negli esercizi senza licenza da gioco.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia responsabile del mancato pagamento del conto da parte del cliente, il cameriere avrà diritto ugualmente di percepire la percentuale spettantegli.

Le predette percentuali sono applicate e computate con il sistema della globale.

Art 9.

MALATTIE

In caso di assenza dal lavoro per malattia od infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere per tutta la durata della infermità e comunque per un periodo massimo di 170 giorni al prestatore d'opera la differenza fra la indennità percepita dall'Istituto di Malattia o di Assicurazione e la retribuzione globale dovuta al lavoratore durante il periodo di normale lavoro. Per il personale tavoleggiante dovrà essere corrisposta la integrazione sulla base della retribuzione globale percepita dal personale interno di pari categoria.

Art. 10.

TABELLA DEI TURNI

Le Associazioni provinciali raccomandano la stretta osservanza delle disposizioni contrattuali che fanno obbligo della compilazione ed esposizione della tabella con la quale si stabiliscono gli orari di lavoro, i turni di servizio, riposo settimanale disposti dal datore di lavoro per tutti i dipendenti, secondo le esigenze dell'azienda.

Art. 11.

PULIZIA

Fermo restando il disposto del contratto nazionale per quanto riguarda la pulizia dei locali, il servizio di facchinaggio per la distesa è a completo carico del datore di lavoro.

Art. 12.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Le Associazioni Provinciali dànno atto che a norma del contratto nazionale è stata costituita per la Provincia di Reggio Emilia una Commissione paritetica di qualifica per il personale di categoria.

Art. 13.

ASSUNZIONI

Con riferimento al contratto nazionale per quanto riguarda le assunzioni, pur rimanendo libertà di scelta, le parti convengono sulla opportunità di occupare preferibilmente personale qualificato di categoria.

Art. 14.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore con effetto dalla data della sua stipulazione e scadrà dopo un anno, fatta eccezione per la parte salariale che potrà essere riveduta in qualsiasi momento con preavviso scritto.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non verrà disdettato almeno tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata da una delle parti.

Continuerà però ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza fino a che non sarà intervenuto un nuovo contratto a sostituirlo.

Il presente contratto sostituisce alla data della sua entrata in vigore e per la materia in esso disciplinata tutte le norme dei precedenti contratti ed accordi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute.

N.B. — Il presente contratto è integrativo di quello Nazionale del 27 gennaio 1948.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA CAFFE', BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

QUALIFICHE	PAGA BASE		Indennità di conting.
	Esercizi 2ª Cat.	Esercizi 3ª e 4ª Cat.	
	Mensile		
PERSONALE IMPIEGATIZIO:			
Categoria *A*			
Per le qualifiche previste dal Contratto Nazionale	30.000	30.000	28.538
Categoria *B*			
Per le qualifiche previste dal Contratto Nazionale:			
Uomini	20.000	20.000	26.112
Donne capo famiglia	20.000	20.000	25.300
Donne non capo famiglia	20.000	20.000	22.030
Categoria *C*			
Per le qualifiche previste dal Contratto Nazionale:			
Uomini	12.000	12.000	24.454
Donne capo famiglia	10.500	10.500	23.779
Donne non capo famiglia	10.500	10.500	20.508
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO:			
Banconiere (uomo)	11.980	10.980	23.674
Aiuto banconiere (uomo)	10.030	9.530	23.458
Banconiere (donna) capo famiglia	10.880	9.880	23.026
Banconiere (donna) non capo famiglia	8.950	7.950	19.756
Aiuto banconiere (donna) capo famiglia	8.580	8.080	22.844
Aiuto banconiere (donna) non capo famiglia	7.750	7.250	19.574
Gelatiere (uomo)	10.880	9.880	23.674
Aiuto gelatiere (uomo)	10.030	9.530	23.458
Gelatiere (donna) capo famigia	9.780	8.780	23.026
Gelatiere (donna) non capo famiglia	8.350	7.350	19.756
Aiuto gelatiere (donna) capo famiglia	8.580	8.080	22.844
Aiuto gelatiere (donna) non capo famiglia	7.750	7.250	19.574
Sguattero (uomo)	8.480	7.980	23.458
Uomo da fatica	8.680	7.980	23.220
Sguattero (donna) capo famiglia	8.480	7.980	22.844
Sguattero (donna) non capo famiglia	7.150	6.650	19.574
APPRENDISTI E GARZONI			
Uomini dai 14 ai 16 anni di età	2.900	2.500	11.913
Uomini dai 16 ai 18 anni di età (capo fam.)	6.130	5.730	22.448
Uomini dai 16 ai 18 anni di età (non capo fam.)	4.200	3.800	17.228
Uomini dai 18 ai 20 anni di età (capo fam.)	7.000	6.500	23.204
Uomini dai 18 ai 20 anni di età (non capo fam.)	7.000	6.500	21.854
Donne dai 16 ai 18 anni di età (capo fam.)	6.130	5.730	22.016
Donne dai 16 ai 18 anni di età (non capo fam.)	4.200	3.800	14.516
Donne dai 18 ai 20 anni di età (capo fam.)	6.800	6.200	22.320
Donne dai 18 ai 20 anni di età (non capo fam.)	6.800	6.200	16.290

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI RISTORANTI, TRATTORIE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI di Roma e Provincia in persona del Presidente dott. *Conti Alberto*, con l'intervento dei signori *Macchioni Pietro, Catena Giuseppe, Petrini Giuseppe* e *Berardi Leonida* del Consiglio Direttivo assistiti dal rag. *Salvatori Gino* Segretario dell'Associazione

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI (F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L.), rappresentata dai Segretari signori *Spineto Leopoldo* e *Ferri Vincenzo;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI D'ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. G.C.I.L.), rappresentata dal Segretario sig. *Centineo Salvatore* e dal signor *Notarbartolo Giorgio;*

la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.A.M. - U.I.L.), rappresentata dai Segretari Provinciali signori *Sbraga Americo* e *Carroni Attilio.*

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI RISTORANTI, TRATTORIE, ROSTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI di Roma e Provincia in persona del Presidente dott. *Conti Alberto*, con l'intervento dei signori *Macchioni Pietro, Catena Giuseppe, Petrini Giuseppe* e *Berardi Leonida* del Consiglio Direttivo assistiti dal rag. *Salvatori Gino* Segretario dell'Associazione

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO, MENSA E PUBBLICI ESERCIZI di Roma della C.I.S.N.A.L., rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Giustolisi Vito* con la partecipazione dei signori *Fantauz Antonietta, Zilli Pasquale* e *Zacchei Dino,*

si è stipulato il seguente Accordo Provinciale in applicazione del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da ristoranti e trattorie stipulato in Roma il 15 maggio 1959.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(*Art. 1 del C. N.*)

La classificazione degli esercizi, a tutti gli effetti del presente Accordo, è quella già determinata — o che sarà determinata per gli esercizi di nuova apertura — dalla apposita Commissione Provinciale contro l'alcoolismo.

Gli esercizi promiscui e cioè quelli che pur essendo disciplinati dal Contratto dei Caffè-Bar, somministrano anche vivande, si intendono regolati, per il servizio di cucina, dal presente Accordo e la loro classifica sarà quella determinata dalla Commissione Provinciale contro l'alcoolismo.

Le tavole calde e le cucine economiche che non hanno una specifica classificazione da parte della Commissione Provinciale contro l'alcoolismo a tutti gli effetti del presente Contratto sono classificati di 4ª categoria.

Le mense aziendali, i locali gestiti da Enti Assistenziali ed altri locali congeneri che non hanno una specifica classificazione da parte della Commissione Provinciale contro l'alcoolismo a tutti gli effetti del presente Contratto sono classificati di 3ª categoria.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

(*Art. 2-3 del C. N.*)

Capo cuoco è colui che ha alle proprie dipendenze almeno un cuoco capo partita e la responsabilità della cucina.

Sotto capo cuoco è colui che dopo il capo cuoco disimpegna le mansioni più importanti e lo sostituisce momentaneamente nelle sue eventuali assenze e ne assume la responsabilità.

Cuoco capo partita è colui che disimpegna una o più mansioni come: legumiere, rosticcere, pasticcere, guardia-vivande, gastronomo, ecc.

Al cuoco unico nei locali di lusso e di 1ª categoria compete il trattamento economico del sotto capo cuoco.

Al cuoco unico nei locali di 2ª categoria compete il trattamento economico del cuoco capo partita.

Aiutante di partita è colui che è alle dirette dipendenze dei cuochi capo partita o del cuoco unico e li coadiuva nel disbrigo delle loro mansioni.

In tutti i casi previsti dal presente Accordo e dal Contratto Nazionale nei quali per la retribuzione del personale tavoleggiante si fa riferimento, a tutti gli effetti, alla retribuzione del personale interno di pari categoria, si chiarisce che il capo cameriere o maitre d'hotel è parificato al capo cuoco; il cameriere al cuoco capo partita; l'aiuto cameriere al facchino di cucina.

Art. 3.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

(*Art.* 8 *del C. N.*)

E' istituita una Commissione Paritetica di qualifica del personale, che funzionerà con le norme e le attribuzioni di cui al regolamento concordato in Sede Nazionale in data 27 gennaio 1948.

Le operazioni di classificazione per categoria e di attribuzione della qualifica di cui all'art. 3 del suddetto Accordo Nazionale dovranno essere completate dalla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Integrativo.

Il datore di lavoro può richiedere, all'atto dell'assunzione del lavoratore, l'ultimo certificato di qualifica rilasciato dalla Commissione Paritetica di cui al presente articolo.

Art. 4.

APPRENDISTATO

(*Artt.* 9-10-11-12 *del C. N.*)

Il numero degli apprendisti per qualsiasi categoria del personale non potrà essere superiore, per gli esercizi di lusso, 1ª e 2ª categoria, ad uno per ogni tre dipendenti per ogni singolo reparto (cucina e sala).

Per gli esercizi di 3ª e 4ª categoria il numero degli apprendisti non potrà essere superiore ad uno per ogni tre dipendenti.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

(*Artt.* 16 *a* 18 *del C. N.*)

Per il personale impiegatizio l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative.

Per il personale non impiegatizio l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali ripartite in sei giornate lavorative.

Dai suddetti orari è escluso il tempo per entrambi i pasti, calcolato in un'ora al giorno.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

(*Art.* 23 *del C. N.*)

La maggiorazione relativa alle ore di lavoro successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai Decreti delle Autorità competenti per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all'orario massimo di cui sopra è fissata nella misura del 45% del salario e contingenza.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE A PAGA FISSA

(*Artt.* 45-46 *del C. N.*)

Il trattamento economico del personale interno a paga fissa è costituito da:

a) stipendio (per il personale impiegatizio) o salario (per il personale non impiegatizio);

b) vitto;

c) indennità di contingenza.

A) STIPENDI O SALARI

(*Art.* 46 *del C. N.*)

Fermo restando che con il presente Accordo le parti hanno inteso migliorare i minimi di paga di cui all'Accordo Integrativo Provinciale del 27 ottobre 1948 e non di ridurre le paghe di fatto eventualmente superiori, i minimi di stipendio o salario per la città di Roma restano fissati come segue:

PRESTATORI D'OPERA	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI				
	lusso	prima	seconda	terza	quarta
Categorie impiegatizie:					
Impiegati di cat. *A*	20.600	18.700	17.450	—	—
Impiegati di cat. *B*	16.400	15.400	14.800	—	—
Impiegati di cat. *C*: economo	12.000	11.350	11.250	—	—
controllore, marchiere, cassiere ecc.	11.700	11.000	10.900	—	—
cassiere. (Donna)	8.650	8.550	8.550	—	—
Categorie non impiegatizie:					
capo cuoco	19.450	18.700	17.050	—	—
sotto capo cuoco	16.150	15.900	15.100	—	—
cuoco capo partita	13.150	12.650	12.000	—	—
cuoco di trattoria	—	—	—	12.000	11.500
sotto cuoco di trattoria	—	—	—	11.500	11.200
cuoca di trattoria e piccole pensioni	—	—	—	8.400	8.150
aiutante di partita o di cucina	10.450	10.000	9.750	9.650	9.550
facchino di cucina	9.950	9.750	9.650	9.500	9.500
dispensiere e cantiniere	10.950	10.700	10.600	10.500	—
aiuto dispensiere	9.750	9.750	9.750	9.750	—
guardia di notte	9.750	9.750	—	—	—

Pizzaiolo nelle pizzerie L. 11.500
Banconiere tavola calda » 9.350
Aiuto banconiere tavola calda » 8.950

Dei suddetti minimi salariali quelli determinati per gli uomini si intendono diminuiti del 15% quando le attribuzioni siano esercitate da donne o da ragazzi e ragazze di età inferiore agli anni 18, che non siano apprendisti.

I suddetti minimi si intendono diminuiti come segue per i Comuni della Provincia:

del 25% per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

del 15% per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Le due riduzioni sono comulabili.

B) VITTO

(*Art.* 50 *del C. N.*)

Tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore di ¼ di litro per pasto.

C) INDENNITA' DI CONTINGENZA

In aggiunta allo stipendio o salario e quale integrazione di esso al personale non retribuito a percentuale verrà corrisposta una indennità di contingenza la cui misura varierà con il variare dell'indice nazionale del costo della vita ed applicata secondo gli accordi del 22 settembre 1951 e dell'11 ottobre 1957.

In applicazione dell'art. 52 del Contratto Nazionale si stabilisce che la riduzione da apportare all'indennità di contingenza rimane fissata nella misura del 22%.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TAVOLEGGIANTE

Il trattamento economico del personale tavoleggiante è costituito da:

a) percentuale di servizio;
b) vitto.

A) PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Artt.* 47-48-49 *del C. N.*)

La percentuale di servizio sarà applicata nella seguente misura:

esercizi di lusso	15 %
esercizi di 1ª categoria	13 %
esercizi di 2ª e 3ª categoria	12 %
esercizi di 4ª categoria	10 %

Gli esercizi di 4ª categoria (ed eventualmente anche quelli di 3ª categoria), che per la facoltà concessa dall'art. 54 del Contratto Nàzionale non ritenessero di adottare la percentuale di servizio, corrisponderanno al personale tavoleggiante una retribuzione fissa mensile nella misura prevista dalle tabelle dei minimi salariali per il personale interno di pari categoria.

Solo in tal caso al personale tavoleggiante spetta anche l'indennità di contingenza.

B) VITTO

(*Art.* 50 *del C. N.*)

Tutto il personale ha diritto a due pasti al giorno che dovranno essere sani e sufficienti. Nel vitto è compreso il vino nella quantità non inferiore ad ¼ di litro per pasto.

Art. 9.

VALORE DEL VITTO

(*Art.* 51 *del C. N.*)

L'indennità sostitutiva del vitto a tutti gli effetti, sia per il personale a paga fissa che per quello retribuito con la percentuale di servizio, è di L. 6.600 mensili o di L. 220 giornaliere per la città di Roma e di L. 6.000 mensili o di L. 200 giornaliere per i Comuni della Provincia in conformità al decreto ministeriale 8 maggio 1952.

Il valore del vitto di cui sopra potrà variare soltanto per effetto di un nuovo decreto ministeriale che ne fisserà l'ammontare per la città di Roma ed i Comuni della Provincia.

Art. 10.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Art.* 47-53 *del C. N.*)

La suddivisione della percentuale di servizio negli esercizi di qualsiasi categoria avverrà nel modo seguente:

al capo cameriere (ove esista) . .	p. 13
al 1° cameriere	» 10
all'aiuto cameriere	» 5
all'apprendista	» 3

E' ammesso il capo cameriere o maitre d'hotel anche negli esercizi di 2ª categoria quando vi siano, almeno quattro primi camerieri.

Il compenso fisso minimo al capo cameriere o maitre d'hotel è di L. 5.000 mensili per gli esercizi di categoria di lusso e di L. 4.000 mensili per gli esercizi di 1ª e 2ª categoria.

Art. 11.

PERSONALE EXTRA O DI RINFORZO

(*Art.* 63 *del C. N.*)

I compensi da corrispondere ai camerieri extra o di rinforzo, assunti per banchetti, rinfreschi o servizi simili, sia nell'interno dell'esercizio che a domicilio, sono i seguenti:

	Categoria di esercizi		
Primo cameriere (*chef de rang*):	Lusso	1ª Categoria	2ª 3ª 4ª Categoria
mezza giornata .	2.500	1.800	1.500
per servizi che non superano per servizio di una giornata intera .	3.500	2.800	2.400

Aiuto cameriere (commis):	Categoria di esercizi Lusso	1ª Categoria	2ª, 3ª, 4ª, Categoria
	—	—	—
per servizi che non superano nezza giornata	1.500	1.200	1.100
per servizio di una giornata ntera . . .	2.000	1.700	1.500

I compensi di cui alla presente tabella saranno deratti dalla percentuale di servizio relativa al ban-hetto, rinfresco o servizio simile effettuato.

Qualora la suddetta percentuale di servizio fosse inferiore al totale dei compensi fissi dovuti in base alla abella di cui sopra, la differenza sarà pagata dal daore di lavoro; se invece risultasse superiore l'eccedenza ndrà ripartita fra i camerieri stabili e quelli di rin-orzo.

Le suddette retribuzioni al personale extra o di rin-orzo si intendono dovute per l'intero servizio, comreso il montaggio e lo smontaggio delle tavole e relaivo riordino del vasellame.

Per i servizi in località non raggiunte dai mezzi utofilotramviari urbani, per la città di Roma e per uelli fuori del territorio comunale per gli altri centri rbani della Provincia, la spesa che il personale dorà sostenere in dipendenza del servizio medesimo dorà essere rimborsata dal datore di lavoro salvo che uesti non vi provveda direttamente.

Alla tabella di cui sopra si applicano le riduzioni reviste dall'art. 7, comma *a*), del presente Accordo er i Comuni della Provincia.

Il personale extra interno delle categorie 1ª, 2ª e 3ª ssunto per servizi extra o di rinforzo, sarà retribuito on un compenso ragguagliato a quello del personale tabile aumentato del 20%.

Art. 12.

ESERCIZI DI STAGIONE

(*Artt.* 90 *a* 96 *del C. N.*)

Al personale interno a paga fissa degli esercizi di tagione compete lo stesso trattamento economico fisato nell'art. 7 del presente Accordo con un aumento ul solo salario o stipendio (esclusa quindi l'indennità i contingenza) del:

30% se assunto per un solo mese;

25% se assunto per più di un mese e fino a tre nesi;

10% se assunto per più di tre mesi e fino alla fine ella stagione.

In caso di licenziamento in tronco prima del ternine del periodo di ingaggio il prestatore d'opera avrà iritto alla maggiorazione prevista per il periodo per ui fu ingaggiato limitatamente al periodo di servizio restato.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo non sono dovute al personale assunto durante il periodo di maggiore attività di quegli esercizi che, essendo aperti al pubblico durante l'intero anno e quindi non essendo da considerare esercizi stagionali, impiegano durante il periodo di maggior lavoro, un numero suppletivo di dipendenti.

La misura della trattenuta che il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare a titolo cautelativo per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore, prevista, dall'art. 95 del Contratto Nazionale, è fissata in ragione del 30% della maggiorazione.

Art. 13.

LOCALI NOTTURNI

(*Artt.* 97 *a* 101 *del C. N.*)

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 98 del Contratto Nazionale, tenuto conto che sui prezzi delle consumazioni dei locali notturni incidono maggiori spese inerenti alla particolare attività svolta da detti locali, le percentuali a favore del personale tavoleggiante saranno applicate sul 60% dell'importo dei conti detratta l'imposta generale entrata, considerandosi il rimanente 40% costo di spese non riguardanti le consumazioni.

Quando, invece, il costo dello spettacolo o delle spese non riguardanti le consumazioni è pagato sotto forma di biglietto d'ingresso, la percentuale al personale tavoleggiante si applica sull'intero importo del conto riguardante le consumazioni, ridotto sempre dell'imposta generale entrata.

La percentuale del 18% sarà applicata anche alle altre consumazioni in ristorante, sui 60% del prezzo al pubblico.

Per il personale retribuito in misura fissa, addetto ai locali notturni, la retribuzione resta stabilita con un aumento del 20% sulle tabelle paga dei locali diurni di cui all'art. 7 del presente Accordo, comma *a*).

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 100 del Contratto Nazionale si stabilisce che il personale tavoleggiante effettuerà la preparazione delle tavole in ore pomeridiane, secondo gli accordi che, nella comune convenienza, saranno presi da ciascuna azienda tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

La suddivisione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante dei locali notturni sarà effettuata con le stesse proporzioni fissate per i locali diurni di cui all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 14.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

(*Art.* 108 *del C. N.*)

E' istituita una Commissione Paritetica per le eventuali controversie individuali che potranno sorgere sia durante il rapporto di lavoro sia al cessare di esso. Le parti prima di ricorrere all'azione giudiziaria debbono tentare, a mezzo delle Organizzazioni Sindacali, un amichevole componimento innanzi alla Commissione Paritetica la quale dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla denuncia.

Nel caso di mancato accordo, che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti e dalle Organizzazioni Sindacali, la vertenza, con l'accordo delle parti, potrà essere deferita all'Ufficio Provinciale del Lavoro prima dell'azione giudiziaria.

I casi di contestazione sull'interpretazione e sulla applicazione delle norme del presente Accordo Integrativo saranno demandati all'esame della Commissione Paritetica di cui al presente articolo.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore il 1° ottobre 1959 e scadrà il 31 dicembre 1961; si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 MARZO 1955, INTEGRATIVO

DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI CAFFÈ, BARS, BOTTIGLIERIE, BIRRERIE, BUFFETS DI STAZIONE, GELATERIE, FIASCHETTERIE E DI OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE OVE SI SOMMINISTRANO BEVANDE CONTEMPLATE NELL'ART. 86 DELLA LEGGE DI P.S., NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA, REPARTI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ANNESSI A PUBBLICI ESERCIZI, DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1955 il giorno 14 del mese di marzo in Roma

tra

l'Associazione Esercenti Caffè, Bar, Pasticcerie ed Esercizi Similari della provincia di Roma, rappresentata dal suo presidente *Giovanni Palombini,* dal vice presidente *Umberto Giardini,* e dei sigg. *Renzo Cipriani, Giuseppe Gallicani, Giorgio Gioggi, Augusto Panella, Umberto Raponi, Enrico Rosati, Carlo Ruschena, Franco Torelli, Alfredo Valentini* assistiti dal segretario dell'Associazione sig. *Angelo Colucci;*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali di Roma, aderente alla F.I.L.A.M. C.G.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Salvatore Centineo* e dai sigg. *Alfredo Cesini* e *Carlo Grimaldi;*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi di Roma, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario *Attilio Tesoni,* dai vice segretari *Giuseppe Maggi* e *Fabiola Moltini* e dai signori *Eugenio Sigona, Socrate Terrinoni* e *Roberto Bonomi;*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Roma, aderente alla U.I.L.A.M. U.I.L., rappresentato dai sigg. *Attilio Carroni, Augusto Conte, Amleto Passaretti, Salvatore Di Fiore, Pasquale Barba* e *Serse Motroni;*

L'anno 1955 il giorno 14 del mese di marzo in Roma,

tra

l'Associazione Esercenti Caffè, Bar, Pasticcerie ed Esercizi Similari della provincia di Roma, rappresentata dal suo presidente *Giovanni Palombini,* dal vice presidente *Umberto Giardini,* e dai sigg. *Renzo Cipriani, Giuseppe Gallicani, Giorgio Gioggi, Augusto Panella, Umberto Raponi, Enrico Rosati, Carlo Ruschena, Franco Torelli, Alfredo Valentini,* assistiti dal Segretario della Associazione sig. *Angelo Colucci;*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi, aderente alla C.I.S.N.A.L. rappresentato dal segretario provinciale sig. *Giustolisi Vito* assistito dal segretario sindacale dell'Unione Provinciale del Lavoro di Roma della C.I.S.N.A.L. signor *Tilli Marino;*

si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per i lavoratori dipendenti e per le aziende (previste dal Contratto Nazionale citato) di Roma e Provincia.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

(*Art. 1 del C. N. L.*)

La classificazione degli esercizi a tutti gli effetti del presente accordo è quella determinata dalla apposita Commissione Provinciale contro l'Alcoolismo, a ciò incaricata dal Ministero dell'Interno con circolare n. 020043 Mass/H/I del 18 dicembre 1952.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICA DEL PERSONALE

(*Artt. 2 e 3 del C. N. L.*)

L'autista o conducente di autoveicoli muniti di patente, addetto al trasporto, carico, scarico e consegna della merce, anche se addetto unicamente al trasporto, è qualificato in seconda categoria.

Il conducente di mezzi per i quali non è richiesta la patente è equiparato a tutti gli effetti al personale di fatica.

Il custode ed il guardiano diurno ed il guardiano notturno vengono inclusi nel personale di terza categoria.

Il barista interno dispensa le consumazioni destinate esclusivamente per il servizio svolto dai camerieri. Se non ricorrono tali condizioni il barista è considerato esterno.

L'aiuto cameriere (commis) è qualificato in terza categoria.

Le retribuzioni del Capo Barista Esterno (I cat.) e la maggiorazione per il barista esterno con funzioni di capo (II cat.) sono stabilite dall'art. 13 del presente accordo.

La qualifica di capo-barista o di capo-squadra (nominato dal datore di lavoro) presuppone la presenza nell'esercizio di almeno altri sei dipendenti della stessa qualifica di categoria inferiore.

Art. 3.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE

(*Art. 5 del C. N. L.*)

Il personale femminile, di cui 2° comma dell'articolo 5 del C.N.L. potrà essere addetto anche al servizio di sala solo negli esercizi cosidetti caratteristici.

L'assunzione di aiuto camerieri (commis) è ammessa soltanto da parte delle aziende di cat. Extra e Prima nella proporzione di 1 per i primi 4 camerieri, e 1 ogni 3 camerieri per i successivi.

Art. 4.

APPRENDISTATO

(*Art. 9-10-11-12 del C. N. L.*)

a) L'apprendistato è ammesso negli esersizi di qualsiasi categoria e nella seguente proporzione:

Personale impiegatizio: 1 ogni 3 dipendenti di cat. C.

Personale non impiegatizio: 1 ogni 2 dipendenti qualificati (baristi e/o aiuto baristi) per turno di lavoro.

Nel computo sono compresi anche il proprietario della azienda ed i suoi familiari quando prestino la loro opera come gli altri dipendenti.

b) La durata dell'apprendistato è quella massima fissata dall'art. 11 del C.N.L.

c) La retribuzione degli apprendisti a barista, calcolata secondo le norme previste dall'art. 12 del C.N.L., è riportata in apposita tabella che fa parte integrante del presente accordo.

Per gli apprendisti al personale impiegatizio la retribuzione verrà calcolata con lo stesso criterio seguìto per la compilazione delle tabelle suddette.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

(*Artt. 17 e 18 del C. N. L.*)

Il tempo per la consumazione dei pasti, da escludersi dall'orario normale di lavoro, è fissato in mezza ora al pasto, per tutto il personale indistintamente.

Art. 6.

TURNI DI LAVORO

(*Artt. 16 e 24 del C. N. L.*)

Nelle aziende in cui il servizio viene svolto secondo turni di lavoro, che si alternino settimanalmente, è ammesso che per lo stesso lavoratore un turno possa essere compensato, ai fini dell'orario normale di lavoro, dal turno successivo, purchè la somma dei due turni non superi il doppio dell'orario normale giornaliero previsto dagli artt. 16 e 17 del C.N.L.

Art. 7.

LAVORO STRAORDINARIO

(*Art. 19 del C. N. L.*)

Il ragguaglio di cui al 1° comma dell'art. 19 per il calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e quindi dividendo ancora per il numero di ore di lavoro normali giornaliere previste dal 1° comma degli articoli 16 e 17 del C.N.L. (ore 8 per il personale impiegatizio ed ore 9 per il personale non impiegatizio). Il prodotto così ricavato (retribuzione di un'ora di servizio) aumentato del 25 %, costituirà la retribuzione di un'ora straordinaria.

Art. 8.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

(*Art. 22 del C. N. L.*)

La maggiorazione prevista dall'art. 22 del C.N.L. è fissata nella misura del 25 %, se la prestazione ricade nell'orario normale giornaliero, tenuto presente il precedente art. 5. Se detta prestazione ricade oltre l'orario normale giornaliero di lavoro e di chiusura, spetta al lavoratore sia la maggiorazione dovuta per lavoro straordinario nella misura del 25 %, sia un ulteriore maggiorazione del 15 %, che sommate, portano ad un totale complessivo del 40 %.

Art. 9.

RIPOSO SETTIMANALE

(*Art. 23 del C. N. L.*)

a) Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal C.N.L., nel caso che il riposo settimanale non possa essere goduto per ragione di forza maggiore, esso verrà retribuito dividendo la retribuzione mensile per 26 ed applicando una maggiorazione del 10 %.

b) I lavoratori che sostituiscono il personale durante il turno di riposo (turnanti o cambi) percepiscono il compenso giornaliero del personale fisso (in questo caso retribuzione mensile divisa per 26). Ad essi non spetta alcuna altra indennità, purchè non compiano oltre 5 cambi per settimana nella stessa azienda: se essi sostituiscono continuamente il personale fisso della azienda per 6 giorni alla settimana, gli stessi debbono essere considerati tra i prestatori d'opera fissi (assunti a tempo indeterminato) e ad essi dovranno essere corrisposte tutte le altre indennità previste dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 10.

FERIE ANNUALI

(*Artt.* 25, 26 *e* 27 *del C. N. L.*)

a) Personale stipendiato e salariato. — La retribuzione di un giorno di ferie si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 30.

b) Personale retribuito a percentuale. — Al personale retribuito solo a percentuale, qualora venga sostituito durante le ferie, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari alla retribuzione prevista dalla tabella delle retribuzioni convenzionali riportate nell'allegato *a*).

Tale indennità si calcola secondo il precedente comma *a*).

A detto personale percentualista, quando non venga sostituito durante le ferie, verrà corrisposto il 40 % degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie nella ipotesi di cui al precedente capoverso, fermo restando quanto indicato nel chiarimento a verbale del C.N.L.

c) Ai lavoratori che vengono espressamente assunti per sostituire il personale durante le ferie è dovuta la retribuzione prevista per la mansione che svolgono, tenendo presente il calcolo di cui al precedente paragrafo *a*). A detti lavoratori non spetta nessuna altra indennità.

Art. 11.

RICORRENZE FESTIVE

(*Art.* 29 *del C. N. L.*)

La retribuzione giornaliera prevista dalla legge per le ricorrenze festive non godute, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

Art. 12.

CONGEDO MATRIMONIALE

(*Art.* 34 *del C. N. L.*)

a) La retribuzione di cui al penultimo comma dell'art. 34 del C.N.L. si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 30 e moltiplicando il prodotto per il numero dei giorni di congedo usufruiti e non eccedenti i limiti stabiliti dal citato articolo del C.N.L.

b) Per i lavoratori assunti per sostituire il personale in congedo matrimoniale valgono le stesse norme previste dal paragr. *c*) dell'art. 10 del presente accordo.

Art. 13.

TRATTAMENTO ECONOMICO

(*Artt.* 44, 45 *e* 49 *del C. N. L.*)

a) Le tabelle delle retribuzioni per il personale dipendente stabiliscono i compensi mensili (comprensivi di salario o stipendio e contingenza) per ogni categoria del personale, suddiviso per età e per categoria degli esercizi.

Le retribuzioni previste dalle tabelle sono valide anche per il personale femminile di eguale qualifica, diminuite del 12 per cento, escluso il caso che detto personale femminile sia espressamente previsto dalle tabelle stesse.

La retribuzione del capo-barista esterno (I Cat. con conoscenza di lingue estere e specializzato nella preparazione dei cocktails) è pari a quella del barista esterno maggiorata del 15 %.

Al barista esterno con funzioni di capo o di capo squadra (II Cat.) dovrà essere corrisposta una maggiorazione di retribuzione del 10 per cento rispetto a quella del barista esterno.

Per i Comuni della Provincia le retribuzioni fissate dalle tabelle si intendono ridotte come segue:

del 10 % per i Comuni con popolazione da 15.000 a 20.000 abitanti;

del 15 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Sono fatti salvi particolari accordi locali in vigore nei Comuni della Provincia.

b) Se il personale dipendente usufruisce del vitto a carico del datore di lavoro, il valore dei due pasti giornalieri viene fissato, per il comune di Roma, in L. 6.600 mensili e verrà detratto dalle retribuzioni mensili previste dalle tabelle; egualmente dovrà essere detratto il valore dell'eventuale alloggio, fissato in L. 1.500 mensili.

Per gli altri Comuni della Provincia il valore del vitto è fissato in L. 6.000 mensili e quello dell'alloggio in L. 1.000 mensili.

I valori sopra indicati sono stati eguagliati a quelli fissati dal decreto ministeriale 8 maggio 1952 ai fini del versamento dei contributi A.F., e ne seguono le sorti.

Art. 14.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Artt.* 46 *e* 47 *del C. N. L.*)

a) La percentuale di servizio sull'importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni è fissata nella seguente misura:

ESERCIZI	Se aggiunta al prezzo (sist. addiz.)	Se compresa nel prezzo (sist. globale)
	Percentuali	
Caffè e Bar di Categoria Extra	22	18,03
Caffè e Bar di Categoria Prima	20	16,66
Caffè e Bar di Categoria Seconda	20	16,66
Caffè e Bar di Categoria Terza	17	14,53
Caffè e Bar di Categoria Quarta	10	9,09
Bottiglierie e fiaschetterie	12	10,73
Birrerie	17	14,53
Bigliardi	15	13,05

b) Per i servizi di rinfreschi o ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio è la seguente:

Esercizi di categoria Extra: 17 %
Esercizi di prima categoria: 14 %
Esercizi di altre categorie: 12 %
(sistema addizionale)

c) Invece della percentuale nei servizi suddetti potrà corrispondersi al personale che vi prende parte un compenso fisso nella seguente misura:

CATEGORIA DELL'ESERCIZIO	Per ogni servizio, rinfresco ecc.			
	nella sede dell'esercizio		a domicilio del cliente	
	di durata inferiore alla mezza giornata	di durata super. alla mezza giornata	di durata inferiore alla mezza giornata	di durata super. alla mezza giornata
Extra	2.200	2.700	2.500	3.000
Prima	2.000	2.500	2.300	2.800
Altre	1.500	1.800	1.700	2.000

d) Le percentuali previste al paragr. *b*) o di compensi fissi previsti al paragr. *c*) si intendono dovuti per l'intero servizio, compreso il montaggio e lo smontaggio dei tavoli e relativo riordinamento del vasellame.

Se il servizio dovesse svolgersi anche o solo nelle ore notturne, tale circostanza non comporta alcuna maggiorazione dei compensi o della percentuale sopra indicati.

Per i servizi in località non raggiunte dai servizi autofilotramviari urbani per la città di Roma e per quelli fuori del territorio comunale per gli altri centri urbani della Provincia, le spese di trasporto che il personale dovrà sostenere in tali casi dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro, salvo che questi non vi provveda direttamente.

Art. 15.

SUDDIVISIONE DELLA PERCENTUALE DI SERVIZIO

(*Art.* 51 *del C. N. L.*)

La ripartizione della percentuale di servizio tra il personale tavoleggiante sarà effettuata come segue:

Capo cameriere (ove esista), p. 11 (undici);
Cameriere, p. 10 (dieci);
Aiuto cam. (commis) (ove esista), p. 5 (cinque).

Art. 16.

GRATIFICA NATALIZIA PER I PERCENTUALISTI

(*Art.* 59 *del C. N. L.*)

La gratifica natalizia per il personale retribuito a percentuale verrà calcolata, nelle misure indicate nell'art. 59 del C.N.L., sulle retribuzioni convenzionali, previste nella tabella di cui all'allegato *a*).

Art. 17.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

(*Art.* 61 *del C. N. L.*)

I paragr. *b*) e *d*) dell'art. 14 del presente accordo si applicano anche al personale extra e di surroga assunto per rinfreschi, ricevimenti o speciali servizi.

Art. 18.

PREAVVISO

(*Artt.* 71 *e* 72 *del C. N. L.*)

Per il calcolo della indennità sostitutiva del preavviso le retribuzioni mensili di tabella verranno divise per trenta ed il prodotto moltiplicato per i giorni di preavviso previsti dall'art. 71 del C.N.L.

Per il personale retribuito a percentuale l'indennità sarà rapportata alla retribuzione prevista dalla tabella delle retribuzioni convenzionali (allegato *a*). Tale indennità si calcola secondo il comma precedente.

Art. 19.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER I PERCENTUALISTI

(*Art.* 76 *del C. N. L.*)

Il computo della indennità di anzianità per il personale percentualista verrà effettuato sulle retribuzioni previste dalla tabella di cui all'allegato *a*).

Art. 20.

ESERCIZI DI STAGIONE

(*Art.* 90 *del C. N. L.*)

Il personale impiegatizio e non impiegatizio, retribuito in misura fissa, dipendente da esercizi di stagione, avrà diritto alla retribuzione prevista dalle tabelle e dal presente accordo per la categoria cui appartiene e per il Comune in cui ha sede l'esercizio, maggiorata delle seguenti percentuali:

per ingaggio fino a un mese: 20 %;
per ingaggio fino a due mesi: 15 %;
per ingaggio oltre i due mesi fino alla fine della stagione: 10 %.

Per il personale retribuito a percentuale la percentuale di servizio è quella fissata dal paragr. *a*) dell'art. 15 del presente accordo, senza alcuna maggiorazione.

La trattenuta a titolo cautelativo prevista dal 2° comma dell'art. 93 del C.N.L. è determinata nella misura del 50 % delle maggiorazioni fissate dal 1° comma del presente articolo per il personale impiegatizio e non impiegatizio.

Tale cauzione sarà restituita al dipendente nel giorno della scadenza del contratto, ma in caso di anticipata risoluzione di esso da parte del dipendente, che non sia dovuta a fatto o colpa del datore di lavoro, questi avrà diritto a trattenere l'importo a titolo di risarcimento del danno.

Art. 21.

LOCALI NOTTURNI

(*Artt. 96 e 97 del C. N. L.*)

Le organizzazioni stipulanti il presente accordo si impegnano reciprocamente di stipulare nel più breve tempo possibile l'accordo integrativo riguardante i locali notturni ed i buffets di stazione.

Art. 22.

BUFFETS DI STAZIONE

(*Art. 100 del C. N. L.*)

Le organizzazioni stipulanti il presente accordo si impegnano reciprocamente di stipulare nel più breve tempo possibile l'accordo integrativo riguardante i locali notturni ed i buffets di stazione.

Art. 23.

COMMISSIONE VERTENZE INDIVIDUALI

(*Art. 106 del C.N.L. Art. 11 Reg.*)

E' costituita una Commissione per l'amichevole componimento delle vertenze individuali di lavoro, con i poteri e secondo le norme previste dal Contratto Nazionale di Lavoro e dell'apposito Regolamento.

I membri di tale Commissione, per la cui nomina non è richiesta alcuna formalità, debbono rivestire cariche direttive od essere funzionari qualificati delle Associazioni interessate.

Art. 24.

EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE

(*Art. 109 del C. N. L.*)

Il presente accordo integrativo ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Roma e sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti per effetto di precedenti contratti, accordi e consuetudini, fatte salvo le condizioni di miglior favore espressamente indicate nel testo.

Il presente accordo entra in vigore il 1° febbraio 1955 e scadrà il 31 dicembre 1956; si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Esso rimarrà comunque in vigore fino alla stipulazione di un nuovo accordo integrativo.

Chiarimenti a verbale

1) Le parti si dànno reciprocamente atto che per « una mensilità di stipendio o contingenza » ai fini del comma *d*) dell'art. 75 del C.N.L. (indennità di anzianità per il periodo di anzianità successivo al 1° luglio 1954 per il personale impiegatizio) si intende la retribuzione mensile prevista dalle tabelle (eguale, in questo caso, calcolando il giorno di retribuzione ai fini di tale indennità secondo quanto stabilito dall'art. 76, a 26 giorni di retribuzione).

2) La specializzazione nella preparazione dei cocktails occorrente per la qualificazione dei baristi di prima categoria (barmans) deve risultare da attestato della Associazione internazionale dei barmans.

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Ai fini del calcolo della indennità per ferie, della indennità sostitutiva del preavviso, della gratifica natalizia e della indennità di anzianità per il personale percentualista.

Cat.	QUALIFICA	CATEGORIA DEI LOCALI				
		extra	prima	seconda	terza	quarta
1ª	Capo cameriere	36.000	35.000	34.000	—	—
2ª	Cameriere di bar e caffè	33.000	32.000	31.000	30.000	26.000
3ª	Aiuto cameriera (commis)	18.000	17.000	—	—	—
2ª	Tavoleggiante di bottiglieria	—	—	24.000	24.000	—
2ª	Cameriere di birreria	32.000	31.000	30.000	20.000	25 000
2ª	Biliardiere	—	—	24.000	24.000	—

Per i Comuni della provincia le retribuzioni sopra indicate si intendono ridotte come segue:

del 10 % per i Comuni con popolazione da 15.000 a 20.000 abitanti;

del 15 % per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

ALLEGATO *B*

RETRIBUZIONI MENSILI DEGLI APPRENDISTI A BARISTA

Categoria degli esercizi	Gruppo 1° apprendisti assunti con età da 14 a 17 anni compiuti			Gruppo 2° apprendisti assunti con età da 17 a 19 anni compiuti			Gruppo 3° apprend. assunti con età superiore 19 anni	
	primi 4 mesi di servizio	anno successivo di servizio	restante periodo fino a 3 anni	primi 4 mesi di servizio	anno successivo di servizio	restante periodo fino a 2 anni	primi 6 mesi di servizio	restante periodo fino a 1 anno
Extra	11.914	12.876	13.517	14.355	15.070	15.428	19.728	20.019
Prima	11.592	12.528	13.152	14.007	14.705	15.051	19.354	19.624
Seconda	11.270	12.180	12.787	13.959	14.339	14.680	18.980	19.245
Terza	10.948	11.832	12.422	12.239	13.883	14.212	18.232	18.466
Quarta	10.626	11.484	12.056	12.789	13.426	13.745	17.858	18.107

Le tabelle sopra riportate riguardano l'apprendista al barista ed a ogni gruppo indicato in testata (1°, 2° e 3°) si applicano le retribuzioni corrispondenti.

Se gli apprendisti del 1° gruppo dovessero però compiere i 17 anni prima di aver terminato il loro periodo di apprendistato di 3 anni, verrà ad essi corrisposta al compimento del 17° anno, la retribuzione prevista per il gruppo seguente (2°) e corrispondente all'anzianità di apprendistato dagli stessi in quel momento raggiunta (pur rimanendo fissata sempre in tre anni la durat totale del loro apprendistato).

Lo stesso dicasi per gli apprendisti del 2° gruppo ne caso di eventuale compimento del 19° anno di età prim di aver compiuto il periodo di apprendistato di du anni.

Per gli apprendisti al personale impiegatizio la retr. buzione verrà calcolata con lo stesso criterio usato pe la compilazione della tabella sopra riportata.

Visti l'accordo e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, PER LE RETRIBUZIONI DEGLI APPRENDISTI A BARISTA E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS E PASTICCERIE DI ROMA

Il giorno 1° ottobre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI CAFFÈ, BAR, PASTICCERIE E ESERCIZI SIMILARI di Roma e Provincia, rappresentata dal presidente *Giovanni Palombini,* dal consigliere *Pierucci Silvio,* assistiti dal segretario *Angelo Colucci;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA E TERMALI di Roma, aderente alla F.I.L.A.M. C.G.I.L., rappresentato dal segretario sig. *Salvatore Centineo;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI di Roma, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal segretario *Leopoldo Spineto;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA di Roma, aderente alla U.I.L.A.M. - U.I.L., rappresentato dal sig. *Alessandro Rocchi;*

si concordano le seguenti retribuzioni per gli apprendisti a barista dipendenti dai caffè, bar di Roma, con decorrenza dal 1° ottobre 1959:

RETRIBUZIONI MENSILI DEGLI APPRENDISTI A BARISTA

CATEGORIA DEGLI ESERCIZI	GRUPPO 1° Apprendisti assunti con età da 14 a 17 anni compiuti			GRUPPO 2° Apprendisti assunti con età da 17 a 19 anni compiuti			GRUPPO 3° Apprendisti assunti con età superiore a 19 anni	
	primi 4 mesi di servizio	anno successivo di servizio	restante periodo fino a 3 anni	primi 4 mesi di servizio	anno successivo di servizio	restante periodo fino a 2 anni	primi 6 mesi di servizio	restante periodo fino a 1 anno
Extra	13.613	14.575	15.216	16.796	17.511	17.869	22.821	23.112
Prima	13.291	14.227	14.851	16.448	17.146	17.495	22.447	22.717
Seconda	12.969	13.879	14.486	16.400	16.780	17.121	22.073	22.338
Terza	12.647	13.531	14.121	15.680	16.324	16.653	21.325	21.579
Quarta	12.325	13.183	13.755	15.230	15.867	16.186	20.951	21.200

Nel contempo si confrontano i conteggi delle tabelle delle retribuzioni per gli altri dipendenti da bar, caffè e pasticcerie, che risultano essere le seguenti, alla data del 1° ottobre 1959.

RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DEI CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Età (anni comp.)	Retribuzioni mensili categorie locali				
		extra	prima	seconda	terza	quarta
Cat. 2 Barista esterno – Banconiere di tavola calda e fredda	oltre 21	29.139	28.539	28.239	27.539	27.239
	20–21	27.239	26.639	26.339	25.639	25.339
	18–20	23.907	26.307	26.007	25.307	25.007
	16–18	22.085	21.485	21.185	20.785	20.485
	14–16	20.823	20.223	19.923	19.423	19.123
Cat. 3 Aiuto barista esterno – Aiuto banconiere di tavola calda e fredda	oltre 21	28.496	26.996	26.696	25.996	25.596
	20–21	25.596	25.196	24.796	23.996	23.596
	18–20	25.022	24.622	24.222	23.422	23.022
	16–18	19.592	19.192	18.792	18.292	17.792
	14–16	17.232	16.832	16.432	16.032	15.632
Cat. 2 Barista interno	oltre 21	38.639	37.639			
	20–21	32.739	31.739			
	18–20	32.407	31.407			
	16–18	26.585	25.585			
	14–16	26.223	25.223			
Cat. 3 Aiuto barista interno	oltre 21	36.996	36.696			
	20–21	31.196	30.896			
	18–20	30.622	30.322			
	16–18	24.192	23.892			
	14–16	22.838	22.538			
Cat. 3 Porgitrice di banco - Aiuto commessa (aiuto banconiera di pasticceria e confetteria)	oltre 21	26.249	25.849	25.349		
	20–21	24.249	23.849	23.349		
	18–20	23.075	22.675	22.275		
	16–18	18.634	18.234	17.834		
	14–16	16.875	16.475	16.175		
Cat. 2 Dispensiere cantiniere – Autista	oltre 21	38.039	37.239			
Cat. 3 Uomo di fatica – Custode e guardiano diurno e notturno – Garzone	oltre 21	36.696	36.196	35.696		
	20–21	29.596	28.996	28.796		
	18–20	29.022	28.422	28.222		
	16–18	21.392	21.292	21.192		
	14–16	20.038	19.938	19.838		
Cat. 3 Sigaraio – Guardarobiere	20–21	24.196				
	18–20	23.722				
	16–18	17.192				
	14–16	15.938				

RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DEI CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE

QUALIFICA DEL PERSONALE	Età (anni comp.)	Retribuzioni mensili categorie locali			
		extra	prima	seconda	terza
Cat. A Direttore – Gerente di pasticceria (pers. maschile)		58.126	54.926	53.026	51.426
Cat. B Secondo Direttore – Capo contabile		49.607	46.607	45.607	43.907
Cat. C Economo	oltre 21	41.787	40.487	40.187	
	20–21	36.480	35.380	34.880	
	19–20	36.081	34.981	34.481	
	18–19	35.283	34.183	32.683	
Cat. C Cassiere controllo marchiere – commesso (banconiere di pasticceria e confetteria)	oltre 21	41.287	39.787	39.587	
	20–21	36.080	34.580	34.380	
	19–20	35.681	34.181	33.981	
	18–19	34.483	32.983	32.783	
Cat. C Cassiera	oltre 21	33.675	33.575	33.475	32.875
	20–21	29.014	28.914	28.814	28.214
	19–20	28.085	27.985	27.885	27.285
	18–19	27.393	27.293	27.193	26.953
	17–18	23.393	23.293	23.193	22.593
	16–17	22.763	22.663	22.563	21.963
	14–16	22.227	22.127	22.027	21.427
Cat. C Commessa (banconiera di pasticceria e confetteria)	oltre 21	31.775	31.675	31.575	30.975
	20–21	27.714	27.614	27.514	26.914
	19–20	26.785	26.685	26.585	25.985
	18–19	26.193	26.093	25.993	25.393
	17–18	22.093	21.993	21.893	21.293
	16–17	21.663	21.563	21.463	20.863
	14–16	21.027	20.927	20.827	20.227

Oltre alle retribuzioni di tabella dovrà essere corrisposta ad ogni dipendente l'indennità di caropane di L. 520 mensili.

La suddivisione tra stipendio o salario e contingenza rimane quella fissata dall'Accordo Nazionale del 27-4-1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 17 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE ED OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI NOVE CAMERE PER ALLOGGIO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 17 del mese di settembre in Taranto, presso l'Associazione dei Commercianti e Rappresentanti,

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentata dal [illegible] commissario sig. *De Simone Francesco* e dai sig[illegible] *Taina Ugo* e *Tinelli Domenico*, assistiti dal vice di[illegible]tore dell'Associazione Provinciale dei Commercian[illegible] *Macchitella Silvestro*.

e

Il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI aderenti alla F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L., rappresentato dal suo segretario provinciale signor *De Milito Pierino* e dai sigg. *Poggi Teodoro* e *Polverino Leonardo*, assistiti dal segretario provinciale F.I.S.A.S.C.A. sig. *Teodoro Magurano* e dal segretario generale aggiunto della U.S.P. *Dell'Aglio* cav. *Antonio*.

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 19 di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti,

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentata dal suo commissario *De Simone Francesco* e dai sigg. *Taina Ugo* e *Tinelli Domenico*, assistiti dal vice direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti *Silvestro Macchitella*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.L.A.M. ALBERGHI E MENSE aderente alla C.G.I.L, rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Vincenzo Guarino* assistito dal segretario della Camera confederale del lavoro sig. *Angelo Conte* e dal sig. *Gaetano Piazza*,

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 20 di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentata dal suo commissario *De Simone Francesco* e dai signori *Taina Ugo* e *Tinelli Domenico*, assistiti dal vice direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti *Silvestro Macchitella*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE U.I.L.A.M e (U.I.L.) ALBERGHI E MENSA aderente alla U.I.L., rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Cavaliere Carmelo* assistito dal segretario della Camera Sindacale Provinciale signor *Carrino Agostino* e dal sig. *Simonetti Vincenzo*

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno 28 del mese di settembre, in Taranto presso l'Associazione dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI RISTORANTI E TRATTORIE, rappresentata dal suo commissario sig. *Francesco De Simone* e dai sigg. *Ugo Taina* e *Tinelli Domenico*, assistiti dal vice direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti, sig. *Silvestro Macchitella*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI D'ALBERGO E MENSA E PUBBLICI ESERCIZI aderente alla Federazione Nazionale (A.M.P.E.-C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo commissario sig. *Antonio Annicchiarico* e dal sig. *Vito Grimaldi*, assistiti dal segretario dell'Unione Provinciale del Lavoro, comm. *Umberto Giusti* e dai signori *Antonio Averna* e *Giovanni Venuto*, dell'Ufficio Sindacale dell'Unione Provinciale

si è stipulato il seguente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 15 maggio 1959, per i dipendenti

da Aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucine che abbiano non più di 9 camere per alloggio, da valere per la provincia di Taranto.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

a) con riferimento all'art. 1 del C.N.N. di Lavoro, le parti convengono di tener conto della classificazione degli eserscizi in atto determinata dalle competenti Autorità e risultante dalle rispettive licenze di esercizio. Tutti gli altri esercizi non classificati come sopra, si intendono classificati nella quarta categoria;

b) ai fini del presente articolo si intendono valide tutte le variazioni che alla suddetta classificazione dovessero essere apportate dalle competenti Autorità.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE DEL PERSONALE

con riferimento all'art. 2 del C.N.N. di Lavoro si fissano come segue le qualifiche del personale:

Personale impiegatizio:

Le parti si riservano di stabilire le qualifiche del personale impiegatizio che dovessero, successivamente alla data del presente contratto, riscontrarsi negli esercizi, con la conseguente determinazione delle retribuzioni.

Personale non impiegatizio:

Categoria 1ª Capo cameriere;

Categoria 2ª Cuoco unico - pizzaiolo cameriere;

Categoria 3ª - Aiuto cuoco aiuto pizzaiolo infornatore di pizzeria garzone di cucina aiuto cameriere - ragazzi addetti ai servizi esterni carrellisti di stazione.

Art. 3.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

A norma dell'art. 8 del C.N.N. di L. viene costituita la Commissione paritetica di qualifica, come da Regolamento a parte, composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori interessati.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Con riferimento all'art. 9 del C.N.N. di L. si stabilisce il numero degli apprendisti nei singoli esercizi come segue:

Esercizi di 2ª e 3ª classe: un apprendista per ogni tre dipendenti qualificati;

Esercizi di 4ª classe: un apprendista per ogni due dipendenti qualificati.

E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche negli esercizi che abbiano soltanto uno o due dipendenti in servizio nonchè in quelli nei quali il lavoro è svolto in via continuativa dal titolare e dai suoi familiari senza l'ausilio del personale subordinato.

Art. 5.

TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

Con riferimento all'art. 17 del C.N.N. di L., il tempo per la consumazione dei pasti da parte del personale in servizio viene fissato fino ad un massimo di un'ora al giorno, oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 6.

RECUPERO ORE DI LAVORO PERDUTO A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Con riferimento all'art. 22 del C.N.N. di L., è ammesso il recupero delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore o per le interruzioni o periodi di minor lavoro, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 7.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

A norma dell'art. 23 del C.N.N. di L., per il lavoro prestato dal personale in servizio nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'Autorità competente, per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successiva all'orario massimo di chiusura e la protrazione stessa sia stata richiesta ed ottenuta dal datore di lavoro, viene fissata la maggiorazione del 25 % sulla retribuzione globale.

Art. 8.

PERSONALE IN FERIE

Con riferimento all'art. 28 del C.N.N. di L., e fermo restando quanto in esso previsto, la misura della indennità sostitutiva del vitto, da corrispondersi al personale interno e tavoleggiante, durante le ferie, è determinata in L. 200 al giorno.

Art. 9.

TRATTAMENTO ECONOMICO - SISTEMA DI RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 45 del C.N.N. di L., viene determinata come appresso la tabella dei minimi salariali per il personale interno:

Personale non impiegatizio:

	Classe degli esercizi	
Categoria 2ª:	2ª e 3ª Categoria	Categoria
cuoco unico	L. 20.000 mens.	L. 16.500 mens.
pizzaiolo	» 16.000 »	» 14.000 »

Categoria 3ª:	Classe degli esercizi 2ª e 3ª Categoria	4ª Categoria
aiuto cuoco	L. 15.000 mens.	L. 13.000 mens.
aiuto pizzaiolo	» 11.000 »	» 9.000 »
Infornatore di pizzeria e garzone di cucina e personale di fatica:		
oltre i 20 anni	» 8.000 »	» 7.500 »
dai 18 ai 20 »	» 7.000 »	» 6.500 »
dai 16 ai 18 »	» 6.000 »	» 5.500 »
Ragazzi addetti ai servizi esterni fino a 16 anni	» 4.000 »	» 3.500 »

I suddetti minimi salariali, ai fini della determinazione del salario giornaliero, sono divisibili per 26 giorni.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO APPRENDISTI INTERNI

Le parti si riferiscono all'art. 12 del C.N.N. di Lavoro.

Art. 11

APPRENDISTI DI SALA

Per gli apprendisti di sala le parti si richiamano a quanto previsto nel successivo art. 16 del presente contratto.

Art. 12.

RIDUZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Le retribuzioni mensili fissate nella tabella suddetta si intendono applicabili nel capoluogo.

Dette retribuzioni vengono ridotte del 5 % per i Comuni della provincia con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e del 10 % per tutti gli altri Comuni.

Art. 13.

RIDUZIONE PER IL PERSONALE FEMMINILE

Le retribuzioni suddette sono ridotte del 14 % per il personale femminile.

Art. 14.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Con riferimento alla lettera *d*) dell'art. 45 del C.N.N. di L., in aggiunta ai minimi di paga di cui all'art. 9 10 del presente contratto, al personale interno viene corrisposta l'indennità di contingenza nella misura in vigore per il trimestre maggio-luglio 1959.

La misura dell'indennità di contingenza sarà, di volta in volta, variata in conformità di quanto previsto nell'Accordo Nazionale per l'applicazione della scala mobile al settore dei P.E., dell'11 ottobre 1957.

Art. 15.

INDENNITÀ DI CAROPANE

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra, ai lavoratori dipendenti spetta l'indennità di caropane secondo le vigenti disposizioni.

Art. 16.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

A norma dell'art. 47 del C.N.N. di L., la percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti e la relativa ripartizione vengono fissate come segue:

negli esercizi di 2ª e 3ª classe il 12 %;
negli esercizi di 4ª classe il 10 %.

Le percentuali suddette, al netto della parte che compete agli apprendisti di sala, calcolata in ragione del 4 % sull'ammontare globale, e di ogni ritenuta, viene suddivisa come segue:

cameriere	punti 10
aiuto cameriere di età fino a 21 anni	» 5
aiuto cameriere da 21 anni in poi	» 7

Art. 17

PERCENTUALE DI SERVIZIO PER BANCHETTI

Per i banchetti e qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali è fissata nella misura del 12 %.

E' consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura del 2 %.

Art. 18.

COMPENSO FISSO PER I SERVIZI A DOMICILIO

A norma dell'art. 49 del C.N.N. di L., per i servizi a domicilio viene stabilito un compenso fisso, per i dipendenti che vi prendono parte, nella seguente misura: — per ogni servizio a domicilio compiuto nella stessa giornata e nella località in cui esercisce il locale:

esercizi di 2ª e 3ª categoria	L. 3.000
esercizi di 4ª categoria	» 2.500

— per ogni servizio compiuto fuori sede e per il 1° giorno, oltre la corresponsione del vitto, dell'alloggio e delle spese di viaggio viene stabilito un compenso fisso nella misura:

esercizi di 2ª e 3ª categoria	L. 3.000
esercizi di 4ª categoria	» 2.500

Per i giorni successivi al primo e per tutte le classi di esercizi al giorno L. 2.000.

I suddetti compensi fissi devono essere corrisposti sia al personale fisso sia al personale extra e di surroga.

Detto compenso, per il personale extra e di surroga sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito fra i camerieri stabili e quelli di rinforzo.

Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore l'eccedenza sarà ripartita fra il personale stabile e quello di surroga.

Art. 19.

VALORE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA VITTO

A norma dell'art. 51 del C.C.N. di L., in sostituzione del vitto il datore di lavoro potrà, in caso di riconosciuta necessità, corrispondere un'indennità sostitutiva di L. 200 al giorno.

Art. 20.

RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER IL PERSONALE CHE USUFRUISCE DEL VITTO

Con riferimento all'art. 52 del C.N.N. di L., a titolo di parziale concorso nel maggior costo della vita, data la natura dell'indennità di contingenza, viene fissata una riduzione del 15 %.

Art. 21.

CAPI CAMERIERI

A norma dell'ultimo comma dell'art. 53 del C.N.N. di L., le parti convengono che nei locali di 2ª categoria può essere presente personale con mansioni di capo cameriere laddove esistano quattro camerieri.

A tale personale verrà corrisposta una indennità integrativa fissa di L. 2.500 oltre alla percentuale che dovrà corrispondere a quella individuale spettante ad ogni cameriere più il 5 %.

Art. 22.

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI DEGLI ESERCIZI

In conformità di quanto previsto dall'art. 54 del C. N. N. di L., ed in considerazione delle condizioni ambientali delle aziende degli esercizi di 4ª classe, ed occorrendo anche di quelli di 3ª classe nei centri minori, è data facoltà di scegliere, per il personale tavolegiante, previ accordi scritti fra il datore di lavoro ed il prestatore d'opera, o la percentuale di servizio nella misura e con le modalità di cui all'art. 16 del presente contratto, oppure un salario fisso mensile in misura pari a quella determinata per il personale interno di uguale categoria.

Art. 23.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

A norma dell'art. 63 del C.N.N. di L., il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga. Il personale extra e di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà remunerato con il seguente compenso fisso minimo e massimo — per ogni servizio — a seconda della sua durata:

		Minimo	Massimo
Esercizi di 2ª e 3ª classe:		—	—
personale della 2ª categoria	L.	1.000	1.500
personale della 3ª categoria	»	900	1.400
Esercizi di 4ª classe:			
personale della 2ª categoria	»	500	800
personale della 3ª categoria	»	450	750

Detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito fra i camerieri stabili e quelli di rinforzo. Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro, se invece risultasse superiore l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

Art. 24.

ESERCIZI DI STAGIONE

A norma dell'art. 92 del C.N.N. di L., al personale in servizio presso esercizi di stagione, viene stabilito di corrispondere la retribuzione normale fissata per il personale di pari grado in servizio presso gli esercizi a carattere continuativo maggiorata delle seguenti percentuali:

25 % per ingaggio fino ad un mese;

15 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre i due mesi e sino alla fine della stagione.

Art. 25.

A norma dell'art. 95 del C..NN. di L., per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro, la facoltà di effettuare, a titolo cautelativo, una trattenuta sulle maggiorazioni di retribuzione stabilite per il lavoro stagionale nella misura del 50 % della maggiorazione stessa.

Art. 26.

LOCALI NOTTURNI

A norma dell'art. 99 del C.N.N. di L., per il personale retribuito in misura fissa la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista dal precedente contratto maggiorata del 10%.

Art. 27.

RISTORANTI DI STAZIONE

A norma dell'art. 102 del C.N.N. di L., ai carrellisti di stazione viene stabilita la corresponsione della percentuale di servizio nella misura del 10 %.

Con tale sistema dovrà essere comunque assicurata i carrellisti di stazione una media mensile riferita al eriodo non eccedente l'anno al minimo della retribu-one globale stabilita per il personale interno della edesima categoria. (Personale di fatica).

Art. 28.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

A norma dell'art. 110 del O.N.N. di Lavoro i lavoatori conserveranno le condizioni di miglior favore.

Art. 29.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale integrativo entra in vigore il 1° dicembre 1959 e, a norma dell'art. 112 del O.N.N. di L., scadrà il 31 dicembre 1961. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE GELATERIE, PASTICCERIE, SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 20 del mese di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI CAFFÈ-BAR ED ESERCIZI SIMILARI, rappresentata dal suo presidente geometra *Francesco Messinese* e dai sigg. comm. *Punzi Francesco, Pignatelli Umberto, Quero Angelo, Schinaia Vincenzo, Delle Foglie Giovanni* e *De Gregorio Paolo,* assistiti dal vice direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti *Macchitella Silvestro*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, aderente alla FISASCA-CISL rappresentato dal suo segretario provinciale *Pierino De Milito* e dai sigg. *Donato Vaccarelli, Vincenzo Lussuoso* e *Antonio Lerario,* assistiti dal segretario provinciale FISASCA *Teodoro Magurano* e dal segretario generale aggiunto della USP cav. *Antonio Dell'Aglio.*

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 23 del mese di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI CAFFÈ-BAR ED ESERCIZI SIMILARI, rappresentati dal suo presidente commendator *Francesco Messinese* e dai sigg. comm. *Punzi Francesco, Pignatelli Umberto, Quero Angelo, Schinaia Vincenzo, Delle Foglie Giovanni* e *De Gregorio Paolo,* assistiti dal vice direttore dell'Associazione dei Commercianti *Macchitella Silvestro;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI aderenti alla F.I.L.A.M. (CGIL) rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Vincenzo Guarino* e dal sig *Gaetano Piazza,* assistiti dal segretario della Camera Confederale del Lavoro sig. *Angelo Conte.*

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 26 del mese di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI CAFFÈ-BAR ED ESERCIZI SIMILARI, rappresentata dal suo presidente commendator *Francesco Messinese* e dai sigg. comm. *Francesco Punzi, Pignatelli Umberto, Quero Angelo, Vincenzo Schinaia, Delle Foglie Giovanni* e *De Gregorio Paolo,* assistiti dal vice direttore dell'Associazione dei Commercianti *Macchitella Silvestro;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E P.E. E TERMALI, aderenti alla U.I.L.M. (U.I.L.) rappresentato dal suo segretario provinciale sig. *Cavaliere Carmelo* e dal sig. *Simonetti Vincenzo,* assistiti dal segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L. signor *Carrino Agostino;*

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ventisei del mese di settembre in Taranto, presso l'Associazione Provinciale dei Commercianti e Rappresentanti

tra

la CATEGORIA PROVINCIALE ESERCENTI CAFFÈ-BAR ED ESERCIZI SIMILARI, rappresentata dal suo presidente commendator *Francesco Messinese* e dai sigg. comm. *Francesco Punzi, Umberto Pignatelli, Angelo Quero, Vincenzo Schinaia, Giovanni Delle Foglie* e *Paolo De Gregorio,* assistiti dal vice direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti *Macchitella Silvestro*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI D'ALBERGO, MENSA E PUBBLICI ESERCENTI aderenti alla Federazione Nazionale A.N.P.E. - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo commissario sig. *Antonio Annicchiarico* e dal sig. *Vito Grimaldi,* assistiti dal segretario dell'Unione Provinciale del lavoro comm. *Umberto Giusti* e dai signori *Antonio Averna* e *Giovanni Venuto* dell'ufficio sindacale dell'Unione Provinciale

ı è stipulato il seguente Contratto Provinciale Integraıvo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Caffè-Bar-Birrerie-Gelaterie-Pasticcerie Sale da ballo, stipulato in Roma il 15 maggio 1959 da alere per la provincia di Taranto.

Art. 1.

Con riferimento all'art. 1 del C.N.N. di L. le parti convengono di tenere conto della classificazione degli esercizi in atto determinata dalle Autorità competenti e risultante dalle rispettive licenze di esercizio.

Tutti gli altri esercizi non classificati come sopra, si intendono appartenenti alla 4ª classe. Ai fini del presente articolo si intendono valide tutte le variazioni apportate dalle competenti Autorità.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

A norma dell'art. 8 del C.N.N. di L. viene costituita la Commissione Paritetica di qualifica, come da regolamento a parte, composta di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori interessati.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In riferimento all'art. 9 del C.N.N. di L. il numero degli apprendisti negli esercizi viene stabilito come appresso:

esercizi di 2ª e 3ª classe: un apprendista per ogni 3 dipendenti qualificati;

esercizi di 4ª classe: un apprendista per ogni due dipendenti qualificati.

E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche negli esercizi che abbiano soltanto uno o due dipendenti nonchè in quelli nei quali il lavoro viene svolto in via continuativa dal titolare e dai suoi familiari senza l'ausilio del personale subordinato.

Art. 4.

TEMPO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI

In riferimento all'art. 17 del C.N.N. di L. il tempo per la consumazione dei pasti da parte del personale in servizio viene fissato fino ad un massimo di un'ora al giorno, oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 5.

RECUPERO ORE DI LAVORO PERDUTE A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Con riferimento all'art. 21 del C.N.N. di L. è ammesso ıl recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni o periodi di minor lavoro, purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesta nel mese successivo.

Art. 6.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

A norma dell'art. 22 del C.N.N. di L. per il lavoro prestato dal personale in servizio nelle ore successive all'orario massimo di chiusura stabilito dai decreti dell'autorità competente, per i locali non notturni, quando dette ore di prestazione siano oltre la mezzanotte, ma successive all'orario massimo di chiusura e la protrazione stessa sia stata richiesta ed ottenuta dal datore di lavoro, viene fissata la maggiorazione del 25 % sulla retribuzione globale.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO

In riferimento all'art. 44 del C.N.N. di L. viene determinata, come appresso, la tabella dei minimi di stipendio e di salario per il personale fisso non tavoleggiante:

PERSONALE IMPIEGATIZIO:

		Mensili
Categoria A	Direttore (non munito di procura che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato Direttore Gerente di Pasticceria non munito di procura	L. 45.000
Categoria C	Addetto alla cassa o ai registratori di cassa o marchieri o tablottisti	» 22.000
	Contabile .	» 20.000
	Addette alla cassa o ai registratori di cassa o marchiere o tablottiste	» 7.000

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO:

Categoria 2ª	barista banconiere di tavola calda e fredda e spillatore addetto ad esercizi adibiti esclusivamente a birrerie	» 12.500
	Spillatore addetto a birrerie annesse ad esercizi di caffè, bar e similari .	» 10.000
	Porgitrice di pasticceria o confetteria .	» 5.000
Categoria 3ª	Aiuto barista, aiuto banconiere di tavola fredda e calda e aiuto spillatore addetto ad esercizi adibiti esclusivamente a birrerie	» 9.000

		Mensili
Aiuto spillatore addetto a birrerie annesse ad esercizi di Caffè, Bar e similari	L.	6.500
Aiuto porgitrice di pasticceria o confetteria	»	3.000
Uomini di fatica	»	8.000
Fattorini fino a 16 anni	»	2.500
Fattorini dai 16 ai 18 anni	»	4.000
Donne addette alla pulizia .	»	5.500

Le suddette paghe mensili, ai fini della determinazione della paga giornaliera, sono divisibili per 26.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI APPRENDISTI

Le parti si riferiscono all'art. 12 del C.N.N. di Lavoro.

Art. 9.

APPRENDISTI DI SALA

Per gli apprendisti di sala le parti si richiamano a quanto previsto nel successivo art. 14 del presente contratto.

Art. 10.

RIDUZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA

Le retribuzioni mensili fissate nel presente contratto si intendono applicabili nel Capoluogo.

Dette retribuzioni vengono ridotte del 10 % per i Comuni della Provincia con popolazione superiore ai 25.000 abitanti e del 20 % per tutti gli altri Comuni.

Art. 11.

RIDUZIONE PER IL PERSONALE FEMMINILE

Le retribuzioni suddette sono ridotte del 14 % per il personale femminile le cui qualifiche non sono riportate, coi relativi minimi salariali, specificatamente nella tabella di cui al precedente articolo 7.

Art. 12.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Con riferimento all'art. 49 del C.N.N. di L. in aggiunta ai minimi di paga di cui all'art. 7 e seguenti del presente contratto, al personale interno deve essere corrisposta l'indennità di contingenza nella misura in vigore per il trimestre maggio-luglio 1959. La misura dell'indennità di contingenza sarà di volta in volta variata in conformità di quanto previsto nell'accordo Nazionale per l'applicazione della Scala Mobile al settore dei P. E. dell'11 ottobre 1957

Art. 13.

INDENNITÀ DI CAROPANE

In aggiunta alla retribuzione di cui sopra, ai lavoratori dipendenti spetta l'indennità di caropane secondo le vigenti disposizioni

Art. 14.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

A norma dell'art. 46 del C.N.N. di L., la percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti, e la relativa ripartizione, vengono fissate come segue:

esercizi di 2ª categoria .	il	18 %
esercizi di 3ª categoria	»	16 %
esercizi di 4ª categoria . .	»	10 %
bottiglierie e fiaschetterie	»	12 %
birrerie . .	»	17 %
locali adibiti a biliardi, di qualsiasi categoria .	»	15 %

Le percentuali suddette, al netto della parte che compete agli apprendisti di sala, calcolata in ragione del 3 % sull'ammontare globale e di ogni ritenuta, vengono suddivise come segue:

camerieri . .	punti	10
aiuto camerieri di età fino ai 21 anni	»	5
aiuto camerieri di età dai 21 anni in poi	»	7

Art. 15.

PERCENTUALE PER I RIFRESCHI, RICEVIMENTI, ECC.

A norma dell'art. 47 del C.N.N. di L., per i servizi di rinfreschi o ricevimenti e per qualunque altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tali caratteristiche, la percentuale è stabilita nella misura del 12 %.

Art. 16.

COMPENSO FISSO PER I SERVIZI A DOMICILIO

A norma dell'art. 47 del C.N.N. di Lavoro, per i servizi a domicilio viene stabilito un compenso fisso, per i dipendenti che vi prendono parte, nella seguente misura:

per ogni servizio a domicilio compiuto nella stessa giornata e nella località in cui esercisce il locale:

esercizi di 2ª, 3ª e 4ª classe L. 2.500

per ogni servizio compiuto fuori sede e per il 1° giorno, oltre la corresponsione del vitto dell'alloggio e delle spese di viaggio L. 4.000

Per il giorno precedente e per quelli successivi al servizio stesso, deve essere corrisposto un compenso fisso di L. 1.000 al giorno.

Se al personale viene richiesto di effettuare il servizio con frach, viene corrisposta una indennità di L. 500.

I suddetti compensi fissi devono essere corrisposti sia al personale fisso sia al personale extra e di surroga.

Se il servizio a domicilio è limitato a semplice rinfresco o bicchierata con sandwich, il compenso sarà analogo alla percentuale normale di servizio prevista nel presente contratto.

Art. 17.

CAPI CAMERIERI E CAPI SERVIZI

A norma dell'art. 51 del C.N.N. di L., le parti convengono che nei locali di 2ª categoria può essere presente personale con mansioni di capo-cameriere laddove esistono quattro camerieri. A tale personale verrà corrisposta una integrazione fissa mensile di L. 2.500 oltre alla percentuale che dovrà corrispondere a quella individuale spettante ad ogni cameriere maggiorata del 5 %.

Art. 18.

PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI DEGLI ESERCIZI

In conformità di quanto previsto dall'art. 52 del C.N.N. di L. ed in considerazione delle condizioni ambientali degli esercizi di 4ª classe, ed occorrendo anche di quelli di 3ª nei centri minori, è data facoltà di scegliere, per il personale tavoleggiante, previ accordi scritti fra il datore di lavoro ed il prestatore d'opera, o la percentuale di servizio nella misura e con le modalità di cui all'art. 14 del presente contratto, oppure un salario fisso mensile in misura pari a quella determinata per il personale interno di eguale categoria.

Art. 19.

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA

A norma dell'art. 61 del C.N.N. di L., il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga. Il personale extra o di surroga assunto per banchetti o per speciali servizi sarà remunerato con il seguente compenso fisso minimo e massimo — per ogni servizio — a seconda della sua durata:

	Minimo	Massimo
Esercizi della 2ª e 3ª classe:		
Personale della 2ª categoria	L. 1.000	L. 1.500
Personale della 3ª categoria	L. 900	L. 1.400
Esercizi di 4ª classe:		
Personale della 2ª categoria	L. 500	L. 800
Personale della 3ª categoria	L. 450	L. 750

Detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito fra i camerieri stabili e quelli di rinforzo.

Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

Art. 20.

ESERCIZI DI STAGIONE

A norma dell'art. 88 del C.N.N.L., al personale in servizio presso esercizi di stagione, viene stabilito di corrispondere la retribuzione normale fissata per il personale di pari grado in servizio presso gli esercizi a carattere continuativo maggiorata delle seguenti percentuali:

il 25 % per ingaggio fino ad un mese;

il 15 % per ingaggio fino a due mesi;

il 10 % per ingaggio oltre due mesi e sino alla fine della stagione.

Art. 21.

MISURA DELLA TRATTENUTA A CAUZIONE DEGLI INGAGGI STAGIONALI

A norma dell'art. 93 del C.N.N.L. per il caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare, a titolo cautelativo, una trattenuta sulle maggiorazioni di retribuzione stabilite per il lavoro stagionale, nella misura del 50 % della stessa maggiorazione.

Art. 22.

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO A LOCALI NOTTURNI

A norma dell'art. 97 del C.N.N.L., per il personale retribuito in misura fissa la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista dall'art. 7 e seguenti del presente contratto maggiorata del 20 %, esclusa la contingenza.

Art. 23

BUFFETS DI STAZIONE

A norma dell'art. 100 del C.N.N.L., ai carrellisti di stazione viene stabilita la corresponsione della percentuale di servizio nella misura del 10 %.

Con tale sistema deve essere comunque assicurata ai predetti lavoratori una media mensile, riferita al periodo non eccedente l'anno, pari al minimo della retribuzione globale stabilita per il personale interno della medesima categoria (uomini di fatica).

Art. 24.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

A norma dell'art. 108 del C.N.N.L., i lavoratori conservano le condizioni di miglior favore.

Art. 25.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale integrativo entra in vigore il 1° dicembre 1959 e, a norma dell'art. 110 del C.N.N.L., scadrà il 31 dicembre 1961. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo raccomandata (lettera) almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 14 GIUGNO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI (RISTORANTI E TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI 9 CAMERE PER ALLOGGIO) DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1957, il giorno 14 del mese di giugno

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TERNI, SINDACATO PROVINCIALE PUBBLICI ESERCIZI, rappresentata dal suo presidente comm. *Giacomo Frattaroli*, e dai sigg. *Lodovico Valongo, Soavez Camporesi*, assistiti dal dott. *Ugo Marozzo*, Direttore della Associazione

e

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI, rappresentata dai sigg. *Domenico Romani* e *Nello Favorito;*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I. S.L.), UNIONE SINDACALE DI TERNI, rappresentata dal rag. *Tealdi Filippo*, Segretario della Unione, assistito dal sig. *Giorgio Ruggeri;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.A.M.), rappresentata dal sig. *Silvestri Natale*, assistiti dalla CAMERA SINDACALE nella persona del suo segretario, *Domenico Tardioli;*

si è stipulato il presente accordo integrativo del contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Pubblici Esercizi (Ristoranti e Trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di 9 camere per alloggio).

Art. 1.

Il presente accordo sostituisce integralmente ed a tutti gli effetti l'accordo salariale del 6 aprile 1948 e successive modificazioni.

Esso ha decorrenza dal 1° luglio 1957 e validità fino a tutto il 30 giugno 1958 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno due mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, esso avrà validità fino alla stipula del nuovo contratto.

Art. 2.

Al momento della stipula del presente accordo le parti stabiliscono che i minimi tabellari previsti si intendono conglobati e pertanto comprensivi di tutte le quote di contingenza congelate alla data del 31 marzo 1951 e del valore dei punti della scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1957.

Art. 3.

Con la decorrenza del presente accordo entra in vigore, per i dipendenti da Ristoranti e trattorie della provincia, il sistema dell'applicazione della contingenza secondo gli scatti della scala mobile le cui variazioni dovranno essere operate sui minimi tabellari restando precisato che l'importo relativo andrà a formare cumulo con i minimi stessi.

Art. 4.

I minimi tabellari previsti dal presente accordo sono validi per gli esercizi di 3ª categoria; le paghe per gli esercizi di 2ª e di 1ª categoria si determinano rispettivamente con una maggiorazione del 5 e del 10 %; mentre per gli esercizi di 4ª categoria si determinano con una riduzione del 5 %.

Per i Comuni diversi da Terni, Narni ed Orvieto, le paghe si determinano con una riduzione del 5 %.

Art. 5.

La percentuale di maggiorazione per gli esercizi stagionali viene stabilita come appresso: 20 % per la 1ª categoria, 15% per la 2ª categoria 10% per la 3ª categoria.

Art. 6.

La misura della percentuale di servizio prevista dall'art. 47 del C.N.L. viene fissata come appresso:

esercizi extra	15 %
esercizi di 1ª classe	13 %
esercizi di 2ª classe	12 %
esercizi di 3ª classe	11 %
esercizi di 4ª classe	10 %

Art. 7.

La misura della percentuale di maggiorazione per le prestazioni di lavoro nelle ore successive all'orario massimo di chiusura è del 25 %.

Art. 8.

Il compenso fisso dovuto al personale extra o di surroga viene stabilito come appresso:

servizi normali	L.	1.500
banchetti		2.500

Art. 9.

MINIMI TABELLARI - CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Cat. A Direttore non munito di procura, che sovraintende all'esercizio, comunemente chiamato Direttore:

Uomini	L. 46.744
Donne	» 46.744

Cat. B - Secondo Direttore o Capo Servizio o Direttore dei servizi di sala (da non confondersi con il maître d'hotel), Capo contabile

	Uomini	Donne
superiori 21 anni	L. 42.224	40.891
inferiori 21 anni	» 40.964	39.651

Cat. C.

1° Raggruppamento E onomo controllore Segretario contabile

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 36.788	35.798
20 21 anni	» 36.511	35.499
19 20 anni	» 36.240	34.674
18 - 19 anni	» 35.706	34.485
17 - 18 anni	» 34.874	34.036
16 - 17 anni	» 34.492	33.775
sotto 16 anni	» 33.653	33.343

II° Raggruppamento - Addetti alla cassa o ai registratori di cassa marchieri Tablottisti dattilografi scritturali - aiuto in genere o altri impiegati d'ordine:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 28.088	27.098
20 - 21 anni	» 27.811	26.749
19 20 anni	» 27.540	26.174
18 19 anni	L. 27.006	25.785
17 - 18 anni	» 26.174	25.386
16 - 17 anni	» 25.792	25.079
sotto 16 anni	» 24.953	24.643

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Categoria I Capo cameriere o maître d'hotel per i locali extra o di 1ª cat. Capo cuoco 1° cuoco:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 26.500	25.500
18 20 anni	» 26.300	24.800
16 18 anni	» 25.700	24.600

oltre il vitto

Categoria II Camerieri con o senza commis - Sotto capo cuoco 2° cuoco cuoco capo partita cuoco unico pizzaiolo - cameriere trinciatore cameriere ai vini - 1° dispensiere 1° cantiniere - banconiere alle tavole calde o fredde dispensiere unico cantiniere unico:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 21.000	20.300
18 20 anni	» 20.900	19.500
16 - 18 anni	» 20.300	19.300
sotto 16 anni	» 19.500	18.900

oltre il vitto

Categoria III Guardarobiera al vestiario quando il relativo servizio non è dato in gestione od appalto - Guardarobiera interna Aiuto cuoco aiuto al personale qualificato in genere:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 18.300	17.500
18 20 anni	» 18.000	16.900
16 18 anni	» 17.000	16.500
sotto 16 anni	» 16.300	15.900

oltre il vitto

Categoria IV Sguatteri e personale di cucina non qualificato:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 14.400	13.700
18 20 anni	» 14.000	13.000
16 18 anni	» 13.200	12.700
sotto 16 anni	» 12.300	12.200

oltre il vitto

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI (CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI) DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1956, il giorno 17 del mese di dicembre

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Terni, Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi, rappresentata dal suo Presidente, comm. *Giacomo Frattaroli* e dai sigg. *Chieruzzi* rag. *Spartaco, Porcellati* dott. *Giuseppe, Lojacono Vittorio, Tiraforti Rubens,* assistiti dal dott. *Marozzo Ugo,* Direttore dell'Associazione

e

la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G. I.L.), Camera Provinciale del Lavoro di Terni, rappresentata dai sigg. *Arnaldo Menichetti* e *Domenico Romani;*

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I. S. L.), Unione Sindacale di Terni, rappresentata dal sig. *Giorgio Ruggeri,* assistito dal Segretario della Unione Sindacale, sig. *Tealdi* rag. *Filippo;*

l'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.A.M.), rappresentata dal sig. *Felici Aldo,* assistito dalla Camera Sindacale nella persona del suo Segretario, cav. *Domenico Tardioli* e del sig. *Giuseppe Alcidi;*

si è stipulato il presente accordo integrativo del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Pubblici Esercizi (Caffè, Bar, Pasticcerie ed esercizi similari):

Art. 1.

Il presente accordo sostituisce integralmente ed a tutti gli effetti l'accordo salariale del 6 aprile 1948 e successive modificazioni. Esso ha decorrenza dal 1° dicembre 1956 e validità fino a tutto il 31 dicembre 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

In caso di disdetta, esso avrà validità fino alla stipula del nuovo contratto.

Art. 2.

Al momento della stipula del presente accordo, le parti stabiliscono che i minimi tabellari previsti si intendono conglobati e pertanto comprensivi di tutte le quote di contingenza congelate alla data del 31 marzo 1951 e del valore dei punti della scala mobile maturati a tutto il 30 novembre 1956.

Art. 3.

Con la decorrenza del presente accordo entra in vigore per i dipendenti dai pubblici esercizi della Provincia il sistema dell'applicazione della contingenza secondo gli scatti della scala mobile le cui variazioni dovranno essere operate sui minimi tabellari restando precisato che l'importo relativo andrà a formare cumulo con i minimi stessi.

Art. 4.

I minimi tabellari previsti dal presente accordo sono validi per i pubblici esercizi di 3ª categoria; le paghe per gli esercizi di 2ª e di 1ª categoria si determinano con una maggiorazione rispettivamente del 5% e del 10%; mentre quelli per gli esercizi di 4ª categoria si determinano con una riduzione del 5%.

Per i Comuni diversi da Terni, Narni, Amelia ed Orvieto, le paghe si determinano con una riduzione del 5 %.

Art. 5.

La percentuale di maggiorazione per gli esercizi stagionali viene stabilita come appresso:

20 % per la 1ª categoria;
15 % per la 2ª categoria
10 % per la 3ª categoria.

Art. 6.

Per i servizi di rinfreschi la maggiorazione della paga tabellare è del 15 % nell'esercizio, del 20 % a domicilio.

Art. 7.

La percentuale di maggiorazione della paga per il personale extra e di rinforzo, con specifico riferimento al 2° comma dell'art. 61 del Contratto Nazionale di Lavoro viene determinata con la seguente maggiorazione sulla paga base tabellare:

esercizi di 1ª categoria 30 %;
esercizi di 2ª categoria 25 %;
esercizi di 3ª categoria 20%.

Art. 8.

La misura della percentuale di servizio prevista dall'art. 46 del Contratto Nazionale di Lavoro viene fissata come appresso:

esercizi extra	20 %
esercizi di 1ª e di 2ª categoria	18 %
esercizi di 3ª categoria	16 %
esercizi di 4ª categoria	10 %

Restano ferme tutte le altre percentuali previste dallo stesso articolo 46 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 9.

MINIMI TABELLARI
PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Cat. A. - Direttore, non munito di procura che sovraintenda all'esercizio comunemente chiamato Direttore, Gerente di pasticceria non munito di procura:

Uomini . . .	L. 46.744
Donne . . .	» 46.744

Cat. *B* Secondo Direttore o Capo Servizio o Direttore dei Servizi di sala (da non confondersi con il Capo Servizio tavoleggianti) Capo Contabile Altri impiegati di concetto:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 42.224	40.891
inf. 21 anni	» 40.964	39.651

Cat. *C*

I° Raggruppamento - Economo - Controllore - Contabile Capo banconiere di pasticceria:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 36.788	35.798
20 21 anni	» 36.511	35.449
19 20 anni	» 36.240	34.874
18 19 anni	» 35.706	34.845
17 - 18 anni	» 34.874	34.086
16 17 anni	» 34.492	33.779
sotto 16 anni	» 33.653	33.343

Cat. *C*

II° Raggruppamento - Addetti ai registratori di cassa - dattilografi scritturali aiuto scritturali altri impiegati d'ordine commessi di pasticceria:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 28.088	27.098
20 21 anni	» 27.811	26.749
19 20 anni	» 27.540	26.174
18 19 anni	» 27.006	25 785
17 18 anni	» 26.174	25.386
16 17 anni	» 25.792	25.079
sotto 16 anni	» 24.953	24.643

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

1ª Categoria

I Raggruppamento Capo barista con conoscenza di lingue estere o specializzato nella preparazione dei cocktail:

	Uomini	Donne
sup. 20 anni	L. 41.377	40.361
18 20 anni	» 41.217	39.684
16 18 anni .	» 40.576	39.472

1ª Categoria

II Raggruppamento Capo cameriere o capo servizio avente un rango; capo gelatiere che sia coadiuvato da un secondo gelatiere qualificato:

	Uomini	Donne
sup. 21 anni	L. 34.172	33.256
18 - 20 anni	» 34.012	32.479
16 - 18 anni	» 33.371	32.265

2ª Categoria

I Raggruppamento Barista con funzioni di capo o di capo squadra:

	Uomini	Donne
sup. 20 anni	L. 34.853	34.030
18 20 anni	» 34.699	33.321
16 18 anni	» 34.093	33.115
sotto 16 anni	» 33.322	32.720

2ª Categoria

II Raggruppamento Cameriere barista barista unico - addetto ai bigliardi ed ai giochi - gelatiere - caffettiere - spillatore dispensiere banconiere di tavola calda e fredda:

	Uomini	Donne
sup. 20 anni	L. 31.003	30.180
18 20 anni	» 30.849	29.471
16 18 anni .	» 30.243	29.265
sotto 16 anni .	» 29.482	28.870

2ª Categoria

III Raggruppamento 2° banconiere:

		Uomini	Donne
sup. 20 anni	L.	27.153	26.330
18 20 anni	»	26.999	25.621
16 18 anni	»	26.393	25.415
sotto 16 anni	»	25.632	25.020

2ª Categoria:

Porgitrici di pasticceria - Donne . L. 20.000

3ª Categoria:

I Raggruppamento - Aiuto barista - aiuto banconiere - carrellista che non sia in gestione diretta:

		Uomini	Donne
sup. 20 anni	L.	24.879	24.095
18 20 anni	»	24.553	23.432
16 18 anni	L.	23.592	23.043
sotto 16 anni	»	22.826	22.648

3ª Categoria:

II Raggruppamento - Interni in genere e tutto il rimanente personale compreso quello di fatica (donne addette allo sciacquo, fattorino portapacchi):

		Uomini	Donne
sup. 20 anni	L.	18.079	17.295
18 - 20 anni	»	17.753	16.632
16 - 17 anni	»	16.792	16.243
sotto 16 anni	»	16.026	15.848

Art. 10.

Per quanto concerne le condizioni di miglior favore si conferma la validità dell'art. 108 del C.N.L.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

A conclusione delle trattative per la stipula del Contratto Integrativo salariale del settore Pubblici Esercizi (caffè, bar, pasticceria ed esercizi similari), le parti si danno scambievole atto che:

1) L'apprendistato è ammesso secondo quanto dettato dal vigente Contratto Nazionale del Lavoro in armonia alle vigenti disposizioni di legge.

Le paghe da corrispondere agli apprendisti saranno determinate nella loro misura, con il sistema stabilito dall'art. 12 del C.N.L. prendendo a base i minimi tabellari conglobati della qualifica per la quale viene compiuto l'apprendistato (comprensivi perciò dell'indennità di contingenza e delle variazioni della scala mobile).

2) Il valore del punto nelle variazioni della scala mobile, ai fini della determinazione della paga mensile, sarà moltiplicato per 26 per il personale non impiegatizio e per 30 per il personale impiegatizio.

3) La discriminazione fra commesso di pasticceria e porgitrice è data dal C.N.L. Tuttavia si precisa che si intende commesso di vendita chi è addetto al banco di vendita con facoltà di trattazione e con la capacità di orientare all'acquisto la clientela.

4) Non sono ammessi porgitori di pasticceria appartenendo a tale qualifica esclusivamente il personale femminile.

5) Le parti danno atto che si dovrà procedere alla costituzione della Commissione di qualifica e si riservano di segnalare i nominativi.

Visti l'accordo e il protocollo che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 FEBBRAIO 1951, CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO SALARIALE PER I DIPENDENTI DAI PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO

La sera dell'8 febbraio 1951 in Torino

tra

l'E.P.A.T. Esercizi Pubblici Associati Torino, rappresentata dai signori *Guglielminetti, Cicogna, Chiadò, Opezzo, Piana, Rosa, Cappellino, Sodano*

e

la F.I.L.C.A.T. rappresentata dal signor *Angelino;*

la F.I.S.A.C. rappresentata dai signori *Fassiano, Fogliato;*

la U.I.L. rappresentata dai signori *Addante, Ghignoni, Salvagnini*

si stipula e si conviene:

1) L'adeguamento salariale di cui al presente accordo s'intende commisurato all'adeguamento salariale in vigore per il settore commerciale dal 1° gennaio 1951. Si intende inoltre che saranno mantenute proporzionalmente le stesse differenze già esistenti nel precedente adeguamento salariale in vigore per il settore caffè-bars dal 1° ottobre 1948.

2) Oltre gli elementi componenti la retribuzione (salario e contingenza) viene introdotto l'elemento straordinario e temporaneo denominato « indennità di trasporto » in lire 2.600 mensili per singolo dipendente. Tale elemento viene introdotto per il solo settore caffè bars ed esercizi similari.

3) L'indennità di cassa per gli addetti alla cassa viene elevata indipendentemente dal settore di appartenenza da L. 500 a L. 1.000 mensili.

4) Il presente adeguamento salariale entra in vigore il 1° gennaio 1951 e s'intende non estensibile al personale il cui rapporto di lavoro si sia risolto anteriormente alla data del 15 febbraio 1951.

5) Le parti contraenti s'impegnano di compilare ed approvare le nuove tabelle dei minimi salariali risultanti dall'applicazione del presente accordo entro la data del 15 febbraio 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1956, addì 28 del mese di settembre in Torino

tra

l'E.P.A.T. Esercizi Pubblici Associati Torino, rappresentata dai signori *Marinari Aldo, Oppezzo Santino, De Franceschi Erminio, Marchetti Giovanni, Cecchetti Giorgio, Buoncristiani Marino,* assistiti dal dottor *Mario Pomo*

e

la F.I.L.A.M. Federazione Italiana Lavoratori Albergo Mensa, rappresentata dal signor *Angelino Vincenzo;*

la U.I.L. Unione Italiana Lavoro, rappresentata dal rag. *Fassiano Vincenzo;*

il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Segretario signor *Guglielmo La Cava* assistito dal signor *Vincenzo Griffo*

si è stipulato il presente contratto Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Torino. Il presente Contratto Integrativo entra in vigore il giorno 1° del mese di ottobre dell'anno 1956 e scade il 30 settembre 1958 intendendosi tacitamente rinnovato per un anno in caso di mancata disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza e comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 1.

Tutti gli esercizi pubblici della provincia di Torino sono divisi a tutti gli effetti del presente accordo nelle categorie stabilite in materia di concessione governativa di licenza di esercizio.

Classifica e variazione continueranno in ogni caso ad essere regolate secondo la vigente procedura.

Art. 2.

Alle qualifiche del personale previste dall'art. 2 del C.N.N.L. sono aggiunte le qualifiche di « Demi chef » « Aiuto cuoco » e « Garzone di cucina ».

Art. 3.

E' riconfermato ai fini del censimento, attribuzione e conferma di qualifica di tutto il personale nonchè ai fini dell'aggiornamento dello schedario anagrafico relativo, la commissione paritetica di qualifica di cui all'articolo 8 del C.N.N.L.

Art. 4.

Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria, possono essere assunti apprendisti in numero di uno per ogni singolo reparto (cucina, banco, sala) e per ogni turno fino ad un massimo di cinque. Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria possono essere assunti apprendisti nel numero massimo di uno per ogni singolo reparto.

Art. 5.

Dall'orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è fissato in ragione di mezz'ora per refezione.

Art. 6.

Il lavoro prestato dal personale stipendiato o salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura e nelle condizioni previste dall'art. 23 del C.N.N.L. è retribuito con una maggiorazione del 25% sullo stipendio o salario e sulla contingenza ragguagliata ad or di servizio.

Art. 7

Durante le ferie a tutto il personale dipendente verr corrisposta l'indennità sostitutiva del vitto. Inoltre:

1) al personale stipendiato o salariato verrà cor risposto il trattamento economico normale (stipendi o salario e contingenza);

2) al personale retribuito solo a percentuale quand venga sostituito è dovuto il trattamento economico d personale salariato della stessa categoria. Qualora in vece detto personale non venga sostituito, sarà dovuto oltre l'indennità sostitutiva del vitto, il 40% della re tribuzione spettante al personale salariato della cate goria corrispondente. In questo ultimo caso rimane in teso che durante l'intero turno delle ferie verrà appli cato il sistema della percentuale globale.

Art. 8.

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nella allegata tabella *A*) che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 9.

La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti è fissata nella misura seguente:

1) negli esercizi di 1ª categoria 13%;
2) negli esercizi di 2ª categoria 12%;
3) negli esercizi di 3ª categoria 11%;
4) negli esercizi di 4ª categoria 10%.

Art. 10.

Per i banchetti e qualsiasi altro servizio affine di non meno di 10 persone, purchè abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12% (10,72 tabella Hamell). Il 2% di detta percentuale sarà devoluto al personale interno e ripartito secondo il punteggio di cui all'art. 20.

Art. 11.

L'attuale indennità sostitutiva del vitto è fissata in L. 395 giornaliere. Essa varierà in ragione del variare dell'indennità di contingenza.

Art. 12.

L'attuale quota vitto è fissata in L. 309 giornaliere. Essa varierà in ragione del variare dell'indennità di contingenza.

Art. 13.

In relazione all'art. 53 del C.N.N.L. la integrazione fissa mensile, oltre alla partecipazione alla percentuale, per i capi camerieri o Maîtres d'Hotel rimane stabilita in L. 3.000.
La partecipazione dei capi camerieri o Maîtres d'Hotel alla percentuale s'intende maggiorata del 10% rispetto alla partecipazione del restante personale percentualista.

Art. 14.

Su richiesta del datore di lavoro o dei lavoratori o di entrambe le parti, da rinnovarsi annualmente, ed approvata e sottoscritta dalle organizzazioni sindacali di categoria, la retribuzione a percentuale del personale tavoleggiante potrà essere sostituita da una retribuzione fissa mensile in misura pari a quella del corrispondente personale interno della stessa categoria.
Il personale assunto per il periodo stagionale è escluso da quanto previsto nel presente articolo.
Riconosciuta, per gli esercizi di ristorazione della 4ª categoria, l'opportunità ai sensi dell'art. 54 del C.N.N.L., di determinare per il personale tavoleggiante femminile una retribuzione a salario fisso mensile anzichè a percentuale, detta retribuzione viene fissata nella misura di L. 5.000 mensili oltre l'indennità di contingenza.

Art. 15.

Il personale tavoleggiante extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà retribuito con un compenso fisso secondo la seguente tabella:

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.
Servizio ½ giornata.	1.600	1.500	1.400	1.300
Servizio 1 giornata.	2.500	2.300	2.100	1.900

Detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito fra i camerieri stabili e quelli di rinforzo. Se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita fra il personale stabile e quello di surroga.

Il personale interno extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà retribuito con un compenso fisso secondo la seguente tabella:

	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.
1º Capo cuoco ½ giornata.	1.800	1.700	1.500	1.400
» » 1 »	2.900	2.600	2.400	2.200
2º S. C. cuoco ½ » .	1.500	1.400	1.300	1.200
Salsic. Aiut. 1 »	2.400	2.200	1.900	1.700
3º Capo part. ½ » .	1.400	1.300	1.200	1.200
Cuoco unico 1 »	2.200	1.900	1.700	1.700
4º Aiuto cuoco ½ » .	1.200	1.200	1.100	1.100
garzone aiuto in genere 1 » .	1.900	1.900	1.500	1.500

Art. 16.

La retribuzione dovuta al personale assunto da esercizi di stagione di cui all'art. 92 deve essere maggiorata per il personale salariato assunto a tempo determinato, del:

30 % per ingaggio fino a un mese;

20 % per ingaggio fino a due mesi;

10 % per ingaggio oltre due mesi fino alla fine della stagione, rispetto al salario minimo contrattuale stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato. Per i non residenti nella località la maggiorazione viene raddoppiata.

Art. 17

La trattenuta a titolo cautelativo di cui all'art. 95 del C.N.N.L. è fissata nella misura del 50 % della maggiorazione di cui all'art. 16 del presente accordo.

Art. 18.

Nei locali notturni il personale salariato ha diritto ad una maggiorazione del 20 % sul salario minimo previsto di cui all'art. 8 del presente accordo.

Art. 19.

Le percentuali di cui all'art. 9 del presente accordo, verranno maggiorate del 2 % per ogni singola categoria d'esercizio a favore del personale interno e ripartito secondo il punteggio di cui all'art. 20.

Art. 20.

Punteggio per il personale percentualista dipendente da Ristoranti, Trattorie ed esercizi similari:

Maître d'Hotel	punti 13
2° maître	» 12
Cameriere	» 11
Demi chef	» 7
Commis	» 5

N. B. - Nei locali in cui il numero dei Commis è inferiore al numero dei camerieri, ai primi verranno corrisposti 6 punti anzichè 5.

La qualifica di « Demi Chef » non dovrà essere intesa in funzione di rango, ma quale valorizzazione di quei Commis che abbiano già acquistata pratica ed abbiano un'anzianità di servizio di almeno due anni.

Punteggio per il personale interno dipendente da Ristoranti, ed esercizi similari:

Capo cuoco	punti 10
Sotto capo cuoco	» 8
Capopartita:	
(Saucier Entremetier - Gardmanger Rotisseur - Legumier)	» 6
Tutto il rimanente personale interno	» 4

N.B. - Il punteggio di cui sopra verrà ridotto per il personale interno femminile di un punto per ogni singola qualifica.

Art. 21.

Ai carrellisti di stazione verrà corrisposta la percentuale del 10 % sugli incassi da essi effettuati. Essi sono ammessi a fruire del vitto.

Art. 22.

Le parti nel concludere il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. convengono quanto segue:

1) Tutti gli aumenti salariali di cui ai precedenti articoli si intendono integralmente computabili in ogni eventuale variazione salariale futura, a titolo di adeguamento, rivalutazione, ecc., sia in sede nazionale che provinciale.

2) Negli esercizi siti nei comuni della provincia sarà operata sui minimi di cui al presente accordo una riduzione del 10 %.

3) Per tutti gli articoli non contemplati dal presente accordo si fa riferimento al Contratto Nazionale e inoltre rimangono in atto durante il presente accordo le condizioni di miglior favore.

TABELLA *A*

I minimi stipendi o salari sono fissati come segue:

QUALIFICHE	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.
Capo cuoco	19.500	17.500	—	—
Sotto capo cuoco	16.500	15.000	—	—
Capopartita (Saucier - Entremetier - Gard-manger - Rotisseur - Legumier)	13.500	13.500	—	—
Cuoco o cuoca unici - Pizzaiolo	—	13.000	12.500	12.000
Dispensiere - Cantiniere	13.040	13.040	—	—
1° Commis - Aiuto - Interno - Garzone	11.500	11.000	10.500	10.000
Guardarobiera (non in appalto) Dispensiera.	9.600	9.000	—	—
Cameriera non percentualista (Art. 14 Contr. Int. Prov.)	—	—	—	5.000

N. B. L'indennità di cassa è fissata nella misura di lire 1.000 mensili.

Visti il contratto e la tabella che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 MARZO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, NEGOZI DI PASTICCERIA E CONFETTERIA ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno 1957, addì 8 del mese di marzo in Torino

tra

l'E.P.A.T. ESERCIZI PUBBLICI ASSOCIATI TORINO, rappresentata dai signori: rag. *Guglielminetti Tito, Testa Giuseppe, De Laude Gino,* cav. *Cotto Enrico, Barovero Giobbe, Rosa Carlo,* assistiti dal prof. *Mario Pomo*

e

la F.I.L.A.M. FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentata dal sig. *Angelino Vincenzo;*

la U.I.L. UNIONE ITALIANA LAVORO, rappresentata dal rag. *Fassiano Vincenzo;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA E PUBBLICI ESERCIZI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai signori: *Michele Genisio, Fogliato Pietro*

si è stipulato il presente contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1954 da valere per il personale dipendente dai Caffè, Bars, Birrerie, Bottiglierie, Gelaterie, negozi di pasticceria o confetteria ed ogni altro esercizio similare della provincia di Torino. Il presente Contratto entra in vigore il giorno 1° del mese di marzo dell'anno 1957, scade il 28 febbraio 1959 intendendosi tacitamente rinnovato per un anno in caso di mancata disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza e comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 1.

Tutti gli esercizi Pubblici della provincia di Torino sono divisi a tutti gli effetti del presente accordo nelle categorie stabilite in materia di concessione governativa di licenza di esercizio.

Classifica o variazione continueranno in ogni caso ad essere regolate secondo la vigente procedura.

Art. 2.

Alle qualifiche del personale previste dall'articolo 2 del C.N.N.L. sono aggiunte le qualifiche di aiutobarista, distributrice di gelati, autista, magazziniere, conduttore motocigli, cantiniere, fattorino.

Art. 3.

Al barista con funzioni di capo-squadra sarà corrisposta una indennità pari al 10 % del salario base del barista. Tale indennità sarà corrisposta dalla data di entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, al personale che tale funzione abbia alla stessa data o alla data di conferimento della funzione stessa se successiva. La indennità di cui sopra cesserà con la revoca o comunque con la cessazione della funzione.

Art. 4.

E' riconfermata, ai fini del censimento, attribuzioni e conferma di qualifica di tutto il personale nonchè, ai fini dell'aggiornamento dello schedario anagrafico relativo, la Commissione paritetica di qualifica di cui all'articolo 8 del C.N.N.L.

Art. 5.

Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria possono essere assunti apprendisti in numero di uno per ogni singolo reparto (banco, sala ecc.) e per ogni turno fino ad un massimo di cinque.

Negli esercizi di 3ª e 4ª categoria possono essere assunti apprendisti nel numero massimo di due per ogni singolo esercizio.

Art. 6.

Dall'orario normale di lavoro è escluso il tempo per la consumazione dei pasti che è fissato in ragione di mezz'ora per refezione.

Art. 7.

Il servizio prestato dal personale dipendente e salariato nelle ore successive all'orario massimo di chiusura e nelle condizioni previste dall'art. 19 del C.N.N.L. è retribuito con una maggiorazione del 25 % sullo stipendio o salario e contingenza ragguagliati a ore di servizio.

Art. 8.

1) Al personale stipendiato o salariato verrà corrisposto, durante le ferie, il trattamento economico normale (stipendio o salario e contingenza).

2) Al personale retribuito solo a percentuale, sempre durante le ferie, quando venga sostituito è dovuto il trattamento economico del personale salariato della stessa categoria. Quando invece detto personale non venga sostituito, sarà dovuto il 40 % della retribuzione spettante al personale salariato della categoria corrispondente. In questo ultimo caso rimane inteso che durante l'intero turno di ferie verrà applicato il sistema della percentuale globale.

Art. 9.

I minimi di stipendio o salario sono quelli fissati nelle allegate tabelle *A*) *B*) che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 10.

La percentuale di servizio da applicarsi sui conti dei clienti è fissata nella misura seguente:

1) Negli esercizi di 1ª e 2ª categoria	19 %
2) Negli esercizi di 3ª categoria	17 %
3) Negli esercizi di 4ª categoria	10 %
4) Nelle bottiglierie e fiaschetterie	12 %
5) Nelle birrerie .	17 %
6) Nei locali adibiti al bigliardo	15 %

Art. 11.

Per i servizi di rinfresco e di ricevimento e per qualunque altro servizio affine di non meno di dieci persone, purchè abbia tale caratteristica, la percentuale di servizio è stabilita nella misura del 14 %.

Art. 12.

Nell'ipotesi in cui il personale fruisca del vitto la diminuzione a percentuale della indennità di contingenza è stabilita nella misura di cui al contratto Integrativo al C.N.N.L. per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari.

Art. 13.

In relazione all'art. 51 del C.N.N.L. il compenso integrativo fisso mensile, oltre alla partecipazione alla percentuale, per i capi camerieri o capi-servizio rimane stabilita in L. 3.500, la partecipazione dei capi-camerieri o capi-servizio alla percentuale s'intende maggiorata del 10 % rispetto alla partecipazione del restante personale percentualista.

Art. 14.

Su richiesta del datore di lavoro o dei lavoratori o di entrambe le parti, da rinnovarsi annualmente ed approvata e sottoscritta dalle organizzazioni sindacali di categoria, la retribuzione a percentuale del personale tavoleggiante potrà essere sostituita da una retribuzione fissa mensile in misura pari a quella del corrispondente personale interno della stessa categoria. Il personale assunto per il periodo stagionale è escluso da quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15.

Il personale extra o di rinforzo assunto per banchetti o per speciali servizi sarà così retribuito, percentualisti compresi, salario o stipendio e contingenza, ragguagliati ad ore, spettanti al personale dell'azienda, a seconda della sua qualifica maggiorati del 100% se la prestazione viene effettuata di giorno e del 150 % se la prestazione viene effettuata di notte (oltre l'orario normale di chiusura). In questo ultimo caso il personale ha diritto alla refezione.

La maggiorazione di cui sopra si intende comprensiva di ogni altra maggiorazione dovuta per protrazione di orario, per lavoro straordinario, ecc.

Art. 16.

La retribuzione dovuta al personale assunto da esercizi di stagione di cui all'art. 88 del C.N.N.L. deve essere maggiorata per il personale salariato assunto a tempo determinato del:

35 % per ingaggio fino ad un mese;

25 % per ingaggio fino a due mesi;

20 % per ingaggio oltre i due mesi e fino al termine della stagione rispetto al salario minimo contrattuale stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato. Per i non residenti nella località la maggiorazione viene raddoppiata.

Art. 17.

La trattenuta a titolo cautelativo di cui al primo comma dell'art. 93 del C.N.N.L. è fissata nella misura del 50 % della maggiorazione di cui all'articolo 16 del presente accordo.

Art. 18.

Le parti nel concludere il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.N.N.L. convengono quanto segue:

1) Tutti gli aumenti salariali di cui al precedente articolo si intendono integralmente incomputabili in ogni eventuale futura variazione salariale a titolo di adeguamento, rivalutazione ecc. sia in sede nazionale che provinciale.

2) Negli esercizi siti nei Comuni della Provincia sarà operata sui minimi di cui al precedente articolo 9 una riduzione del 10 %.

Art. 19.

Nei locali notturni il personale salariato ha diritto ad una maggiorazione del 20 % sul salario minimo previsto dall'art. 9 del presente accordo.

TABELLA A

Minimi stipendi fissati per i dipendenti impiegati di caffè - bars - birrerie - bottiglierie - confetterie - pasticcerie ed esercizi similari e per i dipendenti da ristoranti - trattorie ed esercizi similari.

1ª Categoria			
Direttore	39.000	36.600	34.100
Direttrice	37.800	35.500	32.900
2ª Categoria			
Secondo direttore	28.800	26.200	—
Contabile segretaria	20.700	19.400	18.400
3ª Categoria			
Economo - controllore - cassiere	15.300	14.500	14.000
Marchiere	12.300	12.300	11.500
Aiuto contabile	13.300	12.900	—
Dattilografo	11.700	10.800	—
Banconiere capo	15.300	14.800	14.800
Banconiere (U)	13.300	12.600	12.400
Banconiera (D)	12.700	12.400	11.500
Cassiera	9.500	9.100	9.100

N.B. — L'indennità di cassa è fissata nella misura di L. 1.000 mensili.

TABELLA B

Minimi salari fissi per i dipendenti salariati da caffè - bars - birrerie - gelaterie - pasticcerie - sale da ballo

Negozi di pasticceria				
Secondo banconiere	10.700	10.200	9.900	9.300
Seconda banconiera	10.000	9.500	9.300	7.300
Aiuto banconiere	10.000	9.400	9.400	7.400
Aiuto banconiera	8.500	8.300	7.900	7.300
Fattorino sup. 18 anni	10.000	9.400	9.400	7.400
Fattorino inf. 18 anni	7.100	7.000	6.900	6.800
Caffè - bars ed esercizi similiari				
1° barista con funzioni di capo	17.200	16.000	15.700	15.700
Barista - gelatiere	15.600	14.500	14.300	14.300
Autista	15.600	14.500	14.300	14.300
Magazziniere	15.600	14.500	14.300	14.300
Aiutobarista - aiutogelatiere	14.100	13.600	13.600	13.600
Conduttore motocicli	10.000	9.700	9.400	9.400
Distributore gelati	8.900	8.600	7.700	7.700
Fattorino sup. 18 anni	10.000	9.400	9.400	7.400
Fattorino inf. 18 anni	7.100	7.000	6.900	6.800
Cantiniere	10.000	9.700	9.400	9.400

Visti il contratto e le tabelle *A* e *B* che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 25 GIUGNO 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA PUBBLICI ESERCIZI, RISTORANTI E SIMILARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

In data 25 giugno 1959 in Trento,

t r a

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della Provincia di Trento, rappresentata dai signori *Maggioni Giuseppe* e *Saloni Francesco,* assistiti dal dott. *Ivo Perini* e dal sig. *Mario Recanatini,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentato dal Segretario sig. *Carli Attilio* e signor *Pallaoro Sergio,* assistiti dal sig. *Carlo Golser,* si è stipulato il presente accordo economico provinciale da valere per i lavoratori dipendenti da Pubblici Esercizi, Ristoranti e similari di Trento e Provincia.

Art. 1.

RETRIBUZIONE

Le retribuzioni minime contrattuali dovute al personale d'ambo i sessi dipendente da Pubblici Esercizi, Ristoranti e similari della Provincia di Trento a decorrere dal 1° giugno 1959 sono quelle riportate nella allegata tabella.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Gli apprendisti degli esercizi di prima e seconda categoria possono essere assunti in numero di uno per ogni tre lavoratori qualificati. Negli esercizi di terza categoria è ammessa l'assunzione di un apprendista per ogni dipendente qualificato, e con più di due dipendenti qualificati un apprendista per ogni due dipendenti qualificati.

Art. 3.

AIUTO BANCONIERE O BARISTA

Al personale qualificato aiuto banconiere o barista, compiuto il secondo anno con tale qualifica, viene riconosciuta la qualifica di banconiere o barista.

Art. 4.

CAMERIERE A PAGA FISSA

Viene istituita la qualifica di « Cameriere a paga fissa ». A tale qualifica si farà riferimento per il pagamento delle ferie, festività, gratifica, ecc.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per il personale *non impiegatizio* è di 9 ore giornaliere e 54 settimanali (esclusi gli operai fissi, quali elettricisti falegnami ecc., per i quali l'orario è di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali).

Per il personale impiegatizio l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali.

Dall'orario di cui sopra resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che sarà calcolato di un'ora al giorno.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, concordato nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, sarà retribuito con un aumento del 25 per cento sullo stipendio o salario e sulla contingenza ragguagliati ad ore di servizio.

Per i prestatori d'opera retribuiti a percentuale il maggior compenso per tale lavoro è costituito dalla percentuale stessa.

Art. 7.

FERIE

Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il periodo delle ferie nella seguente misura:

Personale impiegatizio:

giorni 19 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;

giorni 21 da oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;

giorni 26 da oltre 10 anni e fino a 20 anni di servizio prestato nella stessa azienda;

giorni 30 oltre i 20 anni.

Personale non impiegatizio:

giorni 16 da 1 a 5 anni di servizio prestato presso la stessa azienda;

giorni 19 da oltre 5 anni fino a 10 anni di servizio prestato nella stessa azienda;

giorni 22 oltre i 10 anni.

Al personale retribuito a paga fissa è dovuta durante le ferie la retribuzione normale.

Al personale retribuito solo a percentuale, qualora venga sostituito durante le ferie, sarà corrisposta oltre all'indennità sostitutiva del vitto, una indennità giornaliera pari alla retribuzione tabellare (stipendio, salario, contingenza) assegnata al personale salariato della categoria corrispondente.

A detto personale percentualista, quando non venga sostituito durante le ferie (oltre all'indennità sostitutiva del vitto), verrà corrisposto il 40 per cento degli emolumenti che avrebbe percepito durante le ferie, nella ipotesi di cui al precedente capoverso.

In caso di licenziamento, dopo sette mesi di ininterrotto servizio il personale avrà diritto ad un indennizzo pari a tanti dodicesimi a seconda delle ferie spettantegli.

Art. 8.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi comma del presente articolo, a decorrere dal 15 maggio 1959 sono le seguenti:

Festività nazionali:

25 aprile: Anniversario della Liberazione;
1 maggio: Festa del Lavoro;
2 giugno: Festa della Repubblica;
4 novembre: Giorno dell'Unità Nazionale.

Festività infrasettimanali:

Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì di Pasqua - Ascensione Corpus Domini Ss. Pietro e Paolo - Assunzione Ognissanti Immacolata Concezione Natale - S. Stefano Patrono della Città.

In considerazione delle particolari caratteristiche dei pubblici esercizi il godimento delle festività suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.

Per effetto di quanto sopra in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività, nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni al personale impiegatizio e non impiegatizio retribuito mensilmente, a quindicina o a settimana in misura determinata e continuativa.

Al personale predetto, chiamato a prestare servizio nelle festività sopraelencate, sarà corrisposto, oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare.

Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festività suindicate percepirà dal datore di lavoro un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare dell'interno di pari categoria.

Qualora il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle giornate di festività elencate nel presente articolo, percepirà, oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato a norma del presente contratto, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare dell'interno di pari categoria.

A tutto il personale assente nelle giornate di festività suelencate per riposo settimanale, dovrà essere corrisposto, oltre alle normali spettanze, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare. Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio tale compenso sarà calcolato sulla base della retribuzione tabellare dell'interno di pari categoria.

Art. 9.

TRATTAMENTO MALATTIA

Per il trattamento di infortunio e di malattia valgono le norme stabilite per le province redente dal regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146.

Tale trattamento prevede la corresponsione degli assegni nella misura e per i seguenti periodi di tempo:

Impiegati:

Superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuti:
mesi 1 a retribuzione intera;
mesi 2 a metà retribuzione;

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
mesi 2 a retribuzione intera;
mesi 4 a metà retribuzione;

oltre i 10 anni di servizio compiuti:
mesi 3 a retribuzione intera;
mesi 6 a metà retribuzione.

Operai:

Superato il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio compiuti:
mesi 2 a metà retribuzione,

da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
mesi 4 a metà retribuzione;

oltre i 10 anni di servizio compiuti:
mesi 6 a metà retribuzione.

Le suddette prestazioni sono a carico del datore di lavoro in aggiunta a quanto corrisposto direttamente dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia.

Per i primi tre giorni di assenza per malattia — periodo di carenza — la retribuzione giornaliera è a completo carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che si ammali dovrà darne comunicazione alla ditta, salvo il caso di giustificato impedimento, non oltre il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza per malattia.

Il lavoratore dichiarato idoneo a riprendere servizio dall'Ente assicuratore dovrà farlo entro 24 ore dall'accertata guarigione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, egli sarà considerato dimissionario.

Il personale retribuito esclusivamente a percentuale agli effetti dell'assicurazione contro la malattia e contro gli infortuni sarà rapportato al personale stipendiato della stessa categoria.

Art. 10.

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA DI RETRIBUZIONE

Ai dipendenti da Ristoranti, Trattorie, Birrerie con Ristoranti ed esercizi similari dovranno essere corrisposti i minimi di retribuzione (stipendio o salario più indennità di contingenza) come da tabella allegata.

Al personale che fruisce del vitto verrà corrisposta l'indennità di contingenza diminuita del 40 per cento e di un ulteriore 10 per cento per l'alloggio.

Ai dipendenti da Caffè, Bar, Birrerie senza Ristorante, Bottiglierie, Gelaterie, Confetterie, dovranno essere corrisposti i minimi di retribuzione come descritto nel comma precedente.

In applicazione del 2° comma dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 si conviene che la determinazione del valore del vitto e dell'alloggio sia demandata alla libera volontà delle parti. L'accordo relativo dovrà risultare da atto scritto ed essere controfirmato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

In mancanza dell'accordo predetto al personale che fruisce del vitto sarà corrisposta l'indennità di contingenza diminuita del 40 per cento e di un ulteriore 10 per cento per quello che fruisce anche dell'alloggio.

Art. 11.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Le percentuali di servizio che dovranno essere applicate sul conto dei clienti sono le seguenti:

Esercizi di prima e seconda categoria	20%
Esercizi di terza categoria	17%
Esercizi di quarta categoria .	10%
Bottiglierie e fiaschetterie .	12%
Birrerie .	17%
Locali adibiti a bigliardo	15%
Ristoranti di prima e seconda categoria	13%
Ristoranti di terza categoria .	12%
Ristoranti per servizi di bibite	10,5%
Ristoranti di quarta categoria .	10%

Art. 12.

PERSONALE EXTRA

La misura del compenso da corrispondersi al personale assunto extra viene fissata come segue:

a) L. 2.000 più 1 pasto per un servizio (fino al limite di 4 ore e mezzo);

b) L. 3.000 più 2 pasti per due servizi (nella stessa giornata e fino al limite di 9 ore);

c) L. 5.000 per 1 veglia.

Chiarimenti a verbale.

I pasti saranno corrisposti soltanto quando il servizio « extra » viene prestato presso un ristorante o esercizio similare.

Art. 13.

PERSONALE DIPENDENTE DA PICCOLI ESERCIZI

Nei piccoli Esercizi qualificati di 3ª 4ª Categoria, intendendosi per tali quelli con un numero di dipendenti non superiore ai 5 (esclusi gli apprendisti) si consente che al personale tavoleggiante venga corrisposta la paga fissa, anzichè la percentuale di servizio.

Il minimo di retribuzione comunque per tale personale non potrà essere inferiore a quello stabilito per il personale di pari categoria.

Art. 14.

GRATIFICA NATALIZIA

Al personale impiegatizio ed a quello non impiegatizio sarà dovuta in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione (minimo di salario o stipendio e contingenza) sulla media dell'ultimo trimestre.

Al personale retribuito a percentuale tale gratifica, data la particolare natura del lavoro e del sistema di retribuzione, sarà corrisposta nella misura del 30 per cento di quella dovuta al personale salariato equiparato.

La gratifica di cui agli articoli precedenti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il periodo di prova e prima della ricorrenza del Natale, sarà corrisposta al personale che ne abbia diritto in ragione di tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i mesi di servizio prestato. Parimenti si opererà nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.

Art. 15.

ESERCIZI DI STAGIONE

Con riferimento all'art. 90 del Contratto nazionale si conviene che al personale sia operaio che impiegatizio, che presta servizio negli esercizi di stagione verrà corrisposta una retribuzione maggiorata sulla retribuzione minima prevista dal presente accordo del:

30 per cento ingaggio fino a 1 mese;
20 per cento ingaggio fino a 2 mesi;
10 per cento oltre due mesi fino alla fine della stagione.

Art. 16.

PREAVVISO

La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, quanto in quello di dimissioni da parte dell'interessato, deve essere preceduta da regolare disdetta con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

Personale impiegatizio

fino a 5 anni di servizio:

Categoria A: mesi 2;
Categoria B: mesi 1;
Categoria C: giorni 15;

da 5 a meno di 10 anni di servizio:

Categoria A: mesi 3;
Categoria B: giorni 45;
Categoria C: giorni 30;

da 10 anni di servizio in poi:

Categoria A: mesi 4;
Categoria B: mesi 2;
Categoria C: giorni 45.

I termini suddetti decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e la disdetta dovrà essere comunicata per iscritto.

Personale non impiegatizio

1ª Categoria: giorni 21;
2ª Categoria: giorni 15;
3ª Categoria: giorni 12.

I termini anzidetti ricorrono dal giorno successivo a quello del turno di riposo e la disdetta dovrà essere comunicata per iscritto.

Durante il preavviso al personale dovranno concedersi, a richiesta, due ore al giorno di libertà per la ricerca di altra occupazione.

Art. 17.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 86 del C.N., oltre al preavviso o, in difetto, oltre all'indennità corrispondente, il dipendente che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio avrà diritto ad una indennità di anzianità commisurata come segue:

Personale impiegatizio

a) per il periodo di anzianità anteriore all'1 luglio 1922 giorni 15 di stipendio e contingenza per ogni anno di servizio prestato;

b) per il periodo di anzianità successiva all'1 luglio 1922 e precedente all'1 gennaio 1940 giorni 20 di stipendio e contingenza per ogni anno di servizio prestato;

c) per il periodo di anzianità successiva all'1 gennaio 1940 e precedente l'1 luglio 1954 giorni 25 di stipendio e contingenza per ogni anno di servizio prestato;

d) per il periodo di anzianità successiva all'1 luglio 1954 una mensilità di stipendio e contingenza per ogni anno di servizio prestato.

Personale non impiegatizio

a) per il periodo di anzianità precedente il 30 giugno 1954 giorni 8 di salario e contingenza per ogni anno di lavoro prestato;

b) per i periodi di anzianità successivi all'1 luglio 1954:

— giorni 10 di salario e contingenza per ogni anno di servizio prestato dall'1 luglio 1954 in avanti se l'anzianità totale del dipendente non supera i tre anni;

— giorni 12 di salario e contingenza per ogni anno di servizio prestato dall'1 luglio 1954 in avanti, se l'anzianità totale supera i tre anni.

Art. 18.

DIMISSIONI

Al dipendente che si dimetta con regolare preavviso, fatta eccezione per il caso di giusta causa ai sensi dell'art. 85 del C. N. di lavoro, l'indennità di cui all'art. 17 sarà corrisposta invece nella misura del:

50 per cento se ha un'anzianità di servizio nella stessa azienda da 2 a 10 anni;

75 per cento se ha un'anzianità di servizio nella stessa azienda da 10 a 15 anni;

100 per cento se ha un'anzianità di servizio prestato nella stessa azienda da oltre i 15 anni.

Art. 19.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° giugno 1959 e sarà valido fino al 31 maggio 1960, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle due parti almeno un mese prima della scadenza.

Art. 20.

Per quanto non contemplato dal presente accordo si fa riferimento ai Contratti Nazionali di categoria stipulati in data 23 ottobre 1954 e modificati in data 15 maggio 1959

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

Dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie e similari

	Paga base	Conting.	Totale
Banconiere locali I e II Cat:			
sopra i 20 anni	17.500	23.829	41.329
dai 18 ai 20 anni	16.900	22.669	39.569
Banconiere locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	16.950	23.829	40.779
dai 18 ai 20 anni	16.400	22.669	39.069
Cameriere a paga fissa locali I, II e III Cat.:	15.000	23.829	38.829
Aiuto banconiere locali I e II Cat.:			
sopra i 20 anni	14.100	19.371	33.471
dai 18 ai 20 anni	13.550	18.359	31.909
Aiuto banconiere locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	13.600	19.371	32.971
dai 18 ai 20 anni	13.100	18.359	31.459
Banconiera locali I e II Cat.:			
sopra i 20 anni	13.700	19.681	33.381
dai 18 ai 20 anni	12.900	16.077	28.977
Banconiera locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	13.200	19.681	32.881
dai 18 ai 20 anni	12.050	16.077	28.127

Aiuto banconiera locali I e II Cat.:

	Paga base	Conting.	Totale
sopra i 20 anni	11.000	16.006	27.006
dai 18 ai 20 anni	10.350	13.080	23.430
Aiuto banconiera locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	10.600	16.006	26.606
dai 18 ai 20 anni	9.700	13.080	22.780
Interni in genere: Uomini			
Locali di I e II Cat.:			
sopra i 20 anni	16.900	22.907	39.807
dai 18 ai 20 anni	16.200	21.607	37.807
Locali di III Cat.:			
sopra i 20 anni	14.400	22.907	37.307
dai 18 ai 20 anni	13.800	21.607	35.407
Interni in genere: Donne			
Locali di I, II e III Cat.:			
sopra i 20 anni	11.500	19.481	30.981
dai 18 ai 20 anni	10.700	15.917	26.617
Gelatieri locali I e II Cat.:			
sopra i 20 anni	20.400	23.829	44.229
Gelatieri locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	16.900	23.829	40.729

Dipendenti da ristoranti, trattorie osterie e similari

Cuoco locali I e II Cat.:

	Paga base	Conting.	Totale
sopra i 20 anni	21.700	23.829	45.529
Cuoco locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	20.450	23.829	44.279
Aiuto cuoco locali I, II e III Cat.:			
sopra i 20 anni	18.000	19.371	37.371
dai 18 ai 20 anni	17.000	18.359	35.359
Cuoca locali I e II Cat.:			
sopra i 20 anni	15.300	19.681	34.981
Cuoca locali III Cat.:			
sopra i 20 anni	14.850	19.681	34.531

Aiuto cuoca locali I, II e III Cat.:

	Paga base	Conting.	Totale
sopra i 20 anni	12.150	19.586	31.736
Cantiniere e dispensiere *Locali I, II e III Cat.*:			
sopra i 20 anni	14.000	22.907	36.907
Facchino locali I, II e III Cat.:			
sopra i 20 anni	13.500	22.190	35.740
dai 18 ai 20 anni	13.050	20.632	33.632
Lavapiatti o donna unica:			
sopra i 20 anni	9.350	18.935	28.285

PERSONALE IMPIEGATIZIO

Impiegati dipendenti da pubblici esercizi e similari

a) Locali di I e II Cat.:

	Paga base	Conting.	Totale
Impiegati Categoria A	23.350	29.332	52.682
Impiegati Categoria B sopra 21 anni	17.450	25.611	43.061
Impiegati Categoria B inferiori ai 21 anni	17.000	24.867	41.867
Cassiera donna	16.350	21.257	37.607
b) Locali III Cat. e non Classificati:			
Cassiera donna	15.250	21.257	36.507

Ristoranti

a) Locali di I e II Cat.:

	Paga base	Conting.	Totale
Impiegati Categoria A	20.700	29.332	50.032
Impiegati Categoria B sopra i 21 anni	18.750	25.611	44.361
Impiegati Categoria B inferiori ai 21 anni	18.400	24.867	43.467
Impiegati Categoria C cassiera donna	14.050	21.257	35.307
b) Locali III Cat. e non Classificati:			
Impiegati Categoria C cassiera donna	14.050	21.257	35.307

NOTA: — Le quote giornaliere ed orarie della contingenza si ottengono dividendo rispettivamente per 26 o 234 quelle mensili.

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI RISTORANTE, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA CHE ABBIANO NON PIÙ DI NOVE CAMERE PER ALLOGGIO, DELLA PROVINCIA DI TREVISO

L'anno 1956 il giorno 17 del mese di dicembre in Treviso, presso l'Associazione Commercianti ed Esercenti

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ESERCENTI della Provincia di Treviso, rappresentata dai signori cav. *Luigi Brazzalotto, Montanari Renato, Ballotto Adamo*, sig.na *Campeol Elide*. assistiti dal Direttore dott. *Gino Vaccari*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dai signori *Zannol Silvio e Sbarra* cav. *Luigi*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO, rappresentata dai signori *Ragazzoni, Benvenuto, Voltarel, Carniato*, assistiti dal sig. *Baldotto Giovanni*,

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai signori *Della Bella e Rizzo*

si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto Nazionale 23 ottobre 1954 per i dipendenti da aziende di ristorante, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio:

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO - TABELLA DEI MINIMI

Il trattamento economico spettante al personale di cui alla premessa, si compone di:

— una ritribuzione base di cui al prospetto che segue;

— un'indennità di contingenza scala mobile nella misura e con le modalità di quella in vigore per il settore dei bar, caffè, ecc.

Tabella delle retribuzioni base

Classificazione del personale	Classifica dei locali 2ª classe	3ª classe	4ª classe
—	—	—	—
PERSONALE IMPIEGATIZIO			
Categoria A			
Direttore mensili	11.700	—	—
Categoria C			
Contabile mensili	9.100	—	—
Cassiere mensili	7.250	—	—
PERSONALE NON IMPIEGATIZIO			
Categoria 2/a			
1° cuoco mensili	11.700	9.000	7.500
2° cuoco	7.800	—	—
Cuoco unico mensili	8.500	6.500	4.500
Aiuto cuoco:			
dai 17 ai 18 anni mensili	3.200	2.600	2.200
dai 18 ai 20 anni mensili	3.900	3.250	2.750
Dispensiere e cantiniere	7.800	—	—
Categoria 3/a			
Personale di fatica lavapiatti e addetti alla pulizia:			
fino a 16 anni mensili	3.650	2.950	2.350
dai 16 ai 18 anni mensili	4.200	3.300	2.700
dai 18 ai 20 anni mensili	4.650	3.750	3.050
superiori ai 20 anni mensili	5.200	4.150	3.400
APPRENDISTI			
Assunti dal 14° *al* 17° *anno di età*: per i primi 4 mesi mensili	975	800	690
da 4 mesi a 1 anno mensili	1.950	1.625	1.380
per periodo succ. mensili	2.600	2.165	1.830

Classificazione del Personale	Classifica dei locali 2ª classe	3ª classe	4ª classe
Assunti dal 17° *al* 19° *anno di età*: per i primi 4 mesi			
mensili	1.950	1.625	1.380
da 4 mesi a 1 anno mensili	2.600	2.165	1.830
per periodo succ. mensili	2.900	2.450	2.100
Assunti dopo il 19° *anno di età*: per i primi 6 mensili	2.900	2.450	2.100
per periodo succ. mensili	3.100	2.600	2.200

RIDUZIONI

a) *Personale femminile*: i minimi di cui sopra si intendono ridotti del 15 % per il personale femminile,

b) *Comuni extra Treviso*: i minimi di cui sopra si intendono ridotti del 10 % per il personale dipendente da esercizi situati in tutti i comuni extra capoluogo di Treviso.

Dett. 'duzioni sono ovviamente cumulabili fra di loro.

Art. 2.

TRATTENUTE PER VITTO E ALLOGGIO

Per il personale che usufruisce di prestazioni in natura a carico del datore di lavoro, verranno operate le seguenti trattenute sulla indennità di contingenza loro spettante ai sensi dell'art. 1:

a) 25 % per il solo vitto;

b) 5 % per alloggio.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha vigore a partire dal 1° gennaio 1957 ed avrà la durata di un anno. S'intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga disdettato da una delle parti con preavviso raccomandato di almeno un mese dalla scadenza primitiva o da quelle successive.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 MARZO 1960 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 MAGGIO 1959, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, SALE DA BALLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 30 marzo 1960 presso l'Associazione Commercianti ed Esercenti della provincia di Treviso,

tra

il SINDACATO ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI rappresentato dal suo Presidente cav. *Ferruccio Soghitta,* e dai sigg. *Goppion Angelo, Mazzaro* dott. *Carlo,* rag. *Loschi Zago* di Conegliano, *Calderoni* e *Buson* di Vittorio Veneto, assistiti dal Direttore dell'Associazione dottor *Gino Vaccari,*

e

la F.I.L.A.M. rappresentata dal sig. *Pivetta Lorenzo* della Camera Confederale del Lavoro,

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE rappresentata dal signor cav. *Luigi Sbarra* e dal sig. *Cadamuro Lorenzo,*

l'U.I.L. rappresentata dal sig. *Carmelo Udina,*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, stipulato a Roma il 15 maggio 1959.

Art. 1.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In base all'art. 8 del Contratto Nazionale, verrà costituita la Commissione paritetica.

Art. 2.

APPRENDISTATO

In base all'art. 9 del Contratto Nazionale, viene stabilito che possono venire assunti apprendisti in numero di uno ogni due o frazione di due lavoratori qualificati ivi compresi, fra questi ultimi, il datore di lavoro ed i suoi famigliari che partecipino effettivamente al lavoro.

Art. 3.

CONSUMAZIONE DEI PASTI

In base all'art. 17 del Contratto Nazionale, viene stabilito in una ora il tempo concesso per la consumazione dei pasti.

Art. 4.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In base all'art. 46 del Contratto Nazionale vengono fissate le seguenti percentuali di servizio:

Esercizi di I e II classe 17% sul globale oppure il 20% in addizionale;

Esercizi di III classe 15% sul globale oppure il 17% in addizionale;

Esercizi di IV classe salario fisso in base alla qualifica equiparata del personale interno;

Servizio di Biliardi: 15% in addizionale;

Birrerie: 15% sul globale oppure 17% in addizionale.

Art. 5.

PERCENTUALE PER RINFRESCHI E RICEVIMENTI

In base all'art. 47 del Contratto Nazionale viene fissata nella misura del 15% col sistema in addizionale, sul solo valore delle consumazioni, la percentuale pe rinfreschi e ricevimenti.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico per il personale retribuit in misura fissa consiste:

a) in una retribuzione base di cui alla tabella de scritta nell'articolo successivo *comprensiva dell'inden nità di caro pane* che è stata conglobata;

b) da un'indennità di contingenza, scala mobil particolare del settore dei Pubblici Esercizi.

Art. 7.

MINIMI MENSILI DI PAGA BASE

I minimi di retribuzione mensile, comprensivi d caro pane, da corrispondere al personale retribuito misura fissa al lordo delle trattenute fiscali e dei co tributi posti dalla legge a carico del lavoratore, stano fissati come appresso. Detti minimi riguard il personale maschile dipendente da esercizi siti capoluogo di Treviso. Per il personale femminile ed personale dipendente da esercizi in Comuni dive vedere le riduzioni descritte all'articolo seguente.

	Classe degli esercizi			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Personale impiegatizio:				
Categoria A:				
Direttore	23.800	19.200	—	—
Categoria C:				
Contabile:				
a) sopra i 20 anni	10.800	10.000	9.200	8.300
b) sotto i 20 anni	10.000	9.200	8.500	7.500
Cassiere:				
a) sopra i 20 anni	10.000	9.200	8.500	7.500
b) sotto i 20 anni	9.200	8.500	7.700	6.800
Banconiere di confetterie:				
a) sopra i 20 anni	12.200	11.300	—	—
b) sotto i 20 anni	9.900	8.900	—	—
Personale non impiegatizio:				
Categoria II:				
Gelatiere:				
a) sopra i 20 anni	11.400	9.900	9.100	—
b) sotto i 20 anni	10.300	9.100	8.300	—
Banconiere, caffettiere e dispensiere:				
a) sopra i 20 anni	10.600	9.700	8.900	8.000
b) sotto i 20 anni	9.900	9.100	8.300	7.400
Categoria III:				
Aiuto Banconiere:				
a) sopra i 20 anni	8.600	7.900	7.200	6.600
b) sotto i 20 anni.	8.200	7.400	6.800	6.100
Interni in genere:				
a) sopra i 20 anni	8.500	7.700	7.100	6.500
b) sotto i 20 anni	8.000	7.200	6.600	6.000
Apprendisti:				
a) per il 1° anno	3.100	2.400	2.100	1.800
b) per il 2° anno	4.100	3.400	2.900	2.400
c) per il 3° anno	5.200	4.300	3.700	3.000

Art. 8.

RIDUZIONI

a) *Personale femminile*: i minimi di cui sopra vanno ridotti del 15% nei confronti del personale femminile.

b) *Comuni extra Treviso*: per il personale dipendente da esercizi siti in Comune extra Treviso, i minimi di cui sopra vanno ridotti del 10%.

Le riduzioni sono cumulabili fra di loro.

Art. 9.

TRATTENUTE PER VITTO ED ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto e dell'alloggio fornito dal datore di lavoro, verrà operata sull'indennità di contingenza, una trattenuta del 20%, così ripartita:

8% per la colazione del mezzogiorno;

7% per la cena;

5% per l'alloggio.

Art. 10.

CONTRATTO NAZIONALE

Per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo, valgono le norme del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro per i dipendenti da Caffè, Bars, Birrerie, Gelaterie, Pasticcerie, Sale da Ballo, stipulato a Roma il 15 maggio 1959.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano comunque ferme eventuali condizioni di miglior favore godute dal personale.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha decorrenza dal 1° aprile 1960 ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga disdettato la una delle parti stipulanti, con preavviso raccomandato di almeno tre mesi dalla prima scadenza o da quelle successive.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1956, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 23 OTTOBRE 1954, PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE CON CUCINA ED ESERCIZI SIMILARI, CAFFÈ, BARS, PASTICCERIE, CONFETTERIE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1956 il giorno quindici del mese di giugno in Venezia presso la sede dell'Unione Commercianti ed Esercenti della Provincia di Venezia

tra

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi della provincia di Venezia, rappresentata dal suo presidente comm. *Antonio Baldi* e dai sigg.: *Rosa Salva* cav. *Antonio*, prof. *Antonio Fulgenzi* - *Deana* cav. *Arturo* assistiti dal Segretario cav. *Oscar Lepscky*

e

la F.I.L.A.M. - Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa di Venezia, rappresentata dal suo segretario sig. *Rosa Giovanni*, assistito dai sigg. *Locatelli Giovanni* e *Gottuso Enzo*

e

il Sindacato Libero Provinciale Albergo e Mensa di Venezia, rappresentato dal suo segretario cav. *Giordano Frare*, assistito dal sig. *Ballarin Luciano*

e

la C.I.S.NA.L. rappresentata dal suo segretario prof. *Leonida Zoni si* è stipulato il presente contratto provinciale integrativo ai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti da pubblici esercizi (caffè, bars, pasticcerie, confetterie, ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari) stipulati a Roma il 23 ottobre 1954 tra la F.I.P.E. e le predette Organizzazioni dei lavoratori.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

In relazione a quanto disposto dall'art. 1 dei C.C. N.N. si conviene di procedere alla revisione delle classifiche degli esercizi pubblici agli effetti sindacali, nominando all'uopo una commissione paritetica secondo le norme vigenti.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

In relazione a quanto disposto dall'art. 8 dei C.C. N.N. e parti aggiuntive si conviene che la Commissione paritetica di qualifica, attualmente funzionante, presieduta da un funzionario dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, viene ad assumere veste ufficiale in base ai predetti contratti.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In conformità all'art. 9 dei C.C.N.N. il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria non potrà essere superiore alla proporzione di uno ogni tre dipendenti qualificati.

Per ogni cinque dipendenti qualificati potrà essere assunto un apprendista in più. Dal novero dei dipendenti deve essere escluso, a tutti gli effetti il personale di fatica e deve essere invece compreso il proprietario e i familiari dello stesso che prestino effettivamente la loro opera, nelle aziende, come gli altri dipendenti.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 17 dei C.C.N.N., fermo restando l'orario di lavoro in essi stabilito, il tempo per la consumazione dei pasti, da escludere dal predetto orario, viene determinato in ore una.

Art. 5.

LAVORO NELLA PROTRAZIONE DI ORARIO DI CHIUSURA

La maggiorazione stabilita dall'art. 22 del C.N. caffè, bar e dall'art. 23 del C.N. ristoranti, trattorie e similari, viene fissata nella misura del 25 %.

Art. 6.

FERIE ANNUALI

In relazione all'art. 27 del C. N. caffè, bars ed all'art. 28 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, al personale retribuito a percentuale che venisse sostituito durante il turno di ferie, verrà corrisposta una indennità giornaliera da calcolarsi sulla retribuzione equiparata al personale interno della stessa categoria.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI

In relazione a quanto previsto dall'art. 29 del C. N. caffè, bars ed all'art. 30 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, considerato che al 1° maggio vengono svolti i festeggiamenti e pubblici spettacoli e data anche la particolare caratteristica di Venezia, città eminentemente turistica, si conviene che durante tale festività il personale dei pubblici esercizi svolgerà la sua normale attività con il trattamento economico previsto dalla legge vigente.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Stipendi e salari. — In relazione a quanto stabilito dall'art. 45 del C. N. caffè, bars, ed all'art. 46 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, i minimi di stipendi e salari per il personale dipendente sono fissati nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente accordo.

Art. 9.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre agli stipendi o salari come da tabelle suddette, compete al personale dipendente la indennità di contingenza scala mobile in vigore nella provincia, settore commercio.

In base all'art. 52 del C. N. ristoranti, trattorie e similari si determina nella misura di L. 2.400 la trattenuta da effettuarsi sull'indennità di contingenza per coloro che usufruiscono del vitto.

Per il seguente personale maschile e femminile: direttori, capi cuochi, secondi [illegible] i cuochi, cuochi unici, si conviene invece di mantenere la concessione in atto e quindi di non far luogo alla trattenuta di cui al precedente comma.

Art. 10.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

In base ed integrazione dell'art. 46 del C. N. caffè, bars ed all'art. 47 del C. N. ristoranti, trattorie ed esercizi similari, si stabiliscono le seguenti percentuali di servizio per il personale tavoleggiante:

ESERCIZI	per VENEZIA		per MESTRE e provincia	
	se aggiunta al prezzo	se compresa nel prezzo	se aggiunta al prezzo	se compresa nel prezzo
Caffè, bars:				
Categoria extra.	22	18,03	—	—
Categoria 1ª	22	18,03	22	18,03
Categoria 2ª	22	18,03	19	15,97
Categoria 3ª	17	14,53	17	14,53
Categoria 4ª	10	9,09	10	9,09
Bottiglierie	11	9,91	11	9,91
Birrerie	17	14,54	17	14,53
Gelaterie	13	11,51	13	11,51
Ristoranti, trattorie ed esercizi similari: Esercizi di:				
Categoria extra.	15	13,05	—	—
Categoria 1ª	13	11,55	13	11,55
Categoria 2ª	12	10,71	12	10,71
Categoria 3ª	11	9,91	11	9,91
Categoria 4ª	10	9,09	8	7,61

per i locali notturni di categoria extra si stabilisce di applicare la percentuale del 22 % e per quelli delle altre categorie quella del 18 %.

Art. 11.

La ripartizione della percentuale di servizio negli esercizi di qualsiasi categoria viene stabilita come segue:

al capo cameriere	punti	11
al cameriere	»	10
al comin	»	5
al piccolo di sala (appr.)	»	1

Art. 12.

La retribuzione ai carrellisti di stazione adibiti sia al servizio di buffets che al servizio di ristorante, è rappresentata dalla sola percentuale di servizio che verrà corrisposta nella misura del 12 %, escluso il vitto.

Art. 13.

In relazione all'art. 47 del C. N. caffè, bars ed all'art. 48 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, si convengono i seguenti compensi:

a) per rinfreschi o ricevimenti nei locali dell'esercizio:

per gli esercizi di categoria extra, 1ª e 2ª categoria il 17 % addizionale;

per gli esercizi di categoria 3ª e 4ª, il 14 % addizionale;

b) per rinfreschi a domicilio:

per un servizio L. 2.200;

per una giornata L. 3.300;

c) per i banchetti nei locali dell'esercizio:

percentuale unica del 12 %;

d) per banchetti a domicilio:

per servizio L. 2.500 più un pasto;

per una giornata L. 3.300 più i pasti.

Art. 14.

In relazione a quanto disposto dall'art. 51 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, l'indennità sostitutiva del vitto viene determinata nella misura di L. 4.000 mensili.

Art. 15.

In relazione a quanto disposto dall'art. 51 del C. N. caffè, bars e dall'art. 53 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, il compenso integrativo fisso mensile a carico del datore di lavoro da corrispondere al capo servizio è fissato in L. *4.400* per *gli esercizi di qualsiasi* categoria.

La percentuale goduta dal capo servizio non potrà superare del 10 % quella percepita da ogni singolo cameriere.

Negli esercizi di 2ª categoria, aventi otto camerieri, è ammessa l'assunzione di un capo cameriere o maître d'hotel.

Art. 16.

In relazione all'art. 52 del C. N. caffè, bars ed all'art. 54 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, per gli esercizi di 4ª categoria di tutto il territorio della provincia e per quelli di 3ª categoria nei Comuni della provincia, escluso il Capoluogo, il personale tavoleggiante potrà essere retribuito, previo accordo fra le parti, a paga fissa in conformità alle tabelle comparative del corrispondente personale interno.

Art. 17.

In base a quanto stabilito dall'art. 61 del C. N. caffè, bar ed all'art. 63 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, il compenso per il personale extra o di rinforzo viene stabilito nella seguente misura:

per il personale tavoleggiante per un servizio di mezza giornata L. 2.200;

L. 3.100 per un servizio di una giornata intera. Se il servizio verrà compiuto oltre l'orario normale di chiusura degli esercizi, verrà applicato l'aumento del 50 %. Per il personale interno, il normale trattamento della categoria corrispondente, maggiorato del 100 %.

Art. 18.

Negli esercizi di caffè, bars, gelaterie, pasticcerie, osterie nei quali per accordi tra datori di lavoro e lavoratori, si convenga la corresponsione della retribuzione di un normale rapporto di lavoro, parte in contanti e parte in prestazioni in natura, vitto completo ed alloggio, si stabilisce che la decurtazione per il vitto non superi il 15 % della retribuzione normale complessiva e per l'alloggio il 5 % della retribuzione stessa.

Art. 19.

In relazione ed a integrazione dell'art. 90 del C. N. caffè, bars e dell'art. 92 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, si stabilisce per il personale impiegatizio ed operaio assunto negli esercizi di stagione, la seguente maggiorazione sulla retribuzione (stipendio o salario e contingenza):

30 % per un periodo di servizio fino ad un mese;

20 % per un periodo di servizio fino a tre mesi;

10 % per un periodo di servizio oltre 3 mesi fino alla fine stagione.

Art. 20.

In base all'art. 97 del C. N. caffè, bars ed all'art. 99 del C. N. ristoranti, trattorie e similari, si conviene che per il personale dipendente da locali notturni, retribuito in misura fissa, la retribuzione venga maggiorata del 10 %.

Art. 21.

TABELLA COMPARATIVA

Agli effetti dell'osservanza delle norme stabilite dai CC.NN. si concorda la seguente tabella comparativa fra il personale interno ed il personale esterno:

Esercizi di caffè bar e affini:

1° gelatiere = capo cameriere;

banconiere = cameriere, addetto ai bigliardi;

interno in genere = a tutto l'altro personale esterno;

apprendista = piccolo di sala.

Esercizi di ristorante, trattorie:

capo cuoco = capo cameriere o capo servizio;

cuoco unico = cameriere;

interno in genere = a tutto l'altro personale esterno;

apprendista = piccolo di sala.

Art. 22.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite dai CC. NN. ai quali il contratto stesso si riferisce e pertanto esso abroga gli accordi provinciali precedenti.

Esso entra in vigore il 1° giugno 1956 e verrà a scadere alla data del 31 dicembre 1957.

Si intenderà tacitamente rinnovato per eguale periodo se non verrà disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno due mesi prima della sua naturale o prorogata scadenza.

TABELLA DEI MINIMI PER GLI IMPIEGATI DEI PUBBLICI ESERCIZI DI VENEZIA E PROVINCIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1956

		CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
		Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Impiegati di Caffè, Bars, Bottiglierie ed Osterie.						
Direttore di caffè (di cui alla cat. A del C.C.N.)		53.000	49.100	43.100	38.600	—
Direttore di bar (idem)		45.400	41.800	38.800	33.900	—
Direttore di bottiglieria, osteria (idem)		—	37.600	35.700	33.900	31.500
2° Direttore o capo dei servizi di sala - capo contabile		42.400	40.000	33.900	30.300	—
Cassiere - marchiere - economo - contabile	uomo.	24.800	23.600	22.400	21.200	—
	donna.	21.100	20.100	19.100	18.100	—
Cassiera di bar - pasticceria e gelateria		16.500	15.200	14.000	12.700	—
Impiegato d'ordine	uomo.	16.000	15.400	14.700	14.200	—
	donna.	13.600	13.100	12.500	12.100	—
Impiegati di ristorante, trattorie ed osterie con cucina						
Direttore (di cui alla lettera A del C.C.N.)		49.700	47.200	39.400	36.300	—
2° Direttore--capo contabile		37.200	34.800	33.300	30.900	—
Cassiere - marchiere - economo contabile	uomo.	24.900	23.600	22.700	21.000	19.000
	donna.	21.200	20.100	19.300	17.900	16.200
Impiegato d'ordine	uomo.	14.800	14.690	14.400	13.400	12.800
	donna.	12.600	12.500	12.300	11.400	10.900
Personale di pasticceria e confetteria						
Gerente	uomo	.29.700				
	donna	.25.300				
1° banconiere	uomo	.20.600				
	donna	.17.600				
Banconiere.	uomo	.18.200				
	donna	.15.500				

TABELLA MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE O SIMILARI DI VENEZIA E PROVINCIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1956

		CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
		Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Categoria del personale.						
Capo cuoco		34.700	33.200	30.700	28.300	—
Sotto capo cuoco	uomo.	23.100	22.000	21.100	20.000	—
	donna.	19.700	18.700	18.000	17.000	—
Cuoco capo partita	uomo.	17.400	16.800	15.100	13.900	—
	donna.	14.800	14.300	12.900	11.900	—
Cuoco unico	uomo.	28.900	26.000	23.700	22.600	19.700
	donna.	24.600	22.100	20.200	19.300	16.800
1° Cantiniere - dispensiere	uomo.	19.400	18.800	17.600	16.400	—
	donna.	16.500	16.000	15.000	14.000	—
Cantiniere, dispensiere unico	uomo.	19.400	18.800	16.400	15.200	—
	donna.	16.500	16.000	14.000	13.000	—
2° Cantiniere - dispensiere	uomo.	14.000	13.600	12.800	12.100	—
	donna.	11.900	11.600	10.900	10.300	—
Aiuto cuoco oltre i 18 anni - interno in genere - facchino di cucina	uomo.	15.200	15.200	14.000	14.000	14.000
	donna.	13.000	13.000	11.900	11.900	11.900
Interno in genere dai 16 ai 18 anni	uomo.	7.300	7.100	6.800	6.500	—
	donna.	6.400	6.300	6.000	6.000	—

TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PER I DIPENDENTI DA BARS, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE DI VENEZIA E PROVINCIA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 1956

Categoria del personale.		CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
		Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Gelatiere		23.000	21.800	20.600	19.400	—
Dispensiere - caffettiere	uomo.	20.600	19.400	18.200	17.600	—
	donna.	17·600	16.500	15.500	15.000	—
Aiuto gelatiere		17.000	15.800	14.600	14.000	—
Aiuto dispensiere - caffettiere	uomo.	15.800	15.200	14.000	13.400	—
	donna.	13.500	13.000	11.200	11.400	—
Banconiere	uomo.	21.800	20.600	19.400	18.800	18.300
	donna.	18.600	17.600	16.500	16.000	15.600
Aiuto banconiere	uomo.	17.000	16.400	15.200	14.600	14.200
	donna.	14.500	14.000	13.000	12.500	12.100
2° Banconiere di pasticceria		12.700	12.100	11.400	10.800	10.800
Interno in genere	uomo.	15.200	14.600	13.400	13.400	13.400
	donna.	13.000	12.500	11.400	11.400	11.400
Interno in genere dai 16 ai 18 anni	uomo.	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	donna.	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
Fattorino addetto alle commissioni o apprendista banconiere di pasticceria dai 16 ai 18 anni	uomo.	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	donna.	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400

NORME E CHIARIMENTI PARTICOLARI

Le tabelle salariali valgono per tutti gli esercizi pubblici di Venezia e Mestre.

Per il personale dipendente da pubblici esercizi siti negli altri Comuni della Provincia e delle altre frazioni di terraferma del comune di Venezia e delle Isole di Burano e Pellestrina, le suddette tabelle vanno ridotte del 10 per cento.

In base alle norme dei CC.NN. per stabilire la paga giornaliera si divide per 26 l'importo delle retribuzioni dei singoli lavoratori.

INDENNITÀ DI CAROPANE

In base alle norme di legge in vigore, a tutto il personale che non usufruisce di pasti negli esercizi, oltre agli stipendi o salari e contingenza, compete anche l'indennità di caropane nella misura di L. 520 mensili.

Visti il contratto e le tre tabelle che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1959, DA VALERE PER IL PERSONALE INTERNO E IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA PUBBLICI ESERCIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Addì 20 luglio 1959 in Verona nella Sede dell'Associazione dei Commercianti Gruppo Pubblici Esercizi

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI Gruppo Pubblici Esercizi rappresentata dal cav. *Approvini Carlo,* presidente Gruppo Pubblici Esercizi, assistito dal rag. *Umberto Lanteri* e con l'intervento dei sigg. *Cenna Alberto, Castellani Pietro, Discotto Renato,* rag. *Facchinelli Dario* e *De Martini Orsola*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal suo segretario sig. *Giovanni Avanzini;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal suo segretario sig. *Danilo Guerreschi;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla U.I.L. rappresentato dal suo segretario sig. *Trapani Arturo;*

è stato stipulato il seguente accordo da valere per il personale interno e impiegatizio dipendente da Pubblici Esercizi di Verona e Provincia:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1959 i minimi di salario e degli stipendi di cui all'accordo 1° luglio 1957 sono aumentati del 10 % per il personale di ambo i sessi, interno ed impiegatizio, di età superiore ai 20 anni per gli uomini e di età superiore ai 18 anni per le donne, dipendente da ristoranti, trattorie, caffè, bars ed esercizi similari di Verona e Provincia.

Art. 2.

Le parti concordano di riunirsi entro e non oltre il 31 ottobre 1959 per la stipula dell'accordo integrativo — parte normativa — del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Nota a verbale

Fino a che non sarà diversamente stabilito, per gli esercizi pubblici (caffè, bars, ristoranti e trattorie) gestiti da Società Cooperative, si conviene di applicare al personale dipendente le norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e le tariffe salariari e stipendi per gli esercizi di 2ª categoria. Per gli esercizi, gestiti da Società Cooperative e da Circoli Enal ed Acli, nei quali le varie mansioni necessarie al loro funzionamento sono affidate ad un massimo di due persone, il trattamento economico sarà determinato, caso per caso, con accordi aziendali, da stipularsi dalle Organizzazioni Provinciali rappresentanti le parti interessate e di intesa con le medesime.

TABELLA SALARIALE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA RISTORANTI E TRATTORIE - CAFFÈ, BARS BOTTIGLIERIE - BIRRERIE - BUFFETS DI STAZIONE - FIASCHETTERIE - PASTICCERIE - CONFETTERIE ED ESERCIZI SIMILARI (A VALERE DAL 1° LUGLIO 1959)

	UOMO				DONNA		
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ESERCIZI DI 1ª CLASSE:							
1ª *Categoria:*							
Impiegato non munito di procura che sovraintende all'esercizio (Direttore o Gerente)	30.140	—	—	—	23.705	—	—
2ª *Categoria:*							
2° Direttore o Direttore dei Servizi di sala	22.385	—	—	—	17.105	—	—
Contabile	19.635	17.400	16.450	—	14.740	12.950	—
3ª *Categoria:*							
Cassiere o marchiere	17.985	15.850	14.950	—	12.430	10.850	—
Aiuto contabile fino a 18 anni di età	—	—	10.550	9.600	—	9.500	9.050
dai 18 ai 21 anni di età	15.400	13.550	—	—	11.000	—	—
oltre i 21 anni di età	17.105	—	—	—	12.430	—	—
Dattilografo fino ai 18 anni	—	—	11.300	10.400	—	10.150	9.700
Dattilografo oltre i 18 anni	16.280	14.300	—	—	11.715	—	—
1° Banconiere di pasticceria o confetteria	19.085	16.900	—	—	14.300	—	—
Banconiere di pasticceria o confetteria	17.545	15.450	—	—	12.870	—	—
ESERCIZIO DI 2ª CLASSE:							
1ª *Categoria:*							
Impiegato non munito di procura che sovraintende all'esercizio (Direttore o Gerente)	27.390	—	—	—	21.340	—	—
2ª *Categoria:*							
2° Direttore o Direttore dei Servizi di sala	20.185	—	—	—	15.235	—	—
Contabile	18.535	16.350	15.450	—	13.805	12.100	—
3ª *Categoria:*							
Cassiere o marchiere	17.545	15.500	14.550	—	12.045	10.450	—
Aiuto contabile fino a 18 anni di età	—	—	10.150	9.250	—	9.150	8.700
dai 18 ai 21 anni di età	16.280	14.900	—	—	10,615	—	—
oltre i 21 anni di età	16.885	—	—	—	11.715	—	—
Dattilografo fino ai 18 anni di età	—	-	10.950	10.000	—	9.850	9.390
Dattilografo oltre i 18 anni di età	15.840	13.950	—	—	11.330	—	—
1° Banconiere di pasticceria o confetteria	18.920	16.750	—	—	13.035	—	—
Banconiere di pasticceria confetteria	16.720	14.800	—	—	12.045	—	—
ESERCIZI DI 3ª CLASSE:							
2ª *Categoria:*							
Contabile	17.545	15.500	14.550	—	13.860	12.150	—
3ª *Categoria:*							
Cassiere o marchiere	16.720	14.800	13.800	—	11.165	9.700	—
Aiuto contabile fino a 18 anni di età	—	—	9.750	8.850	—	8.850	8.350
dai 18 ai 21 anni di età	14.575	12.800	—	—	10.230	—	—
oltre i 21 di anni di età	15.400	—	—	—	11.000	—	—
Dattilografo fino ai 18 anni di età	—	—	10.550	9.600	—	9.450	9.050
oltre ai 18 anni di età	15.400	13.550	—	—	11.000	—	—
1° Banconiere di pasticceria o confetteria	16.280	—	—	—	12.430	—	—
Banconiere di pasticceria	15.235	14.300	—	—	11.715	—	—

INDENNITÀ CARO-VITA:

In aggiunta alle paghe di cui sopra al personale impiegatizio di che trattasi sarà aggiunta l'indennità di caro-vita stabilita nelle seguenti misure:

Uomo superiore ai 25 anni di età	L. 3.540
» dai 21 ai 25 anni di età	» 2.915
» dai 18 ai 21 anni di età	» 2.070
» inferiore ai 18 anni di età	» 1.150

Per il personale femminile l'indennità di caro-vita sarà ridotta del 15 %.

TABELLA SALARIALE PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA RISTORANTI - TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI (A VALERE DAL 1° LUGLIO 1959)

	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 18 anni
ESERCIZI DI 1ª CLASSE:				
Capocuoco con cuochi qualificati	22.275	—	—	—
Cuoco con aiutante cuoco	20.515	—	—	—
Cuoco unico	19.360	17.060	—	—
Secondo cuoco	18.770	16.530	—	—
Terzo cuoco	16.445	14.550	—	—
Cantiniere	16.150	14.150	—	—
Dispensiere	13.255	11.650	—	—
Cantiniere - dispensiere	15.565	13.630	—	—
Guardarobiera	10.770	9.790	9.390	—
Lavandino e casseruoliere	15.125	13.230	12.430	—
Donne lavapiatti (escluso lavaggio casseruole)	9.900	9.000	8.470	—
Personale di fatica (escluso servizio di cucina):				
fino a 18 anni di età	—	—	9.000	8.070
oltre ai 18 anni, fino a 21	14.260	12.570	—	—
Personale con mansioni alterne di banconiere e dispensiere con vitto	16.885	14.820	—	—
Personale con mansioni alterne di banconiere e dispensiere senza vitto	18.770	16.670	—	—
ESERCIZI DI 2ª CLASSE:				
Capo cuoco con aiutante cuoco	19.210	16.930	—	—
Cuoco unico	18.770	16.670	—	—
Secondo cuoco	17.775	15.750	—	—
Terzo cuoco	15.860	13.900	—	—
Cantiniere	15.860	13.900	—	—
Dispensiere	14.550	12.830	—	—
Cantiniere dispensiere	15.140	13.360	—	—
Guardarobiera	10.190	9.260	8.730	—
Lavandino e casseruoliere	15.140	13.360	12.430	—
Donne lavapiatti e aiuto cucina (escluso lavaggio casseruole)	9.750	8.860	8.330	—
Personale di fatica e garzoni (escluso servizio di cucina):				
fino ai 18 anni di età		—	9.000	8.070
oltre ai 18 anni, fino a 21	14.260	12.560	—	—
ESERCIZI DI 3ª CLASSE:				
Cuoco unico	16.870	14.950	—	—
Cantiniere - dispensiere	14.550	12.830	—	—
Cuoche (solo esercizi di 3ª classe)	10.910	9.920	—	—
Donne lavapiatti tuttofare	9.320	8.470	7.940	7.540
Personale di fatica e garzoni di cucina:				
fino ai 18 anni di età	—	—	8.730	7.800
oltre ai 18 anni, fino a 21	13.670	11.900	—	—

TABELLA SALARIALE PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA CAFFE' - BARS - BOTTIGLIERIE BIRRERIE - BUFFETS DI STAZIONE - FIASCHETTERIE - PASTICCERIE - CONFETTERIE ED ESERCIZI SIMILARI

	UOMO				DONNA		
	Sup. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni	Sup. 18 anni	16-18 anni	Inf. 16 anni
ESERCIZI DI 1ª CATEGORIA:							
Personale di 2ª categoria:							
Gelatiere - Caffettiere Banconiere Spillatore Dispensiere	20.955	18.650	—	—	14.990	—	—
2° Banconiere di pasticceria e confetteria	19.500	16.930	—	—	13.530	—	—
Personale di 3ª categoria:							
Aiuto banconiere	19.500	16.930	—	—	13.530	—	—
Personale di fatica oltre i 20 anni	18.620	—	—	—	13.090	—	—
Personale di fatica fino a 20 anni:							
fino ai 18 anni	—	—	12.040	11.110	—	10.720	10.190
oltre i 18 anni	—	15.610	—	—	12.220	—	—
Aiuto banconiere di pasticceria e confetteria	18.180	16.000	—	—	12.660	10.980	—
Fattorini addetti a commissioni nelle pasticcerie e confetterie:							
fino ai 18 anni	—	—	10.320	9.390	—	9.260	8.860
oltre i 18 anni	17.925	14.950	—	—	11.790	—	—
ESERCIZI DI 2ª CATEGORIA:							
Personale di 2ª categoria:							
Gelatiere - Caffettiere - Banconiere - Spillatore - Dispensiere	20.370	18.120	—	—	14.550	—	—
2° Banconiere di pasticceria e confetteria	18.340	16.270	—	—	12.950	—	—
Personale di 3ª categoria:							
Aiuto banconiere	18.340	16.270	—	—	12.950	—	—
Personale di fatica oltre i 20 anni	18.180	—	—	—	12.660	—	—
Personale di fatica fino a 20 anni:							
fino ai 18 anni	—	—	11.510	10.580	—	10.190	9.790
oltre i 18 anni	—	14.950	—	—	11.790	—	—
Aiuto banconiere di pasticceria e confetteria	17.600	15.610	—	—	12.815	10.580	—
Fattorini addetti a commissioni nelle pasticcerie e confetterie:							
fino ai 18 anni	—	—	9.800	8.860	—	8.860	8.330
oltre i 18 anni	16.730	14.680	—	—	11.495	—	—
ESERCIZI DI 3ª CATEGORIA:							
Personale di 2ª categoria:							
Gelatiere Caffettiere - Banconiere Spillatore	19.210	17.060	—	—	13.530	—	—
2° Banconiere di pasticceria e confetteria	17.755	15.750	—	—	12.660	—	—
Personale di 3ª categoria:							
Aiuto banconiere	17.755	15.750	—	—	12.660	—	—
Personale di fatica oltre i 20 anni	17.900	—	—	—	12.520	—	—
Personale di fatica fino a 20 anni:							
fino ai 18 anni	—	—	11.250	10.320	—	10.050	9.530
oltre i 18 anni	—	14.550	—	—	11.495	—	—
Aiuto banconiere di pasticceria e confetteria	17.030	14.950	—	—	11.790	10.190	—
Fattorini addetti a commissioni nelle pasticcerie e confetterie:							
fino ai 18 anni	—	—	9.260	8.200	—	8.340	7.950
oltre i 18 anni	16.300	14.420	—	—	11.350	—	—

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 NOVEMBRE 1951, PER DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 23 novembre 1951, presso la sede dell'Associazione Provinciale Commercianti

tra

i sigg. *Nassi Bruno,* presidente della CATEGORIA PUBBLICI ESERCIZI, *Mercante, Toth Giulio, Meneghetti Bruno, Bellati Antonio, Righetti Guido, Perisinotto Romeo,* assistiti dal dott. *Bari Girolamo* dell'Associazione,

e

i sigg. *Motterle Leone,* segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AFFINI (F.I.S.A.C.)

e

Zoppelletto Giuseppe, segretario della FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (F.I.L.C.E.A.)

a seguito della stipulazione dell'Accordo nazionale 21 settembre 1951 tra la FIPE e le Federazioni nazionali dei lavoratori, relativo alla applicazione della indennità di contingenza col sistema della scala mobile ai dipendenti dei pubblici esercizi,

si è convenuto quanto segue:

1) dal 1° aprile 1951 al 31 luglio 1951 l'aumento della contingenza viene liquidato a forfait come previsto dall'Accordo nazionale. Dal 1° agosto al 31 ottobre la differenza rilevata dalla tabella-base alle misure in atto viene liquidata nella misura di cui alla tabella allegata al presente accordo.

2) Per quanto riguarda la paga-base, essa viene ricostruita nel modo seguente:

a) per i caffè, bars, pasticcerie ecc., all'attuale paga-base viene aggiunta l'eccedenza della contingenza in atto per i pubblici esercizi al 31 marzo 1951 alla tabella-base del marzo 1951 in vigore per gli altri settori. Inoltre viene incluso l'assegno straordinario di cui all'Accordo 12 luglio 1949. Al totale così risultante si applica il 20 % di maggiorazione;

b) per i ristoranti, trattorie ed esercizi similari, all'attuale paga-base viene aggiunta la cifra di L. 3.500 per il personale maschile e di L. 2.500 per il personale femminile. Sul totale risultante viene operata una decurtazione del 20 %;

c) per quanto concerne la corresponsione degli arretrati di contingenza, dovuti dal 1° aprile 1951 al 31 ottobre 1951, si conviene che la medesima sarà effettuata entro il 15 dicembre 1951; mentre la nuova paga-base avrà decorrenza dal 1° novembre 1951.

Si allega Tabella salariale.

TABELLA SALARIALE

per i dipendenti da ristoranti, trattorie ed esercizi similari esistenti nella provincia di Vicenza in vigore dal 1° novembre 1951

	Uomini	Donne
2ª *Categoria*:		
Cuoco	12.350	
Cuoca	—	12.350
Dispensiere	4.750	—
Cantiniere o casseruoliere	4.750	—
3ª *Categoria*:		
Aiuto cuoco	7.697	—
Aiuto cuoca	—	7.697
Lavapiatti	4.490	3.690
Personale di fatica e addetti alla pulizia:		
superiori ai 18 anni	4.490	3.690
inferiori ai 18 anni	3.960	3.160

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1954, PER I DIPENDENTI DA CAFFÈ, BARS, BIRRERIE, BOTTIGLIERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, CONFETTERIE ED OGNI ALTRO ESERCIZIO SIMILARE DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 15 giugno 1954, presso la sede della Associazione Commercianti,

tra

i signori *Parra Luigi, Meneghetti Bruno, Toth Giulio,* assistiti dal dott. *Girolamo Bari,*

e

i signori *Motterle Leone* dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Vicenza

Ciavarra Antonio della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Vicenza,

si è convenuto quanto segue:

Art. 1. — A parziale modifica dell'art. 2, voce *A*, dell'Accordo provinciale 23 novembre 1951, il salario base dei dipendenti da caffè, bars, pasticcerie, ecc viene così aumentato:

A) 1ª categoria L. 5.000 mensili;
B) 2ª categoria » 3.000 mensili;
C) 3ª categoria » 2.500 mensili.

Art. 2. — I suddetti aumenti avranno decorrenza dal 1° giugno 1954.

Art. 3. — Per gli apprendisti i relativi aumenti saranno determinati nelle percentuali previste dall'art. 12 del Contratto nazionale vigente.

Al presente accordo viene allegata la relativa tabella salariale.

TABELLA SALARIALE

per i dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed ogni altro esercizio similare della provincia di Vicenza, in vigore dal 1° giugno 1954.

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	Salario mensile Uomini	Donne
1ª Categoria:		
Capo cameriere e capo servizio	14.180	—
Capo gelatiere	14.180	—
Capo barista	14.180	—
2ª Categoria:		
Banconiere	11.350	9.930
Gelatiere	11.350	9.930
Cantiniere	11.350	9.930
Magazziniere	11.350	9.930
Dispensiere	11.350	9.930
3ª Categoria:		
Aiuto banconiere	10.450	9.200
Aiuto gelatiere	10.450	9.200
Aiuto magazziniere	10.450	9.200
Personale di fatica, superiore ai 18 anni	10.450	9.200
Qualificati dai 17 ai 18 anni	9.100	8.000

APPRENDISTI

	Uomini	Donne
assunti prima di compiere 17 anni:		
per i primi 4 mesi di servizio	2.612	2.300
dal 5° al 16° mese di servizio	5.225	4.600
dal 17° al 36° mese di servizio	6.968	6.132
Assunti con età tra i 17 e i 19 anni:		
per i primi 4 mesi di servizio	5.225	4.600
dal 5° al 16° mese di servizio	6.966	6.132
dal 17° al 24° mese di servizio	7.836	6.900
Assunti dopo compiuti i 19 anni:		
per i primi 6 mesi di servizio	7.836	6.900
dal 7° al 12° mese di servizio	8.370	7.360

N.B. — Le retribuzioni di cui sopra vanno applicate per i dipendenti da esercizi di seconda, terza e quarta classe, mentre per quelli di prima classe va applicato il 10 per cento in più.

p. *L'Associazione Commercianti*
p. *Le Organizzazioni dei Lavoratori*

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO